IL SISTEMA PENITENZIARIO

D INGHILTERRA E D'IRLANDA

IL SISTEMA PENITENZIARIO

D'INGHILTERRA E D'IRLANDA

RELAZIONE

DI

MARTINO BELTRANI SCALIA

ISPETTORE GENERALE

DELLE CARCERI DEL REGNO D'ITALIA

2ª Edizione corretta.

ROMA

TIPOGRAFIA ARTERO E COMP.

VIA MONTE BRIANZO

1874.

1876, March 22.
Minot Fund.

A Lord CARNARVON

SEGRETARIO DI STATO

DI SUA MAESTÀ LA REGINA D'INGHILTERRA, ECC., ECC.

Onorevole ed Illustre Signore,

Facendo una seconda edizione, alquanto più corretta, della *Storia della Riforma penitenziaria in Inghilterra e in Irlanda*, mi permetta che io Le ne faccia omaggio, memore della cortesia usatami, quando ebbi l'onore di esserle presentato dal baronetto Crofton, in occasione dell'ultimo Congresso penitenziario internazionale di Londra.

Parrà forse soverchio ardire in uno straniero l'essersi accinto ad impresa sì ardua; ma sento il debito di dichiarare che io volli solamente tracciare i punti principali di quella storia e richiamare su di essa l'attenzione del pubblico inglese, al quale ora mi presento sotto l'egida sicura del nome autorevole della S. V., che tanto ha avuto a cuore siffatti studi e cotesta riforma.

Io sono ben lontano dal credere di avere esaurito un argomento così vasto, così importante; e mi reputerò fortunato se altri si proverà a svolgerlo con quell'ampiezza che si conviene.

Mi creda col più profondo rispetto

Roma, 15 giugno 1874.

DEVOTISSIMO

MARTINO BELTRANI SCALIA.

A SUA ECCELLENZA

IL COMM. GIOVANNI LANZA

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, ecc. ecc.

Eccellenza,

Sulla fine del 1868, invitato dall'illustre baronetto Crofton ad assistere al Congresso di Scienze Sociali, che doveva riunirsi nella città di Birmingham, io riceveva incarico dal Comm. Conte Cadorna, in allora Ministro dell'Interno, di recarmi in Irlanda, per studiarne il sistema penitenziario — quel sistema che deve, a mio credere, risolvere le gravi questioni sociali della delinquenza, che ad esso intimamente si legano.

Non appena ritornato in Italia, avrei dovuto esporre tutto quanto avevo veduto — il concetto che mi ero formato — i fatti raccolti; ma profondamente convinto che le istituzioni di un popolo non si possono proficuamente studiare, senza esaminare lo storico sviluppo di esse, giudicai cosa utile di avventurarmi su quel terreno, ed oso sperare che, in vista di cotesta considerazione, il mio indugio sarà perdonato.

Il lavoro che ho l'onore di presentare alla E. V. si divide in tre parti. La *storica* che abbraccia lo svolgimento della riforma penitenziaria in Inghilterra e in Irlanda — la *espositiva,* che riguarda tutto quello che ebbi occasione di rilevare nella mia visita locale — e finalmente la *complementare*

che comprende una serie di proposte da potersi adottare, ove sia stabilito di seguire i principii del sistema penitenziario irlandese, modificato a seconda delle condizioni speciali del paese nostro.

Le fonti alle quali ho attinto sono: gli scrittori inglesi antichi e moderni, dei quali è ricca la Biblioteca del *British museum* — le leggi — le discussioni parlamentari. Molti altri documenti raccolti, che arrivano fino all'anno ora scorso 1871, io debbo alla cortesia del sig. colonnello Henderson, già direttore generale degli Stabilimenti penali d'Inghilterra, ora direttore generale della polizia in Londra, non che al di lui successore capitano Du Cane, ed al capitano Barlow, direttore generale dei penitenziari d' Irlanda — e sono lieto di manifestar loro in questa occasione la mia sentita gratitudine.

Accolga benignamente la E. V. questo mio lavoro, quale che esso sia, e il voto di veder compiute in Italia la unità legislativa, e la riforma penitenziaria, in guisa da stringere sempre più i vincoli della unità nazionale, oramai felicemente raggiunta.

Mi creda

Roma, 27 gennaio 1872.

Devotissimo

M. Beltrani Scalia.

PARTE PRIMA

STORIA DELLA RIFORMA PENITENZIARIA

IN INGHILTERRA E IN IRLANDA

CAPITOLO I.

SOMMARIO. — I. Necessità di studiare un sistema penitenziario, tanto nella parte scientifica quanto nella parte storica — Seguire l'altrui esempio non è servilismo — II. Mio viaggio in Inghilterra e in Irlanda — Quesiti che mi proposi di esaminare — III. Severità delle leggi penali inglesi — IV. La pena del carcere, e la carcere preventiva — V. Grayes-Inne, ed il suo opuscolo sulle carceri (1618) — VI. Abolizione delle corporazioni religiose — vagabondi e delinquenti — Leggi che infliggono ai primi la pena della schiavitù — VII. *Bridewells* — Loro origine e scopo — VIII. La regina Elisabetta e le Case di correzione — IX. Carlo II e la deportazione — Deportazione, prigionia, tortura — X. Rivoluzione d'America (1775) — Bisogno per l'Inghilterra di provvedere ai suoi condannati — XI. Giovanni Howard — Giona Honway — Loro scritti ed influenza che esercitano — XII. Primi saggi di riforma carceraria — XIII. Le leggi di Giorgio III, e l'isolamento assoluto — Le prigioni galleggianti (*Hulks*) — XIV. G. O. Paul ed il carcere di *Glocester* — XV. Le carceri d'Irlanda e lo scritto del Fitzpatrick (1783) — XVI. *Botany-Bay* — XVII. Nuovo scritto di Howard, e sue opinioni sulla deportazione, e sul sistema penitenziario — XVIII. Jebb, Brewster, Loughborough, Good succedono all'Howard nello studio de' sistemi penitenziari e nella lotta contro la deportazione — XIX. Ger. Bentham ed il suo *Panottico* — XX. L'inchiesta del signor Sheridan sulle carceri d'Irlanda — Legge votata dal Parlamento per adottare colà il sistema di classificazione (1810) — XXI. Romilly ed Obercromby — Loro attacchi contro la deportazione — Proposta di una commissione d'inchiesta — XXII. La erezione del penitenziario di *Millbank* è votata — Regolamenti di esso — XXIII. Miss Fry (1813) — Sua influenza nelle carceri di Newgate — Suoi scritti — Suo sistema penitenziario — XXIV. Interpellanze al Parlamento fatte da Mackintosh, Bennet, Wood, Buxton sullo stato infelice delle carceri d'Irlanda e d'Inghilterra — Commissione d'inchiesta — XXV. Avvenimento al trono di Giorgio IV — Restrizioni apportate alla pena di morte — XXVI. Leggi e riforme per le carceri d'Inghilterra (1823) — XXVII. Leggi e riforme per le carceri d'Irlanda (1826) — XXVIII. La prigione di *Coldbath-field* nel 1829 — XXIX. La disciplina interna del penitenziario di *Millbank*, e la separazione continua — XXX. La de-

portazione e le prigioni galleggianti — XXXI. Voto di una Commissione della Camera de'Comuni contro la deportazione (1828) — XXXII. Avvenimento al trono di Guglielmo IV — Altre restrizioni apportate alla pena di morte — XXXIII. Voto della Commissione della Camera de'Comuni sulla scala penale delle leggi inglesi (1832) — Indugio nella riforma — XXXIV. La fama delle carceri Americane invade l'Europa — Crawford è spedito agli Stati Uniti — Sua relazione favorevole al sistema di separazione continua — Interpellanze di Lord Wharncliffe e del duca di Richmond — Commissione nominata dalla Camera de'Pari — XXXV. Lord J. Russell e la legge del 1835 — XXXVI. L'Inghilterra entra decisamente nel periodo della riforma penitenziaria — XXXVII. Conclusione.

I. Perchè lo studio delle istituzioni d'un paese sia proficuo di utili ammaestramenti, egli è d'uopo investigare non solo la ragione logica, o come altrimenti direbbesi la base scientifica di esse; ma seguirne altresì lo storico svolgimento. Il primo esame conduce a riconoscere il vero nelle sue manifestazioni sociali: il secondo a determinare fino a qual punto ed in quali condizioni debba seguirsi lo altrui esempio nella pratica attuazione, tenuti presenti i diversi fattori dell'incivilimento di ciascun popolo.

Tra il servile malvezzo di coloro i quali, ammirando tutto quanto si pratica presso l'una o l'altra delle nazioni straniere, credono che basti la fedele riproduzione delle sole leggi scritte per ottenere i medesimi benefici risultamenti, ed il saggio procedere degli altri che, pur mirando allo stesso scopo, procurano di raggiungere la meta, ammaestrandosi dell'altrui esperienza, v'è tale distanza la quale non vedano i soli ciechi, o coloro che non vogliono vedere.

II. Quand'io, per ordine avuto dall'Illmo signor Ministro dell'Interno, Comm. Conte Cadorna, mi recavo in Irlanda con incarico di conoscerne il sistema penitenziario nel suo organismo interno, ne avevo da parecchi anni studiato la parte teorica; e con l' animo scevro da idee preconcette, seguendo le induzioni logiche del principio che la pena deve punire e correggere, ero stato indotto a considerare quel sistema non solo come il più razionale, ma come l'ultima espressione delle discipline carcerarie, e l'ultima fase dello storico svolgimento delle sue dottrine.

Però, coteste mie convinzioni, per intime che fossero, e riguardanti

il sistema Irlandese nei suoi principii astratti, nulla avevano a che fare colle ricerche che mi proposi di seguire, coi quesiti de' quali mi accinsi a studiare la soluzione.

Per quali fasi ebbe a passare l'Inghilterra prima di adottare definitivamente l' attuale sistema penitenziario? Quali sono i criteri fondamentali di cotesto sistema, quali gli elementi principali che lo costituiscono, e le circostanze che contribuirono al suo progressivo svolgimento? Quali sono i vantaggi da esso ottenuti, e confermati dalle statistiche ufficiali? Ecco i quesiti che io feci a me stesso, i cui risultati mi onoro di rassegnare alla E. Vostra.

III. Se ci facciamo a percorrere la storia della legislazione penale dell'Inghilterra, fino ai tempi non molto remoti, noi la vedremo inspirata a sentimenti ben più crudeli forse di parecchie altre nazioni d'Europa. Si voleva punire per incutere negli animi un salutare spavento: era perciò ben naturale che la pena di morte fosse prodigata - che gli altri supplizi fossero pronti, severi e per lo più corporali; nè poteva trovare largo posto tra essi, la privazione della libertà individuale, per quanto cara la si riguardasse da un popolo che ad essa attacca così gran prezzo.

IV. Ciò malgrado noi troviamo il celebre statuto dell'anno 31 di Errico VIII, c. 8, infliggere l' ammenda e la prigione a coloro i quali rifiutavansi di prestare ubbidienza ai proclami sovrani; la *Camera Stellata* prodigar a' più riottosi la pena del carcere a vita, e la prigione di *Fleet*, ricordare, oltre al supplizio della libertà perduta, la gogna, alla quale esponevansi coloro che volevansi maggiormente punire. Troviamo sin da' primi anni di Elisabetta minacciati del carcere (ed a vita pei recidivi) coloro i quali facevano oltraggi agli ordini della Chiesa, o spargevano notizie false, e profezie (1 Elis. c. 2. 5 Elis. c. 15): troviamo da Giacomo I minacciati della medesima pena gli ubbriaconi, e gli incettatori di derrate (21 Giac. I, c. 3, e c. 7,): e da Carlo II minacciati, tra gli altri, coloro i quali si permettevano di far petizioni (13 Car. II, c. 5).

Però in Inghilterra, come altrove, più che a luogo di pena servivano le prigioni per luoghi di detenzione, ne' quali eran tenuti i condannati a morte, gl'inquisiti, i debitori insolvibili; nè occorre dire quanta miseria vi si racchiudesse.

V. Nella biblioteca del *British Museum* di Londra trovai tra le molte

altre pregevolissime pubblicazioni, un opuscolo scritto e dato alla luce nel 1618 dal nobile signore G. M. di Grayes-Jnne (1) carcerato per debiti. Nella prima pagina vi è rilevata la figura di un carceriere e la epigrafe:

Those that keepe mee I keepe; if can will still
Hee's true Jaylor strips the diwel in ill (2)

Ed a questa, nella seconda pagina, tien dietro la seguente, non meno originale:

A prison is a house of care
A place where none can thrive
A touchstone true to try a friend
A grave for one alive.
Sometimes a place of right
Sometimes a place of wrong
Sometimes a place of rogues and thieves
And honest men among (3).

Dopo di aver descritto tutte le sofferenze materiali e morali d'un detenuto, e l'abbandono in cui trovasi, conchiude con queste parole: « A prison is nothing else but a great ale-house for every chamber is nothing else but a continual drinking room... A jaylor has a divilish stomack for eats men (4) », volendo alludere alla gozzoviglia che vi si faceva, ed alle indegne esazioni de'carcerieri.

VI. La riforma religiosa, spostando una grande quantità d'interessi ed abolendo i conventi, gettava nel seno della civile comunanza una classe numerosa di persone pigre per lo più e fanatiche, abi-

(1) *Essayes and characters of a prison and prisoners.* (Saggi e caratteri di una prigione e de'prigionieri).

(2) Coloro che custodiscono me io custodisco, e se posso liammazzo:
Questo è un vero carceriere che sorpassa il diavolo nell'inferno.

(3) Una prigione è un luogo di palpiti — Un luogo dove nessuno può prosperare — Una pietra di paragone per provare gli amici — Una fossa per gli esseri viventi — Qualche volta è un luogo di giustizia — Qualche volta un luogo d'ingiustizia — Qualche volta un luogo di furbi e di ladri — e di uomini onesti confusi con essi.

(4) Un carcere non è altro che una grande bettola, perchè ciascuna camera non è che una continua sala da bere... Un carceriere ha uno stomaco diabolico perchè divora gli uomini.

tuate al dolce asilo ed al tranquillo pascolo del chiostro. Come conseguenza di questo fatto, i vagabondi ed i delinquenti dovevano necessariamente e notevolmente aumentare; e poichè a farli diminuire, non bastavano le vittime che la mano del carnefice giornalmente sacrificava, altri provvedimenti furono adottati, sia per costringere i riottosi al lavoro, sia per esercitare in una vita operosa chi voleva trarre l'esistenza della propria fatica.

Una legge di Eduardo VI disponeva che qualunque vagabondo doveva essere marchiato con un V sul petto, e ceduto, come schiavo per due anni, a chi lo aveva denunziato e trascinato alla presenza del giudice. Il padrone, o proprietario, non era tenuto ad alimentare il suo servo che con pane ed acqua obbligandolo ai lavori più duri e più ignobili, sia col bastone, sia colle catene (by beating and chaining): il vagabondo era condannato per tutta la vita ad una simile schiavitù, se fuggiva, ed era messo a morte se evadeva una seconda volta (1).

VII. Pochi anni dopo, sotto il medesimo Eduardo VI veniva concesso alla città di Londra il palazzo di Bride's Well per convertirlo in casa di ricovero « destinata a distruggere la pigrizia che è la nemica di tutte le virtù, ed incoraggiare l'industria che vince tutti i vizi, » (2). Da questo ricovero presero poi il nome le case di custodia dette *Bridewells.*

VIII. Nel 1597 una legge della regina Elisabetta volle rafforzare le leggi pubblicate da Eduardo VI, pur cancellando da esse le sanzioni penali che avevano introdotto quella specie di schiavitù domestica, più crudele di qualunque pena. Prescrisse quindi che in ciascuna città ed in ciascun distretto dovessero esser fondate delle case di correzione per costringervi al lavoro i vagabondi e gli oziosi — che i giudici di pace nelle loro sessioni trimestrali dovessero levare a tal uopo le imposte necessarie, vegliare alla co-

(1) 1 Ed. VI. c. 3.

(2) Questo ricovero era destinato a raccogliere : 1° I giovani giudicati senza attitudine per lo studio, o senza possibilità di aver lavoro. 2. I convalescenti che non erano in istato di lavorare, per impedirli di mendicare e diventar vagabondi. 3. I libertini e mendicanti validi ma pigri, per obbligarli a lavorare. 4. I detenuti assolti dai magistrati, per dar loro una qualche occupazione, ed impedir così che diventassero mendicanti o ladri.

struzione di que'stabilimenti, regolarne il servizio interno, e punire i delitti che per caso vi si commettessero — e che i magistrati potessero bandire dal regno cotesti uomini tristi, come pericolosi per le infime classi del popolo (such rogues as were dangerous to the inferior people should be banished the realm) (1).

IX. Non pare che dopo questa legge le case di correzione sorgessero rapidamente, forse perchè i giudici erano lenti nel mettere nuove imposte a tal fine. Il bando parve invece un mezzo più economico, più sicuro e più efficace per liberare il paese dalla presenza di tanti tristi soggetti, sicchè volentieri vi si appigliavano; tanto più dopo la legge di Carlo II (2), che diede ai magistrati il potere di fare eseguire le condanne capitali, o di far *deportare* in America, per tutta la vita, i banditi di Cumberland e di Northumberland.

Abbenchè coteste disposizioni urtassero coi principii costitutivi del diritto inglese, in virtù de'quali, come scrive il Blackstone (3), un cittadino, quand'anche reo, non può essere, per volontà di chicchessia allontanato dal suo paese natìo senza il volere del Parlamento, pure si trovò il mezzo come facilente eluderli, avvalendosi del diritto di grazia, risparmiando così molti di coloro che la legge condannava all'estremo supplizio, ma che i costumi addolciti e le idee di giustizia penale modificate, pur volevano sottratti al severo castigo. Alla salvezza della vita si metteva per patto espresso l'obbligo di abbandonare il territorio inglese; e poichè l'uso prevalse, si finì per fare un vero traffico di condannati, peggio ancora di quello della tratta de'negri.

Però non tutti i condannati accettavano le condizioni che si facevano loro per la grazia; e specialmente nei primi tempi, non mancarono di quelli che preferirono il supplizio capitale al perpetuo bando. Ma i più piegavano il capo alle dure condizioni imposte; sicchè erano presi a bordo da avidi speculatori, e trasportati, senza spesa dello erario, al di là dell'oceano per essere venduti ai ricchi piantatori del continente americano. Eppure la loro sorte era invi-

(1) 19 Elis. c. 4.

(2) 18 Car. II. c. 3. Questo è il primo statuto in cui è fatta parola di *deportazione*.

(3) *Commentaries on the Laws of England*. ch. I.

diata da'compagni che rimanevano nel paese natale: poichè quelli potevano, scampando ai pericoli della lunga traversata, riscattarsi e diventar liberi, se avevano mezzi, o riacquistare la libertà perduta, col lavoro e colla buona condotta; mentre gli altri non avevano da sperare che la morte (1).

L'atto dell'*Habeas corpus* doveva essere senza dubbio, anche per questi, una guarentigia ai mali del carcere; ma non lo era abbastanza per mettere alla violenza ed ai soprusi un insormontabile ostacolo. sotto il regno di Giorgio I, una inchiesta fu fatta in riguardo alle sevizie che s'infliggevano nelle carceri di Londra, e la Commissione della Camera de' deputati ebbe veramente a trovare i torturati e gli strumenti di tortura. Fra questi ve n'era uno detto *collare* fatto a guisa di molletta, la quale si applicava al collo ed alle mani, di guisa che stringendo un po' la vite, gli occhi uscivano dalle orbite, il sangue cominciava a grondare dalle orecchie e dal naso, la schiuma veniva alla bocca, ed abbondante, così che vietava di gridare malgrado gli inutili sforzi che il paziente potesse fare. Fra gli altri, fu trovato in carcere un detenuto messo in una delle stanze più profonde e segregate, e lasciati con esso da quattro giorni due cadaveri in putrefazione (2).

(1) I condannati che avevano del proprio, pagando le spese di viaggio, erano liberi una volta che toccavano le terre americane. Gli altri erano venduti al prezzo migliore che si poteva, e questo prezzo serviva per indennizzare il capitano del bastimento delle spese che egli aveva fatte. Nella *Storia dei Lazzaretti di Europa* Howard riferisce due di codeste ricevute, in una delle quali è detto: « Ricevute Ls. . . . , per far godere N. e N. della loro libertà e per render piacevole il loro viaggio, » Il signor Blosseville nella *Storia della colonizzazione penale* assicura. che i servi cristiani costavano meno dei negri per le maggiori spese di mantenimento, sicchè il loro prezzo scese fino a Ls. 10 per individuo.

(2) . . . besides the other irons wich he had on, they fixed on his neck and hands an iron instrument called a collar like a pair of tongs; and he being a large lusty man, when they screwed the said instrument close, his eyes were ready to start out of his head, his blood gushed out of his ears and nose, he foamed at the mouth, the slabber went down; and he made several motions to speak. but could not. (Parliam. Hist. VIII. 740). Un detenuto era.... confined in that part of the lower ward which was then separated from the rest while there were two dead bodies which had been there four days. *The encycloepedia Britannica* 8. ed. 1859. Prison discipline.

Ed intanto la deportazione seguiva il suo corso, estesa anche ai nonconformisti, regolata dalla legge di Giorgio I nel 1717, ed inflitta talvolta sotto il Regno di lui, anche a liberi cittadini adulti, violando gli statuti che pur s'invocavano a coprire un' aperta ingiustizia (1).

X. Contro cotesta invasione di deportati protestarono soventi volte le Colonie Americane: e, cosa fareste voi diceva Franklin agli inglesi, se vi mandassimo i nostri serpenti a sonagli? Ma quei reclami non eran tenuti di conto; finchè scoppiata nel 1775 la guerra dell'Indipendenza, si avvide l'Inghilterra quali frutti essa raccoglieva della politica che aveva seguito.

Il Governo della Gran Bretagna si trovò allora di fronte al bisogno di provvedere al collocamento de' suoi delinquenti, e di risolvere uno dei suoi più grandi problemi di ordinamento interno.

XI. In quel tempo sollevava la voce autorevole, in Inghilterra, uno di quegli uomini nati a segnare un'epoca della storia dell'umanità. Giovanni Howard (2) nel 1777 pubblicava un libro *Sullo stato delle carceri*; ed in esso narrava tutto quanto avea visto nel suo paese, e fuori: Ammonticchiati i detenuti spesso entro uno spazio così angusto da non permetter loro di mettersi tutti a giacere - non di raro confusi uomini e donne, adulti e minorenni, condannati e inquisiti - carichi di catene e di collari di ferro, specialmente la notte, coloro i quali a parere del custode, erano più riottosi e più interessati ad evadere - difetto di letti per dormire, di fuoco per riscaldarsi, di abiti per ricoprirsi - poca luce e poca aria nell'interno delle carceri - i custodi più che altro disposti ad alimentare la ubbriachezza, traendo larghi guadagni dalla vendita della birra - e la cor-

(1) P. J. Murray, *The transportation* ecc. London 1857, pag. 4.

(2) Giovanni Howard. nato nel 1726, era figlio di un tappezziere, ed ebbe in eredità dal padre una discreta fortuna. Fuggendo da Lisbona nel 1755, spaventato dal terribile terremoto che distrusse quasi interamente quella città, egli fu catturato da un legno francese, ed ebbe a provare per propria esperienza tutto quanto può soffrire un povero prigioniero, sicchè fece voto di consacrare tutta la sua vita ad alleviare le miserie di quella classe infelice. Percorse tutta l'Europa studiando lo stato delle carceri e de' lazzeretti di vari paesi, e morì nel 1790, in Russia, colpito da febbre maligna comunicatagli da un povero infermo che egli visitava.

ruzione portata al loro più alto grado di perfezionamento e l'egoismo all'ultima sua espressione.

Commosso da cotesto doloroso spettacolo egli volle richiamare l'attenzione de'suoi compatriotti sullo stato infelice de'loro prigionieri: e domandava che ad essi fosse dato vitto più sano, aria meno infetta, e lavoro - che fosse adottata la separazione degli uni dagli altri - e soprattutto che nel sistema da attuare fossero messi in giuoco continuo i due stimoli del timore e della speranza, sicchè a colui che si conduceva bene, dovesse essere accordata una distinzione negli abiti, nel vitto, nel luogo di soggiorno, accorciato il tempo della prigionia, e rilasciati attestati favorevoli al momento della liberazione.

Però la storia che registra in caratteri d'oro il nome di Howard ha dimenticato un altro scrittore contemporaneo dell'illustre filantropo, chè una parola di lode non ho trovato per lui in quanti scrittori inglesi o stranieri abbia letto relativamente alle carceri. Io voglio parlare del signor Jonas Honway il quale nel 1776 scriveva un libro col titolo: *Solitude in imprisonement with proper profitable labour and a spare diet, the most human and effectual means of bringing malefactors who have forfeited their lives, or are subject to transportation, to a right sense of their condition with proposals for salutary prevention; and how to qualify offenders and criminals for Happiness in both worlds, and preserve the people in the enjoyment of the genuine fruits of liberty and freedom from violence.* (1)

Astenendomi di esporre tutte le idee svolte dall'Honway nel suo libro, ciò che farò in altra occasione, ricorderò solamente per ora, siccome, dichiarandosi avverso alla deportazione, egli parteggiasse per un modo di detenzione a sistema d'isolamento, del quale la religione doveva essere il principale conforto — siccome, volendo spingere il condannato ad una condotta esemplare ed al rin-

(1) Solitudine nella detenzione, con acconcio e proficuo lavoro, e parco vitto, presentati come i mezzi più umani e più efficaci per ricondurre i malfattori colpevoli di delitti capitali o soggetti alla deportazione, ad esser giustamente compresi della loro condizione; con proposte per la salutare prevenzione dei delitti, per mettere i delinquenti in istato di essere felici in questo mondo come nell'altro, e garantire il popolo da ogni violenza contro il godimento dei frutti della libertà e della indipendenza. Londra 1776.

savimento, egli credesse opportuno di dare a'magistrati il diritto di accorciare la durata delle pene, entro certi limiti — e come, giudicando le carceri, quali erano in allora, luoghi di grande corruzione, egli fosse di avviso non esservi altro sistema che il suo per far diminuire il numero di delitti, che in modo spaventevole minacciavano dalle fondamenta il civile consorzio.

Era cotesto l'eco fedele delle idee del Beccaria che l' Howard e l'Honway così di sovente ricordano: era il frutto de'principii umanitari che cominciavano a farsi strada, e che in Inghilterra misero poscia così salde radici.

XII. Già da poco tempo, egli è vero, qualche abuso nella disciplina interna delle carceri era andato abolendosi: i diritti angarici riscossi da'carcerieri erano stati grandemente ridotti: qualche società di beneficenza si era costituita, specialmente in sollievo de'poveri debitori (1): qualche carcere, come quello di Clerkenwell e di Tothilfield, avevano già fatto tesoro delle nuove teorie con ottimi risultati; ma cotesti erano tentativi parziali, circoscritti entro un limitato cerchio di azione - erano i primi saggi precursori dell'attuale sistema che ne è la più completa applicazione.

I libri dell' Howard e dell' Honway avevano toccato una delle piaghe più vive dell' Inghilterra, e richiamato su quel doloroso argomento la pubblica opinione.

XIII. I primi due statuti di legislazione carceraria furono emessi da Giorgio III nel 1773-74. In uno di essi egli sopprimeva le tasse sui detenuti, vietando di prolungarne la prigionia per ritardato pagamento: l'altro era rivolto a migliorare le condizioni sanitarie delle carceri.

Cinque anni dopo, una legge di Giorgio III, pubblicata nel 1779 (2), detta *Howard penitentiary Act*, appunto perchè era stata ispirata da quell'illustre filantropo colla valevole cooperazione del Blackstone e dell'Eden, stabiliva la costruzione di penitenziari nazionali nelle vicinanze di Londra; e nel preambolo era indicato lo scopo che si voleva raggiungere, cioè: separare i delinquenti da'loro antichi com-

(1) Society for the discharge and relief of persons imprisoned for small debtes. 1772.

(2) 19 Gior. III. c. 74.

pagni - quelli che lasciano concepire qualche speranza, dagli altri che sono pervertiti affatto - ed insegnare a tutti un mestiere utile, istruirli nella religione, dando loro, alla sortita del carcere, raccomandazioni ed altri mezzi per guadagnarsi onoratamente da vivere. Però cotesta disposizione fu lasciata in dimenticanza, e poichè occorreva di provvedere al modo come collocare il crescente numero di condannati, fu introdotto il sistema de' pontoni, o prigioni galleggianti (Hulks) i cui orrori sono oramai pur troppo conosciuti.

XIV. Nè meno imperioso era nelle Contee il bisogno di una riforma carceraria, la quale, a dir vero, incontrava sorte migliore. Imperocchè mentre nella capitale del Regno Unito, alle leggi fatte non si dava corso, in Glocester, a mo' d'esempio, riunitasi la Corte di Assise nel 1783 prendeva in considerazione l'importante argomento, e risolveva di fabbricare una Casa di pena a sistema di separazione continua, la quale dopo pochi anni era portata a fine.

Molto interessante è a tal proposito un libro pubblicato dal signor G. O. Paul, che fu il promotore del progetto, il direttore dei lavori, e l'autore dei regolamenti compilati per quel penitenziario; poichè egli fa la descrizione del misero stato delle carceri di qualche contea, narra gli abusi che si commettevano, e seguendo le idee umanitarie di Beccaria e di Howard si appiglia, anche lui, al sistema della separazione, e del lavoro (1).

XV. Anche l'Irlanda ebbe in quell'epoca filantropi e scrittori che rivolsero le loro cure alla riforma delle carceri. Un libro pubblicato nel 1784 dal Fitzpatrick, col titolo *An Essay on gaol abuses and on the means of redressing them ecc.* (2), ricorda come dalla Camera

(1) *Proceeding of the Grand Juries Magistrates and other noblemen and gentlemen of the county of Glocester on designing and executing a general reform in the construction and regulation of the prisons for the said County* - by Sir G. O. Paul. Glocester 1808, 3. ed.

(Procedimenti dei Grandi Giurati, Magistrati, ed altri nobili e signori della Corte di Glocester per stabilire ed eseguire una riforma generale nella costruzione e nei regolamenti delle carceri della detta Contea.

(2) *An essay on gaol-abuses and on the means of redressing them: together with the general method of treating disorders to which prisoners are most incident* - by Jeremia Fitzpatrick. Dublin, 1784.

(Saggio sugli abusi delle carceri, e sui mezzi come eliminarli, accompagnato dal metodo generale di trattare i disordini generali ai quali i detenuti sono più inchinevoli.)

de' Comuni una Commissione fosse stata nominata per fare una inchiesta sullo stato delle carceri irlandesi — siccome a capo di quella Commissione si mettesse il signor P. Holmes che egli chiama l'Howard dell' Irlanda — e come una relazione si pubblicasse sulla fine del 1783, relazione che deve avere una grandissima importanza per la storia della riforma carceraria, e che io non potei aver sott'occhio per quante ricerche avessi fatto in Dublino.

Il signor Fitzpatrick espone in quel libro le cose da lui dette alla presenza della Commissione legislativa che lo aveva interrogato; deplora la trista condizione delle carceri d'Irlanda, malgrado le buone leggi esistenti sul riguardo; propone talune norme per la costruzione delle prigioni, mostrandosi inchinevole al sistema di separazione e del lavoro, specialmente pei delinquenti induriti; ed esternando il desiderio di vedere prendere in esame tutte le leggi relative a quell' argomento, nello scopo di poterne compilare una più ragionevole, finisce col mostrare l'importanza di un ispettore generale, il quale, visitando le carceri, una o più volte all' anno potesse vedere se le disposizioni del governo erano adempiute secondo la mente del legislatore. Era quella la prima volta che si parlava della istituzione degl' Ispettori delle carceri, dei quali tanto profitto dovea in seguito risentire l'Irlanda.

XVI. Il ripiego delle carceri galleggianti non aveva corrisposto alle esigenze del paese, chè i delitti aumentavano, e le prigioni riboccavano di condannati. In quel mentre il capitano Cook occupava la Nuova Gallia Meridionale, ed il ministro Pitt prendeva quella circostanza come una provvidenziale occasione, sicchè nel maggio del 1787 il commodoro Philippis partiva da Spithead per Botany-Bay con circa 800 malfattòri a bordo, maschi e femmine — i fondatori dell' impero inglese in Australia.

XVII. Però se il procedere dell' eminente ministro inglese fu utile ad alleviare il suo paese di una popolazione turbolenta di delinquenti, non è a dire che mancassero uomini insigni a combattere il sistema da lui fatto rivivere, e primo tra questi fu l'Howard. Il quale avendo nuovamente ripreso i suoi viaggi, pubblicava nel 1789 la *Storia dei principali Lazzaretti di Europa*, descrivendo i pochi miglioramenti che aveva trovato, i molti mali che tuttavia potevano deplorarsi nelle carceri, e mostrando « come fosse contrario all'u-

manità mandar dei malfattori non condannati a pena perpetua in luoghi così lontani, da dove era quasi impossibile di fare ritorno. » E poichè fino allora egli non aveva espresso nettamente le sue idee sul sistema penitenziario cui dava la preferenza, ciò manifestava in quel nuovo libro, tracciando per fino uno schema di regolamento interno del suo carcere ideale.

Secondo lui adunqne nei penitenziarii non dovevano esser chiusi che i deliquenti adulti ed induriti nella colpa, i rei di delitti capitali, o, a dir breve, coloro che avevano riportata una condanna lunga od a vita, poichè egli desiderava che la pena di morte fosse solamente conservata per gli assassini, gl'incendiarii e i colpevoli di furto commesso con effrazione o con atti di crudeltà. — I penitenziarii dovevono in gran parte essere fabbricati da' condannati — ogni detenuto doveva avere la sua cella pei momenti di meditazione — un prolungato isolamento assoluto doveva essere bandito, specialmente pei rei di lievi colpe, come quello che potrebbe fare smarrire la ragione, o gettare nella disperazione — e finalmente tutti i detenuti dovevano essere addetti al lavoro.

Tra le ricompense da dare a coloro i quali se ne rendevano meritevoli, egli nota: la diminuzione del terzo della pena — il lavoro meno penoso o più dilettevole — vitto migliore — concessione di una certa libertà — cella più comoda — una quota sul prodotto del lavoro e su' proventi delle elemosine — passaggio da una classe all'altra — concessione di danaro, di vestiti, e di certificati di buona condotta, al momento della liberazione, ecc. E tra le punizioni: un vitto minore e più grossolano — lavoro penoso ed ingrato — marche infamanti e gogna, — colpi di staffile — prolungamento della pena per coloro che tentassero di evadere — reclusione nella cella di rigore — isolamento e lavoro.

XVIII. Trascorse un anno dalla pubblicazione della Storia dei Lazzaretti, e l'illustre filantropo scendeva nel sepolcro. Ma già una eletta schiera di scrittori era sorta ad accogliere la ricca eredità di quei principii: Jebb (1) Brewster (2) Loughborough (3) Good (4),

(1) *Thoughts on the construction and polity of prisons with hints for their improvement* - by John Jebb. London, 1785. (Pensieri sulla costruzione

e primo tra tutti un potente ingegno, il Bentham uomo alla cui mente elettissima anche gli avversari più decisi han reso tributo di lode.

IXX. Geremia Bentham in due lettere dirette a lord Pelham trattò l'argomento della deportazione con quella severità di logica che gli era propria.

Egli mostra come la pena della deportazione non risponda a nessuno dei fini che si propone di raggiungere un sistema penale: 1° perchè non è esemplare; 2° perchè non porta con sè la correzione e la riforma del colpevole; 3° perchè non toglie ai condannati il potere di commettere nuovi delitti; 4° perchè non offre nessun compenso alla parte lesa; 5° finalmente perchè non è economica: soggiungendo che per fondare o far prosperare le colonie non bisogna mandarvi i malfattori che portan seco loro il disordine ed il vizio, ma scegliere invece coltivatori, poveri ma onesti, come appunto furono i quacqueri. E poichè in quell'epoca giungevano in Inghilterra i primi rapporti sui nuovi penitenziarii di Filadelfia e di Nuova-York, egli volle mettere in confronto i risultati di essi,con quello che il Collin scriveva appunto sulla colonia della Nuova Gallia *(Collin's account on Botany Bay)*, facendo rilevare come negli uni fiorissero il lavoro l'economia la sobrietà e la morale, mentre nell'altra non v'era che ozio, che sciupìo, che depravazione, che pervertimento generale, perchè i delitti com-

e sulla polizia delle carceri con proposte sul loro miglioramento — Londra, 1785).

(2) *On the preventions of crimes and on the advantages of solitary imprisonement* = by JOHN BREWSTER. Londra 1792.

(Sulla prevenzione de'delitti, e sui vantaggi della detenzione solitaria.)

(3) *Observations on the state of the english prisons and the mean of improving them: comunicated to the rev. H. Zouch a justice of peace* — by the right honourable Lord LOUGHBOROUGH, now Lord High Chancellor of Great Britain. London, 1793.

(Ossevazioni sullo stato delle carceri inglesi, e sui mezzi come migliorarle, presentate al rev. H, Zouch giudice di pace, dal molto onorevole Lord Loughborough, ora Lord Cancelliere della Gran Brettagna.)

(4) *A dissertation on the diseases of prisons and poor-houses* — by J. Mason Good, London, 1795.

(Dissertazione sulle malattie delle carceri e dei ricoveri di mendicità).

messi da cotesti deportati aumentavano con caratteri sempre più allarmanti - perchè la corruzione si comunicava anche ai soldati ed agli uomini di polizia - e perchè le donne che dovevano formare il cardine della famiglia, erano invece più perverse degli uomini.

Quasi come contrapposto alla deportazione che aveva così strenuamente combattuto, egli si fece in seguito a proporre il suo sistema di Casa penale, conosciuto col nome di Panottico (1); ma vuoi per antipatia del re verso l'illustre filosofo utilitario, vuoi per le soverchie pretese di lui, egli è certo che le cose rimasero stazionarie, perchè sebbene nel 1794 una legge gli accordasse il danaro occorrente per attuare il suo progetto, pure si andò tanto per le lunghe che il terreno concesso venne ripreso e destinato ad altro uso.

XX. Dopo qualche anno di sosta, la questione penitenziaria ritornò nuovamente sul tappeto. Il signor Sheridan sulla metà del 1808, appoggiandosi a' fatti gravissimi esposti nella relazione dell'Ispettore generale delle carceri d'Irlanda, riguardo alla poca sicurezza di esse, al trattamento inumano dei carcerieri, alle loro soverchie estorsioni, alle malattie che si sviluppavano tra i poveri detenuti, ed al poco vitto che vi si dava, domandò che un'apposita inchiesta venisse fatta. Il cancelliere dello scacchiere si opponeva a quella proposta, ma, ciò malgrado, la Camera approvò la mozione del signor Sheridan, e l'inchiesta fu consentita.

Forse in seguito alla relazione presentata dalla Commissione par-

(1) Secondo il Bentham il Panottico doveva essere un carcere a forma circolare o poligona con delle celle in giro, costruite su diversi piani, e nel centro un palco per l'ispettore, dal quale si potessero vedere tutti i condannati, anche senza esser veduto, e comunicar loro gli ordini. L'amministrazione doveva procedere per appalto, cioè pagando all'appaltatore una somma precedentemente stabilita e per ciascuna giornata di presenza, lasciando a lui tutti i benefizi delle lavorazioni, la scelta dei mestieri per occupare i condannati, e la facoltà di dare ad essi una parte del guadagno per invogliarli maggiormente. L'appaltatore doveva in certo qual modo assicurare la vita dei condannati, perchè al di là di una certa media di decessi, doveva pagare una somma stabilita per ciascun condannato morto od evaso. Come controllo a qualunque abuso, il Betham proponeva il libero ingresso nel penitenziario non solo ai magistrati, ma anche al pubblico, in certe ore ed in certi giorni; la qual cosa doveva servire di esempio salutare ai malvagi.

lamentare, fu emanata la legge del 20 giugno 1810 (1), colla quale, richiamando in vigore molte delle leggi antiche, relative alle carceri preventive, altre disposizioni si aggiungevano che si credevano necessarie ai nuovi bisogni.

In forza di quella legge era precipuamente prescritto: che le carceri destinate agli uomini dovevano essere separate da quelle destinate alle donne, ed i primi dovevano possibilmente avere una cella per ciascuno con sale da lavoro in comune, o se non altro essere classificati in debitori - condannati per delitti gravi - condannati per delitti lievi; e che le spese per lo adattamento, o costruzione delle carceri dovevano essere a carico della Contea, ma con l'approvazione del Lord Luogotenente per quel che si riferiva al piano de' lavori. Il Lord Luogotenente poteva nominare un Ispettore generale, il quale era tenuto a visitare le carceri almeno ogni due mesi, dando il suo parere su tutte le parti del servizio, e presentando ogni anno una relazione al Parlamento su quelle che riceveva dagl'Ispettori locali. L' Ispettore generale godeva dell'annuo stipendio di ls. 500, più ls. 100 per un segretario, ls. 200 per spese di viaggio, ed era condannato a Lire 500 di multa se nella sua relazione diceva qualche cosa di falso. I cappellani dovevano visitare i detenuti, leggere le orazioni, assistere i condannati a morte, e visitare la qualità del pane. I medici e chirurgi erano incaricati del servizio sanitario: e gli uni come gli altri, come gl'Ispettori locali, potevano essere rimossi dall'ufficio per un ordine sommario dato dalla corte del Banco del Re, e dalle Corti di Assisi, quando fosse comprovata la loro cattiva condotta, o la negligenza. L'Ispettore locale era obbligato a far provvedere il vitto, e la distribuzione doveva aver luogo alla di lui presenza ed a quella pure di un Cappellano, e di un custode. Il gran Giurì doveva stabilire le somme necessarie per la paglia, pel fuoco, pel casermaggio ecc. ed i conti dovevano essere dati dagli appltatori su giuramento a Corte aperta. Se qualcuno de' grandi giurati, ispettori, cappellani, medici, ecc. dava ordini contrari alle prescrizioni di

(1) 50 Gior. III. c. 103. An act for repealing the several laws relating to prisons in Ireland; and for re-enacting such of provisions thereof as have been found useful, with amendments.

legge, o riceveva qualche emolumento indebito, era soggetto a pagare una multa di ls. 500 che andavano a beneficio di chi denunziava e provava la colpa. Le somministrazioni fatte pei condannati erano pagate dal ricevitore delle tasse del distretto. E finalmente talune regole disciplinari erano prescritte, tra le quali si disponeva che la paglia fosse mutata mensilmente - che i bagni fossero dati spesso - che liquori spiritosi non dovessero consegnarsi senza l'ordine scritto dal medico - che le tabelle delle mance dovessero essere approvata dalla Corte del Banco dal Re ecc. ecc.

In quanto ai condannati alla deportazione che non potevano essere allontanati dal suolo irlandese, provvide la legge dell'anno seguente (1), colla quale fu disposto che potevano mandarsi invece in una casa penale, e soggetti ai lavori duri (hand labour) per quel numero di anni che la Corte credeva, purchè non fosse per un tempo al di là di sette anni - che colui il quale riusciva a fuggire poteva per la prima volta essere condannato al doppio della pena, e la seconda condannato a morte - che colui il quale cooperava ad una evasione poteva essere condannato alla pena dei lavori duri, come il detenuto fuggito - e che il Lord Luogotenente poteva accordare una diminuzione di pena a coloro che avessero tenuto una buona cond otta, sulla proposta del direttore e della Corte.

XXI. Forti di quanto si praticava in Irlanda, sorsero nella Camera dei Comuni il Romilly e l'Obercromby a criticare acerbamente lo stato delle carceri d'Inghilterra, non che il sistema della espiazione delle pene vigenti, e sopratutto il sistema della deportazione sul quale il Parlamento non si era compiaciuto di portare giammai la sua attenzione, malgrado che fosse applicata da 24 anni, e che gli scritti del Collin e le molte testimonianze autorevoli ne avessero mostrato i gravissimi danni. Essi domandavano che fosse seguito in Inghilterra l'esempio dell'Irlanda, che fossero eseguite le leggi relative alla costruzione di un penitenziario, lasciate nell'oblìo: senza comprendere che la triste preferenza che il governo accordava ai con-

(1) 51 Giorg. III c. 63. An act to authorize the punishment by confinement and hard labour of persons in Ireland liable to transportation, and to repeal so much of a former act as relates to that subject.

dannati inglesi, deportandone un numero molto maggiore, aveva per iscopo di sbarazzare l'Inghilterra da siffatta genìa.

XXII. La Camera si scisse alla proposta di una nuova inchiesta sulle cose che i due oratori avevano riferite; ma bisognava scongiurare il pericolo e cedere in qualche parte, perchè l'eloquente parola del Romilly non potesse aver nuovo argomento di sollevarsi. Fu conchiuso che una Commissione sarebbe stata nominata per lo studio della Casa di pena, o delle Case di pena da erigere: e poco tempo dopo veniva pubblicata la legge in vista della quale si stabiliva la costruzione del penitenziario di Millbank (1) che in certa qual maniera attuava il sistema del Benthan con qualche modificazione.

Secondo quella legge un Comitato doveva provvedere alla compilazione dei regolamenti interni non che alla esecuzione di essi, ed un Governatore alla provvista di tutto l'occorrente per il vestiario ed il mantenimento de' condannati. Lo stabilimento doveva raccogliere i condannati alla deportazione della città di Londra, e contea di Middlesex, ed i condannati a morte graziati. I condannati a sette anni potevano esservi tenuti per cinque anni; i condannati a quattordici, per sette; e tutti gli altri per dieci. Il lavoro doveva durare da otto a dieci ore, ed ai detenuti era concesso una parte del guadagno. I condannati erano divisi in due classi, e la prima doveva essere trattata con maggior rigore della seconda, essendo nelle attribuzioni del Comitato di passarli da una classe all'altra secondo la diligenza nel lavoro e la condotta, non che di proporli in grazia, entro certi limiti. Agli evasi, la pena si aumentava di tre anni per la prima volta - e per la seconda s'infliggeva la pena di morte. Chi prestava un aiuto qualunque, poteva essere condannato da 1 a 5 anni, e se era un impiegato ritenevasi come colpevole di fellonia (guilty of felony), e perciò punito nel capo.

XXIII. A tenere desto l'amore per la riforma penitenziaria non valse poco l'opera di Miss Fry. È noto come verso il 1813 in una società di Quacqueri essa sentisse una relazione sul lacrimevole stato in cui versavano le donne detenute nel carcere di Newgate - come spinta da quell'amore che supera tutti gli ostacoli, essa facesse il proposito di consacrare la sua vita ad alleviare le sofferenze di quelle

(1) 52 Gior. III c. 44.

infelici - come creduta dapprima una folle, dal direttore di quella prigione, essa riuscisse finalmente ad ottenere il permesso di penetrare in quei luoghi di dolore e di abbiezione, a vincere quelle fiere, a conquistarne i cuori, a ridestarvi sentimenti di ordine, di religione, di penitenza - e come coadiuvata da una società di signore, essa giungesse ad ottenere i migliori risultamenti che era dato sperare.

I principii da essa applicati furono poscia svolti dalla stessa Mis Fry in un piccolo opuscolo che merita di essere ricordato, poichè mostra che quella donna illustre, ad un cuore pieno di abnegazione accompagnava una mente illuminata (1); nè è difficile che alla in-

(1) *Observations on the visiting, superintendence, and gouvernement of females prisoners by* Miss Fry, London 1827. (Osservazioni sulla visita, sulla sorveglianza e sulla direzione delle carceri muliebri).

In questo libro l'autrice loda le donne che han voluto formare con lei il Comitato per visitare e sopraintendere alle carceri muliebri, e nega che la donna sia fatta solo per esser moglie e madre: poichè per la naturale inclinazione che la spinge verso chi soffre, e la sua naturale gentilezza di modi, la finezza del suo discernimento, i principii religiosi de' quali è generalmente guidata, essa meglio che tutt'altri deve riuscire nelle opere di carità. Secondo lei le signore del Comitato devono regolarsi verso le detenute con bontà, con pazienza, ma con fermezza e dignità. Le donne, non devono essere custodite che da donne, in separati stabilimenti, e le classificazioni delle detenute devono essere fatte secondo il loro diverso delitto, secondo il loro diverso carattere, poichè la separazione assoluta sarebbe una pena troppo dura. La istruzione deve essere data, adottando il sistema dell'insegnamento reciproco. Al *treadwheel* e l'*handwheel* devono essere soggette, e per poco tempo, solo le più malvage e le più terribili, tutte le altre devono essere addette a lavori donneschi, ed aver parte al guadagno, ecc. ecc. In quanto alla classificazione delle condannate essa propone che se ne facciano quattro. La prima detta *esemplare* dovrebbe godere speciali vantaggi, con abiti speciali, lavoro meno duro, e maggior guadagno: e cotesti vantaggi dovrebbero diminuire nelle classi di mezzo (la seconda e la terza), per giungere alla quarta, la quale dovrebbe al contrario essere aggravata con privazioni e durezze. Ciascuna detenuta, sono le parole dell'autrice, dovrà portare un biglietto (*ticket*) secondo il quale essa sarà distinta, e che corrisponderà con un numero simile sul registro delle classi. Questo registro sarà tenuto dalla matrona, o dalla istitutrice, e dovrà contenere l'indicazione delle marche di merito o di demerito che ognuna avrà meritate. La regolare tenuta di tal registro sarà un freno utile, e formerà il fondamento d'una giudiziosa applicazione delle ricompense da dare alle migliori.

fluenza di lei si debba la legge che aboliva la pena del bastone per le donne (1).

Nel 1816 la casa penale di Millbank cominciava a ricevere i condannati sottoposti al nuovo sistema, ed una apposita legge aveva stabilito che essa dovesse contenere ottocento detenuti (400 maschi e 400 femmine) non solamente di Londra e della contea di Middlesex, ma di tutta l'Inghilterra e delle Gallie (2). A quella legge un'altra ne seguiva qualche anno dopo, quasi tutta relativa alla disciplina interna, in forza della quale tutti i condannati del Regno Unito potevano essere rinchiusi nel nuovo penitenziario (3): però quelle parziali riforme non erano argine bastevole al male che si deplorava, e le doglianze più vive si ripeterono alla Camera dei Comuni.

XXIV. I signori Mackintosh, Bennet, Wood, e Fowell Buxton rivolgevano al governo severa interpellanza sulle misere condizioni delle carceri dell'Irlanda e dell'Inghilterra. Nella prigione di Dublino donne ed uomini sarebbero stati perfino confusi insieme nelle medesime stanze, tanto i locali erano angusti: e in qualcuna delle prigion inglesi eranvi detenuti senza abiti nel cuore dell'inverno, nutriti con pessimo vitto e scarso, messi insieme alla rinfusa in locali malsani, e lasciati nell'ozio, sicchè invece di essere luoghi di emendazione potevano quelle carceri chiamarsi scuole e semenzai dei

(1) 57 Georg. III c. 77 An act to abolish the punishment of public wipping on female offenders.

(2) 56 Georg. III c. 63. An act to regulate the general penitenziary for convicts at Millbank.

(3) 59 Georg. III c. 136. An act for the better regulation of the general penitenziary, for convicts at Millbank. Questa legge portava a 600 il numero di condannati maschi che potevano essere rinchiusi nella casa di pena, e prescriveva che tutti i regolamenti dovevano essere presentati al Parlamento - che chi faceva rottura o guasto che indicasse intenzione di fuggire (intent to escape) doveva esser punito con altri sei mesi di carcere, e che a tutti coloro i quali per un anno dopo la loro liberazione si conducessero in modo lodevole, il Comitato poteva dare una gratificazione di 3 lire sterline oltre a quella somma che gli aveva dato al momento di uscire dal carcere.

peggiori vizi (shools and seminaries of the worst vices), e precipua sorgente di delitti (great source of crime). (1)

Il ministro Peel non ismentiva i fatti allegati, tanto erano manifesti: una Commissone fu nominata per fare una inchiesta su tutte le carceri, e di essa fecero parte Lord Castelreagh, Mackintosh, Buxton, Bennet, e Brougham.

XXV. Intanto, dopo un regno di quasi cinquantanove anni, Giorgio III cessava di vivere, succedendogli al trono il Re Giorgio IV; e fu sotto la dominazione di lui che cominciò ad avere effetto una radicale riforma nella legislazione penale, i cui severi statuti era mestieri adattare ai tempi, ed alle prevalenti teorie di discipline penali.

Così, coloro i quali, in virtù delle antiche leggi, accusati di fellonia non volevano rispondere ai magistrati, o i colpevoli di furto, o di distruzione di barriere, di dighe o di confini, erano per lo addietro puniti col supplizio capitale, ebbero commutata la pena in sette anni di deportazione, od in sette anni di carcere coi lavori duri, secondo la volontà della Corte; ed i colpevoli di omicidio involontario, o di furti domestici, che una volta erano condannati ad essere marchiati sulla mano od in altra parte del corpo, furono puniti colla deportazione, o col carcere e i lavori duri per tre anni, o colla multa (2).

(1) Nel quinto rapporto della società di Londra per il miglioramento delle carceri, si legge che, stando ai documenti ufficiali, su 518 carceri del Regno Unito, nelle quali annualmente entravano 107000 detenuti, solamente in 23 eranvi le divisioni prescritte dalla legge, mentre in 59 non vi era alcuna separazione, nemmeno quella tra uomini e donne (not even separation of males from females). In 445 non vi era attivato nessun lavoro, nelle altre esso era quasi insignificante: ed in 100 che avevano appena la capacità di 8545 detenuti, se ne mettevano 13057.

(2) 1. Georg IV, c. 115. An act to repeal so much of the severals acts passed in the tirtyninth year of the reign of Elisabeth — the fourth of George the first — the fifth and eighth of George the second, as inflicts capital punishment on certaines offences therein specified, and to provide more suitable and effectual punishment for such offences.

1-2. Georg IV, c. 34. An act to repeal so much of two acts made in the Parliament of Ireland in the ninth year of Queen Anna, and in seventeenth year of

Certamente a molti rilievi potrebbero dar luogo cotesti nuovi statuti che han sostituito gli antichi; ma tale studio sulla legislazione penale dell' Inghilterra ci porterebbe fuori del nostro argomento. A talune pene che la scienza e la pubblica opinione avevano condannato, e che forse erano divenute d' inciampo più che di giovamento, si vollero sostituire delle pene che potevano senz'altro e prontamente applicarsi: al soverchio uso del sistema delle grazie per commutare la pena di morte in quella della deportazione, si volle senz'altro sostituire nettamente quest' ultima che in allora si riguardava come la panacea universale; e perchè il magistrato potesse adattare il castigo da infliggere al grado della colpabilità che si doveva reprimere, gli fu lasciata una grande latitudine, non solo nella scelta, ma anche nella durata della pena: latitudine che qualche volta non ci pare che abbia la necessaria proporzione nei suoi equivalenti.

Mentre la Commissione nominata nel 1819 portava a termine i suoi lavori, talune riforme andavano introducendosi nell'amministrazione delle carceri dell'Irlanda, colla legge del 1821, modificata l'anno

Georg the second, as inflicts capital punishment on persons guilty of stealing to the ammount of five shillings, out of or from shops, warehouse, and other outbuildings and places, and to provide more suitable and effectual punishment for such offences.

1-2. Georg. IV, c. 40. An act to repeal so much of an act made in the Parliament of Ireland in the eleventh and twelfth years of the reign of king George the third for preventing frauds committed by Bankrupts, as inflicts capital punishment on certain offences therein specified, and to provide more suitable and effectual punishment for such offences.

3. George IV, c. 38. An act for the further and more adequate punishment of persons convicted of Manslaughter and of servants convicted of robbing their masters and of accessories before the fact to grand larceny and certain other felonies.

4. George IV, c. 46. An act for repealing the capital punishment inflicted by several acts of the sixth and twentyseventh years of king George the second, and of the third, fourth and twenty second years of king George the third, and for providing other punishment of frame breaking under an act of the twenty eighth year of the same reign.

dopo (1); ed il Governo era autorizzato a far lavorare in opere pubbliche i condannati alla deportazione, sia in Inghilterra, sia fuori, od a bordo di navi da guerra disarmate (2).

XXVI. Sui primi del 1823 la relazione della Commissione era presentata alla Camera, ed il Ministero faceva ad essa tener dietro un progetto di legge (3), che veniva approvato senza molte discussioni, ma che l'anno appresso era in talune parti modificato (4). Quelle due leggi riassumevano molte delle cose già per l'addietro sanzionate, e stabilirono: che ogni Corte doveva avere la propria carcere non che la propria casa di correzione, potendo a tal fine aver ricorso ad un prestito; che i magistrati locali dovevavo avere la direzione di tutto l'andamento della disciplina interna, controllati però da altri magistrati superiori; che a tal uopo non solamente tutti coloro i quali avevano parte nel servizio carcerario (Keeper, Visiting justice, Clerk of peace ecc.) dovevano ad epoche determinate fare i loro rapporti, ma un libro doveva essere tenuto

(1) 1-2. Georg IV, c. 57. An act to amend an act made in the fiftieth year of the reign of his late majesty king George the third, relating the prisons of Ireland. 3-4. Georg IV, c. 64. An act to amend the laws relating to prisons in Ireland. In queste leggi è disposto, tra le cose principali, che i detenuti poveri siano a carico dell'erario — che il Lord luogotenente scelga due ispettori, invece di uno, collo stipendio di lire sterline 600 all'anno *in maximum*, i quali ogni anno visitino tutte le carceri, e riferiscano — che in ogni carcere vi sia un libro sul quale i giudici che le visitano debbano scrivere le loro osservazioni — che questo libro debba mostrarsi ogni anno al Gran Giurì — che i detenuti poveri debbano lavorare, ed il loro guadagno debba dividersi per 1[3 al detenuto e per 2[3 al Governo — e che in ogni contea vi sia un corpo di sopraintendenza nominato dal Gran Giurì, composto di non meno di 6, nè più di 12 membri, un terzo de' quali debba essere scelto tra i magistrati — che i condannati deportandi siano messi in luoghi separati, ecc.

(2) 4. Georg IV, c. 47. An act for authorizing the employment at labour, in the colonies, of male convicts under sentence of transportation

(3) 4. Georg IV, c. 64. An act for consolidating and amending the laws relating to the building, repairing, and regulating of certain Gaols and Houses of correction in England and Wales.

(4) 5. Georg IV, c. 85. An act for amending an act of the last session of Parliament relating, to the building, repairing, and enlarging of certain Gaols and Houses of correction, and for procuring information as to the state of all other Gaols and Houses of correction in England and Wales.

in ciascuna prigione, da presentarsi alle Assisie, nel quale dovevano essere scritte tutte le osservazioni fatte dai visitatori; che ai magistrati visitatori, incaricati della ispezione del carcere, doveva spettare il diritto di proporre in grazia i detenuti di buona condotta ai giudici di pace, i quali, a loro volta, ne avrebbero inoltrata supplica al re; che una copia de' regolamenti interni doveva essere rimessa al Ministro Segretario di Stato per l' Interno ecc. ecc. In quanto alla collocazione dei detenuti, il sistema indicato era quello della classificazione: e le classificazioni principali dovevano essere cinque, cioè: una di debitori, due di condannati, e due di accusati o prevenuti, salvo ai magistrati il diritto di suddividerle a seconda delle circostanze locali, e delle informazioni che ricevevano sulla morale, sui delitti commessi, e sui costumi dei detenuti.

Colla fine della sessione parlamentare del 1824 spiravano intanto i termini delle varie leggi relative alla deportazione, ed era mestieri di rinnovarle. Poche aggiunte furono fatte in quella occasione (1); le stesse attribuzioni furono lasciate al Governo per l'applicazione di quella pena; le medesime formalità furono richieste per coloro che dovevano condur via i deportati, e i medesimi diritti furono riconosciuti in quei coloni cui essi venivano assegnati. Per i condannati che non potevano essere inviati oltre mare, appositi luoghi di detenzione erano stabiliti; ma mentre in altre leggi era computata la dimora in un carcere come equivalente ad un tempo più lungo di deportazione, in questa invece espressamente fu detto che le due pene erano equiparate, e che quella differenza era abrogata. Chi dei condannati alla deportazione fuggiva dal luogo che gli era stato destinato, era punito di morte: e chi agevolava in qualsiasi modo una evasione, era punito della stessa pena che avrebbe avuto se avesse lasciato scappare dalle carceri di Contea un condannato di grave importanza.

XXVII. Qualche anno dopo s'intese altresì il bisogno di modificare le leggi relative alle carceri dell'Irlanda: ciò che fu fatto nel maggio del 1826, riproducendo in parte quella precedentemente sancita, e l'altra già fatta per l'Inghilterra (specialmente per ciò che

(1) 5. Georg IV, c. 84. An act for the transportation of offenders from Great Britain.

riferivasi alla costruzione delle carceri), in parte modificandola, per adattarla alla diversità del governo preposto a quell'isola. (1)

Il gran Giurì, restando a capo dell'amministrazione della Giustizia ed alla suprema direzione di quel che riguardava le carceri di detenzione, doveva, in virtù di quella nuova legge, continuare e scegliere il corpo di soprintendenza cui spettava l'obbligo di compilare i regolamenti interni, di farli approvare, e sorvegliarne la esecuzione — la classificazione dei detenuti fu a un dipresso la medesima adottata per l'Inghilterra — agl'ispettori fu pure data l'alta sorveglianza dei manicomi, portando il loro stipendio fino al *maximum* di lire sterline 900, ecc. Però se di talune differenze è facile rendersi ragione, confesso che non so spiegarmi perchè, nella ultima legge relativa alle carceri dell'Irlanda, debba essere ripetuto - che colui il quale desse o facesse sperare un posto qualunque sarebbe condannato alla multa di Ls. 500, più il doppio del danaro promesso, dividendo tutta quella somma tra il Re e l'accusatore che provava il delitto; nè perchè debba essere ripetuta la proibizione ai giurati, ispettori, medici, cappellani ecc. di aver parte nei contratti, od accettare regali in qualsivoglia modo, sotto pena d'una multa di Ls. 500 da rivolgersi tutta in benefizio di colui che avrebbe portato in giudizio il colpevole, e provato il delitto.

XXVIII. Malgrado tutte queste provvide leggi, e tutta cotesta severa preveggenza, se vi furono carceri che poterono migliorare nel loro andamento interno, ve ne furono delle altre nelle quali il male perseverò costante. La descrizione di una di queste carceri ci è fornita dal Capitano Laval Chesterton, il quale chiamato, verso il 1829, a reggere il posto di direttore (governor) della prigione di Coldbath Fields, così si esprime in una sua relazione:

« L'uomo più esperto su quanto riguarda le carceri, non si farebbe un'idea della spaventevole demoralizzazione esistente in questa. Procurarsi un disonesto guadagno, era la sola regola dall' ultimo direttore in giù, e tolti due o tre custodi i quali per essere stati nominati da poco non avevano imparato le magagne del luogo, tutti erano impegnati in una via di spaventevoli enormità. La grande

(1) 7. Georg IV, c. 74. An act for consolidating and amending the laws relating to prisons in Ireland.

maggioranza dei custodi era una specie dl ciurma furba e tiranna, che metteva in opera ogni sorta di simulazione e di imbrogli. Egli è impossibile farsi un'idea di uno spettacolo più lurido e ributtante...... Da un punto all'altro del carcere non era che un largo commercio, con profitti così esorbitanti che la coscienza più elastica non poteva immaginare nè sostenere. La legge proibiva qualunque specie di parzialità, e pure non ve ne era una che non si potesse facilmente comperare. La prima domanda che si faceva in proposito di un detenuto era questa: Ha egli del danaro o qualche cosa che possa essere convertita in danaro? Ha egli qualche amico dal quale, scrivendogli, possa avere qualche somma? E se la risposta era affermativa, allora cominciava il giuoco dello spogliamento. In molte circostanze da sette ad otto scellini per ogni lira sterlina andavano al carceriere, en un paio di scellini *all'uomo del cortile*, che era un detenuto il quale aveva comperato quel posto dal carceriere, per non meno di cinque lire sterline, e qualche volta di più.

« Anche un'altro individuo chiamato l'*inserviente* (a passage-man) metteva fuori le sue pretese, ed allora il detenuto novizio ben presto si accorgeva che egli era in un luogo dove i diritti da pagare erano esorbitanti ed i pesi molteplici..... Se un senso d'ingiustizia lo moveva a dolersi, egli era chiamato un *naso* (a nose), ed era obbligato ad affrontare tutto il carcere, passando in mezzo ad una doppia fila di birbaccioni i quali lo picchiavano con delle corde corte e con dei fazzoletti legati a nodi... Il povero detenuto senza amici, era un uomo miseramente oppresso; egli era preso a calci ed a schiaffi, costretto a fare i più abbietti servizi, e non osava dolersi... Se un magistato casualmente visitava il carcere, rapidi segnali annunziavano il fatto, ed egli si avanzava sempre preceduto da un avviso. Il poco sospettoso giudice era ben lontano dal supporre che in ogni cella eravi un buco che serviva di ripostiglio, dove tabacco e pipe, thè e caffè, burro e cacio stavano al coperto da qualunque ricerca; e frequentemente vi si nascondevano altresì bottiglie di vino e spiriti, salsa di pesce, ed altre diverse golosità. La sera, quando altre ispezioni non si aspettavano, si fumava, si beveva, si cantava, si raccontavano le gesta ladronesche, e prevaleva ogni sorta di conversazione demoralizzatrice. I detenuti dormivano in tre per cella, od in comune in una stanza; nè alcuno di essi, il di cui

animo non fosse stato corrotto, avrebbe potuto conservare un sentimento puro ed onesto, sotto un sistema di corruzione così spaventevole. » (1)

(1) The best acquainted with the prison were utterly ignorant of the frightful extent of its demoralization... The procurement of disonest gains was the only rule — from the late governor downwards — and with the exception of one or two officers, too recently appointed to have learned the villainous arcane of the place, all were engaged in a race of frightful enormity... It is impossible for the mind to conceive a spectacle more gross and revolting than the internal economy of his polluted spot... The great majority of the officers were a cunning and extortionate crew, practising every species of duplicity and chicanery... from one end of the prison to the other a vast illicit commerce prevailed, at a rate of profit so exhorbitant as none but the most elastic consciences could have divised and sustained. The law forbade every species of indulgence, and yet there was not one that was not easily purchasable. The first question asked of a prisoner was: Had he any money or anything that could be turned into money? Or would any friend, if written to, advance him some? And if the answer were affirmative, then the game of spoliation commenced. In some instances, as much as seven or eight schillings in the pound went to the turnkey, with a couple of shillings to the *yardsman*, who was himself a prisoner, and had purchased his appointment from the turnkey, at a cost of never less than five pounds and frequently more. Then a fellow called the *passage-man* would put in a claim also, and thus the prison novice would soon discovrer that he was in a place where fees were exhorbitant and charges multiplied... If a sense of injustice led him to complain, he was called a *nose*, and had to run the gauntlet of the whole yard, by passing through a double file of scoundrels, who, facing inwards, assailed him with short ropes or well-knotted handkerchiefs... The poor and friendless prisoner was a wretchedly oppressed man; he was kicked and buffeted, made to do any revolting work and dared not complain... If a magistrate casually visited the prison, rapid signals communicated the fact, and he woould walk throgh something like outward order... Little however was the unsuspecting justice aware that almost every cell was hollowed out to constitute a hidden store, where tobacco and pipes, tea and coffee, butter and cheese, reposed safe from inquisitive observation; and frequently, besides, bottles of wine and spirits, fish-sauce and various strange luxurias. In the evening, when farther intrusion was unlookedfor, smoking and drinking and singing, the recital of thievish exploits, and every species of demoralizing conversation prevailed. The prisoners slept three in a cell, or in crowded rooms; and no one, whose mind was preciously undefiled, could sustain one pure and honest sentiment under a system so frightfully corrupting. *Peace, War and Adventure, an Autobiograph*; London, 1830, vol. II, pag. 247.

XXIX. Anche nel penitenziario di Millbank pare che la disciplina interna lasciasse qualcosa a desiderare, poichè i condannati colà rinchiusi si mostravano ricalcitranti ad ogni regolamento. Una legge del 1827 conferma apertamente quel fatto. In essa si dice che le leggi precedentemente stabilite erano state insufficienti per la repressione degli ammutinamenti, e della disordinata condotta dei condannati verso i superiori (have been found insufficient for the repression of mutinous and disorderly behaviour on the part of the convicts toward the officers), ordinando per l'avvenire che colui il quale inveiva contro il direttore, poteva essere punito con due anni di reclusione nel penitenziario medesimo, colla bastonata sia in privato sia in pubblico..... e che gli incorreggibili potevano essere inviati nel carcere destinato a ricoverare i condannati alla deportazione, la cui pena dovevasi rendere esecutoria (1).

Secondo i regolamenti adottati fin da principio in quel penitenziario modello, il tempo della condanna di ciascun detenuto doveva essere diviso in due periodi. Durante il primo egli doveva essere confinato in una cella e lavorare e dormire in essa; però cotesta separazione era tutt'altro che effettiva, poichè i condannati erano a quando a quando riuniti, sia per il lavoro alle pompe, sia per il passeggio. Dopo diciotto mesi, o due anni di cotesta separazione, i detenuti passavano alla seconda classe, nella quale si lavorava in comune. Se non che bentosto parve che in esso secondo periodo si venissero a perdere i benefici effetti del primo; e questo male fu dipinto con colori così neri al Comitato di Soprintendenza, che nel 1832 la seconda classe era abolita, procurando di fare in modo che la separazione tra i detenuti fosse più rigidamente osservata.

XXX. Però a misura che l'Inghilterra progrediva nelle riforme del suo sistema penitenziario, cresceva per naturale consenso, l'opposizione al sistema di deportazione, che Howard, Bentham, Romilly e molti altri avevano gagliardamente oppugnato, come poco o punto rispondente ai savii principii di legislazione penale.

Qualche anno innanzi, in seguito a' vivi attacchi fatti in Parla-

(1) 7-8 Georg. IV, c. 33. An act for the further regulation of the general penitentiary at Millbank.

mento dal partito di opposizione, e specialmente dal signor Bennet sostenuto dal celebre avvocato che fu poi Lord Brougham, un Commissario era stato spedito nella Nuova Gallia, per procedere ad una inchiesta sulle condizioni di quelle Colonie. Scelto per tale incarico il signor Bigge, questi si era portato sul luogo; ma la relazione che fece fu assai sconfortante, poichè tra le altre cose veniva a provare co' fatti, ciò che Lord Bathurst aveva scritto in una sua lettera ufficiale del gennaio 1819: « che il terrore ispirato sui primi « tempi dalla deportazione diminuiva gradatamente, mentre i de« litti crescevano oltre ogni calcolo » (they have increased beyond all calculations.)

A quella relazione risposero i partigiani della deportazione, osservando che il signor Bigge non era stato imparziale, e che aveva lasciato libero sfogo alla sua immaginazione, piuttosto che verificare le cose ed attingere a sorgenti veridiche: ma d'altro canto applaudirono gli avversari, e perfino in Francia il signor Carlo Lucas ne faceva un esame particolareggiato nel libro scritto l'anno 1827 sotto il titolo: *Du système pénal et du système réprésif en général, de la peine de mort en particulier.*

Per queste ragioni — per l'eloquenza del Mackintosh che faceva eco all'opposizione — per le proteste che già cominciavansi a formulare nelle stesse Colonie d'oltre mare — per la emigrazione libera che si avviava a popolare le parti occidentali dell'Australia, facendo concorrenza ai condannati, la deportazione cominciava a cadere in discredito; mentre per una nuova contraddizione in Francia, la Commissione del bilancio rinnovava il voto emesso già nel 1827, affinchè fossero prese delle misure simili a quelle che l'Inghilterra aveva così felicemente sperimentato nei suoi stabilimenti di Botany-Bay.

XXXI. Malgrado gli sforzi fatti dal partito favorevole al Governo, una Commissione della Camera dei Comuni nel 1828 votava perchè la deportazione fosse abolita, secondando la pubblica opinione che cominciava a mostrarsi contraria anche ai pontoni (Hulks). Sì l'una che gli altri avevano contribuito non poco ad indebolire la virtù repressiva della legislazione penale inglese, per se stessa abbastanza intralciata, ed a produrre quelle sentenze fittizie, per le quali, a mo' d'esempio, una condanna capitale equivaleva quasi

sempre alla deportazione a vita, ed una condanna a sette anni di deportazione a tre anni di reclusione nel carcere di Millbank, od a quattro anni nei pontoni. Le antiche punizioni corporali erano anch'esse andate in disuso, sostituite dal *tread mill* od altri simili strumenti; e non è a dire come tutte queste circostanze contribuissero a scalzare nella classe dei delinquenti quel senso di terrore che pur è forza non disgiungere mai dalla pena.

XXXII. Nel giugno del 1830 al re Giorgio IV che cessava di vivere, succedeva il duca di Clarence col titolo di Guglielmo IV, il quale per le sue maniere, per le sue abitudini, per il suo carattere era molto popolare in Inghilterra.

Prendendo forse ad esempio il suo predecessore, anch'egli volle sui primi anni del suo regno portare qualche modificazione nelle leggi penali che in allora tuttavia vigevano, mentre d'altro canto si continuavano gli studi ed i miglioramenti del sistema penitenziario. La pena di morte fu abolita per i furti commessi in una casa o in un castello per il valore di 5 lire sterline e più, come per il furto di un cavallo, di un puledro, di una vacca, di un bue ecc. Invece vi fu sostituita la pena della deportazione a vita, e fu nella medesima legge disposto che non si potesse accordare la liberazione condizionata col *ticket of leave* se i condannati alla deportazione per anni 7 non ne avessero scontati 4, se quelli per anni 14 non ne avessero scontati 6, e finalmente se quelli a vita non ne avessero scontati 8 (1).

In seguito, per certi reati di falso, la pena di morte fu commutata in quella della deportazione a vita (2); come per i piccoli furti ed il sacrilegio fu commutata in quella della deportazione per non meno di 7 anni, od in quella del carcere con lavoro penale (hard labour) od in quella di una casa di correzione per non più di 4 anni (3). E poichè per coloro i quali, condannati alla deportazione, evadevano dal luogo di pena, era altresì inflitto l'ultimo sup-

(1) 2-3 Will. IV, c. 62. An act for abolishing the punishment of death in certain cases and substituting a lesser punishment in lieu thereof.

(2) 2-3 Will. IV, c. 123. An act for abolishing the punishment of death in certain cases of forgery.

(3) 5-6 Will. IV, c. 81. An act for abolishing capital punishment in case of letter steeling and sacrilege.

plizio, anche per essi si volle essere più miti, e fu sancito per legge che sarebbero stati deportati nelle Colonie per tutta la vita, dopo di aver sofferto una detenzione di quattro anni al più, con o senza l'aggiunta del lavoro penale, in un carcere comune o in una casa di correzione (1). Nè solamente nello infliggere la pena di morte si volle essere meno prodighi; ma, cedendo alla corrente dei tempi, si pensò ad abolire talune barbare usanze, e fra le altre quella di tenere appiccati in catene i cadaveri dei delinquenti giustiziati (2).

XXXIII. Come fu detto or ora, la mitigazione della pena andava di pari passo collo studio delle riforme da apportare nel sistema di espiazione.

Una Commissione della Camera elettiva era stata nominata con incarico di fare una inchiesta, e riferire sul miglior modo di rendere efficaci le pene, oltre a quella capitale; e nel mese di giugno dell'anno 1832 la Commissione presentava la sua relazione (3).

Ci par superfluo lo indicare tutte le investigazioni fatte, e seguire tutte le testimonianze raccolte; ma non possiamo dispensarci dal riferirne le conclusioni più spiccate, non senza aggiungere che essa rappresentava le opinioni della maggioranza, poichè non mancava tra tutti i componenti chi la pensasse diversamente.

Stando alle testimonianze avute, la Commissione ebbe ragioni di credere che le classi più basse del popolo reputassero come un vantaggio quello di essere deportati a Botany-Bay. Gravi delitti erano stati commessi da taluno, in Australia: e perciò si credè indispensabile che un castigo reale e severo si dovesse infliggere ai condannati, sia prima della loro partenza dall'Inghilterra, sia dopo il loro arrivo alle Colonie. Con questa modificazione la pena della deportazione poteva essere utilmente inflitta: senza di essa la deportazione era per taluni anche un premio, e le notizie che venivano d'oltre

(1) 4-5 Will. IV, c. 67. An act for abolishing capital punishment in cases of returning from transportation.

(2) 4-5 Will. IV. c. 26. An act to abolish the practice of hanging the bodies of criminals in chains.

(3) *Report of the select committee appointed to inquire into the best mode of giving efficacy to secondary punishment and to report their observations to the House of Commons*, 22 *june* 1832.

mare sulla facilità di far fortuna, spingevano molti ad invidiare la sorte dei delinquenti. La speranza di vedere accorciato il tempo della condanna non influiva poco a tener desto quel sentimento, e, quando null'altro, il detenuto non poteva temer di peggio che di finire in un luogo diverso la sua condanna. La prova più convincente della poca influenza della deportazione alle Colonie, era evidente nell'aumento di delitti in Inghilterra e nelle Gallie, e di quelle cifre la Commissione si valse per raffermare le sue opinioni (1).

Anche ai pontoni rivolse il suo studio la Commissione anzidetta. Essa constatò con prove di fatto la vita allegra che vi si passava, molto più comoda di quella di molti onesti operai liberi — mostrò apertamente quale sorgente di corruzione e di scandali, fossero quelle carceri galleggianti, malgrado l'ordine che in apparenza vi si vedeva — disse come i condannati godessero di lume fino ad ora tarda, passando molte ore tra suoni, canti, balli e giuoco — come le relazioni tra i condannati ed i liberati della più bassa lega fossero mantenute costanti — come le risse accadessero molto di soventi — come il permesso di ricevere visite di amici e di parenti indeboliva la disciplina — come spesso si accordasse, per intercessioni di questi ultimi, la esenzione dal lavoro ecc. ecc.; e proponeva, tra le prime riforme da introdurre, la separazione notturna, il silenzio durante il lavoro, e la creazione di appositi stabilimenti per le varie classi di condannati. Ma non ostante tutti questi fatti, non ostante le cifre spaventevoli raccolte sui giovanetti, dal signor Capper, ispettore generale dei pontoni, dalle quali risultava con evidenza che i quattro quinti degli usciti per grazia o per fine di pena ritornavano recidivi, il ministero non sapeva decidersi a nessuna radicale misura, poichè conosceva le cure e le spese che avrebbe cagionato qualunque serio mutamento. Quindi il proposito a miglior tempo rimise, accingendosi, invece, a trovar modo come riparare alla meglio i lamentati danni.

Si era detto che la deportazione era divenuta una pena derisoria;

(1) Le cifre presentate dalla Commissione sono queste.

	Numero degli individui	
	inquisiti	condannati
Dal 1810 al 1817	56,308	35,259
Dal 1817 al 1824	92,848	63,412
Dal 1824 al 1831	121,518	85,257

che essa non spaventava punto; e che gli operai liberi invidiavano la sorte di coloro che ne erano colpiti. Bisognava dunque renderla una punizione spaventevole, nè i mezzi facevano difetto. Alle ingiunzioni del Ministro inglese il Governatore della nuova Gallia rispondeva: « Il sistema della deportazione è stato reso molto più severo. I condannati della prima classe sono confinati nell'isola di Norfolk, dove il trattamento che subiscono è così duro che molti han commesso nuovi delitti di sangue per essere portati in Sidney, sede del tribunale delle Colonie, affrontando il pericolo di essere impiccati nella speranza di poter fuggire durante la traversata. Quelli che appartengono alla seconda classe sono stati anch' essi sottoposti a regolamenti più rigidi. La forza militare assiste ai lavori, e la più leggera negligenza, la più piccola disobbedienza, la menoma trasgressione, sono punite dal custode che ha il potere di applicare fino a 50 colpi. In quanto ai condannati della terza classe, che si possono considerare come detenuti previlegiati, godono al certo di maggiore indulgenza, poichè vivono co'coloni; ma essi lavorano senza salario, e se commettono qualche azione men che onesta e regolare, possono essere condannati da qualunque giudice di pace: 1° a cinquanta colpi — 2° ai ferri ed ai lavori delle pubbliche strade — 3° alla detenzione coi lavori forzati fino a tre mesi — e 4° alla reclusione solitaria senza lavoro, a pane ed acqua fino a quattordici giorni (1). » Il governatore in seguito a questi particolari si mostrava persuaso della sorte poco invidiabile dei suoi condannati: e soggiungeva che nello scopo di assicurarsi se la pena delle bastonate era veramente efficace, aveva disposto che un sopraintendente di polizia dovesse assistere sempre quando essa veniva inflitta. Le relazioni che son fatte a tale riguardo contengono orribili particolari.

XXXIV. Intanto la fama delle carceri americane giungeva in Europa, accompagnata fors' anco da un po' di quell'aureola di prestigio che han tutte le cose lontane, o poco conosciute. Commissari si spedivano colà da ogni parte per istudiarne sul luogo il macchinismo e i risultati: nè il Governo Inglese tralasciò di mandare anche

(1) *Correspondence between the secretary of State for the Col. dep. and the Governors of the Australian provinces.* 1834, pag. 7-8.

esso i suoi delegati. Il signor Crawford fu inviato in America a quel fine, e di ritorno egli pubblicò il suo rapporto (1), nel quale si mostrava decisamente favorevole al sistema di separazione continua come il solo rimedio efficace per arrestare le proporzioni spaventevoli della delinquenza in Inghilterra (2).

Nel mentre quel commissario governativo si occupava a scrivere la sua relazione, Lord Wharncliffe nella Camera dei Pari domandava che una Commissione fosse nominata per esaminare la disciplina delle carceri; perchè, a quanto egli diceva, tutto il sistema che in esse applicavasi, poggiava sopra falsi principii, ed i luoghi di pena erano scuole di vizii, piuttosto che stabilimenti atti ad incutere spavento (3). A suo modo di vedere la severa disciplina delle carceri doveva far diminuire i delitti, e poichè la deportazione aveva perduta ogni forza morale, bisognava pensare seriamente al modo come provvedere altrimenti.

Lord Melbourne, ed il Lord Cancelliere, risposero, dando le più esplicite assicurazioni sulle buone intenzioni del Governo; dicendo che facea d'uopo aspettare il rapporto del signor Crawford; ma che

(1) *Report of William Crawford on the penitentiaries of the United States.* Agosto 1834.

(2) Sono notevoli le parole colle quali il Crawford paragona il sistema di Filadelfia con quello di Auburn, e noi le traduciamo malgrado che siamo ben lontani dal dividerne perfettamente le opinioni. La disciplina d'Auburn, egli dice, ha un carattere fisico, quello di Filadelfia un carattere morale. Il bastone infligge una pena immediata, ma la solitudine inspira un terrore permanente: il primo degrada perchè umilia, il secondo soggioga senza avvilire. In Auburn il condannato è costantemente trattato con disprezzo; in Filadelfia, con cortesia; il primo sistema contribuisce ad indurire il detenuto, il secondo a ridestar gli affetti; quello stimola alla vendetta, questo consiglia all'abituale sottomissione. Il condannato che esce dal penitenziario di Auburn, sapendo ch'egli è conosciuto dai suoi compagni, e che gli occhi del pubblico sono su di lui, crede di trovare un denunziatore in ogni uomo che incontra; il condannato che esce dal penitenziario di Filadelfia è esente dal timore di essere riconosciuto e di essere denunziato.

(3) ...that the whole of our present system was founded on wrong grounds: and that instead of prisons tending to the discouragement of crime they served only as schools for vice. The persons sent to them came out much worse than they went in. HANSARD, *The parliamentary debates.* 20 giugno 1834.

intanto si sarebbe adattata la casa penale di Dartmoor per fare gli esperimenti del sistema americano, tanto più che i fondi necessari erano già stati votati dalla Camera. In seguito a questa dichiarazione la mozione di Lord Wharncliffe fu ritirata.

Sui primi dell'anno appresso, essendo stata già data alle stampe la relazione del Crawford, senza che il Governo si mostrasse disposto a far qualche cosa di nuovo per la riforma penitenziaria del paese, il duca di Richmond nella seduta della Camera dei Pari del 24 marzo 1835, domandò al ministro se veramente il Governo si preoccupava di quella questione, poichè in caso contrario egli ne avrebbe preso la iniziativa, tanto gli stava a cuore di vedere introdotto in quel servizio un sistema uniforme e severo, da mettere un argine alla sempre crescente corruzione dei condannati. A questo discorso Lord Wharncliffe ricordò, anche lui, le cose dette l'anno addietro su quell'istesso soggetto: una discussione piuttosto animata tenne dietro a tali dichiarazioni, e finalmente fu approvato il progetto di nominare una Commissione per esaminare le cose, e fare le necessarie proposte.

In meno di due mesi lo stesso duca di Richmond presentava il desiderato rapporto, nel quale si diceva che sebbene, in generale, lo stato delle carceri non fosse così orribile come si poteva supporre, pure non poche ve n'erano nelle quali il detenuto più che emendarsi non faceva che corrompersi. Le misure da prendere, per riparare a quel male, secondo la Commissione, erano le seguenti: uniformità nei regolamenti di tutte le carceri d'Inghilterra e delle Gallie, e perciò il bisogno che essi fossero approvati dal Ministro dell'Interno piuttosto che dai giudici delle Assisie; una maggiore severità nella disciplina interna; la nomina d'Ispettori generali che potessero di sovente visitare le carceri e riferire al Ministero; la separazione assoluta tra i detenuti, eccetto che nelle ore del lavoro, dell'istruzione e della preghiera; l'obbligo del silenzio imposto, e fatto eseguire scrupolosamente; la istituzione di una casa di correzione pei giovani; e l'allontanamento dei pazzi dalle carceri.

XXXV. A questa proposta tenne dietro la legge dell'agosto 1835 (1)

(1) 5-6 W. IV, c. 38. An act for effecting greater uniformity of practise in the government of the sweral prisons in England and Wales; and for appointing inspectors of prisons in Great Britain.

e nel seguente mese di ottobre le istruzioni ai magistrati, ed agli Ispettori generali delle carceri, nelle quali si concretano le idee di quel grande uomo di Stato, che era Lord J. Russell.

XXXVI. La legge dell'agosto non accettava tutte le proposte fatte dalla Commissione presieduta dal duca di Richmond, ma iniziava al certo una grande riforma radicale per l'Inghilterra, poichè essa riconosceva e sanzionava il principio della centralizzazione nel servizio delle carceri, sostituendolo all' altro delle libertà e degli antichi diritti locali, così venerati in quel Regno. — Essa stabiliva per base la uniformità del regime interno di tutte le carceri, e nell'autorità centrale, non solo il diritto d'imporla, ma d'imporla nel modo che giudicava migliore (1). — Essa creava un controllo alle Direzioni locali, colla nomina degli Ispettori generali, ed un controllo alla stessa Amministrazione superiore, pubblicando i loro rapporti annuali e distribuendoli alle due Camere del Parlamento nella prima quindicina del mese di febbraio (2). Le istruzioni date ai magistrati per la esecuzione della legge suddetta rafforzano coteste idee, ed aggiungono altre norme che sono meritevoli di essere ricordate. Per impedire la reciproca corruzione de' detenuti, l'assoluta separazione è prescritta, meno che nelle ore di passeggio, di scuola, di lavoro e di preghiera, sicchè il sistema pensilvanico, altravolta vagheggiato e preferito, veniva alquanto a modificarsi — i detenuti affetti da malattie mentali dovevano essere tolti dalle carceri — gl'impiegati non potevano prender parte alcuna su' guadagni dell'industria de' condannati, poichè l'ammontare di quei proventi doveva essere versato nelle casse dello Stato — il trattamento alimentario doveva essere uguale per tutti i reclusi — assoluto divieto era fatto di dare ed essi in danaro il vitto od i combustibili che erano loro dovuti

(1) Tutti i regolamenti dovevano essere approvati non più dai magistrati locali ma bensì dal Segretario di Stato, che poteva modificarli (art. 2). Ogni anno i magistrati locali dovevano rimettere al Segretario di Stato una copia di quei regolamenti, colle modificazioni che vi si sarebbero volute introdurre, ed il Segretario di Stato poteva approvarle o mutarle come meglio credeva (art. 5).

(2) Il Segretario di Stato poteva scegliere non più di cinque persone per ispezionare le carceri del Regno. Essi dovevano fare un rapporto per ogni carcere che visitavano, e tutti quei rapporti dovevano essere pubblicati (art. 7).

— il tabacco, sotto qualsiasi forma, era bandito — i detenuti non potevano ricevere lettere nè visite se non dopo sei mesi di soggiorno in carcere — nessuna vendita poteva essere fatta ai detenuti dagl'impiegati stessi delle carceri o da altri detenuti — nelle prigioni aventi una popolazione di oltre 50 reclusi, doveva esservi un maestro di scuola — nei regolamenti da presentare all'approvazione del Segretario di Stato doveva essere indicato lo strumento che si voleva adottare per infliggere le punizioni corporali, ed il modo come lo s'intendeva adoperare, ecc., ecc.

Questo pe' magistrati. In quanto agl'ispettori, istruzioni apposite erano date per le quali s'invitavano a verificare l'esistenza delle diverse carceri del Regno — lo stato dei fabbricati — le condizioni nelle quali versava la salute dei detenuti — il modo come erano trattati gl'inquisiti — l'uso che si faceva del così detto *treadwheell* — l'istruzione che s'impartiva nelle prigioni — le punizioni che si infliggevano ed il modo come si facevano espiare — il trattamento accordato ai condannati inservienti — e più di tutto si richiedeva che studiassero gli effetti delle discipline carcerarie nei condannati liberati e recidivi, essendo questo il vero, anzi l'unico e il più sicuro indizio della efficacia delle pene.

Ma la riforma di un sistema penitenziario non era completa senza che con esso armonizzasse quello della polizia, cui spetta prevenire i delitti, e sorvegliare i delinquenti liberati dalle carceri.

Un'altra Commissione era nominata nel 1836 con incarico di studiare la organizzazione di una polizia generale nel Regno; ed essa manifestò il suo parere in favore del sistema penitenziario a separazione continua, proponendo altresì che tutti i condannati liberati dovessero esser messi sotto il di lei controllo, e vietati dal frequentare certi luoghi e certe persone sotto pena di essere rimessi in carcere, dietro un giudizio sommario.

Era quello un grande impulso che dava il Ministro inglese alla riforma penitenziaria: era un nuovo ordine di principii che prevaleva all'antico: era la espressione di una volontà decisa a ben fare. Forse non poteva dirsi un sistema completo, ma l'eminente uomo di Stato sapeva benissimo che un sistema perfetto non s'improvvisa: e sapeva altresì che, avviate le cose su quella via, lo scopo desiderato si sarebbe fra non molto raggiunto, quando i rapporti de-

gli Ispettori sarebbero stati raccolti, se uomini probi, esperti, imparziali avessero avuto l'agio di applicare i sani principii delle teorie, ai risultati della loro esperienza.

Nè i provvedimenti relativi agli adulti gli fecero dimenticare i minorenni. Sulla fine del 1836 una Commissione fu nominata per esaminare la questione di sapere se i giovani delinquenti potevano essere sottoposti a procedure giudiziarie speciali, nello scopo di sottrarli all'atmosfera corruttrice e malefica delle carceri di detenzione preventiva: e nel rapporto che essa fece manifestò il parere che per i minorenni delinquenti si dovesse allargare la cerchia dei giudizi sommari (summary convinctions), estendendo l'autorità dei giudici di pace. Verso il medesimo tempo istruzioni erano state date all'architetto signor Buller per fare il progetto di un riformatorio per i giovani delinquenti, e qualche anno dopo esso sorse nell'Isola di Wight, come diremo in appresso.

Intanto l'importanza d' unità nel servizio delle carceri si faceva strada — il principio che qualsivoglia differenza nel trattamento degl' inquisiti e de' condannati era una vera ingiustizia cominciava a diventar potente. Qualche tempo dopo anche per la Scozia il deputato M. Fox Maule chiedeva la riforma de' regolamenti in vigore nelle carceri di quella parte del Regno, proponendo che tutte dovessero dipendere da un corpo di direttori con l' aggiunta di uno degli ispettori generali — che questi direttori il cui ufficio sarebbe stato onorifico, dovessero compilare i regolamenti da sottoporre all' approvazione del Segretario di Stato, non che la relazione annua da pubblicarsi e presentarsi alle due Camere del Parlamento, compilare i bilanci preventivi delle spese, levar le tasse per sopperire i bisogni dell'Amministrazione ecc. ecc., e il Signor Cumming Bruce pur confessando di essere decisamente avverso a qualunque centralizzazione (not a friend to the principle of centralisation), dichiarava di accettarla quando trattavasi di un servizio d'interesse nazionale, di un servizio che solamente sotto una generale direzione può dare ottimi risultati. (1)

XXXVII. Facendo ora una breve sosta, e gettando uno sguardo re-

(1) Hansard op. cit. 13 aprile 1837. La mozione del signor Maule Fox venne accolta.

trospettivo alle cose di maggior conto che abbiamo accennato, il cammino percorso dall'Inghilterra e dall'Irlanda nella loro riforma penitenziaria, ci si disegna in modo assai chiaro.

I progressi nelle scienze morali e sociali, i mutamenti nelle condizioni politiche dell'Inghilterra portarono seco loro la necessità di migliorare man mano le sue leggi penali, informandole a sensi più miti e più umani; ed in seguito a coteste riforme fu giocoforze migliorare lo stato delle carceri. La pena perdeva il carattere esclusivo di dolore fisico, per acquistar l' altro di mezzo alla emenda morale; e fu riconosciuto che per guarentire il civile consorzio, non solo bisognava sgomentare i tristi coll'esempio del castigo inflitto ai colpevoli, ma questi eziandio procurar di salvare da nuovi delitti.

Il carcere come pena per se stessa, fu dapprima raramente inflitta dagli statuti degl'Inghilterra, ma l'applicazione di esso andò a poco a poco estendendosi, sicchè la prigionia sostituivasi alle pene corporali non che alla pena di morte: e la deportazione cominciata in virtù di una violenza legalizzata, formò il grande ausiliario del suo sistema penitenziario.

La guerra dell'indipendenza americana chiuse gli sbocchi alla triste esportazione di condannati che si rovesciavano negli Stati Uniti, ed il problema scientifico parve avere una temporanea soluzione nel nuovo ordine di cose politico.

Se non che tutte coteste mutazioni andavano lentamente compiendosi, e le leggi, malgrado fossero precedute dalla pubblica opinione, erano talvolta ben lontane dall'essere un fatto.

Però un sentimento latente di compassione pe' miseri detenuti, e di giustizia pe' cattivi trattamenti ai quali essi erano generalmente sottoposti, s'incarnarono nella grande figura dell' Howard, la cui vita fu tutta un sacrificio in pro' dell'umanità sofferente, la cui morte fu il degno suggello della sua vita. Egli mise a nudo una piaga vivissima, narrando gli orrori che aveva veduto nelle carceri di vari paesi di Europa; egli si fece il propugnatore di una nobile idea, ed il trattamento de' delinquenti fin d'allora fu scritto tra il novero de' più urgenti problemi sociali. Una eletta scuola di scrittori raccolse la eredità di lui, non poche altre anime generose mantennero desto lo spirito di filantropia al quale egli si era inspirato, e l'autorità della legge venne in seguito a sanzionare le nuove

teorie prevalenti. Le carceri entro cui i delinquenti dovevano espiare le loro colpe si chiamarono *penitenziari*, come in appresso le altre destinate ai minorenni ebbero nomi di *riformatori*.

Per una naturale reazione, alla comunione de' detenuti, all'ozio, allo stravizzo, succedeva una scuola che sosteneva la reclusione cellulare assoluta, il lavoro anche improficuo, con vitto parco e regolato; ma poche applicazioni furono fatte di cotesto severo sistema, chè già cominciava a sorgere e ad essere preferito l'altro che chiamerò *misto* e *graduale*, e che può considerarsi come l'origine, la base del sistema irlandese.

Al bisogno di ordinare i luoghi di pena, prevalse ciò non di meno quello molto più urgente di regolare le carceri giudiziarie delle contee, borghi, ecc., e le leggi occorrenti furono emanate, colle quali alle autorità locali ed agli alti magistrati de' vari distretti venivano accordate le più larghe facoltà, e concessi i più ampi poteri per costruirle là dove ne era sentito il difetto, e di applicarvi quelle discipline interne che reputassero più convenienti.

L'Irlanda seguì sovente l'esempio dell'Inghilterra, e qualche volta la precesse ne' suoi ordinamenti carcerari, poichè anch'essa aveva avuto i suoi scrittori ed i suoi filantropi; ma nel mentre la questione penitenziaria pareva che volesse volgere ad un definitivo scioglimento, le terre d'Australia furono scoverte, ed il Governo inglese, cedendo ad un sentimento di egoismo, che formò per molti anni uno de' suoi caratteri più spiccati, rimise in vigore la deportazione, e con foga senza limiti diresse a quella volta migliaia di condannati, facendo rivivere per essi un sistema di schiavitù che ricordava quello applicato ai vagabondi ed agli oziosi sotto il regno di Edoardo VI.

D'allora in poi la lotta si fece più viva che mai. Gli oppositori della deportazione accrebbero il numero de' propugnatori di un vero sistema penitenziario, e Millbank sorse come primo esperimento, come prima concessione del Governo.

Le continue discussioni parlamentari, le Commissioni d'inchiesta, ben di sovente nominate per lo esame delle molte accuse fatte all'Amministrazione delle carceri, o per lo studio delle questioni che si sollevavano a tale proposito, avevano portato ottimi frutti e resa universale la convinzione che faceva d'uopo raccogliere i beneficii che si erano ottenuti, sanzionare con apposite leggi i risultamenti della

dottrina e della esperienza di tanti anni, e tracciare la via che definitivamente si credeva migliore negli interessi materiali e morali del paese.

Il ministro Lord Russell rispose alla pubblica aspettazione. Le questioni relative alle carceri delle Contee furono risolute — egli seppe portare a quella riforma l'ultima mano, per quanto lo comportavano le condizioni de' tempi — pur lasciando incolumi i diritti delle autorità locali, egli seppe accentrare nel Governo quel tanto di potere che bastava a rendere la legge veramente uguale per tutti: nè questo fu l'ultimo de' titoli che ebbe alla riconoscenza della sua patria.

Egli aveva sciolto il nodo più difficile della questione carceraria, quello che riguardava l'ordinamento dolle carceri preventive, e lasciava ai suoi successori l'onore di compiere la riforma dei penitenziari e de' riformatori.

CAPITOLO II

SOMMARIO — I. Avvenimento della regina Vittoria al trono d'Inghilterra — Leggi che mitigano l'applicazione della pena di morte e della deportazione — II. Il baronetto Molesworth, ed il suo rapporto sulla deportazione — III. Inaugurazione del riformatorio di Parkhurst — IV. Le carceri della Scozia e la nuova legge del 1838 — Adattamento del carcere di Perth — V. Il sistema di classificazione e quello di separazione continua — Provvedimenti per l'attuazione di esso, e per la uniformità nei fabbricati carcerari, ecc. — VI. L'Irlanda ed il sistema di separazione continua — Mitigazione nella sua legislazione penale. — VII. Nuovi attacchi contro la deportazione mossi dall'arcivescovo Whateley e dal Molesworth — VIII. Il Maggiore J. Jebb ed il penitenziario di Pentonville — IX. Il Visconte Mahon, il signor Pakington, e le prigioni galleggianti (Hulks). — Lord Brougham e la uniformità del regime carcerario — X. Il signor Gipps ed il sistema delle prove (probation system) applicato alle donne in Paramatta — La deportazione è circoscritta alla terra di Van Diemen — XI. Il signor Franklin ed il sistema delle prove esteso anche agli uomini — XII. Il Ministero Peel va al potere — Interpellanza del signor Duncombe sull'amministrazione carceraria e sui cattivi trattamenti inflitti ai detenuti. — XIII. Il penitenziario di Pentonville e le nuove istruzioni per le Colonie penali — XIV La deportazione estesa ai minorenni.

I. Nel luglio dell'anno 1837 la regina Vittoria saliva sul trono d'Inghilterra; e mentre da un canto rinnovava le lettere patenti del re Guglielmo IV sulla revisione e la compilazione di uno statuto

criminale, dall'altra provvedeva ad abolire per taluni delitti (1) la pena di morte, ed a mitigare per taluni altri la pena della deportazione (2).

II. Taluni viaggiatori che ritornavano in Inghilterra dall'Australia, avevano, verso quell'epoca, cominciato a commuovere la pubblica opinione narrando le condizioni poco prospere di quelle colonie. Una Commissione presieduta dal baronetto W. Molesworth fu allora nominata con incarico di riferire su cotesto argomento, e la relazione che questi fece nell'anno appresso fu tale da scuotere il governo, ed il paese.

Quella relazione (3) comincia per dare un rapido cenno sulla fondazione e sviluppo ulteriore degli stabilimenti penali della Nuova Gallia del Sud, e della terra di Van-Diemen. Ma per quanto rapido, altrettanto esso è ricco di giuste osservazioni, e di giudizi assennati. I deportati prendevano poco o nessuno interesse alla prosperità delle Colonie e si abbandonavano ai vizi più abbietti, dei quali in parte era fomite lo scarso numero di donne che si lamentava: la generale

(1) 1 Vitt. c. 90. An Act for abolishing the punishment of death in certain cases. In virtù di questa legge era abrogata la pena di morte per i colpevoli di ammutinamento, in numero maggiore di 12, i quali non si scioglievano alle intimazioni della forza pubblica: — per coloro i quali cercavano d'indurre i militari a mancare al proprio dovere, o di costringere qualcuno a delinquere con vincolo di giuramento ecc. ecc. La pena che si sostituiva era quella della deportazione a vita, o per anni 15 almeno, a discrezione de' giudici; o la pena della detenzione per tre anni al più. In questo caso al Tribunale occorreva di dire se il condannato doveva essere sottoposto al lavoro duro (hard labour) o no; e se doveva espiare la pena in una casa di correzione, sottoposto alla separazione continua per un tempo che non poteva eccedere tre mesi all'anno.

(2) A. Vitt. c. 91. An Act to amend the Law relative to offences punishables by transportation for life. Con questa legge venivano abrogati taluni statuti di Guglielmo IV e di Giorgio IV in forza de' quali era inflitta la pena della deportazione a vita contro coloro che s' introducevano con frattura, nell'altrui casa e vi commettevano un furto, o commettevano in qualsiasi modo altro furto di un valore eccedente le cinque lire sterline ecc, ecc. Alla pena della deportazione a vita era sostituita la deportazione da quattordici a sette anni, o la detenzione per tre anni colle prescrizioni indicate di sopra.

(3) *Report from the select committee of the house of commons on transportation* by sir W. Molesworth, baronnet, chairman of the committee; London 1838.

corruzione a poco a poco estendevasi al personale di custodia, alle truppe di guarnigione e perfino agli ufficiali: la vendita di liquori spiritosi era diventato il commercio più comune e più profittevole, ed il brigantaggio organizzato aveva libero campo di esercitarsi su vasta scala, favorito o tollerato anche da coloro che avrebbero dovuto combatterlo.

La sorte dei detenuti lavoranti diveniva d'un giorno all'altro sempre più infelice. Quelli addetti alla costruzione delle strade, che erano parecchie migliaia, vivevano peggio di animali sotto la sorveglianza di guardie e di soldati che li facevano cacciare da cani feroci, assoggettandoli alla catena o allo scudiscio largamente prodigato (1); e i liberati stessi, deboli o nolenti a fare argine alla tristizia dei loro antichi compagni, ben più soventi ad essi si univano nelle ribalderie e nei delitti, barattando i terreni che il Governo aveva loro concesso perchè da quelli traessero i mezzi di vivere una vita laboriosa e proba. Non era quindi da far le meraviglie se la mortalità della popolazione detenuta toccava alle proporzioni del 40 per cento, mentre sulla libera raggiungeva appena il 5; se la proporzione delle criminalità che in Inghilterra si calcolava di 1 delinquente su 850 abitanti, saliva nella Nuova Gallia ad 1 su 104, ed in Van-Diemen ad 1 su 84; e se i delitti commessi con violenza, che in Inghilterra stavano agli altri delitti come 1 ad 8, venivano nella Nuova Gallia a raggiungere la proporzione di meglio che il 50 %.

Qualcuno dei governatori aveva procurato di mettere un po' di ordine allo scompiglio materiale e morale che era causa di tutti cotesti mali; ma gli era venuto meno l'appoggio dei suoi dipendenti, ed il Bligh era violentemente deposto dal maggiore Johnson, il quale per quasi due anni stette a capo di quelle colonie, senza che il Governo inglese ne lo avesse autorizzato.

Appoggiandosi a tutti cotesti fatti, ed alla considerazione che il numero dei delitti in Inghilterra andava aumentando in ragione dei condannati mandati alle colonie, appunto perchè la deportazione poteva esser temuta da' delinquenti occasionali, non mai dagli

(1) Secondo il Molesworth, in Van-Diemen sopra una popolazione di 15000 condannati furono dati nel 1864 meglio che 50,000 colpi di scudiscio, e nel 1865 sopra una popolazione di 23,000 ne furono dati più di 100,000.

4

altri, ed erano i più, che vivevano del delitto come di una industria, il Molesworth nel suo rapporto si dichiarava in massima contrario a questa pena come enormemente costosa, ineguale nei suoi effetti, e corruttrice più che riformatrice. Quindi proponeva che fosse gradatamente ridotto l'invio dei condannati verso quelle colonie dove già cominciava ad affluire la emigrazione libera — che nelle isole di Norfolk e di Van-Diemen fossero fabbricati appositi stabilimenti penali pei condannati a lungo termine — che ad un maggior numero di condannati si lasciasse scontare la pena nella loro madre patria — e che le discipline dalle quali tutti costoro dovevano essere retti fossero sottoposte ed approvate dall'autorità legislativa, anzichè lasciate all'arbitrio del potere esecutivo.

Le proposte erano gravi — il governo quindi si astenne dal prendere su di esse una improvvisa risoluzione.

III. Intanto nell'isola di Wight, mentre si fondava in Francia la colonia di Mettray, adattavasi lo stabilimento di Parkhurst, il primo riformatorio che si vide nascere in Inghilterra destinato ai giovani delinquenti. Qualche parola di opposizione non mancò di profferirsi in Parlamento, mettendo in dubbio la utilità di quelle istituzioni; ma la legge era a grande maggioranza approvata (1).

(1) 1-2. Vitt. c. 82. An Act for establishing a prison for young offenders. In quel riformatorio erano rinchiusi i giovanetti condannati, e vi rimanevano fino al momento della loro deportazione, o della fine della pena, o della liberazione condizionata che la regina poteva accordare loro semprechè passassero il rimanente del tempo della loro condanna in uno stabilimento di beneficenza approvato dal Governo. Gl'incorreggibili erano deportati o sottoposti ad isolamento in carcere. I regolamenti di quel riformatorio dovevano essere approvati dal segretario di Stato per l'Interno. Le punizioni corporali erano ammesse. L'alta sorveglianza spettava a tre o più visitatori nominati dalla regina, ed incaricati di fare il loro annuo rapporto. Se un giovanetto evadeva con rottura o violenza era condannato a due anni di carcere, la recidiva in questo delitto era punita come fellonia. La società degli *Amici dell'infanzia* diretta dal capitano Brenton e dalla nobile donna Amelia Murray (dama d'onore della regina) aveva fatto ogni opera perchè fosse apposta in quella legge la clausola relativa alla liberazione condizionata che la regina poteva concedere, nel filantropico intento di rivolgere a quella classe di giovanetti speciali cure. Però la morte del capitano Brenton mandò a vuoto tutte coteste speranze, e per molti anni la disposizione della quale abbiamo parlato non ebbe effetto.

IV. In quel medesimo anno un'altra legge veniva presentata al Parlamento su talune modificazioni da essere introdotte nell'ordinamento delle carceri della Scozia; e con essa (1) una Commissione centrale di direttori era istituita, senza stipendio, ma col solo diritto di reclamare le spese che avrebbe potuto fare nello esercizio delle proprie funzioni.

A quel corpo spettava di compilare i regolamenti interni da sottoporsi all'approvazione del segretario di Stato — di presentare un rapporto annuale sull'andamento di tutto il servizio — di soprintendere strettamente all'andamento della carcere di Perth, non che di guidare e sorvegliare l' operato delle Commissioni locali che dovevano altresì essere nominate per ciascun carcere. Il carcere di Perth era convertito in carcere generale, ed alle spese pel fabbricato si provvedeva con dieci mila lire sterline date sul fondo consolidato dell' Inghilterra e dell' Irlanda, e con altre venti mila lire sterline che le diverse contee dovevano contribuire in ragione della popolazione e della maggiore o minor delinquenza, in quella rata che la Commissione de' direttori avrebbe determinato. In quel carcere si dovevano scontare le pene da non meno di sei mesi, e da non più di un anno; e poichè il sistema da applicarvisi era quello della separazione continua, così era lasciato all'autorità giudiziaria il diritto di dire se, scorso l'anno, il condannato doveva, o no, essere rimosso altrove. Tutte le altre carceri locali dovevano essere fabbricate a spese delle contee, e per esse, come per quella di Perth, dovevano le contee pagare il mantenimento dei loro condannati in quella quota che sarebbe stata fissata.

Cotesta legge che affidava la suprema direzione delle carceri ad una Commissione, direi quasi, amministrativa, appunto per la diversa costituzione che regola in Scozia il potere giudiziario — e che mostravasi favorevole al sistema della separazione continua caldeggiato in quei tempi dai due ispettori generali Crawford e Russell, non fu votata senza qualche biasimo fatto da taluno dei membri della Camera dei Comuni. Il signor Gordon trovava troppo ampie le facoltà concesse alla Commissione de'direttori, nè acconcio

(1) 2-3 Vitt. c. 42. An Act to improve prisons and prison discipline in Scotland.

per la Scozia il sistema di separazione continua per la cui applicazione sarebbe stata necessaria un'apposita legge: R. Peel si opponeva al progetto di volgere in pro della Scozia il denaro dell'Inghilterra, non che di obbligare a contribuire nelle spese quelle contee che avevano fatto sacrifizi non lievi per aver buone carceri: il duca di Richmond, nella Camera dei pari, dichiarava che talune carceri della Scozia erano luoghi nei quali non si sarebbero tenuti dei cani; e parlando in modo speciale di quella di Edimburgo, soggiungeva di averla visitata, e di avervi trovato la disciplina rilasciata in modo biasimevole tanto, da esservi perfino tra i detenuti l'agente di un usuraio, il quale esercitava apertamente il suo traffico (1).

V. Non sì tosto sanzionata la legge riguardante le carceri della Scozia, un'altra ne era presentata all'approvazione del Parlamento, relativa a quelle dell'Inghilterra; e molte radicali riforme erano apportate (2). Abrogando anzitutto la classificazione dei detenuti prescritta colla legge di Giorgio IV, era data facoltà alle autorità competenti di determinarle in quel modo che meglio rispondessero alla disposiziane interna delle carceri ed ai bisogni della giustizia; e poichè il principio della separazione continua acquistava sempre maggior prevalenza, era altresì disposto che là dove esso trovavasi in vigore i detenuti potevano esservi assoggettati per tutta o parte della loro condanna.

A provvedere però ogni possibile abuso, la legge dichiarava che la separazione continua, della quale in essa parlavasi, non doveva confondersi coll'isolamento solitario — che le celle dovevano essere abbastanza spaziose, e con aria, luce e ventilazione tali da non poter nuocere in modo alcuno alla salute dei reclusi — che un ispettore del governo doveva di ciò assicurarsi e constatarlo ufficialmente al segretario di Stato prima che potessero essere abitate — e che ciascun detenuto doveva essere convenientemente occupato, avere una istruzione religiosa e morale, ecc. ecc.

(1) Few men would allow their dogs to be kept in it... In this prison (Edimburg) one of the prisoners was the agent of a pawn-broker in the town and was accustomed to send out clothing and other articles having advanced money upon them.

(2) 2-3 Vitt. c. 56. An Act for the better ordering of prisons.

Come norma di disciplina interna, era inoltre statuito che nessun impiegato delle carceri poteva ricavare da esse guadagno di sorta — che il custode doveva visitare tutto il carcere almeno ogni ventiquattr'ore e se nol poteva, scrivere sul giornale il motivo che ne lo aveva impedito — che le chiavi del compartimento delle donne dovevano essere diverse da quelle del compartimento degli uomini — che nessun detenuto poteva essere addetto all'ufficio di portinaio, monitore, sorvegliante o qualunque altro simile, nè fare da inserviente presso qualsiasi impiegato — che nessun detenuto poteva essere tenuto nei ferri per un tempo maggiore delle ventiquattro ore senza l'autorizzazione scritta del magistrato visitatore (visiting justice), il quale doveva scrivere la ragione che lo determinava a prolungare quella punizione — che i libri da introdursi nelle carceri dovevano essere approvati dal cappellano e dal giudice — e che a quest'ultimo spettava la facoltà di permettere al custode (keeper) di assentarsi, quando avesse lasciato un altro in sua vece (deputy keeper) coi medesimi diritti e la medesima responsabilità.

Una legge precedente aveva, come gia si disse, riconosciuto utile ed approvata la uniformità nelle carceri per tutto quanto riguardava le regole da seguire nella disciplina interna; però siccome cotesta saggia disposizione difficilmente poteva mettersi in pratica, se la struttura dei fabbricati non vi si prestava, nella legge che ora si presentava era detto, che tutti i progetti delle nuove carceri da costruirsi dovevano essere approvati dal segretario di Stato per l'Interno, e che solamente i lavori potevano essere cominciati, se per il periodo di tre mesi, dopo la recezione di quei piani, non si fosse data risposta alcuna. I condannati a morte la cui sentenza, sebbene scritta, non fosse stata pronunziata dalla Corte, dovevano essere tenuti ai lavori duri (hard laboùr), e potevano essere tradotti in una casa di correzione.

Anche per i condannati alla deportazione era fatta, in questa nuova legge, qualche aggiunta, per rendere uguale la loro sorte, e fu prescritto che non solamente potevano essere trasferiti in Millbank i condannati a 7 e 14 anni od a vita, ma anche gli altri condannati da 7 a 10 o da 10 a 15 anni, dovendo i primi rimanervi per tre anni e sei mesi, ed i secondi per quattro: aggiungendo che i detenuti incorreggibili ne sarebbero stati tolti per essere ri-

mandati nel loro primo carcere a scontarvi tutta la loro condanna. Nello scopo di separare affatto i condannati militari dagli altri, un intero pentagono di quel penitenziario si destinava ad essi con discipline speciali e con un personale di custodia a parte.

Finalmente chiunque portava dentro un carcere lettere, tabacco, o qualsiasi altra cosa non consentita dai regolamenti, doveva essere condotto alla presenza di un giudice di pace, il quale poteva profferire contro il colpevole una condanna fino ad un mese di prigionia o di casa di correzione, con, o senza lavori duri, a meno che questi non avesse subito pagato una multa da 40 scellini a 5 lire sterline; la qual somma deveva destinarsi a supplire alle spese del carcere.

Io non ho fatto che accennare i punti principali della nuova legge della quale ognuno, credo, misurerà la importanza (1). Però non è a dire che essa passasse senza opposizione; chè anzi taluno sorse a parlare contro l'autorità che si dava ai magistrati di poter lasciare nel carcere a separazione continua un condannato per tutta o per una parte del tempo della sua condanna — e tal altro propose che la separazione continua non dovesse in nessun caso durare per più di due anni, come il termine massimo cui poteva sottostare la natura umana.

A queste accuse il ministro guardasigilli rispondeva ricordando le opinioni del signor Crawford favorevoli al sistema che ora volevasi applicare; le opinioni dei delegati francesi andati in America ostili, e ritornati partigiani di esso; i vantaggi ottenuti nel Bridwell di Glascovia; le economie che si potevano sperare. Dal canto suo Lord Russell, ministro dell' Interno, mostrava come con quella nuova legge la disciplina veniva grandemente a vantaggiarne; e sul proposito della proibizione fatta di chiamare i condannati ad esercitare nel carcere taluni speciali incombenze, con parole molto acconce ne condannava il sistema come quello che a fronte di una insignificante economia portava seco

(1) Poco tempo dopo la pubblicazione una leggiera modificazione fu fatta a cotesta legge per quel che riguardava i debitori ed i condannati per cattiva condotta (Misdemeanors) al carcere senza lavori duri. Per queste due classi, colla legge 3-4 Vitt. c. 25. An Act to amend the Act for the better ordering of prisons, fu ammesso che potevano essere fatti regolamenti speciali e meglio adattati alle due categorie di condannati.

grandi inconvenienti, sollevando sugli altri una classe di condannati, e forse quella che lo meritava meno (1).

Sanzionata la legge dal Parlamento, lo stesso ministro dell'Interno chiamava presso l'Amministrazione centrale un ingegnere dell'armata, il capitano Jebb, nominandolo ispettore generale delle carceri, e dandogli l'incarico di esaminare tutti i progetti d'arte che pervenivano, non solo relativi alle carceri, ma anche alla costruzione delle caserme delle guardie di sicurezza pubblica. Il Jebb che aveva qualche anno prima mandato per le stampe un volume sulla costruzione delle carceri (2), si mise nuovamente all'opera, e nel 1844 pubblicava una serie di studi e di piani su quell' importante argomento, che ebbero l'onore di essere molto apprezzati e trodotti in tedesco, in francese ed in italiano (3).

VI. Conseguente ai suoi principii il governo inglese si fece quindi a proporre una legge che stabiliva l' applicazione del sistema di separazione continua anche per le carceri d'Irlanda (4); e più tardi mitigava talune leggi penali tuttora colà vigenti, nello scopo di togliere ogni differenza di trattamento pei colpevoli delle due parti dell'istesso Regno (5).

(1) Such a system, no doubt, as that which existed of emploing a certain number of convicted prisoners to fill offices within the Gaols might be said te be one of pratical economy, but it was in his opinion the worst possible principle which could be devised, and undoubtedly in its working gave rise to the worst consequences. It was a bad principle to proceed upon that those who had been convicted of crime should possess any power over their fellow prisoners. Those criminals who were the friends of these officers who were in fact inspectors, were treated with unmerited kindness whilst less undeserving individuals encountered very different treatement. HANSARD, *The parliamentary debates* 26 aprile 1838.

(2) *Modern prisons-their construction and ventilation*. London 1835.

(3) *Report of the surveyor general of prisons on the construction and ventilation and details of Pentonville prison*. London 1844.

(4) 3-4 Vitt. c. 44. An Act to amend an Act of the seventh year of king George the fourth, for consolidating and amending the laws relating to prisons in Ireland.

(5) 5-6 Vitt. c. 28. An Act to assimilate the law in Ireland, as to the punishment of death, to the law in England; to abolish the punishment of death in certain cases in Ireland and to substitute other punishment in lieu thereof. Secondo questa legge era punito di morte il finto prete che avesse

VII. Verso quella medesima epoca il Molesworth nella Camera dei Comuni, ed il Whateley, arcivescovo di Dublino, nella Camera dei Pari, ritornavano a propugnare l'abolizione della deportazione. Il primo ripeteva in parte le cose dette nella sua relazione del 1838 sui gravi danni di quella pena — criticava come illegale il sistema che il capitano Maconochie aveva applicato nelle Colonie, di far lavorare i condannati per gruppi responsabili — e giudicava indispensabile che alla deportazione fuori del proprio paese succedesse la costruzione di un numero corrispondente di penitenziari in patria, ciò che sarebbe stato, a suo avviso, più giusto e più economico, e come misura transitoria, alla deportazione proponeva di sostituire i pontoni (Hulks). L'arcivescovo di Dublino condannava come immorale l'operato del governo di voler far sorgere un nuovo popolo con elementi così tristi e così corrotti, e sosteneva che la deportazione aveva perduto il solo carattere che forse poteva esserle attribuito, quello d'incutere sul popolo un salubre terrore. Egli credeva invece che sarebbe stato molto più utile agevolare la volontaria emigrazione alle colonie di quei condannati che avevano scontato la pena; ed a queste idee anche il Molesworth faceva piena adesione.

Il ministro J. Russell, rispondeva dichiarando che il governo era deciso ad abolire il sistema delle assegnazioni, riguardandolo come una specie di schiavitù — ma che non poteva uniformarsi alle proposte del Molesworth — e che invece un nuovo sistema sarebbe stato adottato, in forza del quale i condannati alla deportazione per un lungo termine non dovevano essere inviati alle colonie se non dopo un primo periodo passato ne' penitenziari del proprio paese, o ai lavori pubblici.

VIII. Nè l'uno nè l'altro ramo del Parlamento vollero pronunziarsi su quella importante questione; ed intanto nella città di Londra, il 10 aprile 1840, il marchese di Normamby segretario di

fatto contrarre un matrimonio, — il colpevole d'incendio o distruzione d'un bastimento, — la sottrazione di una fede di credito da parte di coloro che fossero impiegati in una banca — chiunque avesse creato impedimenti — i colpevoli di tumulti, recidiva nelle evasioni dalle carceri ecc. Alla pena dell'ultimo supplizio fu sostituita quella della deportazione o del carcere per un tempo più o meno lungo.

Stato per l'Interno, gettava la prima pietra della Casa penale di Pentonville, il cui progetto era stato fatto dall'ingegnere J. Jebb sul sistema a panottico del Bentham.

IX. Però non per questo le interpellanze al Governo erano risparmiate. Contrariamente alla opinione del Molesworth il visconte Mahon rimproverava il Ministero di aumentare il numero dei pontoni invece di diminuirlo o di sopprimerli affatto, secondo le conclusioni della Commissione d'inchiesta presieduta dal duca di Richmond — e sosteneva che ai pontoni si dovesse preferire per ogni verso la deportazione, non solo perchè meno pervertitrice, ma anche perchè più efficace nel rompere i tristi legami tra i condannati di dentro e i loro complici di fuori, ciò che colle case penali in patria non si giunge mai a conseguire.

Il signor Pakington muoveva altre accuse guardando la questione dal punto di vista della legalità; poichè riducendosi arbitrariamente, dall'autorità politica, il tempo della durata effettiva della pena, e facendo prevalere il principio che sette anni di pena fossero equivalenti a tre di pontone, senza che l'autorità giudiziaria ne fosse informata, e senza che il Parlamento l'avesse approvato, ogni criterio giuridico veniva ad essere falsato. E Lord Brougham, richiamando anch'esso le conclusioni alle quali era venuta la Commissione presieduta dal duca di Richmond, pur convenendo che molti abusi erano stati tolti nelle carceri in seguito ai rapporti degli ispettori, si doleva che molti altri ancora ne esistevano — e che la voluta uniformità di trattamento nei detenuti era ben lungi dall'essere stata conseguita.

Su parecchie delle cose dette da cotesti oratori e dagli altri che ad essi facevano eco, il Ministero mostravasi in perfetto accordo e prometteva di provvedere. In quanto alla deportazione, ripeteva quali erano i principii che informavano la sua condotta — e dichiarando che i pontoni sarebbero stati soppressi, mostrava come un provvedimento così grave non poteva esser adottato con una intempestiva risoluzione.

La Camera uniformavasi alle idee del Ministero addimostrandosi più favorevole alla deportazione che ai pontoni; ma per convinzione generale era omai d'uopo che tutto il sistema della scala penale fosse sottoposto ad esame.

X. Sullo scorcio del 1839 il governatore della Nuova Gallia del Sud, il signor Giorgio Gipps, avendo dovuto abbandonare la baia di Moreton come luogo di deportazione per le donne che nella Colonia avevano commesso un secondo delitto, era venuto nell'idea di provvedere al bisogno facendo costruire in Paramatta un fabbricato di 72 celle, in guisa di poter con esse rendere la pena della detenzione molto più severa ed efficace.

Un'apposita legge era sancita a quell'uopo, nella quale era prescritto, che alla pena della deportazione veniva sostituita quella della prigionia col lavoro per un tempo non minore di anni cinque; che la Corte poteva inasprire maggiormente quella pena ingiungendo che una parte di essa fosse scontata nell'isolamento, e col solo pane ed acqua per vitto, a condizione che cotesto inasprimento non dovesse durare più di venti giorni per volta, nè più di sessanta entro un anno; che la donna condannata alla deportazione, convinta per la seconda volta di evasione, era in avvenire punita con quattro mesi di detenzione, da potersi inasprire coll'isolamento e col pane ed acqua per un tempo non eccedente i venti giorni; che quelle donne condannate, le quali ritornavano dalla baia di Moreton, potevano espiare in carcere la metà della rimanente loro condanna, purchè questo termine non oltrepassasse i quattro anni, ecc. (1).

Applicata quella legge, una relazione fatta al ministro Russell nell'ottobre seguente dava ragguaglio sul modo come si era provveduto all'applicazione dei nuovi provvedimenti, per quello che riferivasi alle donne condannate. Dopo di aver detto della difficoltà che si incontrava di trovare per esse lavoro profittevole, e dei danni che potevano essere cagionati dall'aumento del loro numero e del più facile collocamento che trovavano le nuove arrivate di fronte alle altre che erano state sottoposte alla disciplina del carcere nelle Colonie, il governatore signor Gipps si fa ad esporre il trattamento che aveva applicato.

(1) ANNO TERTIO VICTORIÆ VERGINÆ. An Act to abolish the Transportation of female Convicts, and to provide for the more effectual punishment of female Offenders within the Colony of New South Wales. This 19 thday of November 1839.

Tutte le donne, egli diceva, erano divise in tre classi. La terza era quella che stava in isolamento; la seconda era composta delle condannate che allattavano i loro bambini; la prima di quelle che potevano essere assegnate e non trovavano da collocarsi. Questa classe che constava di 120 detenute, era divisa in piccoli gruppi di 9, 10 ed 11 donne, ognuna delle quali era responsabile della buona condotta di tutte. Ogni gruppo era presieduto da una condannata che distribuiva e regolava il lavoro, di cui ogni sabbato si faceva la consegna, distribuendo come ricompensa, tra coloro le quali avevano avuto miglior condotta, sia del thè, sia del pane, sia della carne, o altro commestibile, per un valore equivalente al sesto del loro prodotto.

Intanto verso la prima metà di detto anno (1840) una nuova disposizione era data alle Colonie; e mentre qualcuna di esse veniva esonerata dal peso di prestarsi a dare ricovero ai delinquenti della madre patria condannati alla deportazione, questo triste privilegio fu riservato alle terre di Van-Diemen e isole vicine.

XI. Il ministro Russell trasmise al capitano Franklin apposite istruzioni a quel proposito per l'applicazione del sistema delle prove (probation system) che egli proponeva, e che aveva per iscopo di far cessare le assegnazioni e sottoporre i deportati a certi stadi di detenzione e di lavori all'aperto, prima che potessero avere la liberazione condizionata.

Però il capitano Franklin non fu sollecito a mettere in pratica le istruzioni ricevute, adducendo per ragione che, prima di dare opera a quella importante riformà, aveva voluto sentire il segretario delle Colonie, signor Montagu, proveniente da Londra, messaggero delle idee del Governo centrale, e discutere le cose in Consiglio per come esse meritavano. Messo a capo del nuovo sistema, il signor Forster, che aveva la direzione della polizia del territorio, e che poteva appunto per questo essere doppiamente utile, stabilite le norme per i condannati da sottoporre all'esperimento, egli non poteva nascondere che si augurava grandi vantaggi, per la qual cosa dichiarava di aver tutto disposto affinchè i due sistemi (delle assegnazioni e delle prove) non fossero punto confusi nei loro particolari e nei loro effetti.

Quelle norme erano informate a principii di rigore, ma umani;

e ben può comprendersi quale impressione dovettero cagionare, specialmente a coloro che erano abituati ai rigori delle antiche leggi.

La disciplina doveva essere mantenuta severamente, ma temperata dall'istruzione morale e religiosa; non la pratica precedente, ma il carattere e la condotta dovevano servire di guida per destinare i condannati ai diversi lavori, sicchè i più tristi e pigri dovevano essere addetti ai servizi ed ai mestieri più duri; nessuna supremazia doveva essere data ad un condannato sui suoi compagni di sventura, perchè le distinzioni toccavano sempre ai peggiori invertendo la giustizia; la pena doveva essere eguale per tutti nella sua applicazione e nei suoi effetti, ed influire sul morale dei condannati; perciò nessuna preferenza tra essi doveva essere mostrata dal personale direttivo o di custodia.

Importando grandemente di studiare il carattere dell'individuo, le più vive raccomandazioni si facevano ai Magistrati, ai custodi ed ai soprintendenti, affinchè visitassero sovente i condannati, prendessero a cuore lo andamento del servizio, la disciplina, vedessero il modo come essi fossero alloggiati, come trattati, ecc., informandone poscia minutamente i superiori, ai quali spettava il còmpito difficile quanto importante di stabilire le classi.

La popolazione dei condannati era divisa in isquadre di 250 a 300 uomini, ed ogni squadra in tre classi: la terza sottoposta alla separazione, da non confondersi però coll'isolamento assoluto; la seconda tenuta in capanne contenenti un gruppo di dieci persone ciascuna; la prima tenuta in capanne contenenti gruppi di venti persone, la cui pena era presso al fine; ed ogni gruppo aveva le proprie norme ed il proprio lavoro da eseguire. Quanto più adunque un detenuto si avvicinava al termine della sua condanna, tanto più era grande il numero dei compagni coi quali trovavasi insieme, quasi lo si volesse preparare man mano alla vita sociale.

Le ore di lavoro, il vitto, il vestito, le ispezioni, tutto era stabilito in quelle istruzioni; ma ci pare superfluo di entrare in più minuti particolari, bastando solamente di aggiungere che, tra le regole di condotta prescritte ai condannati, la prima cosa che ad essi dicevasi era appunto di ricordare che il lavoro forzato al quale venivano sottoposti era una conseguenza dei delitti perpetrati, e che colla sola buona condotta potevano sottrarsi a quella dura pena.

Pochi mesi dopo il signor Franklin, scrivendo al ministro Russell, affrettavasi a fargli conoscere che aveva visitato le squadre di prova dell'interno, ed era stato sorpreso nel trovarvi una buona condotta e la mancanza assoluta di delitti.

XII. Le condizioni difficili nelle quali, per opera del Ministero di Lord Melbourne, trovavasi l'Inghilterra, avevano reso indispensabile un mutamento di politica, il quale ebbe luogo nel settembre del 1841, portando a capo degli affari Sir Robert Peel.

Il movimento della riforma penitenziaria aveva, abbenchè lentamente, seguìto il suo corso. A Reading, Prestom, Wakefield ed in qualche altra Contea, nuove carceri sul sistema di separazione continua cominciavano a sorgere nella Contea di Aberdeen: era stato fondato il primo Istituto pei giovani vagabondi (1); quando il signor Duncombe portò in Parlamento la questione di una radicale modificazione che avesse per fare la uniformità nel trattamento dei detenuti.

Egli chiedeva alla Camera dei Comuni che una Commissione fosse nominata per fare un'inchiesta su quella amministrazione. Egli ricordava le tante leggi emanate da molte Commissioni elette, ed i rapporti fatti dagl' Ispettori; ma a tutta questa grande agitazione non avevano, secondo lui, corrisposto convenienti risultati, chè anzi il numero delle carcerazioni (committments to prison) si era notevolmente accresciuto, essendo in media di 8044 dal 1810 al 1817 — di 13264 dal 1817 al 1824 — di 17359 dal 1824 al 1831, toccando la cifra di 112515 nel 1838 — di 112812 nel 1839, e di 129237 nel

(1) Il signor Alessandro Falconer direttore di un riformatorio protestante di Belfast in Irlanda scrisse nel 1861 una memoria *On the rise and progress of reformatory schools in England* ed in essa rivendica alla Società filantropica d'Inghilterra l'onore di avere per la prima adottato i riformatori col sistema di famiglia. Secondo il Falconer quella benemerita Società cominciò col prendere ad asilare ed educare pochi ragazzi il cui numero in seguito andò crescendo. Leggendo le relazioni fatte da essa negli anni 1788-89, egli dice, si crede che possa esservi errore di data, tanto i principii che vi si trovano svolti corrispondono con quelli che hanno dato tanta reputazione alla colonia. di Mettray. I giovanetti erano divisi nel villaggio di Hackney presso Londra per piccoli gruppi di dodici, e messi sotto la diretta sorveglianza di onesti operai i quali colle loro mogli li abituavano ad una vita di famiglia, sobria e laboriosa.

1840. La diversità del trattamento nelle prigioni ere fatta risaltare dall'oratore in un modo molto evidente, accennando anche a qualche crudeltà commessa sui poveri reclusi, indegna d'un paese civile. Il numero dei detenuti bastonati aumentava sensibilmente: esso ascese a 983 nel 1838 a 1026 nel 1839 ed a 1207 nel 1840; ma quella pena, per testimonianza dello stesso ispettore signor Williams, era inflitta in modo molto diverso e con diversi strumenti, talchè mentre in un luogo era resa assai lieve, in altri, come nel carcere di Swaffham in Norfolk, ne facevano una specie di tortura, in guisa che per ordine del magistrato il povero paziente doveva essere battuto fino al sangue (to be swhipped till his back be bloody).

Il signor Duncombe, asseriva che un giudice, in Inghilterra, non sapeva più a qual grado di pena condannava un delinquente, attesa le difformità nel regime delle carceri (1): condannava il Governo che voleva applicare in Pentonville il sistema a separazione dopo la triste esperienza di Millbank: accennava ad una Commissione del Basso Canadà, che vi si era pronunziata contraria dopo uno studio fatto sulle carceri degli Stati-Uniti; ed alla opinione di Crawford e Russell che lo avevano propugnato, opponeva quella non meno importante dell' ispettore Williams che lo aveva combattuto.

Il signor J. Grahan, segretario di Stato per l'interno, comprese che quella critica non riguardava l'operato del nuovo Gabinetto venuto al potere da pochi mesi, e procurò, nel rispondere, di rettificare piuttosto i dati che gli parvero lontani dal vero. In fondo si oppose alla nomina della Commissione d' inchiesta che forse sarebbe stata di ostacolo ai suoi progetti, e la Camera rigettò la mozione del signor Duncombe.

XIII. Verso quell'epoca nuovi ragguagli giungevano al Governo inglese dalle superiori autorità di Van-Diemen, assicurando che il sistema, delle prove, benchè adottato colà da meno di un anno, dava già buoni effetti; che la disciplina era mantenuta regolarmente; che il numero dei delitti era diminuito, e che le evasioni

(1) At present it was totally impossible for a judge, when he sentenced a prisoner to know what degree of punishment he sentenced the man to for there was a want of uniformity in every material point in these prisons in labour in diet, in its quality as svell as in its quantity.

non erano più molto frequenti dopo le ultime misure adottate circa alle località dove mandare al lavoro i condannati.

Però qualche modificazione, a di lui avviso, era necessaria.

Il primo stadio avrebbe dovuto essere prolungato fino a due anni, e gli stadi successivi stabiliti a due od a quattro anni, secondo la durata della condanna.

Contrariamente all'avviso del signor Forster, il quale proponeva di permettere ai condannati del secondo stadio di prestar servizio presso i privati, con salario limitato, avrebbero dovuto questi essere adoperati a migliorare la proprietà della Corona, diboscando terre, costruendo fabbriche, ecc., e solo concedere loro quel favore verso la fine del secondo stadio, a condizione di servire proprietari di terreni in distretti poco abitati, od eminentemente abitati da pastori.

Ai condannati del primo stadio, verso la fine di esso periodo, come favore speciale riservato ai detenuti di miglior condotta, avrebbe potuto essere accordata una razione di thè e di zucchero, per rendere meno sensibile il passaggio al trattamento del secondo stadio.

Pervenuti al terzo stadio, i condannati col *ticket of leave* non avrebbero dovuto esser lasciati liberi di passare da un luogo all'altro, e da un padrone all'altro, ciò che contribuiva a renderli pigri dapprima, e poscia grassatori; ma invece, smettendo un contratto, essere obbligati a ritornare alla stazione governativa più vicina, e colà prestare l'opera sua finchè non si fossero presentate altre offerte.

In questo frattempo (giugno 1842) le opere del carcere di Pentonville portavasi a termine — un magnifico edificio contenente più di 500 celle, nel quale si erano spese nientemeno che 8500 lire sterline — ed un'apposita legge (1) era stata fatta per determinarne l'uso, e lo andamento interno. Con essa stabilivasi che quel penitenziario dovesse servire pei condannati alla deportazione — che l'autorità di sorvegliarne e di regolarne tutto il servizio dovesse spettare a dei commissari nominati dalla regina — che le ore di lavoro non dovessero essere più di dodici — e le sanzioni

(1) 5-6 Vitt. c. 29. An Act for establishing a prison at Pentonville.

medesime delle altre leggi precedenti dovessero essere applicate per quel che riguardava le pene da infliggere a chi assaliva il governatore, tentava di evadere, o cooperava ad una evasione.

Il sistema delle prove (probation system) iniziato, come fu detto, dal Ministero di Lord Melbourne veniva oramai ad aver la sua completa applicazione dal Ministero di R. Peel.

Il ministro Graham stabiliva quindi che il penitenziario di Pentonville dovesse servire pei condannati alla deportazione, destinati a formare la base delle sue esperienze; e perciò disponeva che vi si mandassero gli uomini dai 18 a 35 anni possibilmente scelti fra i non recidivi. La reclusione a sistema di separazione continua, doveva durare per un tempo determinato, tempo che dapprima si voleva fissare a 15, e che poi fu portato a 18 mesi. Da Pentonville i condannati erano finalmente trasferiti a Van-Diemen per espiarvi il rimanente della condanna, ma con trattamento diverso a seconda della condotta tenuta, e sottoposti ad altri stadi che dovevano condurli man mano alla liberazione assoluta.

Le istruzioni date dal Ministero al governatore della terra di Van-Diemen, esprimono in modo assai chiaro gl' intendimenti del governo. Non erano più i condannati già pervertiti ed induriti nella colpa che colà si spedivano; ma invece coloro i quali, caduti in un primo delitto, potevano diventare buoni cittadini, scossi dalla severa disciplina di Pentonville, abituati ad una vita severa, allontanati dalle pericolose relazioni del proprio paese, e tolti dalla vergogna, e dalle difficoltà di trovar lavoro per andare altrove a ricominciare una vita nuova. All' ingresso nel penitenziario il condannato doveva conoscer tutta ed intera la sorte che lo aspettava, per abituarsi al pensiero che oramai gli era forza di rinunziare alla speranza di ritornare in seno della sua famiglia e dei suoi amici. Egli era informato delle punizioni che gli sarebbero state inflitte se si fosse condotto male, e dei vantaggi che avrebbe potuto ricavare se invece si fosse mostrato laborioso e rassegnato; mentre tutti i mezzi gli sarebbero stati forniti per ricevere una educazione religiosa e morale, e una istruzione conveniente tanto civile che industriale. È mia volontà, soggiungeva il Ministro, che Pentonville sia per gli adulti quello che Parkhurst è pei giovani delinquenti, un luogo d' istruzione e di prova, non di punizione op-

pressiva; i medesimi mezzi per suscitare il sentimento della speranza saranno adoperati, i medesimi mezzi morali e di correzione per rimettere sulla buona via i traviati — e certamente da principii così pratici e così razionali non poteva che augurarsene grandemente bene.

In quanto poi alle colonie una lettera di Lord Stanley a Sir John Franklin governatore di Van Diemen, scritta in data del 25 novembre 1842 dà le istruzioni necessarie sul modo come il sistema della prova doveva esservi applicato.

Il condannato doveva percorrere parecchi stadi di espiazione penale ma in ognuno di essi i rigori e le privazioni dovevano diminuire man mano. La speranza doveva in tutti essere mantenuta costante: era quella una parte indispensabile del sistema e nulla temevasi di più che lo abbattimento e la prostrazione dello spirito come effetto della disperazione.

Coloro i quali riportavano in Inghilterra una condanna di sette anni passavano il primo stadio nei penitenziari del loro paese per esser poscia spediti alla colonia, e collocati in quello stadio che si credeva conveniente secondo ogni singolo caso.

Nelle colonie gli stadi erano cinque 1° detenzione nell'isola di Norfolk: 2° Passaggio alla squadra di prova (probationary gang): 3° Concessione di un attestato di buona prova (probation passes): 4° Concessione della liberazione condizionata (Tickets of leave): e 5° il perdono assoluto.

1° La detenzione in Norfolk era applicata a tutte le condanne a vita o per un termine non minore di 15 anni. Essa durava da due a quattro anni secondo la determinazione che il Ministro dell'interno emanava su ciascun condannato — portava per conseguenza la destinazione a lavori penosi (hard labour) — e non poteva essere ridotta se non per solo volere della regina.

La cattiva condotta in questo stadio non faceva che prolungarne indefinitivamente la durata.

Nessun privato poteva essere autorizzato ad abitare quell'isola, la quale era riservata ad esclusivo luogo di pena, la cui popolazione media veniva calcolata dovere ascendere a tre mila detenuti supponendo la durata media del soggiorno da farsi a tre anni.

2° Le squadre di prova erano riunite a Van Diemen, ed erano

composte dei condannsti provenienti da Norfolk, e dagli altri che potevano essere indicati dal Ministro dell'interno, tra i condannati alla deportazione a tempo.

Queste squadre erano addette a lavori in beneficio del Governo e non si concedeva a nessun condannato di servire i privati, meno qualche rarissima eccezione. Il tempo della durata del soggiorno in esse era da uno a due anni, eccetto il caso di cattiva condotta che lo prolungava, quando non si aggiungeva la pena della detenzione.

Ciascuna squadra era divisa in due o tre classi con trattamento diverso e diverse mitigazioni, e si passava da una divisione all'altra per buona condotta ed assiduità nel lavoro, a seconda la decisione di un controllore (comptroller of convits), cui esclusivamente apparteneva quel diritto, su' rapporti dei custodi e del cappellano.

3° Quando un condannato si era condotto bene, ed avea passato ne' due primi stadi il tempo determinato il governatore gli rilasciava un certificato col quale egli poteva impiegarsi presso i particolari e riceverne uno stipendio.

Cotesta categoria di condannati era anch'essa divisa in tre classi. Per la prima, o la inferiore, qualunque contratto tra condannati e appaltatori doveva avere la preventiva approvazione del governatore; per la seconda e per la terza bastava solamente la sanzione. Oltre a ciò coloro i quali appartenevano alla prima classe non ricevevano che la metà della mercede stabilita — quelli della seconda due terzi — quelli della terza l'intiera. Le quote ricavate dalle due prime classi erano depositate nella cassa di risparmio e si restituivano ai condannati cui spettavano, quando essi giungevano ad ottenere il *ticket of leave*. Chi perdeva l'attestato di buona condotta perdeva anche quel fondo, il quale non era restituito in tutto od in parte a lui od alla sua famiglia, se non per grazia speciale, e su prove di un vero ravvedimento; delle quote disponibili doveva esser dato conto al controllore o ad altra autorità da esso incaricata a tal uopo.

Il governatore era il solo arbitro di assegnare i condannati in quella classe che meglio credeva, tenendo presenti i servizi resi e la condotta tenuta. Egli poteva altresì far retrocedere i tristi nelle squadre di prova; ma per questo aveva bisogno dell'autorizzazione del Ministro.

Se qualcuno cui era stato concesso l'attestato di buona condotta non trovava lavoro presso i privati, doveva essere addetto ai lavori che si facevano per conto del Governo, separato dagli altri condannati ed aveva diritto ad essere nutrito e vestito senza ricevere mercede di sorta.

Una volta al mese tutti cotesti detentori di attestati dovevano presentarsi al magistrato del distretto in cui lavoravano, il quale, prese le debite informazioni faceva il suo rapporto al controllore. Su questi rapporti e sulle altre informazioni che il controllore attingeva, veniva ai migliori rilasciato il *ticket of leave*, come una grazia, non mai come diritto che si poteva acquistare con qualsivoglia titolo.

4° Il *ticket of leave* corrispondeva ad un perdono condizionato e revocabile, che non doveva esser concesso se non dopo la espiazione della metà della condanna la quale pei condannati a vita era calcolata a 12 anni. Così un condannato a vita, ovvero a 24 anni, doveva passare quattro anni in Norfolk — due anni nelle squadre di prova — sei coll'attestato di buona condotta — e poscia poteva ottenere il perdono condizionato. (1).

5° Il quinto ed ultimo stadio consisteva nel perdono condizionato o assoluto che doveva essere riguardato come una grazia concessa direttamente dalla regina per mezzo del governatore cui fosse delegata quell'alta prerogativa. Nessun limite era messo all'autorità reale per quel che riguardava l'esercizio del diritto di grazia: il governatore però non poteva concederla a condannati che non avessero percorso almeno i tre primi stadi.

(1) Sarà facile ai nostri lettori l'osservare come con siffatto procedimento la pena perdeva quasi tutti i suoi caratteri d'intimidazione e di graduazione. La vera pena, per un condannato a 24 anni di deportazione, od a vita (poichè tra queste due categorie la differenza scompariva affatto), non si riduceva tutt'al più che a sei anni: passato quel termine veramente breve, quando pure una grazia speciale non veniva ad accorciarlo ancora, il condannato otteneva il permesso di andar a prestare l'opera sua presso i privati, ciò che poteva e doveva aprir l'adito ad una serie di abusi grandissimi, e tutti a vantaggio del birbone che riusciva ad imporsi, dell'uomo abile che sapeva farsi valere, di chi avendo mezzi di fortuna otteneva protezione e favori dai coloni liberi, i quali spinti dall'amor del guadagno trovavano comodo di transigere col resto.

Un'altra lettera colla medesima data stabiliva il modo come doveva essere applicato alle donne il sistema stesso delle prove.

Molte difficoltà facevano ostacolo alla attuazione dei principii indicati per gli uomini, non potendo prolungare la loro detenzione, nè collocarle nalla popolazione libera senza prima sperimentarne il carattere, come per lo addietro erasi praticato con iscapito grandissimo della morale pubblica.

Cio non ostante il sistema delle assegnazioni doveva cessare anche per le donne: doveva cessare a malgrado della spesa maggiore che avrebbe cagionato un sistema nuovo più in armonia coi principii di giustizia e di umanità.

Un penitenziario con 400 celle doveva essere prontamente fabbricato a venti miglia da Hobart Town nel sito più salubre che si trovi. In quel penitenziario tutte le donne deportate dovevano passare un primo periodo di detenzione non minore di sei mesi, scorso il quale stadio si poteva accordare a quelle che avevano avuto buona condotta, un attestato di prova, e poscia il *ticket of leave* ed il perdono colle stesse condizioni già indicate per gli uomini.

Egli è evidente che il bisogno di spedir donne alle colonie, così grandemente sentito per scongiurare i mali cagionati della grandissima sproporzione de' sessi, faceva velo alla giustizia, e riduceva in fin de' conti a sei mesi di prigionia cellulare la pena severa della deportazione.

XIV. Le nuove disposizioni date per l'applicazione del sistema delle prove ai condannati adulti de' due sessi, fecero anche pensare ai minorenni delinquenti.

Fin dal 1838 lo stabilimento di Parkhurst era stato destinato ad essi; e di là i buoni ritornavano liberi, mentre gli incorreggibili spedivansi alle Colonie. Però, a quanto pare, erano ben pochi coloro ai quali applicavasi cotesta misura di rigore; e poichè si era preso l'aire, poichè la delinquenza nei giovani assumeva proporzioni punto rassicuranti, si corse all'idea di estendere ad un maggior numero la deportazione, sulla considerazione delle difficoltà che incontravano nel trovar lavoro coloro i quali, lasciato il carcere, rimanevano in patria.

Uno scambio di proposte ebbe luogo tra il Ministero dell'Interno e quello delle Colonie, non solo per trovar modo come mandare ad

effetto cotesto proposito, ma per adattare sulle medesime basi di Parkhurst lo stabilimento di Point-Puer in Van Diemen.

Si volevano dividere in due classi i giovani deportati, comprendendo nella prima i più grandi e di miglior condotta, i quali sarebbero andati alla Colonia come liberi emigranti sotto la protezione del Governatore che avrebbe pensato a trovar loro una proficua occupazione; comprendendo nella seconda i più piccoli, i quali vi sarebbero andati come apprendisti per continuare in uno stabilimento la loro educazione industriale, salvo ad essere collocati in seguito presso gli operai liberi.

Si parlava di mandare i primi in luogo dove non potesse venire la tentazione di ritornare in Inghilterra; di ritenere i secondi nelle condizioni di apprendisti per un tempo non minore di due anni e non maggiore di cinque; e la Commissione di Parkhurst, interrogata sul riguardo, non fece che suggerire provvedimenti utili al certo, ma affatto secondari.

Essa non entrò a discutere se quello che il Governo faceva era conforme alla legge - non entrò a discutere se potevansi mandare alle Colonie lontane giovanetti traviati nella colpa - se ciò era utile - se era umano - domandò invece che, dovendone mandare più di venti alla volta, il Governo pensasse a farli accompagnare lungo il viaggio da un maestro che potesse sorvegliarli ed istruirli nelle lettere e nelle pratiche religiose - domandò che i più grandicelli, collocati subito dopo il loro arrivo alle Colonie, fossero visitati almeno ogni quattro mesi da persona a ciò delegata, che ne avesse poscia riferito al Governatore - domandò che fosse proibito severamente ai maestri di bastonare quelle povere creature, invece di denunziare ai magistrati locali le mancanze nelle quali avessero potuto incorrere; ma, ripetiamo, fu appunto alla parte della esecuzione che la Commissione si attenne.

Nel marzo del 1842 novantadue giovanetti accompagnati dal signor B. J. Horne partivano per la Nuova Zelanda. Il Bloywille dice: « A ces jeunes détenus la transportation devient une recompense et la colonie pénale une terre promesse »; ma gli ulteriori avvenimenti proverebbero che fu un errore, del quale il Governo inglese ebbe a fare ammenda.

CAPITOLO II

SEZIONE II. — SOMMARIO — I. Uno sguardo al *sistema delle marche* del capitano Maconochie. — II. Principii generali sui quali si fonda - Egli non fece che esporre ed attuare gli altrui concetti. — III. Il capitano Maconochie e l'isola di Norfolk - Provvedimenti per mitigare il periodo dell'isolamento - Lavori pubblici - Custodia - Uso e valore delle marche - Responsabilità collettiva dei condannati - Classificazione - Concessioni - Mutua assistenza. — IV. Rapporto del governatore signor Gipps sullo stato dell'isola di Norfolk nel 1842. — V. Il capitano Maconochie ritorna in Inghilterra - *Il sistema delle marche* nel Carcere di Birmingham. — VI. La direzione degli affari delle Colonie è definitivamente ripartita tra diversi dicasteri. — VII. Nuove disposizioni di Lord Stanley sul sistema penitenziario delle Colonie. — VIII. Il signor E. Wilmont succede al signor Franklin nel Governo di Van Diemen - Regolamenti fatti per i condannati dei diversi stadi penali. — IX. Decadenza delle Colonie - Cause - Proposte del signor Wilmont. — X. Risposta di Lord Stanley. — XI. Nuove insistenze e nuove proposte del signor Wilmont - Caduta del Ministero Peel e venuta del signor Gladstone al Ministero delle Colonie. — XII. Protesta de' cittadini liberi della Colonia di Van Diemen contro la deportazione - Lord J. Russell forma il nuovo Ministero. — XIII. Inchiesta per gravi abusi commessi nel penitenziario di Kilmainhum (Irlanda). — XIV. Nuovo ordinamento del penitenziario di Millbank. — XV. Disposizioni sulle Carceri della Scozia. — XVI. Un incidente alla Camera dei Comuni sul sistema cellulare. — XVII. Il conte Grey al Ministero delle Colonie - Abolizione dell'ufficio di soprintendenza dei condannati alla deportazione. — XVIII. Nuovo sistema proposto dal conte Grey - Discussioni della Camera dei Pari (5 marzo 1847) - Discussione della Camera dei Comuni (4 giugno 1847). — XIX. Voto del Parlamento.

I. Prima di procedere oltre nella nostra narrazione storica, è d'uopo fare una sosta, e gettare uno sguardo retrospettivo sopra un sistema che ebbe vita breve e fugace; ma di molto interesse per i principii che propugnava, non che per l'epoca che ebbe a segnare.

Noi parliamo del *sistema delle marche* del capitano Alessandro Maconochie.

Il Dixon, nella pregevole opera sulle Carceri di Londra, volle rintracciarne le idee fondamentali nello scritto « Sui delitti e sulle pene » del Beccaria; poichè, mentre questi opinava (§ 23) che la misura delle pene dovesse valutarsi, non sulla enormità del de-

litto, ma sulla quantità del danno recato al civile consorzio, quegli era di avviso che il castigo da applicarsi dovesse stabilire, non già un determinato tempo di detenzione qualsiasi, ma invece una quantità di lavoro da compiere (1).

Il capitano Maconochie, siccome egli stesso espose alla Commissione d'inchiesta del 1850, seguendo la corrente delle idee del suo paese, cominciò per essere un caldo partigiano del sistema di separazione continua; sicchè, tra le prime cose che fece dopo il suo arrivo nell'isola di Norfolk, vi fu quella di costruire un carcere cellulare. Però, non sì tosto fattone l'esperimento, ebbe a convincersi come esso, più che un buon sistema, sia parte d'un buon sistema — come sia un eccellente servo, ma un cattivo padrone, (good servant, but bad master) — e come, se giova applicarlo temporaneamente ed in circostanze speciali, riesca nocivo ove lo si voglia adoperare esclusivamente ed in modo costante (2).

II. Affinchè i nostri lettori possano giudicare da quali concetti egli era guidato, e quale scopo intendeva raggiungere, noi crediamo utile di riassumerne i punti di maggior rilievo, seguendo le traccie di un accurato lavoro, pubblicato, non è guari, dal Rev. dottore E. C. Wines, il filantropo iniziatore del Congresso penitenziario internazionale di Londra (3).

1. Invece di condanne limitate ad un tempo determinato, le sentenze dovevano indicare una quantità di lavoro da eseguire, e da essere computato in marche di merito per la diligenza e la buona condotta; ovvero, volendo anche adottare come misura la loro durata in un certo qual tempo, si doveva stabilire che esso potesse essere redimibile col lavoro e colla buona condotta.

2. La sorte del condannato, nel periodo della sua detenzione, doveva essere lasciata, per dir così, nelle sue mani; sicchè egli avesse potuto continuamente migliorarla con una volontà indefessa, e con incessanti sforzi verso la sua emendazione.

3. Le fisiche sofferenze che fanno parte delle condanne, essendo

(1) *The London Prisons*. London 1850. Chap. I, Crime and Criminals.

(2) *Report from the select committee on prison discipline*. London 1850. Num. 6560 e seg.

(3) *Alexander Maconochie and his principles of prison discipline*. Washington, 1872.

state impotenti, col loro esempio e colla pubblicità, a prevenire efficacemente i delitti, doveva quel benefico effetto essere ottenuto non colla severità, ma invece coll'esempio della sottomissione e del dominio di se stesso, dato dalla popolazione dei condannati.

4. Il principio di punire per le colpe passate doveva essere distinto dall'altro che riguardava le misure da prendere per l'avvenire, e per prevenire altre colpe.

5. Le somministrazioni di vitto, eccetto il pane e l'acqua, dovevano essere abolite nelle carceri. Ogni detenuto doveva essere messo in grado di guadagnarsi un trattamento migliore per mezzo di marche di merito, vale a dire colla diligenza e la buona condotta.

6. Lo scopo principale della pena doveva essere la riforma del colpevole, procurando di farne un probo ed industrioso cittadino, piuttosto che un detenuto ubbidiente ed ordinato.

7. La disciplina delle carceri, per essere veramente riformatrice, doveva operare secondo la natura, non contro di essa.

8. Il principio di mutua responsabilità, ottenuto col riunire i condannati in piccoli gruppi, doveva rappresentare, quanto più era possibile, la vita ordinaria di famiglia, e condurre alla scambievole riforma. Come nella vita libera, così tra i detenuti, i principii e le relazioni sociali dovevano essere le grandi spinte di miglioramento.

9. Un vero sistema di disciplina carceraria doveva cercare di guadagnare lo spirito vivente, non il corpo inerte de' condannati; perciò i troppo minuti regolamenti e le troppe formalità dovevano essere scrupolosamente eliminati.

10. Il sentimento del rispetto di se stesso era quello che doveva maggiormente essere suscitato e tenuto desto nei condannati: perciò qualunque cosa che tendeva a distruggere quel sentimento doveva essere evitata, perchè qualunque umiliazione non necessaria portava l'effetto contrario.

11. Per la disciplina e per la riforma nelle carceri era d'uopo trarre partito specialmente dall'aiuto della forza morale. La forza fisica doveva mostrarsi quanto meno era possibile. Perciò il tipo della disciplina militare si confaceva poco alla natura ed allo scopo della pena.

12. La soverchia indulgenza nelle carceri era da ritenersi tanto nociva quanto la soverchia severità. Il vero principio era quello di mettere i condannati in mezzo a forti contrasti, da' quali dovevano trarsi fuori a forza di costanti sacrifizi, di mortificazioni, e col dominio di se stesso.

13. La educazione dei detenuti era da riguardarsi come di primaria importanza per la loro riforma.

14. Anche la istruzione civile e religiosa doveva essere reputata come mezzo efficacissimo a conseguire quell'intento.

15. Il solo lavoro industriale doveva essere ritenuto come avente il potere di emendare: il *tread-mill*, il *crank*, lo *short-drill* corrompevano, invece di emendare il colpevole.

16. Le classificazioni arbitrarie, come sarebbero quelle per età, delinquenza, temperamento e simili, dovevano riguardarsi come impraticabili, e di poco profitto.

17. In un sistema di disciplina carceraria, che aveva per iscopo la riforma dei detenuti, ottimi risultati dovevano attendersi, servendosi dei detenuti stessi come sotto-sorveglianti ed anche come giurati, per giudicare i loro compagni.

18. Una indebita restrizione nella corrispondenza dei detenuti, come una minuta e rigida sorveglianza, erano due cose che dovevano portare cattivi effetti.

19. Il principio essenziale e riformatore della disciplina carceraria era la individualizzazione dei condannati.

20. Gli impiegati addetti al servizio delle carceri dovevano avere una educazione speciale, per disimpegnar bene il loro ufficio.

21. Come complemento indispensabile di un sistema penitenziario riformatore, dovevano ritenersi quelle istituzioni che servivano a conservare nei condannati liberati le rette intenzioni, ed impedir loro di ricadere in nuovi delitti.

A dir breve: sostituire ai sistemi in allora vigenti, quello che egli chiamava un sistema sociale (social system) che preparava gli uomini alla vita sociale per mezzo della società; un sistema che operava e si controllava da se (*self-working* e *self-checking*): abolire le condanne a tempo fisso, che scoraggiano il condannato, o lo abituano alla vita del carcere: procurare di educarlo per farne un buono e laborioso cittadino, sottoponendolo dapprima ad uno stadio di de-

tenzione che contribuisse a farlo pentire dei suoi reati, e man mano raddolcire per gradi coteste severità, a misura che egli se ne rendesse meritevole col lavoro e la buona condotta: fargli destare nell'animo il sentimento della dignità d'uomo, specialmente mettendolo insieme con altri suoi compagni, obbligandolo quasi a sacrificare il suo utile personale al bene comune, ed a prestar l'opera sua al proprio ed al comune vantaggio: collocarlo in una posizione non invidiata dagli operai liberi, ma costringerlo a guadagnarsi la vita col sudore della propria fronte: mettergli nelle mani la propria sorte — ecco i principii dei quali il capitano Maconochie si fece caldo ed entusiasta propugnatore (1). Alla grandezza, alla disposizione dei fabbricati, egli dava una importanza secondaria, convinto che vale più un buon sistema in un cattivo carcere, che un cattivo sistema in un carcere eccellente (2).

Però il capitano Maconochie, che generalmente è proclamato lo inventore del nuovo sistema, non fece, in generale, che inspirarsi alle tradizioni degli scrittori dell'Inghilterra, come hanno potuto facilmente rilevare i nostri lettori percorrendo il primo capitolo di questo lavoro. Egli non fece che rendere pratica l'attuazione di idee che altri prima di lui aveva trattato; e per quello che riguarda il sistema di espiazione penale da computarsi in una data quantità di lavoro, piuttosto che in un tempo determinato, egli non fece che seguire l'opinione che il Rev. Whateley, vescovo di Dublino, aveva espresso fin dall'anno 1829 (3).

(1) Molto importante è l'opuscolo pubblicato dallo stesso capitano Maconochie col titolo: *General views regarding the social system of convict management*. Hobart Town 1839.

(2) *A good system in a bad prison is far better than a bad system in a good prison.*

(3) « With respect to Every sentence of confinement to hard labour, whether at the tread-wheel, or of any-other kind, we would venture to suggest what we cannot but consider as a most improvement, viz., that instead of a certain periode of *time*, a convict should be sentenced to go through a certain quantity of *work*... The great advantage resulting would be, that criminals, whose habits probably had previously been idle, would thus be habituated not only to labour, but to form some agreable association with the idea of labour. Every step a man took in the tread-wheel, he would be walking out of prisons; every stroke of the spade would be cutting a passage for restoration to society. »

III. Sulla metà del 1840 una nuova disposizione si era data alle isole della Nuova Gallia del Sud, ed il Ministro Russell, scrivendo al Governatore di dette isole, signor Giorgio Gipps, diceva, che il sistema delle assegnazioni doveva per sempre essere bandito; che il sistema più efficace e completo doveva ritenersi essere quello della separazione; e che nel caso di adottare il lavoro a comune non dovevano essere applicate misure coercitive per ottenere un silenzio continuo che inasprisce l'animo, ma contentarsi di farlo osservare durante il lavoro, soggiungendo che il Governo avrebbe volentieri permesso al capitano Maconochie l'esperimento del sistema che egli aveva proposto (1).

Quattro mesi dopo parve che le cose mutassero aspetto; e il ministro Russell, mostrandosi dolente che i fatti non avevano corrisposto nei suoi effetti, autorizzava il sig. Gipps a rimuovere il Maconochie dal comando dell'Isola di Norfolk, se ciò fosse stato creduto opportuno (2).

Non sono note le cause di questo cangiamento troppo rapido; ma esse non dovevano essere di grande importanza, poichè verso la fine del novembre del 1841 il sig. Gipps scriveva a Lord Russel, di aver già disposto che tutta l'isola di Norfolk fosse destinata a raccogliere i condannati che venivano dall'Inghilterra, e riservata esclusivamente all'applicazione del sistema del capitano Maconochie (3).

Per quel che riguarda le condanne di detenzione col lavoro forzato, sia esso il *tread-wheel* od altro, noi vorremmo suggerire una misura che giudichiamo un miglioramento, quello cioè di condannare alla esecuzione di una certa quantità di lavoro, piuttosto che ad un certo periodo di tempo... Un grande vantaggio si otterrebbe da tale provvedimento, perchè il delinquente, abituato per lo più all'ozio, non solamente si abituerebbe al lavoro, ma vedrebbe in esso un amichevole ausiliare. Ciascun passo che egli farebbe sul *tread-wheel* sarebbe un passo che lo condurrebbe fuori del carcere; ciascun colpo che darebbe alla vanga sarebbe una spinta che lo restituirebbe al civile consorzio. *The London Review* 1829. Articolo riprodotto nel *Watheley's Lectures on political economy; with remarks on Tithes, Poor laws, and Penal Colonies.* 4th ed. London 1855, pag. 251.

(1) *Copies or Extracts of any correspondence between the secretary of State and the Governor of Van Diemen's Land on the subject of Convict discipline* 1843, pag. 55.

(2) Opera cit. pag. 69.

(3) Opera cit. pag. 15.

Ciò era forse disposto, ma non ebbe seguito; sicchè quell'isola continuò a raccogliere condannati nuovi e vecchi sottoposti alle medesime discipline.

Secondo quel sistema il condannato cominciava per essere sottoposto ad un primo periodo di assoluta separazione, finchè il suo carattere non cominciava a piegare alla forza della disciplina; e solamente quando aveva date prove di ravvedimento esso ne era tolto, per passare alle classi della vita a comune.

Per scacciare qualunque molesto pensiero in coloro che erano nell'isolamento, il capitano Maconochie faceva fare a voce alta letture utili e dilettevoli al tempo istesso, che ciascuno poteva sentire aprendo la porta della cella, e non sentire tenendola chiusa. L'influenza che quelle letture esercitavano era grandissima; ed ogni atto del condannato essendo attentamente studiato, serviva a renderne più agevole la conoscenza individuale.

In generale i lavori ai quali essi erano addetti consistevano nella agricoltura e nella fabbrica di edifizi destinati agli usi della colonia. Una popolazione di 1500 a 2000 detenuti si estendeva sopra una superficie di circa 9000 acri, de'quali meglio che 1200 erano messi a coltura, ed altrettanti, se non più, a pascolo.

Per sorvegliare tutta cotesta gente non vi erano che cinque custodi liberi: la maggior parte de' servizi affidavasi ai condannati stessi, ed il capitano Maconochie assicura che corrispondevano perfettamente ai loro doveri. Vi era altresì una guarnigione di 160 soldati; ma essa non dava che da sette a nove sentinelle, e tutte per la custodia esterna.

Ciascun detenuto era accreditato di un certo numero di marche colle quali potea provvedere ai bisogni della vita. Queste marche erano date in proporzione del lavoro eseguito, e della buona condotta avuta; ognuno poteva spendere quelle marche che guadagnava; in altro modo nessun alleviamento era dato sperare. E poichè la istruzione civile doveva essere ritenuta come un favore, ed essere desiderata, così era stabilito che coloro i quali volevano assistere alla scuola dovevano contribuire con qualche marca. Spesso il lavoro era fatto in comune per gruppi di sei ad otto condannati: in questo caso l'opera individuale spariva e non si premiava che l'opera collettiva. Per tal modo la pigrizia, il malvolere, diventavano impopolari, e l'interesse di ciascuno si confondeva con quello di tutti.

Ogni mese si faceva la classificazione dei detenuti e si distinguevano i produttori, (efficient) da'poco produttori, (moderately efficient), dividendo tra essi le marche guadagnate.

Ai condannati di miglior condotta si accordava un piccolo giardino che potevano coltivare nelle ore di riposo: e dei vegetali che producevano, e degli animali che vi potevano mantenere, essi erano liberi di disporre come meglio volevano, sia riservandoli a loro uso, sia vendendoli agl'impiegati. Acquistando una piccola proprietà ciascuno aveva interesse a custodirsela, e per tal modo il sentimento del rispetto delle sostanze altrui gettava, in quei cuori, ognor più salde radici.

Il capitano Maconochie, stava sempre in mezzo ai suoi condannati, ne ascoltava le doglianze, dava loro i consigli de'quali lo richiedevano, procurava di suscitare, in essi, sentimenti di fratellanza e di carità cristiana. A tal uopo aveva disposto che gli infermi fossero assistiti da'loro compagni; e per dare alla cerimonia della sepoltura di coloro che morivano una grave importanza, raccoglieva intorno al feretro tutta la popolazione detenuta, e ne faceva accompagnare il cadavere fino all'ultima dimora.

A noi par superfluo di entrare in maggiori particolari sul riguardo. Per quanto una parte de'principii suesposti ci sembri meritevole di grande interesse, e tale da meritare di esser tenuta seriamente in considerazione, pure non sappiam negare che un'altra parte ci pare di una difficilissima attuazione, o poco in armonia coi sani principii del giure criminale, non rispondendo ai caratteri costitutivi della pena, e dando esclusivamente all'autorità direttiva del carcere una autorità che sorpassa i limiti dell'equo e del giusto.

IV. Verso la seconda metà del 1842 il sistema delle marche aveva dato risultati poco felici, siccome attesta un documento ufficiale, cioè a dire un rapporto del signor Giorgio Gipps a Lord Stanley.

Difatti il governatore delle isole della Nuova Gallia del Sud scriveva al Ministro delle colonie, a Londra, in data del 15 agosto: che il tempo di far cessare in Norfolk, lo esperimento del sistema del capitano Maconochie era venuto, e che egli aveva indugiato a mettervi un termine, non ostante le istruzioni avute nel novembre 1840, per vedere se le cose stavano, come le dipingevano i parti-

giani facendone il panegirico, o come le descrivevano gli avversari, gettandovi sopra il più alto discredito.

In breve, lo stato dell'isola di Norfolk era dipinto in questi termini: i condannati amavano tutti, o quasi tutti, il capitano Maconochie; ma non mancavano di coloro i quali lo criticavano, asserendo che i meno meritevoli avevano la di lui maggior fiducia. — Le punizioni erano rare. — Tentativi si facevano di frequente per destare con atti di fiducia o di clemenza, negli animi di quei condannati, buoni sentimenti, e spesso si riusciva nell'intento. I piccoli delitti, ed i delitti contro natura erano piuttosto in aumento, invece i gravi reati di violenza e di carattere atroce diminuivano. — Il lavoro scemava sempre e con esso i prodotti, sicchè tra gli altri, il legname di costruzione e da ardere era venuto meno, mentre d'altro canto le spese si rendevano sempre più gravi. — Il lavoro a cottimo era introdotto, ma solamente in apparenza. — Le depredazioni de' nascenti raccolti, e di ogni altra proprietà governativa prendeva proporzioni maggiori degli anni precedenti, e tutto induceva a credere che quella piaga doveva accrescersi, in rapporto del numero di coloro che erano liberati condizionatamente col *ticket of leave*. — In generale i condannati nuovi erano rispettosi e tranquilli, ma pigri e svogliati; mentre gli antichi condannati, o i recidivi erano inquieti e furbi.

Il governatore Gipps ricorda per ultimo come il governo inglese abbia lasciato nell'isola di Norfolk un miscuglio di condannati nuovi e di condannati vecchi, quasi dubitando del sistema Maconochie — ricorda come il dover trattare colle medesime discipline quelle due diverse categorie di deportati abbia forse influito a dare cattivi risultamenti — non dissimula le spese grandi che cagionava uno stato di cose tanto anormale, l'invidia che suscitava ne'condannati della stessa isola, le accuse che gl'impiegati stessi muovevano contro il capitano Maconochie per gli atti arbitrari che commetteva; e poichè questi già prevedeva di dover essere traslocato, si consigliava il governo ad esaminare se conveniva di far continuare in un'altra isola il saggio del sistema delle marche, ma intanto ritornare al 1840, e destinare quella di Norfolk allo stadio più severo di espiazione, tanto più che per la sua posizione geografica e per la sua sicurezza essa si prestava, in modo particolare, a tal fine.

V. Il ministro di Londra accolse questa proposta modificandola in parte, come in appresso avremo occasione di vedere; e dopo qualche tempo il capitano Maconochie lasciava l'isola di Norfolk e ritornava in Inghilterra, dove, nel 1849, presiedeva la Direzione del carcere cellulare di Birmingham, che tenne fino al 1851. Anche in quel carcere egli procurò di adottare, sopratutto pei minorenni, il suo prediletto sistema delle marche (1); se non che scorsi appena due anni, venuto in urto co' magistrati locali, era costretto a dimettersi e la carità cittadina in un pubblico *meeting* presieduto dall'illustre magistrato Hill, gli offriva un dono di 250 lire sterline — il solo compenso che ebbe alle sue fatiche. Egli si ecclissava povero di mezzi e con l'animo amareggiato; ma il nome di lui rimaneva caro ai cultori delle carcerarie discipline, i quali, scorsi appena pochi anni, videro, in Irlanda, il capitano Crofton seguirne le orme, ed applicarvi in parte i principii, riscuotendo applausi meritati da tutto il mondo civile.

VI. La cresciuta importanza delle colonie penali dell'Australia, ed il bisogno di dare ad esse un ordinamento uniforme, specialmente per quel che riguardava i condannati alla deportazione, richiamarono l'attenzione del gabinetto inglese, sicchè nel gennaio del 1843 fu messa sul tappeto la questione di stabilire a quale Ministero se ne dovesse affidare l'autorità diretta e suprema.

Tutte le ragioni furono svolte in favore di quello dell'Interno e di quello delle Colonie, e finalmente si convenne: che la corrispondenza rimanesse affidata a quest'ultimo, unitamente alla direzione e al controllo degli stabilimenti penali, non che alla compilazione del bilancio preventivo per il mantenimento e la sorveglianza dei condannati — che il potere di esercitare il diritto di grazia fosse riservato al Ministero dell'Interno — che qualunque modificazione da introdurre nelle discipline penitenziarie seguisse di accordo tra i due dicasteri — e che la previsione delle spese per il trasporto dei condannati alle Colonie fosse stabilita di concerto tra il dicastero dell'Interno ed il Consiglio d'Ammiragliato.

VII. Non si tosto presi questi accordi, Lord Stanley, ministro delle Colonie, rivolgendosi ai Lords Commissari del Tesoro, li ren-

(1) Vedi: *Report of the Governor of the Borough prison, Birmingam, to the Iustices in quarter sessions*, 15 *th. Oct.* 1850. Birmingam 1850.

ghilterra non era a loro disposizione, e che ogni paese doveva provvedere ai propri bisogni (1).

La risposta come si vede era molto secca, anzi severa; e il poco conto che si faceva della popolazione libera, l'accusa che si muoveva al governatore di preferire gl'interessi della Colonia a quelli della Inghilterra, il rifiuto di concorrere ad alleviare i mali nei quali la Colonia versava, non potevano che portare spiacevoli conseguenze.

XI. Il signor Wilmont rispose che egli si era allontanato dalle istruzioni ricevute perchè spinto da necessità ineluttabili — che le proposte da lui fatte erano state sempre dettate dal desiderio di provvedere alla meglio ai bisogni del paese che governava, ed agli interessi dell'Inghilterra; ma che del resto avrebbe fatto di tutto per uniformarsi, in avvenire, alla volontà del governo.

Sui primi del gennaio 1845, il signor Wilmont ritornava a lamentare la mancanza di occupazione per i condannati autorizzati a lavorare a mercede, il cui numero avrebbe raggiunto, nell'anno, la cifra di 9724: ripeteva quel che aveva già detto circa i danni gravissimi che ne venivano: accennava all'idea di destinare tutta quella gente alle opere di irrigazione, che avrebbero col tempo portato immensi benefici allo Stato: proponeva nuovamente di concedere ai condannati liberati condizionatamente piccole porzioni di terreni, con quelle condizioni che si sarebbero credute le più ragionevoli ed eque (2): se non che succedeva in quell'epoca la prima gloriosa caduta del Ministero presieduto da Sir Robert Peel; e quando, poco tempo dopo, egli risaliva al potere, a sostituire Lord Stanley nell'amministrazione

(1) Una legge del 1843 (6 e 7 Vitt., cap. 7. An Act to emend the Law affecting transported Convicts with respect to pardons and Ticket of leave) fatta anche forse per portare un rimedio alle illegalità commesse dal capitano Maconochie, provvede a quel caso. In essa difatti si comincia per ricordare ai Governatori delle Colonie che essi non avevano facoltà di perdonare o risparmiare la pena de' lavori pubblici, ma solamente il diritto di raccomandare in grazia i condannati. E poscia soggiunge che, avendo qualche Governatore permesso di lavorare per proprio conto anche ai condannati alla deportazione per fellonia, restava stabilito che i deportati potevano bensì possedere in proprio effetti mobili, ma che per gl'immobili essi non potevano che essere possessori a tempo o usufruttuari, finchè non avessero ottenuto il *ticket of leave*, o il perdono condizionato.

(2) Vedi *Copies or extract* ecc. Part. I, II e III, 1843-1845.

These two pages are dupl?

of leave; che, mediante un pagamento da parte della Colonia, di 4000 lire sterline all'anno, il Governo si obbligasse a mantenere e far lavorare in opere utili alla Colonia stessa quei condannati che non trovavano occupazione; che ai condannati, ai quali rilasciavasi un attestato di prova (*holders of probation passes*), fosse permesso di andare nelle vicine Colonie, evitando i depositi, che erano più di pericolo che di giovamento; e finalmente che agli altri condannati, liberati condizionatamente, fossero concesse delle terre della Corona, seguendo l'esempio del cappellano di Westbury che aveva avuto ottimi risultamenti « Senza l'adozione di un qualche provvedimento, finiva col dire in una sua lettera il signor Wilmont; senza pensare ad occupare i condannati rilasciati col *ticket of leave,* o liberati condizionatamente, i quali, mentre da una parte ricevono una grazia, dall'altra rimangono privi di risorse, io ho timore che avremo nella Colonia, non solamente una popolazione povera, ma una popolazione di ladri (not only a pauper population, but a thieving population). »

X. Lord Stanley, che sui primi del 1844 aveva, in termini abbastanza espliciti, rimproverato al Governatore signor Wilmont di tener troppo a cuore il vantaggio delle Colonie, senza pensare a renderle di minore aggravio alle finanze della madre patria, non indugiò a rispondere, osservando che se lo straordinario avvilimento del commercio aveva fatto fallire i suoi calcoli, bisognava sperare nella non lontana ripresa degli affari; che la terra di Van Diemen essendo un luogo di pena anzichè una Colonia, non dovevano i condannati esservi riguardati come intrusi, nè dar motivo ai cittadini liberi di reclamare indennità di sorta per la loro presenza; che se per la imperiosa necessità del momento era stata forza di dare in affitto i condannati, contravvenendo alle istruzioni del Ministero, non doveva questo stato di cose essere prolungato più del bisogno, nè l'opera loro essere avvilita, nè accettarsi il progetto di utilizzare tutti gl'inoperosi in beneficio della Colonia, per l'annuo compenso di 4000 lire sterline all'anno; che se i cittadini liberi non richiedevano l'opera dei condannati, questi potevano essere rivolti a lavori utili alle Amministrazioni governative; e che, se da un canto la legge sulla vendita dei terreni della Corona poteva modificarsi, dall'altro canto i coloni dovevano ben capire che il danaro dell'In-

sione studiasse il modo come stabilire un sistema uniforme per tutte le carceri; ma il ministro Graham fece sì che la discussione non avesse più seguito, dicendo che il governo non applicava nelle carceri altro sistema all'infuori di quello della classificazione; e che il cellulare trovavasi solamente introdotto nelle case penali di Pentonville e di Parkhurst, ma come un semplice esperimento.

XVII. Nel giugno del 1846, come già abbiamo detto, Lord John Russell era chiamato a formare il nuovo Ministero. Sir Giorgio Grey prese a reggere il dipartimento dell'interno, il conte Grey quello delle Colonie, e pochi giorni dopo era proposto alla Camera dei Comuni un ordine del giorno chiedendo « che fosse smesso l'uso di destinare la terra di Van Diemen a ricettacolo di condannati; » soggiungendo « che la deportazione poteva essere tenuta come un supplemento alla pena del carcere. »

Il Ministro rispose che quella grave questione si studiava seriamente; ed intanto cominciava per abolire l'ufficio della soprintendenza de' condannati alla deportazione (1).

XVIII. Nè il risultato degli studi ai quali il Ministro aveva accennato si fecero aspettar lunga pezza; chè nella seduta del 6 marzo dell'anno successivo (1847), domandando la facoltà di mandare alle colonie anche i condannati d'Irlanda che fino allora potevano solamente essere spediti in Van Diemen, manifestò le basi del nuovo sistema che il governo si proponeva di applicare.

Il Ministro passava in rassegna i pericoli che per un solo caso fortunato erano stati scongiurati in Norfolk, dove una vasta congiura erasi ordita tra' deportati, per rendersi padroni delle isole — narrava le difficoltà grandissime che s'incontravano, attesa la immensa distanza dalla madre patria, per provvedere debitamente alla disciplina, ed alle tante urgenze momentanee che potevan nascere — ricordava le difficoltà non lievi di trovare un personale adatto al servizio, di mutarlo prontamente occorrendo, d'infondergli quel sentimento di dovere che solamente può ottenersi dall'azione immediata del governo centrale (2) — esponeva le ingenti spese che

(1) 9-10. Vitt. C. 26. An Act for abolishing the office of Suprin tended of Convict under sentence of transportation.

(2) Sono meritevoli di attenzione speciale le parole che in quell'occasione il Ministro diceva sull'importanza del personale in un sistema penitenzia-

erano state fatte - e finalmente conchiudeva col dire che secondo il nuovo sistema un primo periodo di detenzione doveva essere espiato in patria, in uno stabilimento cellulare; a questo ne doveva succedere un secondo di lavori pubblici, da espiarsi anche in patria; e finalmente doveva seguire la concessione di un *ticket of leave*, e lo invio in una delle colonie, dove i condannati giungerebbero quasi come emigranti, e dove in seguito avrebbero avuto il perdono condizionato. (1) Durante il secondo periodo i condannati dovevano ricevere tutto il valore del prodotto del lavoro, da servire per quel che poteva abbisognar loro alle colonie: temporaneamente si sarebbero

rio... « In any system of punishment, diceva egli, perhaps the greatest practical difficulty is to procure proper agents and officers to carry it into effect; and more especially is that difficulty felt with subordinate agents. I believe most of your Lordships have more or less knowledge of the manner in which prisons are conducted at home, and that yow know the efficiency of a prison depends almost as much on the efficiency of the subordinate officers and overseers, as upon the governor. It is impossible for the best governor to carry out even a good system withouth good officers. (In qualunque sistema penitenziario la difficoltà pratica maggiore è forse quella di trovare un personale che lo mandi ad effetto, e la difficoltà è più grande riguardo agli agenti subalterni. Io credo che tutti voi signori avrete una certa qual conoscenza del modo come le nostre carceri sono regolate, e che conoscerete come la efficacia d'un carcere dipende più dalla bontà dei custodi, che da quella dei direttori. È impossibile per il migliore dei direttori di attuare un sistema per buono che sia, senza buoni custodi). Hansard, *The Parliamentary debates*, 5 marzo 1847.

(1) La separazione in cella non aveva termine fisso ed inalterabile; però non poteva durare al *maximum* che 18 mesi. Da quel primo stadio si poteva anche passare direttamente al terzo, cioè alle Colonie col *ticket of leave*. La durata del secondo stadio, quello dei lavori pubblici, era stabilita gradualmente, cioè: 2 anni per una condanna di 7 anni; 3 1[2 per una condanna di anni 10; 6 1[2 per una condanna di anni 15; 8 1[2 per una condanna di anni 20; 10 1[2 per una condanna a vita. Per coloro i quali si conducevano bene questi termini potevano essere ridotti; sicchè per una condanna ad anni 7, lo stadio dei lavori pubblici durava 1 anno; per una condanna ad anni 10, 1 1[2; per una condanna ad anni 20, 4; per una condanna a vita, 6.

I condannati che andavano alle Colonie col *ticket of leave* erano obbligati a rimanere nel distretto loro assegnato dal Governatore. L'ozio o la cattiva condotta davano il diritto al Governo di revocare quella concessione e di rimettere in carcere i contravventori.

conservati i pontoni, salvo ad abolirli fra non guari, e le donne si sarebbero mandate a Van Diemen, come pel passato, non giovando per esse apportare modificazione di sorta.

Lord Brougham rispose che non dovevano confondersi i condannati deportati col *ticket of leave* e gli emigranti liberi: che se l'Inghilterra mandava i suoi condannati alle Colonie, le Colonie avevano il diritto di ricambiare quel dono mandando in Inghilterra i loro: che la pena della deportazione, come la pena di morte, per incutere spavento, doveva essere inflitta raramente: e che con una rendita di 4 a 5 cento mila lire sterline ben si poteva provvedere in paese alla punizione de' colpevoli.

A siffatte parole lord Stanley fece osservare che una tal somma non sarebbe stata sufficiente al bisogno, e che la deportazione poteva essere mantenuta applicandola in un numero minore di casi risparmiandone i fanciulli e corregendone i difetti - ciò che non sarebbe stato in fin dei conti molto difficile. Ricoverare, vestire, nutrire i condannati per un certo tempo, e poi mandarli alle colonie con un buon peculio, era lo stesso, secondo lui, che commettere un'ingiustizia verso la classe operaia libera; e in ogni modo far passare i deportati per gente libera che emigrava era cosa ingiusta e impossibile ad eseguirsi.

Il conte Grey rispose a queste osservazioni mostrando come il sistema da lui proposto era molto più severo del precedente, poichè mentre prima un condannato a 14 anni di deportazione dopo averne espiato 8 poteva andare dove più gli piacesse, ora solamente dopo 9 anni era spedito alle Colonie: e per quanto riguardava l'ultimo stadio si limitò ad assicurare che le Colonie avrebbero volontieri accolto coloro i quali erano stati sottoposti ad una disciplina severa e lunga, come sarebbe stata quella adottata nelle Case penali dell'Inghilterra.

Qualche mese dopo i medesimi progetti di legge erano discussi alla Camera dei Comuni; e nelle sedute del giugno 1847 la lotta fu molto gagliarda fra i partigiani dei vari sistemi.

Quando il Ministro ebbe spiegato il sistema che si voleva adottare, tracciando la storia di tutto quanto precedentemente era stato fatto, e soggiungendo il consiglio di mandare come cittadini liberi nelle colonie dell'Australia i condannati ai quali era stato con-

cessà la liberazione condizionata, i primi a combatterlo furono coloro i quali credevano che il potere esecutivo non aveva il diritto di mutare il sistema di espiazione senza alterare l'ordine della scala penale, poichè era contrario ai principii della giustizia che i magistrati condannassero a tanti anni di deportazione, quando la deportaziane col fatto più non esisteva.

Secondo cotesti oppositori, i beneficii dell'isolamento erano tuttavia da esaminarsi - i lavori pubblici facevano ritornare alla istituzione dei Bagni penali francesi, fomite di grandissimi mali - e lo invio alle Colonie, dopo quei due primi stadi, toglieva alla deportazione uno dei caratteri precipui della pena, quello di incutere negli altri un salutare spavento.

Nè gli avversari della deportazione lasciarono passare quella occasione per combatterla nuovamente. Erano ancora nella Camera dei comuni molti di coloro che l'avevano oppugnata fin dal 1838 e tra essi il signor Molesworth, presidente della Commissione di inchiesta che si era pronunziata contraria a quella pena. Egli sorse a combattere vigorosamente il Governo per non aver preso abbastanza a cuore le istituzioni penitenziarie delle Colonie, sicchè agli effetti di viziosi sistemi si erano aggiunti quelli della cattiva esecuzione; egli accusava il governo di aver dato poco ascolto a coloro che, anche con carattere ufficiale, erano stati incaricati di riferire sul vero stato delle cose; e ritornando alla antica opinione di punire in paese i delinquenti, proponeva come solo rimedio l'applicazione della detenzione a sistema cellulare, la quale era temuta più d'ogni altra pena dai delinquenti — impediva tra essi la mutua corruzione — e rompeva i legami della associazione dei malfattori. Certamente dopo la espiazione della pena, dice l'oratore, sarà bene occuparsi dello avvenire dei condannati liberati; ma il mandarli nelle colonie per gruppi, e senza preveggenza, era lo stesso che spostare il centro di azione di quella gente perversa. Del resto, soggiungeva egli, non bisogna solamente pensare a combattere il delitto con buone carceri, con buoni carcerieri, e con un buon sistema penitenziario; ma era d'uopo anche prevenirlo con buone scuole, con buoni maestri, con un buon sistema di educazione, e col prender cura dei figli dei condannati, abituandoli ad una vita onesta e al rispetto delle leggi affinchè non attecchissero in quei giovanetti sventurati i tristi germi dei loro genitori.

In favore della deportazione parlarono molti deputati, mostrandola una pena utile ed efficace, la quale poteva essere modificata se nella sua applicazione aveva presentato qualche difetto: ed il signor Newdegate, fra gli altri, che si era mostrato avverso al sistema cellulare, aggiunse agli altri argomenti la testimonianza dei più eminenti magistrati dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda. (1) Tanto i seguaci dell'isolamento quanto i sostenitori della deportazione convenivano in quella occasione del pessimo stato delle carceri inglesi: sicchè mentre il signor Hume da un lato diceva che in nessun altro paese civilizzato le carceri erano peggiori (there was no civilezed country upon earth in which the gaols were so grosly neglected as in England): il signor Moron le diceva apertamente una ricca sorgente di delitti (our prison discipline and prisons had been a fruitful source of crime).

XIX. La legge presentata dal Ministero fu votata in quell'anno (2): gli stabilimenti di Pentonville e di Millbank destinavansi alla espiazione del primo stadio della pena; e per l'Irlanda si dispose perchè sorgesse un penitenziario che servisse al medesimo scopo. (3) Lo stabilimento di Parkhurst rimase addetto ai minorenni; ma per essi la deportazione veniva man mano abolendosi. E poichè era stato rilevato il male che faceva a quella categoria di detenuti la detenzione prolungata nelle carceri preventive, una legge speciale fu promulgata, perchè i giovanetti al disotto di quattordici anni, accusati di furti di poca importanza (larceny), fossero sommariamente giudicati da due magistrati (Justices). (4)

(1) Per l'Inghilterra addusse le opinioni di Lord Denman, M. Wightman, M. Erle: per la Scozia quella del Lord Justice General, Lord Mackenzie e Lord Justice Clerk: e per l'Irlanda quella di Lord Blackburn, M. Crampton, e M. Perrin.

(2) 10-11 Vitt. cap. 67. An Act te amend the law to the custody of offenders.

(3) 10-11 Vitt. cap. 26. An Act for enabling the Commissioners of public works in Ireland to purchase Land for prisons in Ireland.

(4) 10-11 Vitt. cap. 82. An Act for the more speedy trial and punishment of juvenile offenders.

CAPITOLO III

Sezione I. — SOMMARIO — I. Ancora una parola sul sistema delle assegnazioni, e sull'altro delle prove — Lettera del luogotenente Latrobe — II. Lo Stabilimento penale di Portland (1843-1847) — III. Rifiuto delle Colonie a servire più oltre come luogo di deportazione — *Anticonvict association* — Insurrezione al Capo di Buona Speranza — IV. Portland, ed il suo regime disciplinale — Le tre classi di condannati, loro diversi distintivi, e vantaggi — V. Riduzione del periodo d'isolamento da 18 mesi, a 12 — I visitatori di Milbank — Riforma nelle carceri di polizia (Luck-ups) — VI. Il Visc. Mahon propone di ritornare al sistema delle assegnazioni — Condizioni della delinquenza e delle carceri dell'Irlanda — VII. Il signor Adderley combatte la deportazione — I primi condannati, secondo il sistema del Ministro Grey, partono alla volta delle Colonie (marzo 1850) — VIII. Bisogno di unificare le discipline carcerarie del Regno — Proposte del Sig Ch. Pearson alla Camera dei Comuni — IX. Proposta di Lord Brougham a quella dei Pari — X. Nomina di una Commissione d'inchiesta riguardante la disciplina interna delle carceri dell'Inghilterra e delle Gallie — XI Nomina dei Direttori delle carceri presso il Segretario di Stato (Directors of convict prisons) — XII. La Commissione d'inchiesta — Esame de' suoi lavori — Difetti — Pregi — XIII. Mancanza di uniformità nelle carceri — Edifizi — Classificazione — Vitto — Vestiario uniforme — Lavoro — Treadwheel — Istruzione civile e religiosa — Passeggio ecc. — XIV. Mancanza di uniformità tra Milbank e Pentonville — Modificazioni introdotte nel sistema d'isolamento — Opinioni di O'Brien e del duca di Richmond sul sistema di Pentonville — XV. Sistema di detenzione applicato alle donne — XVI. Sistema di detenzione applicato ai minorenni — XVII. Altre questioni trattate dalla Commissione — Cause a delinquere — Capacità delle carceri — Lavoro produttivo e lavoro penale — Punizioni corporali — Sistema d'Auburn e Sistema cellulare — Uso della maschera — Alienazione mentale — Mortalità — Diminuzione di delinquenti e di reato — Diminuzione di recidivi — XVIII. L'inchiesta del 1850 è il trionfo del sistema misto — Opinioni sul trattamento degli adulti, e de' minorenni — Sull'amministrazione centrale — Sugl'Ispettori — Sul personale direttivo — Sulla costruzione delle carceri — Sul carattere e sulla durata delle condanne — Sulle informazioni relative ai liberati — XIX. Proposte fatte dalla Commissione.

I. Il sistema che il conte Grey aveva difeso in Parlamento, e che si studiava di mandare ad effetto, portava con sè l'abolizione di quello detto *delle prove* (probation system) applicato nelle Colonie, dove i condannati non erano più diretti come gente cui pesi sul

capo una condanna; ma come emigranti liberi, alla cui libertà è apposta solamente qualche restrizione.

Da tempo aveva cessato di esistere il sistema delle assegnazioni; e quando appunto esso era scomparso, e si preparava a scomparire altresì quello che lo aveva sostituito come un beneficio immenso, una voce autorevole si levava dalla Terra di Van-Diemen a farne il confronto, e giudicare il primo molto più vantaggioso, molto più morale del secondo.

Era la voce del governatore di Van-Diemen, luogotenente C. J. Latrobe, che in una lettera al conte Grey (31 maggio 1847) esponeva le sue idee sull'argomento del sistema penitenziario adottato nelle Colonie, e della quale non sarà inutile accennare il concetto principale.

Il sistema delle assegnazioni, scriveva il Latrobe, disseminava i condannati che venivano dal continente inglese. Non appena una nave giungeva, i coloni liberi venivano a farne richiesta e ritornavano alle loro proprietà con l'uomo incettato. Raramente avveniva che sull'istesso punto si trovassero insieme riuniti parecchi deportati, sicchè ottenevasi con tal mezzo il vantaggio più grande che si poteva sperare — l'assoluta rottura di ogni criminosa relazione tra gli elementi più tristi della società, e il graduale loro assorbimento tra la popolazione libera. Invece il sistema delle prove, com'era stato applicato, aveva prodotto gli effetti contrari: e la impossibilità di far molte e continue classificazioni - di tener lontana affatto una classe dall'altra - e di avere un personale di sorveglianza sobrio, intelligente, onesto, imparziale ecc., quale si conveniva alla difficile missione che doveva compiere, obbligava a tenere raccolti insieme molti condannati, i quali finivano sempre per corrompersi mutualmente, malgrado che in apparenza presentassero i caratteri di una regolare condotta.

Col sistema delle assegnazioni, riuniti per un contratto a lungo termine, colono e deportato facilmente avvedevansi come fosse nel loro interesse di contentarsi a vicenda; ciò che tornava in vantaggio dell'uno e dell'altro. Invece tutto il contrario accadeva col sistema delle prove. Essendo breve la pena che rimaneva a scontare, il condannato non aveva il tempo nè la voglia di affezionarsi al suo padrone, nè alla terra sulla quale lavorava; ed il padrone a sua volta sentendo anche lui la precarietà di quella posizione non aveva che

uno scopo — quello di trarre dal condannato il maggior profitto possibile senz'altro riguardo.

Mutar servi di pena, era pel colono libero piuttosto un bene che un male, sfruttando le forze de' nuovi arrivati, sperando sempre di trovar meglio. Mutar padrone era pe'condannati il mezzo come soddisfare il desiderio di cambiare — come ritornare a veder gli amici lasciati nelle squadre de' depositi, dove aspettando nuovi e migliori offerenti per lo più giacevano nell' ozio, ricadendo nel vizio che li aveva tratti a delinquere.

Certamente, conchiude il signor Latrobe, non sono da negarsi i difetti delle assegnazioni: però ad essi sarebbe stato facile mettere riparo, stabilendo il trattamento che ai condannati doveva esser dato, e le mercedi che dovevano esser loro corrisposte. Per siffatto modo quel sistema avrebbe potuto produrre grandi vantaggi, mentre il sistema delle prove non poteva che recare incalcolabili danni.

Nè al signor Latrobe havvi chi possa dar torto, ammesso che si riguardi il deportato come una macchina, come un animale caduto nell'altrui proprietà pel solo fatto della riportata condanna. Però ben diverso era il principio che fecero prevalere coloro i quali combatterono il sistema delle assegnazioni: chè a nessun patto può l'uomo perdere la dignità della sua specie — a nessun patto far rivivere la schiavitù nel consorzio civile, spogliando la pena dei caratteri che la rendono legittima e sacra, per cambiarla in un utile traffico.

II. Nel presentare al Parlamento la legge per la riforma del sistema penitenziario, il conte Grey aveva contemporaneamente avvisato a' modi come mandarla ad effetto.

Fin dal 1843 una commissione era stata nominata dalla Camera dei Deputati per studiare le coste della Manica, e proporre il luogo o i luoghi, dove avrebbero potuto formarsi uno o più porti sicuri da servire di ricovero alle flotte in caso di guerra; e quella commissione dopo accurate investigazioni era stata di avviso che nessun sito meglio di Portland rispondeva allo scopo, non solo per la sua naturale favorevole posizione, ma anche per i mezzi di costruzione che offriva il terreno.

In quel seno di mare il conte Grey pensò di far piantare le prime baracche per mille e dugento condannati alla deportazione,

che espiavano il secondo stadio della loro pena. Verso la seconda metà del 1847 ne fu affidato l'incarico al colonnello Jebb, e nel novembre dell'anno appresso meglio che ottocento detenuti vi avevano già preso stanza e trovato lavoro.

III. Per provvedere al collocamento dei liberati del terzo stadio, una circolare fu spedita alle Colonie, mostrando loro quali vantaggi esse potevano trarre da tanta gente già purgata de' delitti commessi ed abituata al lavoro dalla severa disciplina del carcere. A quella circolare risposero quasi tutte opponendo un deciso rifiuto: solo l'Australia occidentale accolse la offerta, ma essa più che ai vantaggi promessi dall'opera dei condannati faceva assegnamento sulle somme che il Governo inglese avrebbe dovuto spendere in conseguenza di questa nuova colonizzazione.

Poco tempo dopo si volle tentare di far tacitamente, quel che non era riuscito con mezzi manifesti e legali, ed il *Nettuno* ebbe ordine di portare dalle isole Bermude al Capo di Buona Speranza trecento irlandesi condannati per le sommosse a' tempi della carestia, unitamente a qualche deportato dell'isola Maurizio, e a qualche militare delle Indie orientali.

Ma la politica del ministro inglese andò fallita. Già si era costituita al Capo una lega avversa alla deportazione (*Anticonvict Association*), e la opinione pubblica, seguendo le idee che essa con ogni modo aveva diffuso, si sollevò unanime contro quell'atto del Governo di Londra.

All'arrivo del *Nettuno* tutti coloro che occupavano uffici gratuiti diedero in massa le loro dimissioni — i proprietari minacciavano di mandare via quei locatari che avrebbero preso un condannato al loro servizio, - i banchieri protestavano di negar loro ogni credito. Un incanto fu aperto per approvvigionare quel bastimento; nessuno si presentò all'asta, chè era corsa la voce si trattasse di favorire i deportati: e il Governatore della città, signor E. Smith, sia perchè dividesse anche lui le idee del paese, sia perchè temesse di spingere ad una rivolta, ove si mostrasse fermo ad eseguire gli ordini superiori, mise fuori un proclama assicurando che il *Nettuno* non avrebbe avuto comunicazione alcuna colla terra, mentr'egli affrettavasi a far giungere al ministro i reclami del popolo.

Qualche tempo dopo il bastimento levava l'àncora, portando a Van Diemen i condannati; e la città del Capo celebrò con una

splendida illuminazione cotesto trionfo, quasi fosse uscita illesa da un grave pericolo.

IV. Intanto a Portland l'applicazione del nuovo sistema seguiva il suo corso senza ostacoli, e senza reclami.

Si disse già di sopra quale era la riduzione di pena che la legge stabiliva pei condannati alla deportazione sottoposti alle norme stabilite dal conte Grey, sicchè non aggiungeremo che poche parole sul regime adottato a Portland.

I condannati colà raccolti erano divisi in tre classi secondo la loro condotta ed il lavoro. Nella prima ascrivevansi i migliori, nella seconda i meno buoni, e nella terza quelli che lasciavano alquanto a desiderare.

La prima classificazione si faceva sulle informazioni avute; in seguito servivano di norma i rapporti fatti giornalmente dagli impiegati, e dal personale di custodia.

Ciascuna classe si distingueva dal colore di una fascia che portava al braccio sinistro, nella quale era indicato il tempo della condanna, quello del soggiorno nello stabilimento, e la condotta tenuta (1). Si poteva essere retrocessi per cattiva condotta da una classe superiore ad una inferiore; e quando le mancanze alla disciplina erano gravi od abituali, allora il detenuto incorreggibile era rimandato a Pentonville, a Milbank, od in altro quartiere ad isolamento

Mercedi diverse erano assegnate alle diverse classi. La prima guadagnava 9 *pence* (cent. 81) per settimana: la seconda 6 , (centesimi 54): la terza 4, (cent. 36); però siccome poteva accadere che un detenuto non avesse tutti i titoli per essere ascritto ad una classe superiore, ma avesse invece lavorato molto e straordinariamente, così la mercede poteva aumentare da 3 a 6 *pence* (27 a 54 cent.).

(1) $\overset{10}{\underset{8}{G\ 6}}$ significava: condannato a 10 anni, che è stato a Portland da 8 mesi, e che per 6 mesi si è condotto bene (Good)

$\overset{12}{\underset{8}{V\ G}}$ significava: condannato a 12 anni, che è stato a Portland 8 mesi, e si è condotto *molto bene* (Very Good)

$\overset{L}{\underset{24}{V\ G}}$ significava: condannato a vita (Life), che è stato a Portland 24 mesi, e si è condotto *molto bene.*

Un condannato non poteva riportare un attestato di condotta *molto buona* (very good) se non dopo tre mesi di soggiorno nello stabilimento.

Dal prodotto di quella mano d'opera nulla poteva esser tolto, finchè il detenuto era in carcere; esso doveva servire per il tempo della di lui liberazione, ed a tal uopo la somma era rimessa al Governatore della Colonia dove egli era inviato allo spirare del secondo periodo della sua condanna. È agevole comprendere che la cattiva condotta faceva perdere il diritto ad ogni mercede.

I detenuti, in generale, erano separati durante la notte e lavoravano in comune durante il giorno, sotto l'obbligo del silenzio. Ma poichè sul principio non v'erano in Portland che 700 celle, esse furono destinate alla seconda e terza classe, mentre i condannati della prima, stavano a dormire in grandi dormitori a comune, sorvegliati costantemente dal personale di custodia, ed era permesso loro di riunirsi in piccoli gruppi, durante le ore del vitto e di chiacchierare fra loro.

V. Colle opere iniziate in Portland meglio che ottocento quaranta condannati avevano potuto essere sottoposti ad una disciplina più conforme, e più regolare. È vero che altri duemila circa rimanevano sui pontoni che la opinione pubblica tuttodì condannava; ma una riforma di quella fatta non si poteva compiere con un tratto di penna, ed il conte Grey che vivamente la desiderava volle veder gli effetti di quel saggio prima di procedere oltre.

Il bisogno di sottoporre tutti i condannati all'isolamento, e la mancanza di posti nei due penitenziari di Pentonville e di Milbank, consigliavano la diminuzione della durata del primo stadio, tanto più che il periodo di diciotto mesi aveva cominciato a destar de' dubbi in persone al certo competenti come il colonnello Jebb, e il cappellano Kingsmill. Fu quindi disposto che un tal periodo fosse ridotto da 18 a 12 mesi; e poco dopo la legge del giugno 1843, (6-7 Vitt. cap. 26) relativa alla casa penale di Milbank era modificata, in quanto che agli ispettori si vollero sostituire i visitatori (visitors) con le medesime attribuzioni e la medesima autorità che avevano i *visiting justices* nelle altre carceri (1).

Anche alle carceri così dette Luck-up Houses, che sono le carceri di polizia dove momentaneamente si custodiscono le persone arrestate finchè non si consegnano alle autorità giudiziarie, fu

(1) 11-12 Vitt. C. 104. An Act for amending the Act for regulating the prison at Milbank.

provveduto verso quell'epoca. E poichè lo stato di esse era molto infelice, ciò che apertamente contrastava con lo spirito di riforma che prevaleva, così furono disposte le norme come dovevano essere adattate o ricostruite e dirette, conservando sempre al Segretario di Stato il diritto di approvarne i progetti, e di farle visitare dai suoi ispettori. (1).

VI. Quando nulla pareva più dovesse opporsi all'attuazione del sistema del ministro Grey, e tutto concorreva a far supporre che esso avesse conciliato le opinioni discrepanti de' partigiani dei diversi sistemi di espiazione penale, ecco riportata nuovamente nella Camera dei Comuni la questione dal Visconte Mahon. Il quale ritessendo la storia delle passate vicende — criticando il governo che aveva più volte mutato sistema, solo per vaghezza di novità senza assicurarsi se i mali segnalati provenissero piuttosto da cattiva amministrazione, - invitava il conte Grey a ritornare al sistema delle assegnazioni, come quello che a dire del Vescovo di Van Diemen,e del signor Gibbon Wakefield era il più efficace, ed il più facile ad essere mandato ad effetto. In quella occasione il signor A. H. Herbert ed il signor Hume sostennero la proposta del visconte Mahon, invocando in appoggio delle loro opinioni quella degli ispettori delle carceri d'Irlanda; mentre il signor Gladstone, consigliando di aprir nuovi sbocchi alla triste merce de'*convicts*, opinava miglior sistema esser quello che ne collocava fuori del Regno il maggior numero che fosse possibile.

Togliendo argomento da quell' incidente il signor Herbert faceva un breve, ma assai vivo quadro delle condizioni della delinquenza e delle carceri in Irlanda. Il numero degli arrestati cresceva in modo spaventevole: 16696 nel 1845 — 18492 nel 1846 — 31209 nel 1847; ed in proporzione quello delle condanne : 7105 nel 1845 — 8693 nel 1846 — 15233 nel 1847. La mortalità che nel 1836 fu in totale di 132 detenuti, era cresciuta nel 1847 fino alla cifra di 1316, e di quel fatto lacrimevole, come di molti altri che avevano a lamentarsi era causa principale il soverchio ingombro di condannati, sicchè a mò d'esempio la carcere di Kerry capace di contenerne appena 86, aveva dovuto contarne fino a 182, tra quali 15 uomini e 16 donne erano pazzi.

(1) 11-12 Vitt. C. 101. An Act to provide for the expenses of erecting and maintaining Luck-up Houses on the Borders of Counties.

VII. D'altro canto il signor Adderley, presentando una petizione degli abitanti della Nuova Zelanda tendente ad essere risparmiati dal flagello della deportazione, rimproverava il Governo di non avere il coraggio di abolire quella istituzione, e paragonava l'Inghilterra a Luigi XV di Francia, il quale affranto da' malanni cagionatigli da' vizi inveterati, si lusingava di riavere le forze perdute a prezzo dell'altrui fiore verginale (by debauching virgin purity).

Ben lontano dal difendere tutto l'operato del Governo, il conte Grey confessò come talvolta si tentennasse nella stretta esecuzione della legge; ma disse ciò esser stato ben di sovente cagionato dalla forza delle circostanze delle quali un ministro deve tener sempre conto: parlò del *sistema delle prove* che fu abolito in seguito ai molti inconvenienti che ebbero a sperimentarsi: disse delle condizioni affatto eccezionali dell'Irlanda, che il Governo studiava attentamente: espose le basi sulle quali fondavasi il nuovo sistema approvato dalla Camera nel 1847; e riconoscendo la efficace importanza della deportazione come pena, fu d'avviso che mercè le modificazioni introdottevi essa potesse venir conservata nell'interesse delle Colonie e della madre patria, almeno finchè coloro che tanto l'avversavano non avessero proposto il modo come sostituirla (1).

Quella discussione improvvisata, non poteva avere nella Camera conseguenza di qualche momento, sicchè il Governo continuò nella sua via, e nel marzo del 1850 avviavasi alle Colonie il primo bastimento portando i condannati che già avevano espiato i primi due stadii della pena secondo il sistema del ministro Grey.

VIII. Ma dopo cotesta avvisaglia parlamentare la tregua non fu lunga, chè la questione della deportazione sorse con maggiore apparato di forze, ad occupare i due rami di Parlamento, mentre d'altro canto si propugnava il bisogno di un provvedimento legislativo che unificasse e rendesse uniforme la interna disciplina delle carceri.

Questa seconda mozione fu presentata dapprima nella seduta del 15 maggio 1849 della Camera de' Comuni, dal deputato signor Ch. Pearson, ed era concepita così: Scegliere una Commissione per esaminare e riferire sulla possibilità di stabilire un sistema penitenziario uniforme da applicarsi a tutti i condannati, sistema che sia al tempo stesso punitivo e riformatore.

(1) Hansard. *The Parliamentary debates*, 9 e 27 marzo 1849.

Il Pearson fece in quella occasione un vero discorso programma, studiato e concettoso. Mostrando la disparità di trattamento cui nelle diverse carceri dell'istesso regno andavano soggetti i detenuti, e le enormi spese che s'incontravano per la costruzione degli edifizi carcerarii, sollevò il paragone colla classe operaia del paese e chiese se fosse giusto di premiare piuttosto che punire i colpevoli. Dissentendo da cotesti privilegi, l'oratore voleva vedere le carceri organizzate in modo da poter supplire a tutte le spese occorrenti col prodotto del lavoro dei detenuti, abituandoli ad una vita dura e laboriosa della quale potessero trar poscia profitto, emigrando.

Prendendo le mosse da quella proposta si entrò, com'era naturale, nel solito argomento delle riforme penitenziarie; ma il conte Grey avendo fatto osservare come la Camera, sul punto di chiudersi, mal poteva occuparsi d'una questione che secondo lui era prematura, il signor Pearson ritirò la sua mozione dichiarando che l'avrebbe ripresentata alla nuova sessione.

IX. Quasi contemporaneamente Lord Brougham alla Camera de'Pari presentando una petizione del rev. E. Rice, presidente di un *meeting* che aveva avuto luogo all'Accademia di belle lettere e scienze di Londra, colse il destro per parlare anche lui delle questioni carcerarie, e proporre che una Commissione fosse tosto scelta per esaminare e riferire sulle risoluzioni di quell'adunanza. .

Su tal proposito ripetè anche lui molte delle cose dette dal Pearson sulle spese ingenti che si facevano per le carceri, non che sulla disuguaglianza nel trattamento de'detenuti ; e parlando delle relazioni che legano le leggi penali e le discipline carcerarie, finiva per conchiudere che senza un sano sistema penitenziario, le migliori leggi penali non avrebbero mai potuto portare il benefico effetto di prevenire i delitti e riformare i delinquenti. (1)

Le considerazioni e le proposte di quel *meeting* furono queste:

1. Che il numero dei delinquenti e dei recidivi erasi da 40 anni accresciuto di circa il 400 0[0 mentre la popolazione erasi aumentata appena del 65 0[0 ;

(1) Without a sound system of prison discipline it was utterly impossible that the best framed code of criminal law and criminal procedure could be benefical or effectual for the great purpose of preventing offences and reforming criminals.

2. Che almeno 80 0[0 de' reati commessi consistevano in piccoli urti od altri non gravi delitti, puniti con pene di breve durata;

3. Che a questo fatto aveva contribuito la prevalente inclinazione all'ozio, non che la mollezza della disciplina, ed il buon trattamento delle carceri;

4. Che uno stabilimento penitenziario come quello di Reading dove il detenuto aveva una larga e comoda cella, un buon cibo, e nessun lavoro meno quello dello studio e della preghiera, doveva essere di grande nocumento;

5. Che al contrario le carceri non dovevano avere tanta attrattiva, nè costar tanto;

6. Che bisognava in esse vincere l'amor dell'ozio, la spensieratezza de' colpevoli, ed abituarli invece, all'ordine, al lavoro, alla sobrietà ecc., ecc.;

7. Che era doloroso di dovere spendere per carceri e carcerati meglio di 400,000 lire sterline all' anno; quando il prodotto del lavoro ne dava appena 20,000;

8. Che 81 0[0 de' detenuti avevano da' 16 a' 45 anni, l'età appunto dell'attività e del lavoro;

9. Che non poche carceri d'America, del Belgio e della Francia provvedevano col prodotto del lavoro de' detenuti alla spesa del loro mantenimento;

10. Che oltre a dover punire e correggere, le carceri dovevano abituare ad un lavoro produttivo per non pesar troppo sulla gente onesta che paga;

11. Che dovevano esser tenuti presenti i principii di Howard, Paley e Whately, attuati in parte dal cap. Maconochie, in virtù de'quali tutto era basato sul lavoro del condannato, anche la durata della condanna;

12. Che dovevano i condannati avere in carcere meno comodi materiali e maggior lavoro;

13. Che nel recinto d'ogni carcere avrebbero dovuto comprendersi 1000 acri di terreno; e che un carcere per 1000 detenuti non avrebbe dovuto costare più di 120 L. st. per cella;

14. Che era stato provato come coltivando quella estensione di terreno il carcere avrebbe potuto esser provvisto di tutto il necessario;

15. E che il progetto del signor Pearson meritava la speciale attenzione della Camera.

Nulla vi ha di singolare in queste proposte; le quali non facevano che mettere in maggiore evidenza i mali di che tutti dolevansi. Però prevalsero nella Camera de' Lords i sentimenti stessi che avevano fatto sospendere nella Camera dei Comuni, la mozione del Pearson, sicchè anche quella del Brougham fu ritirata.

X. Il ministero aveva capito che qualche cosa bisognava fare: ed all' apertura della nuova sessione il conte Grey propose che una Commissione fosse nominata per esaminare i regolamenti in vigore nelle carceri e nelle case di correzione dell' Inghilterra e delle Gallie, per quel che si riferiva al trattamento de'detenuti.

Il signor Pearson protestò contro l'operato del ministro, dichiarando che gli si voleva togliere di mano la mozione per presentarla in un modo affatto diverso; poichè egli non solo voleva che la Commissione si occupasse della disuguaglianza de'sistemi vigenti,ma che studiasse altresì a sostituirne uno col quale i condannati dovessero col loro lavoro bastare a far fronte alle spese che fino allora gravavano su' contribuenti.

Però il conte Grey, cui stava a cuore di non mettere in campo attuavasi la questione de' sistemi, mentre era quello da lui proposto poco tempo prima, si affrettò a riconoscere che il merito di quella mozione spettava in gran parte al sig. Pearson; e tenendosi fermo nel proprio concetto disse che avrebbe lasciata piena libertà alla Commissione di estendersi nei suoi studi sin dove giudicasse opportuno. D'altro canto poichè il signor Monsell proponeva che la inchiesta si occupasse pure delle carceri dell'Irlanda, il ministro fu d'avviso che ciò dovesse farsi in appresso. (1)

Con quel programma, pochi giorni dopo la Commissione era nominata, ed il Pearson fu chiamato a farne parte.

XI. Intanto una legge istabiliva una certa uniformità nella direzione degli stabilimenti penali dell'Inghilterra, costituendo un corpo di tre direttori (directors of convit prisons); e questi formando una specie di Consiglio avevano le medesime attribuzioni e la medesima autorità che fino allora era stata impartita ai visitatori di Pakhurst

(1) Hansard. Op. cit 15 maggio — 27 Giugno — 6 luglio 1849 — 11 Febbraio 1850.

e di Milbank, non che ai Commissari di Pentonville ecc. i quali naturalmente venivano ad essere soppressi. (1)

XII. La Commissione fu composta di quindici membri, scelti per lo più tra coloro i quali si erano specialmente occupati di quelle quistioni. La presidenza venne affidata al signor Edmondo Denison; e fu stabilito che cinque componenti bastassero per essere in numero legale.

Radunatasi la prima volta il 1° marzo 1850, essa siedè fino al 2 luglio ben ventisette volte; chiamò e sentì le deposizioni degli ispettori, e di molti tra direttori, cappellani, medici ecc. delle carceri più importanti; sentì pure le deposizioni degli scrittori più versati e più rinomati in quelle discipline, e sulla fine del luglio terminò il suo lavoro, dando alle stampe un volume di meglio che 740 pagine, delle quali quattro sole pagine formano il rapporto, mentre tutte le altre sono destinate a raccogliere le deposizioni o i documenti presentati.

Avuto riguardo all'epoca in cui quella Commissione era stata nominata, ed alle circostanze che le avevano dato origine - avuto riguardo agli uomini che la componevano, non che a quelli che furono chiamati ed interrogati, noi crediamo indispensabile di prendere in serio esame l'operato di essa, ed il volume pubblicato.

A nostro modo di vedere il còmpito della Commissione era agevole non solo, ma nettamente tracciato. Essa avrebbe dovuto anzitutto vedere quale era lo stato delle carceri, tanto dal lato materiale che morale; tener presente le leggi pubblicate, relative alla riforma penitenziaria; esaminare se, e fino a qual punto quelle leggi erano state eseguite; le cause, se pur ve n' erano, per le quali erano state in tutto od in parte trascurate o trasgredite; i risultati che dai diversi sistemi eransi ottenuti, non che le cause che avevano potuto concorrervi; e da cotesto studio comparato trarre, come ultima conseguenza, le proposte per raggiungere lo scopo precipuo di dare alle carceri del Regno quell' assetto, quella uniformità, e quelle norme che si richiedevano.

Diciamolo francamente, a noi pare che il lavoro fatto lasci alquanto a desiderare.

La Commissione non si curò di conoscere in quali condizioni

(1) 13-14. C. 39 An Act for the better governement of Convict prisons.

versavano in allora le carceri, non diremo di tutto il Regno, ma anche della sola capitale, e sì che il farlo sarebbe stato agevole; non si tracciò, come base de'suoi interrogatori una serie di quesiti per richiamare su di essi l'attenzione degli uomini sperimentati cui faceva appello, sicchè su talune questioni, anche importanti, mancano le deposizioni di non pochi testimoni che sarebbero stati in grado di dare preziosi particolari.

I medesimi elementi di fatto non furono raccolti, col medesimo ordine per tutte le principali carceri del Regno, sicchè riesce talvolta impossibile di metterne a confronto parecchi, collo stesso punto di vista.

Non rare volte la Commissione o gl'interrogati si allontanavano dall'argomento; non rare volte alla domanda fatta, la risposta poco o punto armonizzava, e quando chi legge quell'interrogatorio, crede di vedere l'interrogato rimesso sulla via, un'altra questione viene frapporsi, e dar luogo ad un ordine d'idee affatto nuovo.

In circostanze di fatto della più grande importanza, la Commissione si contentò di semplici risposte, talvolta anche assai vaghe, quando avrebbe dovuto raccogliere e sottoporre ad un severo controllo i dati statistici ufficiali, dai quali la verità sarebbe, senza meno, venuta fuori. E tutti cotesti difetti che si rivelano a prima giunta agli occhi di chi percorre quel grosso volume, lasciano soventi nell'incertezza, scemandone di molto l'autorità.

Però, ciò malgrado, trovansi in quel volume molte nozioni pregevolissime e le opinioni degli uomini più competenti dell'Inghilterra su non poche questioni carcerarie; sicchè crediamo utile di farne cenno speciale.

XIII. La mancanza di uniformità nelle carceri di Contea, destinate a raccogliere gl'inquisiti, i condannati a pene di breve durata, e talvolta anche i condannati a pene più gravi in mancanza di spazio negli stabilimenti governativi, risultò chiaramente dalle unanimi deposizioni di tutti coloro che la Commissione ebbe a sentire; sicchè mentre le leggi tendevano a far prevalere il principio di uguaglianza nelle disposizioni penali, esse venivano ad essere violate in un principio non meno giusto — quello dell'uguaglianza nell'espiazione della condanna. « Quasi tutte le leggi del Parlamento, dice il colonnello Jebb nel suo interrogatorio, sono state fatte nell'intento di promuovere l'uniformità nella disciplina delle carceri: ma questo scopo è stato

ottenuto in piccole proporzioni, anche nelle carceri adattate a sistema d'isolamento; ed io non conosco due carceri nelle quali prevalgano le medesime norme, quand'anche esse seguano lo stesso sistema. » (1)

Tre diverse categorie di carceri erano in presenza: le prime, anteriori alla legge di Giorgio IV, costruite secondo il sistema a comune — le seconde costruite dopo una legge da lui emanata (4 C. 64) nella quale si prescrive il sistema di classificazione — le terze costruite dopo la legge 2-3 della Regina Vittoria cap. 56, che prescriveva il sistema cellulare. Così mentre a Warwick i detenuti vivevano in comune, a Shrewsbury essi non uscivano dalle loro celle che un'ora ogni dieci giorni, per andare al servizio delle trombe; e mentre nel carcere di Maidstone una cella veniva a costare 291 lir. st. (4270 lir. it.), in quello di York essa elevavasi al prezzo di lir. st. 1200 (30,000 lir. it.), non tanto per il lusso, quanto per le diverse disposizioni de'locali interni.

Da cotesta diversità di edifici carcerari ne conseguiva necessariamente la diversità dei sistemi, anche per l'importanza diversa che si dava a certi apprezzamenti, e per l'influenza che avevano avuto certi principii. — In un carcere la classificazione dei detenuti si stabiliva secondo la loro condotta — in un altro secondo l'età o il delitto commesso - in un terzo sulla maggiore o minore probabilità di ravvedimento che essi offrivano, e che il direttore aveva piena libertà di apprezzare.

L'autorità lasciata ai magistrati locali, di regolare lo andamento delle carceri delle proprie contee, città, ecc., influiva a renderne sempre più disparate le norme regolatrici. In Leicester bisognava guadagnarsi il vitto lavorando — in Reading quell'obbligo non era prescritto: e talvolta nella medesima contea, a mo' d'esempio in quella di Wilts, un carcere (Salisbury) dava vitto migliore di un altro (Devizes); di guisa che molti delinquenti di professione sceglievano come campo delle loro gesta quel primo distretto, perchè durante il tempo della condanna trovavano di star molto meglio che nel secondo.

Sulla utilità dell'uso degl abiti a colori speciali da dare ai de-

(1) *Report from the salect Committee on Prison discipline. Minutes of evidence.* 271.

tenuti, diversamente si giudicava; e perciò in talune carceri essi adopravansi ancora, mentre in altre si erano già da qualche anno messi da canto. E quando in una contea tutti i detenuti indistintamente erano obbligati a vestire la divisa variopinta della prigione — in un altra si faceva differenza tra condannati a lunghe od a brevi pene — e in una terza quella specie di gogna si riservava ai soli condannati per fellonia.

Nè maggiore uniformità trovavasi nelle disposizioni riguardanti il lavoro dei detenuti, sull'applicazione del quale assai divergenti erano le opinioni dei magistrati locali. Così mentre nel carcere di Prestom ogni detenuto era obbligato a lavorare in cella per ben 9 ore al giorno — in quello di Reading il lavoro durava solamente 4 e 1/2; mentre a Leicester il silenzio era rigorosamente mantenuto — a Birmingham si tollerava lo scambio di qualche discorso; mentre in un luogo si lasciava alla discrezione del detenuto la quantità di lavoro da compire — in un altro i magistrati locali stabilivano una media, e punivano colui il quale non arrivava a raggiungerla; e mentre a Salisbury i detenuti passavano la loro vita nell'ozio, — a Devizes (carcere della medesima contea) essi erano obbligati per molte e molte ore alla dura fatica del treadwheel.

Sull'uso di cotesta specie di lavoro improduttivo non erano meno discrepanti le opinioni: sicchè mentre a Winchester i detenuti, secondo la classe alla quale erano addetti, dovevano sciupare una parte più o meno lunga del loro giorno a far girare il treadwheel — a Leicester sostituivasi invece un piccolo crank — a Hereford la corsa — ed a Reading proscrivevasi affatto qualunque lavoro penale, malgrado che la legge dell'anno 4° di Giorgio IV esplicitamente lo prescrivesse.

Sotto un diverso punto di vista si giudicava del lavoro e della istruzione civile e religiosa. In un carcere l'ozio era riguardato come la maggiore delle punizioni — mentre in un altro si riteneva piuttosto come un premio; in un carcere il maestro di scuola era tenuto a impiegare tutto il suo giorno nel carcere, ammaestrando i detenuti — in un altro volevasi che egli facesse quel tanto che bastava per dirsi che alla scuola pur si pensava. In un carcere le ore destinate all'insegnamento erano quattro per settimana — in un altro erano il doppio: in un carcere tutti i detenuti erano obbligati a frequentar la scuola, in un altro spettava al cappellano

di farne la scelta, ritenendosi quella distinzione come un premio singolare piuttosto chè come l'adempimento di un dovere.

Tutti convenivano della grande utilità di far passeggiare i detenuti all'aria aperta, reputando questo mezzo uno de' più efficaci per combattere la triste influenza della vita sedentaria della prigione. Però non dappertutto si disponeva in conformità di quel principio; chè mentre in un carcere si concedevano a quell'esercizio due ore al giorno — in un altro assegnavansi appena tre quarti d'ora, quando pur non limitavasi a due o tre ore per settimana. E ciò dipendeva in gran parte dalla lunghezza del giorno secondo la diversità delle stagioni; avvegnachè non tutte le carceri erano illuminate dal gas. Molte anzi ne erano prive, ed in esse, ne' tempi invernali, i detenuti erano costretti a stare in letto, ed al buio, quattordici ore al giorno.

Erano queste le condizioni delle Carceri di contea; e non potevasi dire che quelle della metropoli fossero alquanto diverse. Poichè sebbene sorgesse il carcere di Holloway a rimpiazziare quello di Giltspur street, pure rimaneva tuttavia il celebre Newgate, che il Jebb chiamava uno dei peggiori d'Inghilterra (one of the worst prisons of England) — dove confusi insieme inquisiti e condannati stavano in ozio perenne — dove nell'inverno per tutte le quindici ore della notte, essi rimanevano nelle fitte tenebre — dove invece di vigilare i detenuti, erano i custodi da essi sorvegliati (1), e non è a dire con quanto danno della disciplina e della morale.

XIV. Molto importanti sono altresì le rivelazioni fatte su' due penitenziari governativi di Milbank e di Pentonville.

Talune istruzioni erano state date sul principio, perchè i condannati da sottoporre al sistema dell'assoluta separazione, in Pentonville fossero riconosciuti sani di corpo e di mente — di età non inferiore ai 18 anni, nè superiore ai 35 — e non appartenenti a famiglie nelle quali esistessero germi di malattie ereditarie, che il rigore dell'isolamento avrebbe potuto sviluppare.

Il Dixon che appunto in quell'epoca visitava le carceri d'Inghilterra, e scriveva il pregevole libro da noi già parecchie volte

(1) In fact the prisoners watch the officers instead of the officers watching the prisoners.

citato, così descrive il carcere di Giltspur Street Compter: « Le celle di quel carcere sono appena la metà delle celle modello dello Stabilimento di Pentonville, ma poco o punto ventilate; e bastando forse a stento per un solo detenuto, io ve ne ho trovati *cinque* chiusi insieme alle quattro p. m., da dovervi rimanere fino all'indomani. Essi stavano al buio e nell'ozio, ed erano obbligati a fare i bisogni loro alla presenza l'uno dell'altro, e in uno stato di osceno contatto, pigiati talmente per l'angustia di quell'antro, che gli animali stessi avrebbero avuto difficoltà a respirarvi (1).

Forse in vista dei non troppo felici risultati ottenuti, i soverchi rigori erano stati da qualche anno modificati. Però i due stabilimenti che avevano la destinazione medesima, di servire alla espiazione del primo periodo della pena pe'condannati alla deportazione, erano ben lontani dall'esser soggetti alla medesima disciplina interna.

In Milbank distribuivasi una quantità maggiore di carne, e la maschera vi era stata abolita — in Pentonville la quantità di carne era minore, e tuttavia durava l'obbligo di portare la faccia coperta allorchè era mestieri uscir dalla cella per qualsiasi ragione. In Pentonville i condanati avevano un' ora di passeggio al giorno nei piazzaletti — in Milbank oltre il tempo destinato al passeggio si obbligavano i detenuti al servizio delle trombe, nel doppio scopo di inasprir la pena con quella fatica, e di sopperire al difetto di movimento, perchè un'ora al giorno di passeggio in un cortile con poca aria reputavasi insufficiente all'igiene.

Ma la differenza più grande tra quei due penitenziari era appunto nella durata del soggiorno in cella.

In Milbank, oltre alle 700 celle, si era fatto posto per altri 400 detenuti, e quando un condannato aveva sostenuto per sei mesi quella specie di separazione, lo si destinava alla sezione comune, dove in media dormivano e lavoravano insieme da circa 180 reclusi, poichè le condizioni sanitarie di esso stabilimento non permettevano severità maggiore. In Pentonville le cose procedevano alquanto diversamente: ma anche colà a poco a poco le rigidità soverchie, per quel che riguardava la separazione dei detenuti, erano andate modificandosi, avuto riguardo a tutto il sistema penitenziario vigente, in virtù del quale i condannati giunti al se-

(1) *The London Prisons* Ch. 1.

condo stadio della pena erano messi a lavorare in comune — ed anche forse nella convinzione della inutilità degli sforzi per raggiungere un ideale che era quasi impossibile.

Il rev. Burt, uno dei cappellani di quest'ultimo penitenziario, e sostenitore acerrimo del sistema d'isolamento, si dolse apertamente alla presenza della Commissione d'inchiesta, che da due anni a quella parte gli elementi distintivi dell'antica disciplina mutavano aspetto — perchè la durata dell'isolamento erasi ridotta — perchè i rigori di esso eransi mitigati — e perchè la istruzione morale data ai condannati era venuta meno (1). Egli aveva torto di attribuire quelle modificazioni a spirito di grettezza; ma i fatti accennati in gran parte rispondevano al vero.

Per coloro che cominciavano appena a soffrire della separazione, era stata formata una classe detta *garden class*, la quale era mandata a lavorare nel giardino dello stabilimento: a molti altri, che si potevano calcolare in proporzione del dieci su cento, scorsi i primi sei mesi d'isolamento, era accordato di lavorare in comune; ed in generale poi, come dianzi si è detto, il periodo di espiazione cellulare, fissato dapprima a 18 mesi era stato ridotto a 12 per suggerimento di una Commissione composta del duca di Richemond, di lord Chichester e del capitano O'Brien.

Il capitano O'Brien, uno dei direttori generali degli stabilimenti penali d'Inghilterra, alla immediata dipendenza del Segretario di Stato, rivela nel suo interrogatorio la inefficacia de' mezzi coercitivi per mantenere inalterato il principio della separazione assoluta — egli dichiara che se si perveniva ad impedire l'associazione tra' condannati, lo stesso non poteva dirsi delle comunicazioni — che i detenuti erano in relazione tra di loro in molti modi — e che si conoscevano tutti l'un l'altro (2). Ma più della deposizione di O'Brien, esplicita era quella del duca di Richmond, uno dei più solerti Commissari di Pentonville: « Io difficilmente arrivo a comprendere, diceva egli, cosa si voglia intendere per sistema di separazione; e credo riesca molto difficile definirlo. In nessun tempo io riguardai Pentonville come un carcere a separazione assoluta (I never considered that the system at Pentonwille was en-

(1) *Report* ecc., 7434-76-7534-95.
(2) *Report* ecc., 1669-70.

tirely separate). A mio intendimento le carceri a sistema di separazione assoluta sono quelle d'America, dove al recluso non si permette mai di uscire dalla sua cella, non già quelle di Pentonville dove i detenuti vanno a passeggiare nei cortili — vanno a scuola ed alla cappella, e sono obbligati di rispondere al loro maestro (1). »

Quante illusioni cadono con coteste formali dichiarazioni, le quali non si riferiscono già agli ultimi anni, quando il nuovo sistema del conte Grey era stato adottato; ma bensì ai primi tempi, quando lo stabilimento di Pentonville riguardavasi come il carcere modello per l'applicazione del principio della separazione assoluta, e formava l'ammirazione dei seguaci del sistema cellulare!

XV. Le donne, in generale, seguivano le regole delle carceri nelle quali erano ammesse, sia prima sia dopo il giudizio, ma con qualche eccezione. Nelle Carceri di contea non erano astrette alla separazione in cella, o lo erano per un tempo assai breve; a Birmingham l' isolamento non durava per esse più di 14 giorni; e sottoposte talvolta al lavoro del treadwheel, in qualche carcere esso cessò di esistere solamente nel 1848.Nel penitenziario di Milbank non facevano una dimora più lunga di sei mesi — lavoravano in comune durante il giorno, non passavano in cella che la sola notte, e spesso anche allora erano collocate a due per cella.

XVI. In quanto ai giovanetti, le parole del nobile conte Chichester, uno dei Commissari di Pentonville, hanno una grande importanza, poichè apertamente mostrano che in nessun carcere le discipline che ad essi si applicavano erano soddisfacenti, eccettuato lo stabilimento di Parkhurst ; e quelle parole furono confermate dal rev. Osborne, cappellano della Casa di correzione di Bath.

In un carcere prevaleva il sistema delle marche, in un altro pre-

(1) *Report* ecc., 8142. Il Dixon nell'opera testè ricordata parlando appunto dello Stabilimento di Pentonville, e del sistema cellulare in esso applicato scrive queste parole che sono una preziosa testimonianza: « Il fatto è che essi (i detenuti) si conoscono gli uni gli altri perfettamente (perfectly), e comunicano tra di loro sia a voce sia per iscritto... Da particolari conversazioni avute con persone che sono state detenute colà (in Pentonville) e da informazioni attinte dagli impiegati stessi noi abbiamo saputo che quelle comunicazioni sono frequenti (such communications are frequent). Chap. 6 *Pentonville*.

valeva la separazione assoluta — e mentre in uno la separazione durava qualche mese, in un altro si prolungava per anni. I condannati alla deportazione erano fatti chiudere in Milbank ed in Parkhurst; ma tra questi due penitenziari si era ben lontani d'adottare lo stesso regime, chè in quest'ultimo i rigori della cella erano molto minori, i mezzi d'istruzione più larghi e meglio rispondenti allo scopo, di guisa che nessun caso di manìa ebbe a deplorarsi, laddove in Milbank la proporzione dei giovanetti pazzi era di 3, 4[10 per mille, quando negli adulti era appena di 1,8[10.

Malgrado tutto questo, anche su Parkhurst qualche rilievo fu fatto, non solo per la parte relativa ai principii generali da applicare ai minorenni delinquenti, come in appresso avremo occasione di vedere, ma anche per l'andamento dei servizi interni. Il numero proporzionatamente alto degli evasi parve rivelare qualche vizio organico; ed i giovani usciti in libertà o passati in altri stabilimenti mostravano di essere stati sottoposti ad un sistema artificiale — mancavano d'iniziativa — ed erano troppo abituati a dipendere più da altri che da loro stessi (to much accustomed to depend upon others and not upon themselves); ciò che per un inglese è difetto gravissimo.

XVII. Però oltre a cotesti particolari sulla detenzione preventiva e sulla espiazione della pena, molti altri se ne rilevarono di non minore importanza, e molte questioni furono sollevate.

Tra le cause a delinquere di maggior momento, l'abuso dei liquori spiritosi fu, specialmente per gli adulti, indicata come quella cui dovevasi il 50 per cento, almeno, dei reati contro le persone. Pei minorenni, su' quali la Commissione volse uno studio speciale, furono varie le cause indicate: le cattive abitudini e le cattive relazioni contratte nelle Case di lavoro (Workhouses) — l'abbandono de' parenti, e spesso i loro consigli, poichè non pochi li spingevano alla colpa nell'intento di vederli poscia istruiti ed educati ad altrui spese — la disciplina allettatrice anzichè rigida applicata ai vagabondi tratti ripetutamente in carcere — ed anche talvolta un organismo guasto, specialmente per coloro che si mostravano più riottosi e perversi (1).

(1) Il rev. Turner, cappellano della Società filantropica di Londra parlando di quella classe dice: « It appears to be very much more a question of individual constitution than anything else. » *Report* ecc., 8346.

Sulla capacità che dovrebbero avere le Case di pena non trovaronsi ben d'accordo parecchi di coloro, i quali chiamati nel seno della Commissione, furono interrogati sull'argomento: poichè gli uni sostenevano essere molto più convenienti i grandi penitenziari che presentavano i vantaggi della economia nelle spese, dell'attuazione di lavori diversi ecc. — mentre gli altri al contrario opinavano doversi preferire i piccoli, offrendo essi maggiori guarentigie di moralità. Se non che sulla forza produttrice degli stabilimenti penali fu riconosciuto che in generale i condannati delle carceri di Contea producevano poco, appena un settimo del costo del loro mantenimento; che quanto più le condanne erano brevi altrettanto crescevano le difficoltà di trovare occupazioni lucrose per coloro che ne erano colpiti; che difficilmente da un detenuto qualsiasi doveva aspettarsi una quantità di lavoro pari a quella di un operaio libero; che non era possibile esigere molto lavoro da un detenuto in cella; che il lavoro delle carceri doveva essere riguardato non come sorgente di lucro, ma come un'amministrazione passiva, (a losing trade), perchè doveva servire più come mezzo disciplinare anzichè come mezzo di guadagno; che appunto per questo il sistema delle imprese era nocivo piuttosto che utile allo scopo; e che, seguendo il sistema di Milbank, il lavoro de' detenuti non doveva essere retribuito, perchè in quel modo esso perdeva il carattere di pena, come era stato provato ad evidenza davanti una Commissione d'inchiesta della Camera dei Pari.

La questione del lavoro nelle carceri, portava seco quella del lavoro penale (hard labour). Malgrado che la legge di Giorgio IV avesse imposto quell'inasprimento di condanna, pure alla presenza della Commissione, il Perry, uno degl'ispettori delle carceri d'Inghilterra, lo dichiarò contrario ai principii d'umanità perchè puniva esclusivamente il corpo — il sig. Hackett, direttore del carcere di Reading, lo disse ingiurioso, e causa più di pervertimento che di emenda, irritando l'animo del detenuto e spingendolo alla disperazione — ed il rev. Osborne, cappellano del carcere di Bath, lo giudicò ingiusto e da proscriversi come una vera tortura, perchè dipendeva dall'arbitrio di un custode renderlo più o meno penoso.

D'altro canto uomini non meno sperimentati, e furono i più, come il Musson direttore della Casa di correzione a Leicester, il conte di Chichester, il rev. Turner, il rev. Fox ecc., ritenevano il

lavoro del treadwheel o del crank come un potente mezzo d'intimidazione, al quale dovevasi talvolta la diminuzione dei delitti e del vagabondaggio, specialmente accoppiato alle pene brevi — come un mezzo valevole per dare l'abitudine alla fatica — e come un esercizio che rinvigorendo i muscoli corregge quella fiacchezza e quello snervamento che sono soventi volte precipua causa a delinquere.

Sorse il dubbio se in una questione sì grave si dovesse lasciare ai magistrati locali piena libertà di azione; ma il duca di Richmond, al quale fu proposto il quesito, apertamente rispose che al solo potere centrale era d'uopo affidare l'autorità di risolverlo.

Come mezzo efficace d'intimidazione venne fuori altresì la questione della utilità delle punizioni corporali, ma anche su di esse le opinioni furono diverse. E se il sig. Pearson, non che il signor Shepherd, direttore della Casa di correzione di Wakefield, le reputarono nocive più che vantaggiose, mostrando con delle cifre statistiche che irritando, non correggendo il colpevole, lo si rendeva più indurito nel malfare, sicchè aumentavasi il numero dei recidivi — d'altra parte il capitano Williams, il capitano O'Brien, il sig. Merry presidente dei magistrati locali (Visiting Justices) del Berkshire, il sig Chesterton, direttore della Casa di correzione di Coldbath-Fields ed altri se ne mostrarono partigiani, specialmente pei giovanetti, non perchè si adoprassero di sovente, ma perchè servissero ad intimidire quelle nature perverse, e solo sensibili ai patimenti fisici.

Però, come può di leggieri comprendersi, il numero maggiore di notizie raccolte in quel voluminoso rapporto riferiscesi alla questione del sistema penitenziario.

In quanto alle carceri preventive la scelta del sistema non parve dubbia: quale che potesse essere la opinione riguardo ai condannati, pei detenuti giudicabili tutti convenivano nell'idea di tenerli separati l'uno dall'altro, e le opinioni furono concordi nel riconoscere alla Società il diritto ed il dovere di non mettere insieme chi poteva essere innocente e chi poteva essere reo (1).

(1) I think that every prisoner has a right and the public have a right, to require that person who are not convicted should not be put in intercommunication with criminal society. Whatever difference of opinion there may be with regard to treatment after trial. I think before trial it should be everybodys' right to be kept separate and in dissociation from other prisoners. *Report* ecc., 5695.

Per le carceri di pena la cosa fu ben diversa: tutti i sistemi trovaronsi di fronte, se si toglie quello a comune, quale a mo' d'esempio si praticava nel carcere Warwick, che fu riconosciuto difettoso o poco efficace.

I signori Pinson, direttore del carcere di Norwick — Chesterton, direttore del carcere di Coldbath-Fields — ed il rev. Clay, il distinto cappellano del carcere di Prestom, sostennero i vantaggi del sistema di Auburn, ossia del sistema che separa in cella i condannati durante la notte, e li tiene a lavorare in comune durante il giorno coll'obbligo del silenzio. E dalla loro deposizione si rilevava: che la disciplina del silenzio era molto più sensibile dell'isolamento assoluto per i condannati alla detenzione di qualche settimana — che la delinquenza delle rispettive contee era diminuita non solamente nella gravezza del carattere, ma nel numero de' condannati adulti e minorenni, e de'recidivi — e che da parecchie informazioni avute si poteva esser sicuri della emenda di non pochi condannati liberati, emenda dovuta all'influenza del sistema penitenziario cui erano stati sottoposti.

I seguaci del sistema di separazione assoluta furono molti e gagliardi, tra i quali il sig. Perry uno degli Ispettori delle carceri l'Inghilterra, il rev. Field l'eminente scrittore e cappellano del carcere di Reading, il conte di Chichester ecc., ecc. Appoggiandosi anch'essi a' risultati ottenuti, sostennero: che col sistema della separazione era diminuito in parecchie contee il numero dei delitti e dei detenuti, e perciò si era ottenuta una economia di spese — che quel sistema era molto più atto ad intimidire che qualunque altro, e maggiormente riformatore — che impediva qualsiasi criminosa contagione tra condannati, sostenendo, ne' buoni, la speranza di potersi ravvedere, ed impedendo le recidive — che rendeva necessario un minor numero di punizioni disciplinali — che influiva moltissimo a far trovare lavoro a' condannati liberati, per non essere essi conosciuti da' loro compagni — che anche per questo era desiderato da' detenuti migliori — e che non pochi tra i liberati avevano dato prova sicura della loro morale riforma, mantenendosi laboriosi ed onesti.

Anche allo stato sanitario dei condannati si vollero estendere i benefici effetti della separazione, e sebbene il sig. Luogotenente Hackett, direttore del carcere della contea di Reading dichiarasse

davanti la Commissione, che mettendo di fronte lo antico sistema ed il nuovo, si era visto con quest'ultimo diminuito il numero dei decessi, ma la salute dei detenuti, in generale, essere meno florida; il cappellano del medesimo stabilimento, rev. Field, mostrò invece che non solo il numero delle morti era diminuito, ma anche quello delle malattie, ed in proporzioni piuttosto elevate (1).

Tra i partigiani del sistema di separazione v'erano coloro i quali ammettevano un qualche temperamento, ed altri che spingevano il principio fino alle sue ultime conseguenze.

Si chiese se era mestieri costruir la cappella a forma cellulare, in guisa da rendere impossibile che l'un condannato potesse veder l'altro, mentre tutti dovevano essere sotto la sorveglianza del personale di custodia. Ma dalla inchiesta risultò che Crawford, Russell, Jebb, Clay, ecc., i quali da principio ne erano stati sostenitori, avevano in seguito mutato parere — e che in qualche carcere come in quello di Wakefield gli stalli erano stati collocati dapprima ed in seguito tolti; poichè se poteva essere utile d'impedire che si conoscessero anche di semplice vista i ladri abituali di una grande città come Londra, quella misura era soverchiamente penosa ed inutile nelle carceri delle contee, i cui detenuti non sì tosto usciti si disperdono, ritornando ciascuno alla propria casa ed alle proprie occupazioni.

Diversamente la pensavano i direttori delle due carceri di Reading e di Leicester. Essi credevano indispensabile di separare sempre e dovunque i detenuti — credevano che il solo vedersi bastava perchè i più cattivi pervertissero i meno tristi — e che esponendo gli uni agli sguardi degli altri non si faceva che aggravare la sorte dei buoni, i quali si mostravano lieti e riconoscenti di potere uscire dal carcere senza essere conosciuti.

Anche sulla utilità della maschera fu fatto il quesito, e le auto-

(1) (*Il luog. Hackett*). Do I understand you to say that under the old system you had more deaths, but under the new system you have the health, of the prisoners more impaired? — Yes but fewer deaths. *Report* ecc., 3283.

Il rev. Field mostrò che:

dal 1838 al 42	i casi di lievi incom. erano stati in med.		351	- dal 1845 al 49		123
»	» i casi di malattie	»	» 88	»	»	12
»	» i morti	»	» 5	»	»	1 $^1/_2$

Report ecc., 3844.

rità di Reading dichiararono che essa era un bisogno per mantenere la separazione dei detenuti nel carcere, ed un bene inestimabile; ma il rev. Clay mostrò come i vantaggi che le siattribuivano non rispondessero al vero — il col. Jebb la chiamò una teoria spinta al di là della necessità (a theory pressed beyond its pratical usefulness); — come il Dixon la definiva « uno dei più meschini espedienti inventato decisamente per disilludersi » (one of the paltriest expedients for selfdeception over invented). E pare che l'avvenire gli abbia dato ragione, perchè non solo a Pentonville, ma anche in Reading quell'uso venne abolito pochi anni dopo, forse in seguito ad una lettera che il col. Jebb scriveva al Sotto segretario di Stato, riferendogli il voto emesso dal Consiglio de' direttori generali, favorevole alla soppressicne.

Infatti in quella lettera si dice: « Che la maschera o il cappuccio non impedisce ai detenuti di riconoscersi scambievolmente in carcere e quindi sarebbe stato desiderabile di vederli metter da canto, tanto più che essi hanno per effetto di deprimere il morale dei reclusi, senza ottenerne corrispondenti vantaggi (without obtaining any corresponding advantage).

Come sempre accade, i sostenitori del sistema di separazione continua attribuivano all'isolamento tutte le virtù più efficaci per la rigenerazione del colpevole, ed il luogotenente Hackett sostenne perfino che poche ore di cella erano sufficienti per far chiedere del lavoro, qualunque si fosse ed a qualunque patto.

Così non la pensavano gli oppositori di quel sistema.

Il capitano Maconochie disse che sei mesi di separazione bastavano per prostrare interamente e completamente l'energia della mente dei detenuti (after six month's separation the man's mental energy was completely and entirely prostrated); e questa opinione era in parte divisa dal capitano O'Brien, uno dei direttori generali delle carceri d'Inghilterra, non che dal capitano Groves direttore di Milbank, e da altri.

Non vi sono nel rapporto della Commissione cifre comparative su quella quistione. Sappiamo solamente che in Pentonville, dal 1843, epoca dell'apertura, a tutto il 1849, sopra una popolazione di 3000 condannati i casi di follia (insanity) erano stati 15, e che si supponeva che altrettanti fossero stati i casi di aberrazione (delu-

sion) (1), sicchè la proporzione sarebbe stata di 10 su mille, mentre nella truppa quella cifra era appena di 1 su mille.

Come spiegare cotesta enorme differenza, avuto riguardo alla considerazione che nello stabilimento penale non poteva esser addotto a motivo l'abuso dei liquori spiritosi, che è una delle cause principali dei casi di follia nell'armata? (2) Il sig. Perry spiega quel fatto colla natura stessa della popolazione dei condannati, gente per lo più rotta ad ogni sorta di vizi, abituata ad una vita tempestosa, ed agitata dalle più violenti passioni. Il rev. Burt l'attribuisce al passaggio istantaneo da un genere di vita ad un altro: però queste condizioni essendo comuni a tutte le carceri ed a tutta la popolazione condannata dovrebbero portare anche altrove i medesimi risultamenti. Il reverendo Burt soggiunge che quando anche quel male fosse cagionato dal sistema di separazione, non bisogna scoraggiarsi, poichè vi sono mezzi per impedirlo; ma con questa risposta portava la questione sopra un altro terreno.

Il confronto fatto dal rev. Field sulla mortalità del carcere di Reading, tra gli anni 1833 al 1842, (quando vigeva il sistema a comune) e gli anni 1845 al 1849, (quando si era sostituito l'isolamento) mostrò, come s'è visto poc'anzi, quel contingente, scendere da 0.68 0[0 a 0.18 0[0. Però non risulta dal rapporto della Commissione un fatto che pure avrebbe dovuto essere constatato, per il giusto apprezzamento delle cifre esposte — cioè che il carcere al quale si riferiscono i dati del primo periodo (1838-42) era ben diverso da quello al quale si riferiscono i dati del secondo (1845-1849, perchè esso era prima un antico fabbricato eretto verso la metà del secolo scorso, mentre in seguito era divenuto uno stabi-

(1) Il cap. O'Brien chiesto dalla Commissione sul numero delle alienazioni mentali di Pentonville rispose che si contavano 15 casi di follia, dal momento dell'apertura del penitenziario. Per i casi di aberrazione rispose di non saperli (I am not able to give the exact number). Ma il rev. Burt dichiarò coll'appoggio de' documenti che i casi di follia a tutto il 14 giugno 1850 erano stati 17 e quelli di aberrazione 19. *Report*, ecc., 8127.

(2) A questi casi di alienazione mentale bisogna aggiungere gli altri la cui completa manifestazione fu impedita od almeno rimase ignorata liberando i condannati. La rivelazione del sig. Perry è preziosa a tal riguardo. Egli dice che col sistema della separazione le liberazioni erano a tal uopo indispensabili (under the present system those pardons are indispensable).

limento modello cui nulla mancava per attenuare i rigori della detenzione.

Per mostrare quali fossero le condizioni morali e materiali del carcere di Reading fino al 1812, ricorriamo ad un libro pubblicato dallo stesso rev. Field nel 1846, e senza seguirlo in tutti i particolari che sarebbero molti e gravi, limitandoci alla parte che più strettamente si riferisce alla igiene, traduciamo: « La malizia e le altre cattive passioni che prevalevano, il reciproco involarsi del vitto, le discordie e le zuffe che ne seguivano, rendevano i diversi compartimenti covili di bestie feroci anzichè abitazione di gente civilizzata. Era così grande il disordine, e tale la minacciosa violenza dei detenuti che il custode si spaventava di entrarvi ed anche di aprire le porte. I detenuti nella notte erano messi insieme alla rinfusa, in modo molto nocivo al corpo ed all'anima; e *l'aria dei dormitori diventava così corrotta che il custode venendo ad aprire la mattina era uso scappare colla massima celerità per evitare quelle fetide esalazioni* » (1).

Il paragone adunque era stabilito su due dati imparagonabili.

Ben diverso peso merita la deposizione del signor Baly medico capo del penitenziario di Milbank, il quale dichiarò che avendo fatto le sue esperienze sulle due diverse sezioni di quel medesimo stabilimento, sottoposto allo stesso regime interno, ma l'una cellulare e l'altra a comune, poteva asserire che nella prima un numero maggiore di condannati vi perdeva la salute (2).

(1) The malice and other evil passions wich prevailed, the pilfering of each other's provisions, the quarrels and cousequent fighting, rendered the several wards rather like dens of savage beasts than any habitation of civilized man. So great indeed was the disorder, and such the threatening violence of their inmates, that the turnkeys often were afraid to enter, or even to unlock the doors. Prisoners at night were crowded together in a manner perilous to both body and soul. So polluted was the atmosphere of the sleeping rooms that the turnkeys on unlocking in the morning were accustomed to rush aside with the utmost speed to escape the stench wich issued from them. *Prison discipline. The advantages of the separate system of imprisonment ecc., with a description of the former prisons.* London 1846, pag. 32.

(2) More prisoners have lost their bodily health amongst those who are in separate confinement in Milbank than amongst those in association. *Report*, ecc., 2672.

La diminuzione della popolazione detenuta, fu riguardata dai sostenitori di que' due sistemi penitenziari, come una delle conseguenze delle riforme adottate; e ciascuno la reclamava in favore del principio pel quale parteggiava. Ma poichè non tutte le cifre relative alle singole carceri si prestavano a quelle conseguenze, specialmente nelle Contee dove erasi data la preferenza alla separazione continua, così per l'aumento della popolazione detenuta nel carcere di Prestom, come per l'aumento nel carcere di Lewes furono invocate le circostanze di leggi speciali, la organizzazione della polizia rurale ecc. ecc.; non che altre ragioni d'ordine generale, vale a dire il fluttuare della popolazione delinquente, e perfino il regime umanitario introdotto nelle prigioni: aggiungendo che se dalla cifra de' detenuti doveva giudicarsi la bontà del sistema penitenziario, allora era forza convenire della superiorità dell'antico sul nuovo, poichè la media della popolazione delle carceri, se si riguarda a molti anni addietro, erasi grandemente accresciuta.

Ed è pur vero. Ma poichè quell'argomento fu messo in campo, e la Commissione ne fece soggetto del suo interrogatorio, noi crediamo che avrebbe dovuto svolgerlo in ogni sua parte e raccogliere documenti valevoli a dimostrare se il numero dei detenuti erasi veramente accresciuto — quali categorie davano cotesto aumento — a quali cause quel fatto doveva essere attribuito — e se, e fino a qual punto, avevano potuto influirvi i diversi sistemi (1).

Sul numero dei pazzi che popolano le carceri la deposizione del dott. Baly merita di essere specialmente ricordata « Indubitatamente, egli disse, nelle carceri vi sono molti di spirito malsano, idioti, imbecilli che commettono i loro delitti in conseguenza del loro mancato intelletto: » (Undoubtedly in prison there are a great many persons of unsound mind, idiotic persons, or imbecile persons who commit their offences in consequence of their weakness of intellect. *Report* ecc., 2751).

(1) Parecchi documenti furono presentati alla Commissione, e sono contenuti nel volume degli atti pubblicati; ma sarà facile vedere quanta diversità vi sia in essi per giudicare della loro poca importanza. Il sig. Pearson presenta una tavola riguardante la proporzione dei detenuti sulla popolazione libera e risulta che dal 1811 al 1815 nell'Inghilterra e nelle Gallie vi era un detenuto su 1210 abitanti — dal 1816 al 1820, 1 su 656 — dal 1821 al 1825. 1 su 707 — dal 1826 al 1830, 1 su 568 — dal 1831 al 1835, 1 su 513 — dal 1836 al 1840, 1 su 477 — dal 1841 al 1845, 1 su 442 — dal 1846 al 1848, 1 su 456. Dunque in generale si osserva un aumento sensibilissimo.

Anche dal numero diminuito dei recidivi si trasse, non di raro, argomento per provare la bontà del regime penitenziario; ma non sempre i risultati corrispondevano alle teorie. Nella Casa di correzione di Leicester, come nel carcere di Reading, a mo' d'esempio, tra il periodo del sistema a comune e l'altro della separazione, non si osservava una differenza notevole (1). Però i seguaci della separazione continua furono i primi a dichiarare che quel fatto nulla provava in favore o contro la disciplina d'un carcere, perchè nelle grandi città, più che nelle campagne, vi è sempre una classe di persone la quale riottosa a qualsiasi trattamento passa costantemente dalla casa di lavoro al carcere; ed inoltre la proporzione dei recidivi essendo stabilita sul totale de' condannati portava ad illazioni ben lontane dal vero, avvegnachè 20 recidivi su cento condannati davano una proporzione del 20 $^o/_o$, mentre su duecento davano appena quella del 10 $^o/_o$, magrado che il loro numero fosse lo stesso (2).

Noi non dissentiamo da cotesti principii che sono del resto quelli della scienza. Ma ciò malgrado una grande importanza crediamo che abbiano le cifre relative al numero dei detenuti, condannati, e recidivi, attinte e classificate con criteri esatti; nè, a dir vero, possiamo approvare l'operato della Commissione che toccò un sì grave argomento senza portarvi quello esame che era necessario.

Il sig. Perry presenta una tavola di confronto riguardante le carceri dei due distretti del sud est e dell'ovest del Regno, divisi per gruppi, cioè: carceri che avevano adottato il sistema di separazione — carceri che lo avevano adottato in parte — carceri che non lo avevano punto adottato. Il primo gruppo composto di sei carceri (fatto il paragone tra gli anni 1845 a 1849, nuovo sistema, e gli anni 1840 a 1844 sistema a comune) dà per uno l'aumento di 4,80 0[0 per gli altri cinque diminuzione di detenuti dal 14,25 a 30,61 0[0: il secondo gruppo (quattro carceri) dà per uno l'aumento di 0,68 0[0, per gli altri tre diminuzione di 3,00 a 28,24 0[0: il terzo gruppo, (28 carceri) dà al contrario diminuzione per sole quattro da 1,01 ad 11,92 0[0, ed aumento su ventiquattro da 1,53 a 69,45 0[0; e nessuna nota è fatta a queste cifre che pur si attribuiscono alle diversità dei sistemi.

(1) Stando alle cifre presentate dal sig. Musson, direttore della casa di correzione di Leicester, le proporzioni de' recidivi sarebbero queste: 1° periodo (1 sistema a comune) — 1840, 22 0[0 — 1841, 24 0[0 — 1842, 24 0[0 1843, 25 0[0 — 1844,24 0[0 — 1845, 20 0[0: 2° periodo (1 sistema di separazione) 1846, 23 0[0 — 1847, 26 0[0 — 1848, 22 0[0.

(2) *Report* ecc. 3104 — 13. 3826.

Dopo di avere per siffatto modo esposte le opinioni che furono sostenute alla presenza della Commissione su quel che riferivasi al sistema penitenziario cui dare il primato, ci affrettiamo a soggiungere una spiegazione che giudichiamo di un interesse non secondario, poichè essa circoscrive la quistione entro limiti molto pratici e quasi generalmente accettati.

I seguaci del sistema della separazione continua erano ben lontani dal dividere le opinioni di coloro i quali ne negano i tristi effetti, attribuendogli invece tutte le virtù moralizzatrici e repressive ad un tempo. Essi non credevano che lo isolamento potesse, e dovesse estendersi oltre un certo qual termine, chè Perry, O'Brien, Bradley, Merry, Bulley e Clay lo limitavano al *maximum* di un anno — Kingsmill da dodici a quindici mesi — Shepherd da 15 a 18 — Rees e Field a 18. Fu questo il periodo maggiore: noi non abbiamo citato le opinioni degli avversari dell'isolamento.

XVIII. Il sistema di separazione continua trovava adunque parecchi sostenitori in Inghilterra, ma a condizione che si trattasse di applicarlo per le condanne di breve durata: e se trattavasi invece di condanne più lunghe, allora le opinioni si raccoglievano quasi unanimi in favore del sistema misto, che aveva già cominciato ad avere in Inghilterra la sua pratica attuazione.

Nè in prova di questa nostra asserzione vogliamo citare le opinioni di quanti erano avversari al principio della separazione continua, o che ne avevano riconosciuti i tristi effetti; poichè è chiaro che il sig. Hill, uno degli ispettori generali delle carceri d'Inghilterra, e fautore del sistema misto e graduale, che il capitano Whitty, direttore dello stabilimento di Portland, che il capitano Maconochie direttore del carcere di Birmingham, che il sig. O'Brien ecc., non potevano emettere avviso diverso. Noi avvaloriamo le nostre parole con le deposizioni di coloro che abbiam visto sostenere il principio opposto della separazione, fra i quali ci basterà citare i nomi di Chesterton (1), di Clay (2), e più ancora quelle

(1) Io credo che sarebbe desiderabile di combinare i diversi sistemi ..., ma eviterei l'ultimo stadio della intera comunione. *Report* ecc. 5132, 6137, 6144.

(2) Io son d'avviso che si potrebbe adottare un sistema simile a quello di Portland dopo un periodo di prova in cella. *Report* ecc. 5601.

del duca di Chichester (1), e del rev. Field (2), i quali al certo non possono esser sospetti. La ragione principale era stata addotta dal capitano Williams, uno degli ispettori generali: un sistema medesimo, e le medesime discipline non possono rispondere a due scopi affatto diversi — quello d'intimidire e di emendare; e, come disse anche felicemente il signor Halford, chiudere un uomo in cella con se stesso vale tanto che chiuderlo in cattiva compagnia (a badman shut up by himself is shut up with a bad companion).

Sul sistema da applicare ai minorenni il rev. Field fu di avviso che essi potessero essere sottoposti all'isolamento senza timore di recar loro male; ma questo primo periodo non doveva durare più di tre o quattro mesi, e doveva tenergli dietro un sistema maggiormente riformatore e quale era stabilito dall'ultima legge. Però emisero opinioni affatto contrarie il sig. Shepherd direttore di Wakefield, non che il Dott. Bradley chirurgo in capo di Pentonville, ed in generale parvero tutti uniformarsi all'idea che i delinquenti di tenera età dovessero esser soggetti a cure ed a sistemi speciali: che essi fossero divisi affatto dagli adulti, non che dai poveri fanciulli abbandonati, e possibilmente rinchiusi in stabilimenti speciali — che fossero trattati come giovanetti e non come persone adulte — che non fossero chiusi in carcere per un primo delitto — che il luogo di detenzione fosse in ogni caso per essi un luogo di severa educazione piuttosto che un vero carcere — che i parenti fossero tenuti a pagare il mantenimento durante il periodo di educazione correzionale — e che finito cotesto periodo non potessero que' fanciulli ricongiungersi alle loro famiglie dalle quali spesso furono consigliati e spinti al delitto, ma fossero consegnati a Società filantropiche, le quali ne avessero cura e vegliassero al loro definitivo collocamento (3).

(1) Io divido le idee del capitano Maconochie, ma poichè il primo stadio deve essere esclusivamente penale, vorrei che fosse più lungo per rispondere al suo scopo. *Report* ecc. 6677, 6682.

(2) Per i condannati appartenenti al Governo (cioè per quelli la cui pena è più lunga) io credo che sia anzi giudizioso di metterli insieme dopo un tempo di separazione che potrebbe essere stabilito dopo l'undecimo mese. *Report* ecc. 3815.

(3) Il Dixon nell'opera dianzi citata (cap. 7, *Parkhurst*) voleva che la legge provvedesse in modo più uguale in proposito de' minorenni. Il figlio del Pari, scrive egli, educato in una università non può essere incolpato di

Nè di minor momento erano i suggerimenti e le proposte fatte alla Commissione d' inchiesta, riguardo agli adulti ed all'amministrazione carceraria.

La più grande uniformità nelle discipline interne fu richiesta, e leggi a tal uopo furono domandate, chiare, esplicite, da non lasciar luogo ad interpretazioni diverse;

Per sovrintendere alla scrupolosa esecuzione di quelle leggi una autorità centrale fu riconosciuta indispensabile, la quale, pur dipendendo dal Ministero, e senza inceppare il concorso delle autorità locali, curasse l'osservanza delle norme stabilite;

Frequentissime ispezioni, fatte da uomini intendenti del servizio, ed all'improvviso, dovevano essere ordinate, per mantener viva l'azione dell' autorità centrale. Cotesti ispettori potevano anche far parte dell'autorità centrale direttiva, ma sotto la presidenza di un capo perchè lo indirizzo da dare a quel servizio fosse costante ed uniforme;

Una scelta migliore nel personale delle direzioni locali fu giudicata opportuna, preferendo persone di alto senso morale, piuttosto che gente abituata ad occuparsi esclusivamente delle apparenti discipline (men of high moral tone rather than good disciplinarians), e quelle debitamente retribuire;

Nello scopo di introdurre una vera uniformità nelle carceri, e per cominciare dagli edifizi, il governo doveva costruirle tutte coi fondi del tesoro pubblico (consolidated fund) piuttosto che farne gravare le spese sui fondi delle parrocchie (parochial rates), salvo a rivalersene sulle quote che pagava pe' detenuti che erano a suo carico;

La detenzione di pochi giorni era dichiarata inutile, anzi nociva; ed il minimo della pena, per avere una qualche influenza sul

avere agito con discernimento, prima d'aver compiuto il 21° anno mentre il figlio di uno spazzino lo si ritiene come *incapax doli* fino a 14 anni, ed anche fino a soli 10 anni: e questa non è che una delle più piccole discrepanze tra quelle che d'Israeli chiama *le due nazioni* (aristocrazia e popolo).

L'autore vorrebbe pure (cap. 23) che fossero stabilite leggi più eque riguardo all'età che dovevano avere i fanciulli per essere messi in carcere: e ricorda di averne visto uno nel carcere di Lancaster, che aveva appena tre anni, ed era detenuto per disprezzo verso la Corte (a boy of three years was imprisoned for contempt of Court).

delinquente, fu creduto dover essere da due a quattro mesi — con vitto assai limitato od anche proporzionato alla durata della condanna, e coll'applicazione del sistema della separazione continua;

L'ignoranza quasi completa degli effetti delle pene e de' recidivi fu grandemente deplorata, pensando che si potesse ovviare quel male mercè incessanti comunicazioni tra' cappellani delle carceri, e la nomina di un ispettore che girasse continuamente per esse nello scopo di riconoscere coloro che vi si trovavano sotto altri nomi;

E poichè non di raro l'esperienza aveva dimostrato che la mancanza di occupazione era stata causa precipua di recidiva pe' detenuti liberati, qualcuno fece voto perchè a siffatto inconveniente si trovasse un riparo, istituendo presso le carceri rifugi, o case di lavoro.

Fu sollevato il quesito se la pena dovesse essere redimibile colla buona condotta e col lavoro; ma mentre il rev. Turner si dichiarò favorevole a questa opinione, il rev. Kingsmill se ne mostrò avversario: nè mancò chi sostenne la teoria del capitano Maconochie di dover sostituire le condanne a tempo con'altre nelle quali s'infliggesse al reo una quantità di lavoro da compiere.

XIX. Esposte così tutte le idee di maggiore importanza svolte alla presenza della Commissione, e fatto un rapido esame delle varie opinioni manifestate dalle persone competenti che furono interrogate, reputiamo utile cosa il tradurre per intero le conclusioni alle quali essa credette di esser condotta, perchè i nostri lettori possano giudicarne, e perchè conoscano il documento che segna un' epoca nella riforma penitenziaria d'Inghilterra.

La Commissione adunque

1. Riconobbe come sebbene molte carceri fossero state ricostruite o riformate fin dal 1835, la uniformità degli edifici fosse stata promossa, e la interna disciplina materialmente migliorata, esistesse tuttavia una grande varietà di fabbricati e di regolamenti carcerari;

2. Concorrendo nelle opinioni già espresse dall'altra Commissione nominata dalla due Camere del Parlamento, per quanto riguarda i grandi mali che derivano da quelle difformità, opinò doversi ritenere come provvedimento indispensabile quello di dare maggiori poteri all'autorità centrale per far eseguire le leggi emanate dal Parlamento;

3. E che tali poteri dovessero essere esercitati da un Consiglio dipendente dal Segretario di Stato:

4. Concorrendo nell'opinione della Commissione del 1835, fu di

avviso che, eccettuate le ore di lavoro, della istruzione e degli esercizi religiosi, la completa separazione tra' condannati fosse indispensabile per prevenire la reciproca contaminazione, ed attuare un buon sistema penitenziario; che ogni carcere dovesse avere un numero di celle pari a quello de' detenuti cui destinavasi, fossero essi giudicabili o condannati;

5. E che riunendo i detenuti nelle ore di lavoro, della scuola o delle pratiche religiose, le più grandi precauzioni dovessero essere prese per impedire qualsiasi comunicazione:

6. Riconobbe che la separazione individuale de' detenuti disposta dalla legge 2-3 Vitt. c. 56, era stata adottata in Pentonville ed in altre carceri di Contea;

7. Dichiarò che molte deposizioni le erano state fatte sul modo come cotesto sistema era applicato, e sui risultati di esso;

8. Ma soggiunse esser dolente di aver conosciuto come nell'applicazione di quel sistema mancasse la uniformità, anche in molti particolari di somma importanza, desiderando che a questo inconveniente si ponesse rimedio:

9. Riconobbe come malgrado le divergenze che talvolta si rilevavano nelle deposizioni, la più gran parte de'magistrati e dei funzionari addetti alle carceri fosse decisamente favorevole al sistema della separazione (separate confinement) — sistema che essa, del resto, credeva il miglior tra tutti, sia per intimidire, sia per riformare i colpevoli, quando fosse applicato con certe norme e col necessario controllo:

10. Fu di parere che la separazione individuale dovesse essere applicata a tutti i detenuti giudicabili, reputando bensì indispensabile che non vi fosse tra essi comunicazione di sorta, ma che vi si adottassero tutti quei provvedimenti atti a far comprendere come si trattasse di semplice custodia e non di punizione;

11. Che la separazione individuale dovesse essere applicata a tutti i condannati al carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, ove non avessero difetti nel fisico o nelle facoltà morali;

12. E che la separazione individuale dovesse anche essere applicata ai condannati a lunghe pene, durante il primo periodo di detenzione, il quale però non doveva oltrepassare i dodici mesi:

13. Riconobbe che il lavoro penale (hard labour) non era incompatibile colla separazione individuale; e che, al contrario, dove l'uno e

l'altro avevan potuto applicarsi, come nelle carceri di Leicester, i risultati erano stati eccellenti per la diminuzione del numero di detenuti — specialmente di coloro che erano colpiti dalle leggi su' vagabondi e sulle trasgressioni fatte con malizia (wagrant and malicious Acts);

14. Che per le condanne lunghe, dopo un primo stadio espiato col sistema cellulare, il rimanente della pena poteva essere scontato col sistema di lavoro a comune, prese le debite precauzioni per impedire qualsiasi comunicazione;

15. Che a tal uopo potevano essere erette carceri distrettuali, per riunirvi quei condannati a lunghe pene che giá avevano finito di scontare il periodo dell'isolamento;

16. Che coteste carceri distrettuali dovevano essere a carico del pubblico erario; che tutte le somme occorrenti per il mantenimento dei detenuti, e per gli stipendi degli impiegati, ecc., dovevano essere sotto il controllo del governo centrale;

17. E che adottando questo piano una riforma nelle leggi si credeva necessaria per sostituire in certi casi pene di più lunga durata, a quelle alquanto brevi di deportazione:

18. Dichiarò che non poteva pronunziarsi sul sistema esposto con molta abilità e molto ingegno dal sig. Pearson, senza fare uno studio più lungo su'suoi particolari; ma convenne nell'avviso che quel progetto meritava di essere preso in seria considerazione dal governo, specialmente se si dovessero stabilire le carceri distrettuali proposte:

19. Concorrendo nella opinione di taluni esperti testimoni sentiti nel corso dell'inchiesta, ammise che la maggior parte dei condannati fosse sensibile ai buoni impulsi; e che per conseguenza un sistema che incoraggiasse ad una buona condotta, che inspirasse sentimenti di rispetto di se stesso, di confidenza nelle proprie forze e di speranza nel futuro, potesse essere adottato, senza perdere il carattere d'intimidazione che doveva avere qualunque sistema penitenziario:

20. In quanto a certi particolari di discipline interne, come sarebbe la illuminazione degli Stabilimenti, ecc., la Commissione raccomandò che tutte le celle, meno quelle di punizione, fossero provviste di lume, e che i detenuti fossero lasciati al buio tutt'al più nelle ore destinate al sonno;

21. Che il vitto dovesse essere stabilito invariabilmente in quantità bastevole al mantenimento della salute dei detenuti;

22. E che le celle non dovessero essere riscaldate artificialmente più di quanto l'igiene de' detenuti non lo comportasse:

23. Malgrado la utilità di prevenire le conseguenze dello scambievole riconoscimento de' detenuti, la Commissione non credette di dover raccomandare l'adozione di qualsiasi regola generale che avesse per iscopo d'impedirlo:

24. Raccomandò invece che qualunque fosse il sistema adottato, si avesse precipua cura della istruzione religiosa e morale;

25. Che le misure opportune fossero prese per rendere maggiormente gravi talune condanne aggiungendo ad esse il lavoro penale (hard labour);

26. Che si modificassero i regolamenti in vigore a riguardo dei detenuti per debiti;

27. E conchiuse col dichiarare che sebbene sulla importante questione relativa al sistema penitenziario da applicare a' giovani delinquenti, non avesse avuto testimonianze ed elementi bastevoli per determinarsi a fare delle speciali raccomandazioni; ciò nondimeno era di avviso che un sistema molto più istruttivo e riformatore di quello adottato per gli adulti, potesse esser loro applicato con vantaggio grandissimo.

Molto diversamente fu giudicato in Inghilterra il lavoro di quella Commissione: però mentre gli uni facevano eco alle cose da essa proposte, e gli altri ritornavano sulle viete questioni della delinquenza, tutti convenivano che un qualche provvedimento era necessario.

CAPITOLO III.

Sezione II. **SOMMARIO** — I. Emancipazione delle Colonie. — II. Interpellanza fatta in Parlamento contro la deportazione — La Camera decide che la scelta del luogo dove le condanne dovevano essere espiate appartiene al potere esecutivo. — III. La circolare del 4 marzo 1851 e la riforma nello stadio penale dell'opera pubblica. — IV. Protesta della terra di Van Diemen, sostenuta alla Camera de' Comuni dai signori Adderley e Molesworth — Risposta del ministro Grey. — V. La Bolla pontificia sulla circoscrizione diocesana d'Inghilterra, ed il ministro Russell. — VI. Lord

Derby va al potere (1852) — Scoverta de' campi auriferi della Nuova Gallia — La cessazione della deportazione a Van Diemen è stabilita. — VII. Ministero Aberdeen — Nuova discussione sulla deportazione nelle due Camere del Parlamento. — VIII. Legge del 1853 colla quale alla deportazione si sostituisce in parte la *Servitù penale* — Opposizione della Camera dei Comuni — Opposizione della Camera de' Pari — Approvazione della legge. — IX. Modo come quella legge è messa in esecuzione. — X. Sistema applicato alle donne — XI. Minorenni delinquenti - Riforme chieste per essi nel 1811 e nel 1835 — Meeting del 1846 — Commissione d'inchiesla del 1847 — Lo stabilimento di Red-Hill e gli altri Riformatori dovuti alla carità privata — La Commissione parlamentare del 1852 e la legge pubblicata nel 1854 — XII. Il parlamento inglese, e i cappellani cattolici nelle carceri.

I. L'agitazione delle Colonie aveva mostrato al Governo di Londra la utilità di venire ad un temperamento che potesse da un canto mostrare la equità della madre patria, e dall'altro risparmiare al Tesoro dell'Inghilterra talune spese che rendevansi tuttavia necessarie. Lord J. Russell nel '850 emancipava le Colonie per tutto quanto riferivasi all'amministrazione locale: esse dovevano da quel momento provvedere ai loro bisogni coi proprii mezzi e colle proprie risorse; e solo per la parte politica la Metropoli si riservava ogni diritto, avvegnachè quei possedimenti riguardavansi come parte integrante dell'impero britanno.

II. Non per questo acquetavansi gli spiriti: ed il ministro Russell aveva fatto appena quella dichiarazione, che nella Camera dei Comuni il signor Adderley rimise in campo la questione della deportazione, negando al Governo la facoltà di scegliere i luoghi dove relegare i suoi condannati, senza esserne espressamente autorizzato dal Parlamento. Egli presentava a tal uopo una mozione formale, alla quale si unirono ben presto il signor Molesworth e i partigiani dell'abolizione di quella pena; ma il Ministero vi si oppose mostrando il danno che avrebbero cagionato tali restrizioni, e sostenendo non essere nelle attribuzioni della Camera lo stabilire se i condannati dovevano andare ad espiare le loro pene in una isola lontana piuttosto che a Woolwich o a Portland — Con 110 voti contro 32 la proposta dell'Adderley venne respinta.

III. Intanto il Governo della metropoli volendo sgombrare il più presto che fosse possibile le sue carceri e purgare il paese di ogni categoria di condannati, con una semplice circolare ministeriale

(4 marzo 1851) modificava in modo singolare l'ordine della espiazione della pena della deportazione, rendendola un vero controsenso.

Stabilito il principio che qualsiasi condannato alla deportazione dovesse stare in isolamento per un anno, il secondo stadio dell'opera pubblica era ridotto così:

Un condannato a	7 anni	doveva rimanervi	per non meno di anni	2
»	10	»	»	3½
»	15	»	»	6
»	20	»	»	8½
»	a vita	»	»	10½

E solo dopo espiato questo secondo stadio egli poteva essere mandato alle Colonie.

Però anche quel tempo parve troppo lungo, e col pretesto di voler premiare coloro che si conducevano in modo esemplare, fu prescritto che per ciascun mese di buona condotta fosse diminuito un mese di condanna; sicchè lo stadio dell'opera pubblica poteva essere ridotto:

Per un condannato a	7 anni,	ad anni	1
»	10	»	1¼
»	15	»	3
»	20	»	4
»	a vita	»	5

Dopo cotesto termine un condannato era deportato alla colonia, dove, scorsi pochi mesi, riceveva il suo *ticket of leave,* e la pena poteva dirsi terminata, poichè, ove egli non avesse dato prova di cattiva condotta, il perdono condizionato gli era facilmente concesso.

Ma lo scopo del Governo di Londra essendo assai manifesto, nella concessione della libertà condizionata era assolutamente proibito al condannato di poter ritornare in patria per tutto il tempo della sua prima sentenza; e la buona condotta che gli giovava per riacquistare la libertà non era titolo sufficiente per ricondurlo in seno della sua famiglia.

Per diminuire i mezzi pecuniari che egli poteva metter da canto, nello scopo di ritornare in patria, il Governo esigeva da lui una parte del suo guadagno; però, ove egli avesse voluto richiamare la famiglia alle Colonie, quella somma già pagata era messa in conto della metà del prezzo del viaggio che questa doveva corrispondere.

IV. Nessuno rilevò in Parlamento quest'atto col quale il Governo centrale aggravava le condizioni della colonia. Però, se nell'Inghilterra quelle misure alquanto arbitrarie passavano inosservate, lo stesso non succedeva oltre mare, e dalla terra di Van Diemen parecchie petizioni giungevano alla rappresentanza nazionale, chiedendo la pronta e la completa abolizione della deportazione in quell'isola.

Lord Lyttlton ne presentò talune alla Camera de' Pari (9 maggio 1851), il signor Molesworth ne presentò due altre alla Camera dei Comuni (20 maggio 1851); ma mentre il primo con modi temperati si limitò a chiedere che le pene fossero scontate in patria (at home), il secondo invece entrò in una vera diatriba muovendo severi rimproveri al governo. Egli rifece brevemente la storia delle vicissitudini de' vari sistemi attuati in quell'isola: citò il parere emesso nel 1845 dalla Commissione d'inchiesta ordinata dal ministro Gladstone, la quale aveva finito per convenire « che le squadre e le classi di prova altro non erano se non la scuola della più bassa depravazione, dove qualunque sentimento di virtù era perduto (1) » : e ricordando come nel 1847 il sig. Denison (governatore delle Colonie) aveva ufficialmente dichiarato nel Consiglio legislativo, che la deportazione in Van-Diemen sarebbe stata sospesa per due anni, rimproverò il governo di essere stato poco fedele a quelle promesse, sicchè dopo quanto era accaduto ai condannati del vapore il *Nettuno*, quei coloni eransi convinti che per ottenere ragione bisognava ricorrere alla violenza ed insorgere.

Nel passare in rassegna i tre sistemi fino allora adottati (assigned convicts, gang convicts, ticket of leave convicts), il Molesworth fu anch'esso di parere che il migliore fosse appunto quello delle assegnazioni per la facilità di disseminare i condannati alla fine della loro condanna; ma in generale egli era avverso al principio della deportazione, perchè credeva che un paese non avesse il diritto di regalare ad un altro la triste merce dei suoi assassini, e di creare una strana repubblica « colla libertà nel delinquere - la uguaglianza nell'infamia - e la fraternità nel vizio » (with liberty for crime, equality in infamy, and fraternity in vice).

(1) The chain gangs and probation parties were nothing else than schools of advanced depravity by which every remaining trait of virtuous habit or ntseiment was effaced from the mind of the convicts.

Il ministro sir G. Grey difese l'operato del governo, richiamando alla memoria le cose dette in favore della deportazione ed assicurò che delle opinioni del sig. Denison si era sempre tenuto il maggior conto possibile; però soggiunse che questi aveva oltrepassato talvolta i limiti dei propri poteri e non aveva interpretato nel vero senso le intenzioni dell'autorità centrale. In quanto al lavoro dei condannati, mostrò come dovevasi quasi interamente ad esso se il livello dei prezzi della mano d'opera di Van-Diemen si era mantenuto inferiore a quello dell'Australia occidentale - disse che non poche domande erano state fatte a Perth, a Moreton Bay, ecc., perchè fossero colà spediti de' servi di pena - che in vista delle condizioni stesse delle Colonie non pochi che prima combattevano la deportazione ora ne riconoscevano la utilità grandissima - e conchiuse col dichiarare che il governo avrebbe studiato la questione perchè le misure da adottare, per porre rimedio a piccoli mali, non ne portassero altri più gravi.

La risposta era invero assai debole e piena di ripieghi: però la Camera non fu trovata in numero e le petizioni vennero senz'altro depositate al banco della Presidenza.

V. Intanto nella seconda metà del 1851 una Bolla del Pontefice di Roma introduceva nell'Inghilterra la circoscrizione diocesana, e la pubblica opinione reagiva potentemente contro cotesto atto che riguardava come un' ingiusta usurpazione papale. Lord J. Russell, comprendendo forse tutto il male che cotesto primo passo avrebbe cagionato, fu il primo a schierarsi tra' più gagliardi oppositori, ed a tal uopo preparava una legge per impedire che si prendessero nel Regno Unito taluni titoli ecclesiastici, facendo solennemente proclamare, nel discorso col quale la Regina inaugurava la Sessione parlamentare di quell' anno, che il Governo inglese non avrebbe mai ceduto a quella invasione.

Però, prima che la legge anzidetta fosse discussa, il Ministero del quale egli era a capo, riportava una votazione contraria in Parlamento per una questione affatto secondaria, e dava le sue dimissioni; ma lord Stanley chiamato a formare il nuovo Ministero non trovò elementi sui quali appoggiarsi, sicchè lord Russell continuò per qualche mese ancora al potere.

VI. Sui primi dell'anno appresso, lord Stanley (diventato lord Derby) saliva al governo della cosa pubblica. Egli saliva al Governo

quando la scoverta de' campi auriferi della Nuova Gallia si diffondeva per tutta l'Europa attirando da ogni parte la corrente dell'emigrazione - quando la lega d'Australia protestava con maggior forza contro la deportazione.

Il ministero di Londra aveva di leggieri compreso la rivoluzione che la scoverta dell'oro portava nelle sue relazioni colle Colonie. Quella terra che esso aveva fino allora riguardata come deposito de' suoi condannati e come sfogatoio delle sue carceri, doveva tramutarsi in un nuovo mondo pieno di risorse e di vita - destinata a diventare il convegno di grandi capitali, il centro d'azione di vaste speculazioni, il ritrovo delle classi operaie di tutti i paesi del mondo. Molto estesa era già in quella terra la classe de' condannati liberati, la quale, ben lontana dal confondersi con la popolazione libera, formava un elemento assai distinto, e non di raro povero di mezzi. La frenesia de' grandi guadagni che faceva smarrir la ragione alla gente onesta, doveva avere una influenza molto più viva sull'animo di quanti erano appena, o non erano tuttavia, guariti dalle loro tendenze al delitto, e lo accrescerne il numero sarebbe stata gravissima colpa, tanto più che in qualche ardita aggressione fatta a danno delle scorte che accompagnavano le verghe d'oro, si era trovata prevalente l'opera dei *convicts* evasi da' luoghi di confino.

Coteste facili considerazioni, e la coscienza degl'impegni morali che l'Inghilterra aveva preso negli anni precedenti, fecero sentire la necessità di una qualche riforma. La regina nel discorso col quale volle inaugurare la nuova sessione, raccomandava al Parlamento perchè trovasse modo come, riorganizzando la scala delle pene, abolire la deportazione a Van Diemen, ed il ministro sir J. Pakington autorizzava il Governatore delle Colonie ad assicurare che il voto della Corona sarebbe stato senza meno esaudito.

VII. Però il Ministero Derby aveva breve durata. Sullo scorcio del 1852 gli succedeva il conte Aberdeen, e con esso entravano a far parte del nuovo Gabinetto: Russell per gli affari esteri, Palmerston per l'interno - il duca di Newcastle per le Colonie, ecc.

E non sì tosto venuti al potere la questione della deportazione ritornò nuovamente in campo.

Alla Camera dei Comuni lord Manteagle domandò schiarimenti sulle voci che correvano in riguardo all'abolizione di quella pena;

ed il duca di Newcastle, adducendo la ragione de' fatti compiuti sotto la precedente Amministrazione, dichiarò che il Governo aveva risoluto di mantenere le disposizioni già date, cominciando per ordinare che cessasse ogni ulteriore invio di condannati a Van Diemen ed alle vicine Colonie, lasciando temporaneamente aperto il solo sbocco dell'Australia occidentale, mentre si studiava la riforma della scala penale.

Lord Campbell, lord St. Leonardt e molti altri difesero la deportazione che non volevano vedere a nessun costo abolita: sir J. Pakington sostenne l'operato del precedente Gabinetto, appoggiandosi sopratutto all'avversione sempre crescente che sentivano per essa le Colonie, nonchè alla scoperta di campi auriferi che le toglieva ogni carattere penale; e ad esso faceva eco lord J. Russell invocando la opinione del sommo Bacone « esser cosa ben triste gettar le radici di nuovi popoli col rifiuto del consorzio civile ». (1)

Molto più conservatrice mostravasi la Camera dei Pari: ed il conte Grey, ricordando i benefizi portati dalla deportazione, e dichiarando colpevoli di grave delitto contro la Società (chargeable with a great crime against Society), tutti coloro i quali coi loro ripetuti attacchi avevano contribuito a suscitarle sentimenti ostili nelle Colonie, propose che si facesse un indirizzo alla regina perchè il sistema penitenziario vigente non fosse alterato, fino a che il Parlamento non avesse studiato i modi come riformarlo.

Tutto quanto di bene si era fatto in Van Diemen, il conte Grey attribuiva ai deportati, la cui condotta apertamente lodava — il sistema delle assegnazioni aveva, secondo lui, mutati non pochi delinquenti in cittadini laboriosi ed onesti, i quali lasciati nel loro paese avrebbero continuato nella via della colpa - e mutar d'un tratto tutto un ordine di cose senza sapere cosa sostituirvi, gli pareva un passo pieno d'incertezze e di pericoli.

Il presidente dei Ministri (conte di Aberdeen) si oppose alla proposta del conte Grey, come quella che ledeva i diritti della Corona; ma si affrettò a dichiarare che il Governo non era punto nell'idea di abolire la deportazione, ma bensì di portarvi talune modificazioni rese indispensabili dallo spirito prevalente nelle Colonie, e dalle mutate condizioni sociali. Il duca di Newcastle parlò

(1) *Hansard*, op. cit. 17 e 24 feb. 1853.

pure per mostrare come le opinioni erano discordi su quel soggetto, e come il Governo intendeva dare uno sviluppo maggiore all'opera utile di condannati per prepararli alla vita libera; e dopo il di lui discorso, e dopo quello del lord cancelliere, la proposta del conte Grey fu respinta, in attesa della nuova legge alla quale il Ministero accennava. (1)

VIII. Nè quella legge si fece lunga pezza aspettare; chè presentata nel luglio, fu approvata nel successivo mese di agosto. (2)

Riconoscendo le difficoltà di trasportare i delinquenti al di là dei mari, alla deportazione era sostituita la servitù penale.

La nuova pena, nel sostituirsi all' antica, ne diminuiva di molto la durata, poichè la deportazione

per anni 7 o meno,	era sostituita	con anni	4 di servitù penale
da 7 a 10 anni	»	»	4 a 6 »
da 10 a 15 anni	»	»	6 a 8 »
da 15 anni e più	»	»	8 a 10 »
a vita	»	»	servitù penale a vita.

Però se una tale mutazione era obbligatoria pei magistrati nei primi tre periodi, non era lo stesso per gli ultimi due, poichè essi potevano tuttavia infliggere, volendo, la pena della deportazione per un tempo non minore di 14 anni, e per le condanne a vita;

Le norme seguite per la commutazione della pena di morte in quella della deportazione, continuavano ad essere applicate nella commutazione alla pena della servitù penale, salvo restando alla Corona il diritto di grazia;

I condannati alla servitù penale potevano esser chiusi in qualunque Stabilimento dello Stato - riguardati come deportati in attenzione di trasferimento, e soggetti perciò alle disposizioni emesse per questi ultimi;

Finalmente era nella facoltà della Corona di accordare a tutti i condannati alla servitù penale od alla deportazione, una carta di libertà provvisoria (licence te be at large), in forza della quale carta i condannati erano obbligati a dimorare in certi luoghi determinati, e sottoposti a certe condizioni che essi non potevano

(1) *Hansard*, op. cit. 10 maggio 1853.
(2) 16-17 Vitt. c. 99. An Act to substitute in certain Cases other punishment in lieu of Transportation.

infrangere senza vedersi ritolta la loro libertà, ed essere rimessi in carcere.

Non pochi oratori, nelle due Camere del Parlamento, sorsero a condannare l'una o l'altra disposizione di quella legge.

Nella Camera de' Comuni il signor Phillimore, benchè contrario alla deportazione, come inefficace e poco esemplare, trovava strano che si applicasse la parola *servitù* quando trattavasi di un cittadino inglese, e credeva che si sarebbero incontrate molte difficoltà non solo per dar lavoro a tutta cotesta classe di condannati, ma anche per esercitare su di essa la necessaria sorveglianza: il signor Floyer chiamava l'attenzione del governo sui pericoli che avrebbero cagionato quei numerosi gruppi di condannati lavoranti all'aperto, e liberati poscia nel paese che era stato il teatro dei loro delitti, e che rimaneva sempre il centro delle criminose relazioni: il signor Spooner si doleva dell'autorità soverchia che si dava alla corona ed al potere esecutivo nell'accordare anzitempo la libertà provvisoria: il signor Macaterney temeva che il nuovo sistema tornasse più di danno che di vantaggio, principalmente all'Irlanda, attesa la mancanza di stabilimenti penali, e le condizioni morali della popolazione libera: il signor Barrow chiedeva che la servitù penale cominciasse dal periodo di due anni invece che di quattro - e tutti d'accordo rimpiangevano la deportazione che cessava, come un benefizio perduto.

Alquanto più viva era l'opposizione nella Camera de' Pari, e dirò anche alquanto più seria. Il conte Grey, pur riconoscendo l'urgenza di una riforma, attaccava la legge da un lato veramente vulnerabile, mostrando come essa toglieva a' condannati uno dei più potenti fattori della emenda, quello cioè della speranza di riacquistare la libertà colla buona condotta e col lavoro — chiedeva che almeno le condanne a breve termine fossero allungate — criticava la equivalenza che si era assegnata tra la *servitù penale* e la deportazione — domandava che le condizioni stabilite pe' liberati col *ticket of leave* fossero estese anche agli altri che rimanevano in patria — e preoccupandosi della sorte di coloro i quali già condannati alla deportazione, aspettavano di essere condotti alle Colonie, chiedeva al governo cosa mai avrebbe fatto di essi, quando la legge, con poca preveggenza, aveva loro chiuso ogni uscita.

Il Lord cancelliere, volle spiegare il pensiero del quale il governo era stato consigliato a quella riforma. Egli credeva che la deportazione rispondesse a tutti i requisiti della pena; ma l'avversione delle Colonie aveva a poco a poco sollevato gravissimi ostacoli al governo, il quale dal canto suo non poteva non tener conto delle rimostranze da esse fatte, e del sentimento che vi si era destato. Stabilito il principio di non mandare condannati se non colà dove li avrebbero richiesti, il loro numero ne' depositi dell'Inghilterra accrescevasi di anno in anno, sicchè si era adottato il sistema di liberarli condizionatamente quando avevano espiato la metà della loro condanna. E poichè questo stato di cose produceva confusione ne' magistrati i quali non sapevano più le pene che infliggevano ai delinquenti, si volle colla nuova legge sanzionare quel che fino allora era stato seguito dall'uso, pur sostituendo un periodo di detenzione alquanto più lungo e meglio ordinato.

D'altra parte il duca di Newcastle, ministro delle Colonie, e Lord Palmerston ministro dell'interno convenivano che non bisognava togliere al condannato il sentimento della speranza — convenivano che modificazioni alla legge potevano esser fatte, quando l'esperienza ne avesse mostrato il bisogno; ed in quanto a coloro i quali già erano condannati, dichiararono che essi starebbero in carcere per quel tempo ancora che dalle nuove norme era assegnato alla loro rispettiva categoria.

Qualcuno aveva consigliato di cercare altre terre per stabilirvi nuove colonie; e nulla eravi di più facile, rispondeva Lord Palmerston: se non che bisognava pensare al momento della liberazione dei condannati - bisognava tener presente che un'isola destinata interamente ad essi, e mancante di popolazione libera per essorbirli, avrebbe dato luogo ad inconvenienti moltissimi.

La legge era votata; e senza dubbio riparavasi al grave sconcio di vedere il potere esecutivo abusare del supremo diritto di grazia della corona per rendere illusoria la condanna inflitta dall'autorità giudiziaria, e scuotere dalle fondamenta tutto il sistema della scala penale. La legge era votata; però i difetti non pochi che essa racchiudeva dovevano assai di buon'ora venir fuori e richiamare il governo sopra altra via.

IX. Per non togliere alle nuove discipline penitenziarie il benefizio di spingere i condannati al ravvedimento ed alla buona condotta,

mettendo in giuoco il sentimento della speranza nelle ricompense da ottenere, talune istruzioni erano state all'uopo impartite.

In forza di esse, tutti i condannati alla servitù penale dovevano esser sottoposti a due diversi stadi di detenzione: l'uno d'isolamento assoluto, l'altro de' lavori pubblici. L'isolamento doveva durar nove mesi a cominciare dal giorno dell'ingresso nello stabilimento del governo; però tenendo conto del tempo che necessariamente doveva frapporsi dal giorno della condanna a quello dell'arrivo nella Casa di pena, quel primo stadio calcolavasi della durata di un anno. Entrato nella casa di pena, dopo sei mesi di buona condotta il condannato poteva essere autorizzato a portare un segno di distinzione e ricevere una prima visita da' suoi amici - e dopo altri tre mesi poteva ottenere un secondo segno, e ricevere una seconda visita. Al tempo istesso talune gratificazioni erano ad esso accordate ne' limiti fissati dal Segretario di Stato; ma la gratificazione era perduta ed il segno di distinzione, tolto se la condotta diventava cattiva.

Il rimanente del tempo della condanna formava il periodo dei lavori pubblici, ed era diviso in quattro stadi, ad ognuno dei quali andava unito un trattamento speciale. Nel primo stadio la disciplina era severamente mantenuta, ed era suddiviso in tre classi: nel secondo i condannati avevano sei *penny* (cent. 30) per settimana in di più della gratificazione che loro poteva spettare, e potevano ricevere una visita ogni due mesi: nel terzo avevano altri tre *penny* di più per settimana, una visita al mese, e qualche miglioramento al vitto: nel quarto finalmente avevano uno scellino per settimana in di più, un vitto migliore, il permesso di tenere il lume nella cella per un' altra ora, e la facoltà d'indossare abiti differenti dagli altri detenuti. Ma anche qui la cattiva condotta faceva retrocedere di stadio in stadio fino a ritornare a quello della separazione continua.

Finalmente per quel che riguardava il *tiket of leave* era stabilito: che esso sarebbe stato revocato non si tosto il condannato cui erasi concesso avesse dato prove di cattiva condotta - che la revoca del *ticket* portava di conseguenza il ritorno in carcere per il resto della pena che gli era stata inflitta - che la prova della cattiva condotta non doveva essere di forza la perpetrazione di un nuovo delitto, bastando invece di mostrarsi in intimità con persone notoriamente tristi, o

di essere inclinati ad una vita oziosa e dissoluta, o di vivere con mezzi poco onesti - e che al contrario la buona condotta era il più valevole titolo per ottenere il perdono dalla clemenza sovrana.

È facile immaginare come tutti cotesti ritrovati, ne' quali in parte non si faceva che richiamare in vigore le norme già adottate nelle Colonie, avessero poca presa sull'animo dei condannati. Ad essi, da un canto, la pena si faceva molto più severa; dall'altro il *ticket of leave* che si accordava ai liberati condizionatamente, mancava del necessario controllo di una continua ed efficace sorveglianza, di guisa che nel nuovo sistema facevano difetto i due principali elementi di riuscita: la speranza di potere accorciare il tempo della detenzione, mercè il lavoro e la buona condotta — il timore di perdere il beneficio ottenuto, e ritornare in carcere, sul solo sospetto di una men che regolare condotta.

Comunque sia, la legge veniva applicata; ed intanto, portati a fine i lavori del penitenziario di Portsmouth, e dato migliore assetto a quello di Dartmoor, si restringeva il numero di pontoni (Hulks), e si trovava per un maggior numero di condannati lavoro all' aperto — ritenuto come mezzo efficace alla loro morale rigenerazione.

X. Nè delle donne detenute preoccupavasi meno il Governo.

Per lo addietro, dopo qualche mese di detenzione a Milbank, esse erano spedite alle Colonie: ora anche per esse la sorte si faceva alquanto più dura. Il penitenziario di Milbank rimase destinato alla espiazione dal primo stadio il quale non poteva durare meno di dieci mesi, ma le recluse vi erano separate in due classi. Le condannate appartenenti alla prima classe (probation class) erano tenute in isolamento continuo e vi rimanevano per lo spazio almeno di quattro mesi, ove avessero tenuto una buona condotta: quelle della seconda classe erano tenute in piccoli gruppi di tre o quattro insieme, e passavano così gli altri sei mesi.

Alla espiazione del secondo stadio era addetto il penitenziario di Brixton, appositamente adattato; ed in esso le donne erano divise in tre classi, soggette a discipline meno rigide, a misura che per la loro condotta venivano promosse da una classe all' altra. In sul principio da Brixton esse erano rimesse in libertà: ma riconosciuta la importanza di uno stabilimento intermedio, da servire per terzo stadio, nel quale le detenute potessero stare quasi come in un isti-

tuto di beneficenza, e trovare un più facile collocamento, fu destinato a quell'uopo il rifugio di Fulham che era stato per lo addietro un ricovero di derelitte.

XI. Però se il provvedere alla sorte dei condannati adulti parve urgente debito di giustizia, pensare a quella de' giovanetti, per impedir loro di ricader nella colpa, era debito di gran lunga più sacro, nè meno vivamente reclamato.

Già nel 1811, anno in cui ebbe luogo la prima inchiesta sulle carceri e sui penitenziari d'Inghilterra, la Commissione all'uopo nominata riconosceva la utilità grandissima di separare i giovanetti dagli adulti, perchè la convivenza corruttrice di questi ultimi non depravasse quelle anime non del tutto corrotte; e nel 1835 la Commissione della Camera dei Pari, presieduta dal duca di Richmonde nominata per riferire sullo stato delle carceri e case di correzione dell'Inghilterra e delle Gallie, aveva toccato la medesima piaga, ed uno Stabilimento penale esclusivamente pei minorenni era stato ottenuto.

Però molti provvedimenti si rendevano tuttavia necessari perchè la riforma fosse completa.

Nel 1846 un *meeting* aveva luogo in Londra, presieduto dal *Lord Major*, ed al quale presero parte i più alti personaggi della città. Scopo di quella riunione era stato appunto quello di richiamare l'attenzione del Governo e del pubblico sui giovanetti abbandonati della Metropoli e dei più grandi centri popolosi del regno: molte bellissime cose furono dette dagli oratori che presero la parola ed il male cui si voleva cercar riparo, fu mostrato in tutta la sua laidezza, in tutte le sue più tristi conseguenze (1).

(1) Un ispettore delle carceri, descrivendo le condizioni delle prigioni di Londra, così diceva: « Colà i giovani detenuti sono associati cogli adulti, senza occupazione alcuna, senza istruzione, senza sorveglianza, e la contaminazione dei più vecchi distrugge in essi rapidamente qualunque sentimento morale, sicchè li rende ben presto indifferenti al bene ed al male. » E quelle parole furono confermate e rafforzate da un consigliere della Corte degli Aldermann, il quale dichiarò: che i giovani inesperti erano confusi coi più perversi delinquenti, sicchè doveva abbandonarsi qualunque idea di riforma morale — e che era impossibile esprimere con parole le infamie del ricettacolo che si chiamava il carcere di Giltspur-street.

Le risoluzioni votate in quel *meeting* furono così concepite:

1. Risulta da'documenti ufficiali che negli ultimi quarant'anni il numero degli arrestati e dei condannati sia cresciuto, nell' Inghilterra e nelle Gallie, in proporzione di gran lunga maggiore di quello della popolazione libera; poichè paragonando i due quinquenni dal 1805 al 1810 e dal 1840 al 1845, rilevasi che mentre il numero degli arrestati dà un aumento di 494 %, e quello de' condannati di 625 %, la popolazione libera (calcolando gl' individui da 10 anni in su) dà appena un aumento di 65 %.

2. Le statistiche inglesi di qualche anno addietro non davano le indicazioni sulla età dei detenuti: però stando alle ultime pubblicazioni risulta che nel 1835 i delinquenti da 20 anni o meno ascendevano a 6803, ossia erano in proporzione di 1 su 449 della popolazione libera di 10 a 20 anni, mentre nel 1844 quella proporzione stava in ragione di 1 su 304.

3. Questo aumento costante di delinquenza non può esser cagionato da povertà o da ignoranza, perchè la ricchezza pubblica e l'istruzione sono andate sempre crescendo;

4. E dovrebbe, appunto per questo, sperimentarsi una diminuzione specialmente nei giovani, mentre succede il contrario.

5. Una certa diminuzione di delinquenza si osserva, è vero, in questi ultimi tre anni; ma cotesta diminuzione è interamente nella classe degli adulti.

6, 7. Molte cause estranee hanno dovuto contribuire all'aumento della delinquenza, di che sopra è parola; e queste cause vanno trovate nelle riforme fatte nell'ordinamento della polizia urbana e rurale, nel passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, nell'abolizione della deportazione e della pena di morte, ecc.

8, 9. Però è da osservare che, sebbene sia accresciuto il numero dei delitti, nella gravità di essi non si è peggiorato, poichè una gran parte dei delitti aumentati non sono che piccoli furti, o colpe di lieve momento sottoposte a multe, e che il Magistrato a malincuore punisce col carcere, in vista della miseria in cui spesso trovasi il reo.

10. Entrato in carcere il giovanetto, dopo pochi giorni si abitua a quella vita — trova che è ben nutrito e ben vestito — che in carcere si sta molto meglio che nella propria casa o nel ricovero della parrocchia, sicchè quella breve detenzione diventa per lui il

preludio di una nuova vita, che finirà per avere il suo perfezionamento nella Casa di pena.

11. Collocato invece in un Istituto dove possa essere avviato nella istruzione civile, in un mestiere proficuo, e nei principii della morale e della religione, quel giovanetto costerà il terzo di quello che si pagherà per giudicarlo, condannarlo e mantenerlo in carcere, senza contare i vantaggi che si otterranno calcolando i danni c e egli avrebbe cagionato co' suoi delitti.

12. Per conseguire cotesto scopo, sarebbe stata utile la istituzione di Asili nazionali destinati a raccogliere i giovanetti dei due sessi, da classificare secondo il loro sesso, la loro età ed il titolo diverso del ricovero forzato, non che secondo il loro carattere e la loro condotta.

13, 14. Questi Asili avrebbero dovuto essere diretti da impiegati governativi e sorvegliati dai Magistrati locali e dagli ispettori. I giovanetti in essi raccolti avrebbero dovuto essere addetti più specialmente ai lavori all'aperto, e sottoposti alle norme che costituivano il fondo del sistema del capitano Maçonochie; nè le spese sarebbero state fortissime, tanto più avuto riguardo ai benefizi che naturalmente si potevano sperare.

15, 16. Ridotte le spese al puro e stretto necessario, procurando che il lavoro potesse essere produttivo, gli Istituti proposti avrebbero dovuto costare molto meno delle carceri, anche perchè non vi sarebbe stato bisogno d'un numeroso personale di custodia.

17, 18, 19. Le spese d'impianto dei fabbricati, ecc., dovrebbero essere corrisposte dal Tesoro pubblico, quelle per vestiario, ecc., dai parenti o dalle parrocchie.

20, 21. La legge dovrebbe stabilire che i giovanetti al disotto dei 16 anni, trovati rei o derelitti, fossero portati alla presenza di un Magistrato, ma invece di essere fatti chiudere in un carcere, fossero affidati ad un Riformatorio a carico dei parenti o delle parrocchie, che pagherebbero a tale effetto 2 o 3 scellini per settimana. Per tal modo gli uni o le altre sentirebbero il peso della loro trascuranza, ed i giovanetti diventerebbero non il cancro, ma membri utili del civile consorzio.

L'opinione pubblica, che già si era da qualche tempo preoccupata seriamente di quella questione, fu di bel nuovo scossa dalle cose dette in quel *meeting;* e i giornali avevano con maggior forza

fatto appello alla carità cittadina ed al Governo, perchè se ne preoccupassero in modo speciale, procurando di riparare ad un bisogno di cui tutti capivano l'importanza.

L'anno dopo (1847), una nuova Commissione d'inchiesta era nominata dalla Camera dei Pari per studiare l'applicazione delle leggi penali, specialmente in riguardo ai giovani delinquenti; e tra le proposte che essa fece, nelle quali invitava il Governo a prevenire il male diffondendo i mezzi d'istruzione civile ed industriale, eravi quella di accrescere il numero dei Riformatori e di far pagare ai parenti una parte, se non altro, delle spese di giudizio e di mantenimento che occorrevano pei loro figliuoli caduti nella colpa.

Due uomini illuminati, i signori Sydney-Turner e Paynter, ritornavano intanto in Inghilterra dopo aver visitato la colonia di Mettray; e volendo seguire il nobile esempio di quella istituzione, si accinsero a fondare una colonia simile a Red-Hill, che fu inaugurata dallo stesso signor Turner nel 1849 con ben 60 fanciulli, e che non si tosto divenne il campo di operazione della Società filantropica di Londra.

Il numero dei giovanetti ricoverati aumentava di giorno in giorno; l'autorità delle persone che erano a capo di quel nuovo Stabilimento, l'ordine che vi regnava, accrebbero in poco tempo il numero dei partigiani di cotesti Istituti e le risorse pecuniarie della Società: sicchè altri fabbricati furono annessi allo antico, e un terreno più esteso venne acquistato, affinchè i lavori agricoli vi fossero applicati su vasta scala. Molti plaudivano a quei nobili sforzi i cui felici risultati non si fecero lunga pezza aspettare, ed una petizione era inviata al ministro dell'interno, signor G. Grey, colla quale cinquanta cappellani delle carceri più grandi dell'Inghilterra pregavano il Governo perchè si provvedesse anche alla fondazione delle scuole industriali.

Un *meeting* aveva luogo quasi contemporaneamente nella città di Birmingham, provocato dagli amici della riforma penitenziaria Esso era presieduto dall'eminente magistrato Davemport Hill, e vi presero parte molti cittadini ragguardevoli di quella grande provincia e della metropoli — il rev. Clay, il rev. Osborn, il signor Turner, nonchè la signora Carpanter che l' Inghilterra onora come una delle donne che abbia più efficacemente contribuito alla riforma dei fanciulli delinquenti ed abbandonati. Dolorosi particolari

furono ricordati da una parte, sui vizi del sistema di educazione correzionale in allora vigente - le più belle speranze furono date, dall'altra, sullo Stabilimento di Red-Hill; sicchè si venne alle conclusioni seguenti:

Che le condizioni riguardanti il trattamento dei giovani delinquenti meritavano l'attenzione d'ogni buon cristiano;

Che i mezzi adoperati fino allora per la emenda di quei giovanetti erano riusciti inefficaci per difetto di scuole industriali, Riformatori, ecc., e per difetto di autorità nei magistrati;

Che l'obbligo di frequentare le scuole diurne doveva essere esteso a tutti i giovanetti, anche poveri;

Che per i colpevoli di delitti di poca importanza, vagabondi, ecc., doveva darsi ai magistrati il potere di metterli in una scuola industriale, a carico dell'erario quando i parenti fossero impotenti a pagare;

E che la istituzione di Riformatori doveva essere maggiormente incoraggiata, dando ai magistrati facoltà di farvi detenere i giovanetti condannati di gravi reati, invece di mandarli nel carcere.

Tutto cotesto movimento di riforma recava i suoi benefizi; sicchè altri Istituti simili a quello di Red-Hill inauguravansi in Hardwicke, in Kingswood, in Bromsgrove, ed in Saltley, dovuti interamente alla carità privata, ed allo spirito di vera filantropia cristiana così profondamente sentito in Inghilterra; sebbene non facessero difetto gli ostacoli, nè mancassero di coloro i quali deridevano codesti pietosi sforzi e le « colonie pe' giovani ladri ».

Però non valsero siffatti mezzi ad intiepidire le anime generose che si erano accinte all'opera che oramai riscuoteva il plauso universale; ed una Commissione parlamentare, nominata nel 1852 per studiare le modificazioni necessarie nel sistema di espiazione penale dei giovanetti delinquenti, presentava, nel mese di giugno dell'anno seguente, il suo rapporto. Nel quale, riconoscendo che poco si era fatto fino allora dal Governo in pro di quella classe sventurata, e che la gran parte di quei minorenni si poteva sottrarre alla colpa sottoponendola ad una educazione oculata e severa, anzichè alla pena, proponeva: che per massima generale essi dovessero essere trattati in modo affatto diverso dei delinquenti adulti - che appositi Riformatorj dovessero essere istituiti e sostenuti a carico dello Stato, senza esonerare i parenti che avessero i mezzi

d'indennizzare le spese - che ai magistrati dovesse essere data l'autorità di farvi chiudere i giovanetti discoli o colpevoli di lievi delitti, finchè avessero raggiunta l'età degli anni 16 - che fossero loro data facoltà di accordare la liberazione a quei reclusi che dassero guarentigie di buona condotta - che le case di lavoro (Workhouses) dovessero avere il carattere di vere scuole industriali per abituare i giovanetti a guadagnarsi la vita colla propria fatica - e che le scuole pubbliche dovessero essere accresciute di numero, e l'obbligo di frequentarle esteso ai fanciulli dei due sessi.

Quasi tutto ciò non bastasse, sui primi del 1854 il sig. conte Fitz-william presentava alla Camera dei Pari una petizione dei giudici di pace di West-Riding, del Yorkshire, ecc., colla quale si chiedeva la istituzione di Riformatori (*Reformatory schools*) pei giovani delinquenti: e lord Brougham conveniva sull'urgenza di dare un nuovo assetto alla scala delle pene secondarie, cominciando appunto da cotesti Istituti; non senza ricordare che in Inghilterra Stabilimenti di tale natura non erano nuovi, perchè prima della colonia francese di Mettray, era sorta nella contea di Warwick, quella di Stretton-on-Dunmore che malauguratamente ebbe a finire per difetto di mezzi.

In seguito a cotesta mozione, due leggi erano presentate ed approvate dal Parlamento relative ai minorenni corrigendi.

La prima riguardava l'Inghilterra e la Scozia (1) e stabiliva: che gli istituti privati potevano esser visitati ed approvati (certified) da un ispettore governativo — che i giovanetti al di sotto di 16 anni, convinti di qualche reato, potevano essere fatti ricoverare in un Riformatorio per non meno di due anni, e per non più di cinque, dopo di avere espiata la prigionia inflitta loro, a meno che questa non fosse inferiore ai dieci giorni — che le spese di mantenimento nel Riformatorio dovevano esser corrisposte da' parenti in ragione di 5 scellini per settimana al *maximum*, e quando i parenti erano poveri dal Tesoro che aveva sempre il diritto di procedere contró di essi per il rimborso — e finalmente che coloro i quali fuggivano dal Riformatorio potevano esser puniti col carcere per non più di tre mesi, con o senza lavoro duro (hard labour).

L'altra riguardava la sola Scozia, (2) e prescriveva: che qua-

(1) 17, 18 Vitt. c. 86. An Act for the better care and reformation of Youthful offenders in Great Britain.

(2) 17. 18, c. 74. An Act to render Reformatory and Industrial Schools in Scotland more available for the benefit of wagrant children.

lunque giovinetto al di sotto di 14 anni, trovato senza casa, senza parenti e senza mezzi, fosse dal magistrato competente inviato in un Riformatorio o in una scuola industriale, finchè non avesse raggiunto al *maximum* i quindici anni — che il magistrato potesse ordinarne la liberazione quando fosse data per lui guarentigia di buona condotta almeno per un anno, con una cauzione non maggiore di cinque lire sterline — che il giovanetto evaso da cotesti Istituti fosse punito col bastone (by whipping) o col carcere per 22 giorni al più — che colui il quale consigliasse od aiutasse l'evasione fosse punito colla multa di cinque lire sterline o col carcere per 60 giorni — e che al Tesoriere fosse lasciata libera l'azione contro i parenti o contro la parrocchia per le spese di mantenimento, a meno che il magistrato non avesse disposto altrimenti.

Così dopo aver procurato di riformare il sistema penale e penitenziario, riguardo agli adulti, il governo inglese credeva di mettere un argine bastevole alla delinquenza dei minorenni. Resa da tempo più spedita per essi la procedura giudiziaria, ora al periodo della pena si faceva tener dietro quello della emenda, pur lasciando all'uno e all'altro caratteri speciali e distinti; ed era quello un segnalato progresso.

Coteste leggi non si estendevano all'Irlanda, per la quale cominciava un'epoca di trasformazione, che doveva avere una sì grande influenza sulle condizioni di quel paese, e dare un così forte impulso alla soluzione del problema della riforma penitenziaria in Europa.

XII Nella discussione del bilancio di quell'anno (1854), molto si parlò del sistema penitenziario del Regno Unito, ma poco fu detto che valga la pena di uno speciale ricordo. Però siccome il Ministero indicava fra le spese, anche gli assegnamenti dei cappellani per i detenuti appartenenti alla religione cattolica, una viva lotta impegnavasi da coloro i quali non volevano riconosciuto in Inghilterra quel rito e deploravano il graduale abbandono de' principii protestanti che avevano fatto grande la nazione inglese. Dopo una lunga battaglia la proposta del Ministero veniva approvata con una piccola maggioranza, ed era quello un altro sintomo di debolezza verso la potenza della chiesa di Roma — debolezza che è andata sempre crescendo e della quale, è a sperare, che il popolo inglese non abbia a pentirsi giammai.

CAPITOLO IV.

SOMMARIO — I. Commissione pel riordinamento delle carceri di Irlanda — Legge del 1854 — II. Mountjoy e Spike Island — III. Il capitano Crofton e il corpo dei Direttori Generali per gli stabilimenti penali d'Irlanda — Condizioni infelici di questi stabilimenti — Riforme introdotte — Classificazione de' detenuti — Istruzione — Lavoro — Personale di custodia — Donne — Case di ricovero — Terzo stadio o carceri intermedie (*Intermediate Stage*) — Liberati — IV. I sistemi di Obermaier in Baviera e di Montesinos in Spagna — V. Interpellanze al Parlamento sui liberati col *ticket of leave*, e su' minorenni — VI. Leggi su' Riformatori (1856) — VII. Altre riforme — Istruzioni pe' condannati proposti in grazia — *Civil guard* — Pazzi nelle carceri ecc. — VIII. Movimento di riforma in Irlanda — Leggi sulle carceri di Contea (1856) — IX. Rimostranze sulla legge del 1853 — Commissioni d'inchiesta nominate nella Camera de' Comuni ed in quella de' Pari — X. Esame de' lavori fatti dall'una e dall'altra — Deportazione — Sua utilità — Suoi caratteri penali — La deportazione e la pena di morte — Difetti della legge del 1853 — Costo della deportazione e della servitù penale — Utilità di ristabilire la deportazione — Vantaggi da essa apportati — Vantaggi della liberazione col *ticket of leave* — XI. Proposte fatte alle Commissioni — XII. Risoluzioni della Commissione della Camera de' Pari — XIII. Risoluzioni della Commissione della Camera de' Comuni — La deportazione giudicata dai vari Stati di Europa — XIV. Legge del 1857 che modifica quella del 1853 — Discussione delle due Camere del Parlamento — Circolare del ministro Grey — Osservazioni critiche — Soppressione de' Pontoni (1858) — XV. Applicazione all'Irlanda della legge del 1857 — XVI. Riformatori e scuole industriali in Inghilterra — Leggi in proposito — Principii ai quali esse sono informate — Discussioni in Parlamento — XVII. Riformatori d'Irlanda — Leggi in proposito — XVIII. Società per il progresso di scienze sociali e Società di patrocinio pe' liberati dal carcere — XIX. Nuove proteste delle Colonie contro la deportazione.

I. Le condizioni poco felici delle carceri d'Irlanda erano state argomento di doglianze vivissime della stampa periodica di quel paese, e di rapporti abbastanza particolareggiati che la Luogotenenza di Dublino aveva spedito al Governo centrale, soprattutto dopo le riforme adottate in Inghilterra.

Il colonnello J. Jebb, che era presidente del Consiglio dei Direttori generali delle carceri in Londra, sulla fine del 1853 ricevè l'incarico di recarsi in Irlanda per vedere quali provvedimenti erano abbisognevoli; ma poichè egli non potè allontanarsi, la mis-

sione venne affidata invece al capitano Knight, uomo molto intelligente, molto esperto in quelle materie e che in allora era direttore del penitenziario di Portsmouth.

Mentre il capitano Knight, al quale furono tosto aggiunti il capitano Crofton ed altri commissari, adempivano il mandato ricevuto, il Ministero inglese presentava al Parlamento una legge riguardante gli Stabilimenti penali dell'Irlanda, che era tosto approvata.

Quella legge (1) dava facoltà al lord Luogotenente di far costruire i luoghi di pena da destinare ai condannati, e di nominare, non solo un corpo di tre Direttori generali per provvedere e sorvegliare a tutto l'andamento di cotesti stabilimenti, ma di nominare tutti gl'impiegati superiori locali (direttori, cappellani, medici, ecc.), che sarebbero stati riconosciuti necessari.

Il corpo dei Direttori generali doveva stipulare tutti i contratti per le forniture di vitto, casermaggio, vestiario, ecc. - nelle quali nessun impiegato poteva aver parte, pena una multa di cento lire sterline; doveva fare i regolamenti opportuni per le discipline interne, senza alterare i principii di massima, occorrendo in tal caso l'espressa autorizzazione del segretario di Stato - prestare ai liberati assistenza e soccorso - ed alla fine di ciascun anno presentare una relazione, tanto sul materiale delle carceri, quanto sul morale dei detenuti. A cotesti Direttori generali erano dati i poteri dei giudici di pace, nonchè le stesse guarentigie che si estendevano altresì agli alti impiegati degli Stabilimenti penali. Essi infliggevano le più severe punizioni disciplinari, e chiunque faceva alla loro presenza un giuramento falso, era punito come spergiuro.

I condannati erano obbligati a lavorare per dodici ore al giorno, senza comprendere il tempo destinato al pranzo, alla scuola, ecc. - la pena di due anni di detenzione era inflitta a coloro che evadevano dalle mani dei custodi o rompendo le inferriate, quella di un anno quando il reato era solamente tentato - e per le persone che avevano agevolato la evasione, la pena era lasciata alla discrezione della Corte. Finalmente a chiunque introduceva nelle carceri

(1) 17, 18 Vitt. c. 76. An Act for the formation, regulation, and governement of convict prisons in Ireland.

tabacco, lettere, abiti, ecc., poteva essere inflitta dal giudice di pace una multa, o sei mesi di carcere, anche coi lavori duri; e chiunque era trovato dentro il recinto di un luogo di pena poteva andar soggetto anche lui alla multa da 1 a 5 lire sterline, od al carcere da 1 a 3 mesi, secondo i casi.

Dopo le leggi del 1826 e del 1843, relative più specialmente alle carceri di contea, era quella la prima che si occupasse dei luoghi di pena, applicando all'Irlanda molte disposizioni già da tempo in vigore in Inghilterra.

II. Nel 1847, essendo Luogotenente d'Irlanda lord Clarendon, il col. Jebb era stato spedito colà con incarico del ministro Segretario di Stato di visitarne le carceri zeppe di detenuti, in seguito alla terribile carestia che aveva afflitto quell'isola. Un nuovo penitenziario si cominciò a costruire in Mountjoy (di cui appunto prese il nome), ed una quantità di condannati fu diretta a Spike Island, dove esistevano talune caserme militari capaci di contenere da 1000 a 1500 individui.

Lo Stabilimento di Mountjoy, sorto sul modello di Pentonville, e portato a fine verso il 1850, si voleva destinare al primo periodo della detenzione cellulare; Spike Island invece si modellava su Portland e Chatham.

III. Però quelle misure non erano state molto efficaci. Sulla fine del 1854 il Lord Luogotenente d'Irlanda nominava a capo de' Direttori generali il capitano Crofton, cui dava per colleghi il capitano Knight ed il sig. Lentaigne, ed il quadro che essi fanno nel loro primo rapporto degli Stabilimenti penali dell'Irlanda è veramente lacrimevole.

La capacità massima dei luoghi di pena era di circa 3200, eppure al 31 dicembre di quell'anno vi si trovavano meglio che 3400 condannati, senza comprendere altri 500 sparsi nelle carceri di contea - in una cella che poteva contenere un solo detenuto, se ne chiudevano tre e quattro alla volta, i quali dovevano dormire e lavorare nel luogo istesso - i giovanetti erano confusi cogli adulti - tutta la popolazione detenuta era in uno stato di terribile prostrazione fisica e morale; sicchè non è a far le maraviglie se la mortalità ascendeva alla proporzione dell'8 per cento, e se dalle Colonie dell'Australia Occidentale si instava perchè non fossero più spediti colà condannati provenienti dai penitenziari irlandesi, poichè essi erano quasi tutti snervati, corrotti, incorreggibili.

Tutti i benefizi dei quali godevano i condannati degli Stabilimenti penali dell'Inghilterra mancavano in quelli dell'Irlanda – non pochi dei custodi erano dediti al vino ed ai vizi, trascurando affatto il proprio dovere – nessuna norma regolava la loro distribuzione, il loro servizio, i loro doveri – l'amministrazione era assai confusa – e le lavorazioni mal dirette e male organizzate nuocevano invece che giovare allo scopo finale della espiazione delle pene.

Una missione ardua, ma assai lusinghiera aveva dunque il corpo dei direttori generali; ma per quanto difficile fosse il mandato, non vi era a temere che facesse difetto l'energia, il buon volere ed il senno in coloro che se l'erano assunto.

Il primo e più urgente provvedimento da prendere era quello di sgombrare i luoghi di pena, ed il capitano Crofton cominciò appunto da esso le sue riforme. Prendendo a base la legge del 1853, colla quale la servitù penale era sostituita alla deportazione, un notamento fu fatto di quei condannati alla deportazione per anni 7, per anni 10, ecc., che erano stati in carcere più di 4, più di 6 anni, ecc., e su quel notamento scegliendo coloro i quali avevano avuto una migliore condotta, si chiese ed ottenne il condono della loro pena restante, sicchè da quasi mille individui furono liberati. Io non dirò che quel mezzo sia stato conforme alla legalità, nel più stretto senso della parola; ma poichè da tempo esso era l'uso prevalente in Inghilterra, poichè non trattavasi, in certo qual modo, che di rendere retroattiva la legge, dirò che fu il ripiego migliore che si potesse trovare: ripiego che apriva anzi tempo le carceri a parecchie centinaia di condannati, ma d'altro canto dava agio ad attuare un sistema dal quale avrebbero tratto profitto coloro che rimanevano ad espiare la loro pena, e quanti in appresso sarebbero stati condannati.

Superato per siffatto modo l'ostacolo principale alla riforma, gli adulti furono divisi affatto dai minorenni, pei quali si cominciò a proporre la istituzione di una Colonia agricola presso Dublino, una maggiore responsabilità nè loro parenti, non che l'applicazione di un primo periodo di detenzione cellulare: ed in quanto agli adulti, adottando i principii del sistema allora vigente in Inghilterra, si riservò esclusivamente il penitenziario di Mountjoy per lo stadio della separazione continua, mentre gli altri Stabilimenti secondo che prestavansi meglio, erano destinati agli stadi successivi.

In cinque classi erano suddivisi i condannati ai lavori pubblici: classe di prova - prima - seconda - terza - e classe esemplare, detta poscia *advanced class*. Dall'una all'altra di queste classi erano promossi quei condannati che avevano avuto buona condotta per un tempo determinato, ed erano viceversa retrocessi quando la condotta risultava cattiva.

Ciascuna classe aveva un distintivo particolare nel vestito, e su ciascun braccio portavano tutti una fascia, detta di registro quella del braccio destro perchè indicava la specie e la durata delle condanne non che il numero di matricola (1) - detta di condotta quella del braccio sinistro perchè indicava il numero delle marche che il condannato doveva guadagnare per essere promosso da una classe all'altra, ed il numero che ne avea guadagnato per disciplina, scuola, lavoro, (2).

La fascia di condotta aveva un colore proprio secondo le classi, e la distribuzione delle marche si faceva ogni mese.

Diverse erano le gratificazioni che si accordavano ai condannati. La classe di prova non aveva nulla - la terza un *pence* (2 soldi) per settimana - la seconda, 2 - la prima, 3 durante i primi sei mesi, e 4 per gli altri - la esemplare, 7.

Per buona condotta speciale ai condannati della prima, seconda e terza classe poteva essere accordata una gratificazione di altri due *penny* per settimana; nell'istesso modo che per cattiva condotta si poteva perdere la gratificazione guadagnata.

Nelle carceri intermedie la gratificazione era data in ragione lavoro che si faceva.

Come precipue cause a delinquere riconoscendo la ignoranza e la miseria, all'una ed all'altra si volle riparare colle discipline interne, perchè almeno i liberati dal carcere non avessero a riportar

(1) Così $\begin{matrix}\text{P.S.}\\ 10500\\ 4\end{matrix}$ (fascia di registro) indicava un condannato alla servitù penale per quattro anni, che aveva il numero di matricola 10500.

(2) $\begin{matrix}18\\ 3.2.1.\\ 6\end{matrix}$ (fascia di condotta) indicava un condannato che doveva guadagnare 18 marche, ma che ne aveva guadagnato 3 per la disciplina, 2 per la scuola, 1 pel lavoro — in tutto 6. Il *maximum* delle marche che si poteva accordare era di tre.

seco loro i germi funesti del delitto. Il numero de' maestri fu allora accresciuto, le scuole furono istituite non come pompa apparente, ma come mezzo efficace di rigenerar la morale; e poichè erasi istituito in Dublino un Consiglio superiore per la pubblica istruzione, ad esso fu affidata non solo la direzione dell'insegnamento, ma anche la sorveglianza di tutta quella parte di servizio.

Oltre alla istruzione primaria, un'altro genere d'istruzione fu dato a coloro che erano più prossimi a riacquistare la libertà. Il sig. Organ, uno de' maestri faceva per essi talune letture sopra argomenti che, tratti dalle scienze naturali od economico-sociali, avevano un'importanza grandissima per l'avvenire di quella gente, sia che dovesse rimanere in patria, sia che dovesse muovere per le Colonie; e nello scopo che se ne traesse il maggior profitto possibile, i condannati che vi assistevano erano obbligati a fare la ripetizione, ed anche delle dispute: ciò che serviva a tener desta la loro attenzione e ad accrescere il loro interesse.

Per combattere la miseria, parve indispensabile abituare i condannati ad una vita sobria, laboriosa, dura, meno nell'interesse materiale dell'Amministrazione, che in quello dei detenuti stessi e del paese che avrebbe veduti gli effetti economici del nuovo ordinamento, non ne' pochi centesimi risparmiati sul vitto o ricavati dalle manifatture, ma piuttosto nella diminuzione della delinquenza. In Mountjoy fu dato al lavoro un carattere di vera intimidazione; in Spike Island e negli altri Stabilimenti esso si modificava alquanto, assumendo invece quello di riforma — tutti gli acquisti cominciarono ad esser fatti in seguito ad incanti regolari ed a contratti debitamente stipulati — ed opere di pubblica utilità furono incominciate su vari punti dell'isola, perchè tanti condannati non restassero inoperosi nel fondo d'una prigione a perdervi le forze fisiche, l'abitudine al lavoro, e con esse la vigoria dello spirito.

Riconosciuta agevolmente l'importanza del personale subalterno, il capitano Crofton vi rivolse le sue cure speciali. Essendo impossibile che i custodi facciano con zelo il proprio dovere, quando abbiano tendenza all'ubbriachezza, egli d'un tratto licenziò quanti peccavano di quel difetto — essendo parimenti impossibile che i custodi siano vigili, solerti, operosi, e che conoscano pienamente i detenuti che sono loro affidati, quando il servizio sia oltremodo penoso ed il personale troppo sparuto, egli ne aumentò il numero

con nuovi elementi — ed abolendo l'uso prevalso di destinare alla vigilanza dei lavori all'aperto i guardiani in punizione, vi addisse invece coloro che potevano aiutare i condannati coi consigli e con l'opera, inspirando al tempo stesso rispetto per l'energia e per la imparzialità del carattere.

Nè questo solo: ma prescrisse altresì che nessuno de' custodi potesse entrare in servizio senza aver fatto un tirocinio di sei mesi, e senza aver mostrata attitudine a quell'ufficio — che fossero sottoposti ad una severa disciplina e puniti con multe per le infrazioni di poco momento — e che le promozioni seguissero tutte per merito, aprendo così l'adito a coloro de' quali si aveva ragione di essere maggiormente soddisfatti. « Accordando le ricompense e le promozioni, sono le stesse parole del capitano Crofton (1), per la buona condotta, l'abilità, e la fedeltà al servizio, noi speriamo di rialzare il carattere de' nostri subalterni, e rendere la posizione de' nostri custodi generalmente desiderata da una classe di persone che si elevi dal comune nè s'ingannava — avvegnachè con un personale di custodia corretto ed indisciplinato è impossibile anzi assurdo il pensare alla riabilitazione morale di coloro che caddero nella colpa.

Le donne, che per sventura non erano poche nelle carceri dell'Irlanda poichè fin dal 1853 non erano state più deportate alle Colonie, stavano quattro mesi nel primo periodo d' isolamento assoluto in Mountjoy, dove un'ala apposita di fabbricato cellulare fu costruita per esse. Passavano poscia a lavorare in comune col sistema della classificazione; nè trovando esse finalmente lavoro all' uscita dal carcere, si pensò alla istituzione di appositi rifugi; e tanto per le protestanti quanto per le cattoliche le pratiche fatte ebbero pieno successo. In cotesti rifugi esse passavano l'ultima parte della loro condanna: e come potevano uscirne anzitempo se trovavano un onesto collocamento, quando la loro condotta fosse stata irreprensibile; così potevano essere rimesse in carcere quando venute in libertà, avessero dato ragioni a doglianza sul conto loro.

Per uso prevalso, permettevasi alle detenute di tener secoloro i figli fino alla età di sei anni: ma ciò fu trovato contrario alla disciplina, e solo i bambini di due anni o meno lasciavansi colle

(1) *First annual report of the Directors of convict prisons of Ireland*, pag. 8.

madri — per gli altri, quando non avessero avuto parenti, si provvedeva diversamente.

Anche per gli uomini fu creduto opportuno di stabilire un terzo periodo nella espiazione delle pene, dove poter mandare coloro i quali si conducevano in modo veramente esemplare; e furono destinati a tal uopo lo stabilimento di Smithfield in Dublino e Fort Camden presso Spike.

Colà erano raccolti quei condannati che sotto ogni aspetto avevano dato prove di ravvedimento, e che avevano passato per gli stadi inferiori di espiazione penale — colà essi ricevevano mercede maggiore, abiti e trattamento diverso — colà la disciplina diventava alquanto più mite, di guisa che era loro talvolta permesso di uscire senza scorta per andare a lavorare in altri stabilimenti od anche a far degli acquisti per uso de' propri compagni. Però quel favore non era concesso a tutti indistintamente, e ne erano esclusi i colpevoli di certi speciali delitti, come in seguito avremo occasione di esporre.

Cotesto terzo stadio, che è veramente uno de' distintivi più spiccati del così detto sistema irlandese, formò per alcun tempo argomento di vive discussioni, e turbò i riposi del colonnello Jebb, che volle contestare al cap. Crofton il merito della invenzione, della quale, a torto, reclamava il primato.

Fatto quanto fu giudicato necessario per regolare la sorte dei condannati che dovevano espiare la pena, anche ai liberati dal carcere fu rivolta la mente — chè non è possibile concepire ed attuare un completo sistema penitenziario, senza occuparsi della sorte di questa ultima categoria, alla quale si collegano questioni non meno difficili ed importanti.

Il sistema delle liberazioni condizionate non era oppugnato dal capitano Crofton, nei suoi principii costitutivi. Egli però non lo comprendeva isolatamente, non ammetteva che quel favore dovesse essere accordato sull'unico titolo del tempo passato in carcere; sicchè fino al 1855 non l'avea chiesto pe' condannati dell'Irlanda, appunto perchè non credeva che essi fossero in grado di dare guarentigie sicure al consorzio civile.

Quando tutto il sistema che egli aveva ideato potè dirsi in vigore e in armonia nelle sue diverse parti, allora solamente egli vi ebbe ricorso — un fondo speciale fu stanziato dal sig. Organ per

soccorrere i più bisognosi — e fu proposto di mettere in tutti i contratti da stipulare per la costruzione di opere pubbliche, una clausola colla quale lo appaltatore sarebbe stato obbligato a prendere tra i lavoranti un tanto per cento di condannati liberati col *ticket of leave*.

IV. Taluni di questi provvedimenti erano naturalmente suggeriti dalla natura stessa de' mali che volevansi correggere — taluni altri erano l'applicazione di principii già messi in pratica in Inghilterra ed all'estero (1); ma poichè v'è poco di nuovo sotto il sole, è merito grandissimo per chi seppe conoscere profondamente le condizioni nelle quali trovavasi — i mezzi de' quali poteva disporre — le risorse nelle quali poteva sperare, e tutto ciò rivolgere con fermezza e con intelligenza allo scopo di diminuire la delinquenza del paese, rigenerando moralmente, al tempo stesso, il maggior numero possibile di delinquenti.

V. La questione de' liberati col *ticket of leave* occupava seriamente l'opinione pubblica. I giornali ne discutevano la utilità e ne mostravano gl'inconvenienti, narrando i delitti che or qua or là si commettevano da cotesta gente; e d'altro lato nella Camera dei Pari ed in quella de' Comuni le interpellanze si succedevano con una frequenza che rivelava il sentimento del difetto di sicurezza nella guarentigia delle leggi.

(1) È noto come il signor Obermaier essendo direttore della Casa penale di Kaiserlautern, in Baviera, abbia cominciato fin dal 1830 ad applicare ai condannati del suo stabilimento un sistema di disciplina graduale, in guisa da concedere un trattamento diverso e graduale ai migliori — come in vista degli ottimi risultati ottenuti sia stato verso la fine del 1843 trasferito a reggere la Casa penale di Monaco — e come mettendo in vigore le medesime norme abbia avuto esito non meno felice. È noto altresì come il colonello Montesinos, nominato fin dal 1835 direttore del grande penitenziario di Valenza, dove erano riuniti da 1000 a 1500 condannati, abbia cominciato a stabilire tra essi il sistema della classificazione, facendo in modo che le classi superiori composte de' detenuti di miglior condotta fossero assai meglio trattate — e come da cotesto sistema graduale egli abbia ottenuto risultati non meno soddisfacenti dell' Obermaier. Taluno volle credere che il capitano Crofton avesse seguito quelle orme dando ai principii che più specialmente informavano il sistema dell' Obermaier un'applicazione molto più larga. Noi non vogliamo asserire che il capitano Crofton ignorasse gli scrittori inglesi che avevano fatto conoscere in Inghilterra le idee dell'Obermaier e del Montesinos, però da' documenti che abbiamo letto non sappiamo vedere cotesta stretta relazione che altri vi hanno trovato.

In generale si deplorava l'abolizione della deportazione alle Colonie — si sosteneva che il numero dei delitti aumentava, appunto perchè i condannati liberati non trovando lavoro era forza ricorressero al furto o alla rapina — e si domandavano dal governo i documenti necessari per giudicare della verità e della gravità del male. Il ministero rispondeva che i timori erano esagerati — che i liberati col *ticket* non erano molti — che bisognava lasciare il tempo necessario per giudicare della bontà di un sistema e di una legge; ma queste osservazioni, del resto assai vaghe, non facevano che tenere la opinione pubblica maggiormente in allarme.

Nè le rimostranze fatte al governo limitavansi ai condannati o ai liberati adulti. Sir Pakington, ritornando sulla legge pei riformatori già votata fin dal 1854, protestava contro l'autorità concessa a magistrati di ordine secondario, di poter chiudere un giovanetto in carcere da due a cinque anni con una semplice ordinanza sommaria: mentre il signor Raundell Palmer, ed il vescovo di Oxford proponevano di abolire decisamente il carcere pe' minorenni, e dare al magistrato la facoltà di mandarli invece in un riformatorio.

Il conte Grey conveniva col signor Pakington per quel che riguardava il potere, piuttosto esteso, dato ai magistrati su' giovanetti; ma si riservò di provvedere in proposito quando la legge avesse dato cattivi risultati. In quanto però alla proposta del signor Palmer e del vescovo di Oxford il ministero apertamente si oppose, perchè credeva indispensabile di incutere anche a' minori di età un certo timore della pena — e perchè (soggiunse Lord Palmerston) ove al carcere si sostituisse il riformatorio, i parenti stessi indurrebbero i loro figliuoli a delinquere per riuscire a farli educare ed istruire a spese dell'Erario pubblico.

VI. Intanto con apposite leggi si modificavano, in parte, le disposizioni precedenti su cotesti istituti. Ai genitori che, potendo, erano morosi a pagare le rate stabilite per il mantenimento de' loro figliuoli, fu minacciata la pena del carcere fino a dieci giorni (1); ed a' chiunque inducesse un giovanetto a nascondersi od a fuggire, fu

(1) 18-19. Vitt. c. 87. An Act to amend the Act for the better care and reformation of Youthful offenders, and the Act to render reformatory and Industrial Schools in Scotland more available for the benefit of wagrant Children.

comminata la pena del carcere fino a 60 giorni o la multa fino a 5 lire sterline. Invece coloro che pagavano la quota stabilita, potevano indicare il riformatorio nel quale il loro figlio doveva esser chiuso, lasciando ad essi piena libertà sull'educazione che volevano dargli (1). E per la Scozia fu prescritto che il magistrato poteva, anche prima di giudicare il giovinetto vagabondo, mandarlo in un riformatorio, o farlo chiudere per 48 ore in una Casa di poveri, purchè non fosse un carcere (not being a prison) (2).

VII. Parecchie altre riforme seguivano verso quell'epoca.

Promulgata la legge del 1853, anche in Inghilterra il governo aveva voluto abbreviare la durata della condanna, a coloro i quali erano in carcere espiando la pena della deportazione, sicchè con apposite istruzioni prescriveva che essi fossero proposti in grazia (to be eligible for licence) quando ne avessero scontato una parte (3). Però siccome si volevano liberare i detenuti di condotta migliore, talune norme furono all'uopo impartite alle direzioni degli stabilimenti penitenziari, nell'idea di indurre i più cattivi alla emenda, colla speranza di riacquistare la loro libertà.

Quelle norme in generale stabilivano che nessuno poteva essere proposto in grazia se non appartenesse alla prima classe od alla classe esemplare — e se per lo spazio di tre mesi non avesse avuto una condotta talmente buona da non meritare punizione di sorta. Qualunque leggiera infrazione disciplinare doveva ritardare di un mese la proposta.

E poichè era stato anteriormente disposto che la liberazione di cotesti condannati non poteva aver luogo se non avessero trovato

(1) 19-20. Vitt. c. 109. An Act to amend the mode of committing criminal and wagrant children to reformatory and Industrial Schools.

(2) 19-20 Vitt. c. 28. An Act to make further provision for rendering reformatory and Industrial Schools in Scotland more vailable for the benefit of wagrant Children.

(3) Un'ordinanza del marzo 1854 stabiliva che i condannati a 7 anni di deportazione potevano essere proposti in grazia quando avessero già espiato tre anni di pena — i condannati a 10 anni quando ne avessero scontato 4 — mentre tutti gli altri dovevano essere mandati fuori del Regno. Un'altra ordinanza dell'aprile 1855 estendeva anche a questi ultimi la precedente disposizione, sicchè i condannati a 14, 15, 20 anni, ed a vita potevano essere proposti in grazia quando avessero scontato 6, 6 1/2, 8 e 10 anni di pena.

persone che dassero guarentigia della loro condotta, parve quella clausola troppo severa per chi mancava d'amici o di protettori, e venne cancellata.

Diminuita la forza militare nell'Inghilterra in occasione della guerra di Crimea, una specie di guardia militare fu creata (civil guard) per la sorveglianza di taluni penitenziari, dove i condannati andavano a lavorare all'aperto; e quale fosse l'organizzazione di quel corpo diremo in appresso.

Anche la questione della soppressione dei pontoni fece in quel tempo un gran passo, poichè a quanto pare fu definitivamente chiuso quello di Woolwich.

E nella Camera de' Pari, Lord Leopards chiedeva con maggiore insistenza che dalle carceri fossero tolti i detenuti pazzi, destinando per essi uno stabilimento apposito.

VIII. Il movimento di riforma dell'Inghilterra fu seguito anche in Irlanda, poichè fin dai primi del 1854 gl'Ispettori generali di quelle carceri ne facevano oggetto de' loro rapporti, reclamando simili provvedimenti.

« La nuova legge del 1853, scrivevano essi, rende indispensabile la costruzione di nuovi stabilimenti penali per contenere i condannati alla servitù penale, ed è indispensabile che vi si metta in vigore la medesima disciplina poichè sarebbe ingiusto fare altrimenti. Un condannato a quattro anni, che è il minimo termine della pena della servitù penale, sarà chiuso in una Casa di pena, messo in isolamento, e sottoposto ad un regime che ha i due caratteri di intimorire e di emendare mercè il lavoro e l'istruzione; ma accanto a costui vi sarà un altro, condannato per un delitto minore a tre anni di carcere, il quale messo dentro una prigione ordinaria si troverà in comunione continua con altri detenuti, e con essi si corromperanno a vicenda stando nell'ozio, a meno che la sua condanna non sia stata aggravata col lavoro duro (hard labour).

« Questi difetti che pesano specialmente sulla donna e su' minorenni, meritano pronto riparo; e per quest'ultima categoria di detenuti è a sperare di vedere estesi anche all'Irlanda i principii che si sono attuati a Parkhurst e Red-Hill. »

Per ciò che riferiscesi agli stabilimenti penali ed al sistema in essi applicato, il governo aveva già provveduto, come dianzi fu detto. In quanto ai minorenni ed alle carceri di contea, nel 1856

una legge era sancita dal Parlamento per la istituzione della colonia agricola penale in Lusk, da destinare ai giovanetti condannati (1); ed un'altra legge del medesimo anno modificava le leggi precedenti relative alle carceri di contea, specialmente quelle emanate negli anni 1822 e 1826 (2).

In virtù delle nuove disposizioni, i poteri e la giurisdizione fino allora esercitata sulle carceri dell'Irlanda dal Banco della Regina o dalla Regina stessa, erano deferiti al Lord Luogotenente, al quale come capo del governo dell'isola era naturale che fossero sottoposti, per l'approvazione, tutti i regolamenti, tutti i progetti di opere importanti, ecc., ecc.

Il Lord Luogotenente aveva alla sua immediazione due ispettori generali i quali dovevano visitare ogni anno tutte le carceri e riferire sulle condizioni di esse, potendo anche essere destituiti se nelle loro relazioni dicevano cose non vere.

Quando trattavasi di nuove costruzioni o di lavori di qualche importanza, il Lord Luogotenente nominava taluni delegati (commissioners) per la sorveglianza; ma il loro numero che dapprima poteva essere da 6 a 18 venne colla nuova legge ridotto ad un *minimum* di tre e ad un *maximum* di sei.

Il Gran Giurì di ciascuna Contea, che aveva l'autorità superiore nella propria circoscrizione - che provvedeva e votava le spese, ecc.. nominava il Consiglio di soprintendenza composto di 12 persone tra le quali doveva esser rappresentata anche la magistratura: e ad esso spettava il diritto di compilare i regolamenti, nominare il personale superiore (direttore, cappellano, medico, ecc.) non che di vegliare a che le disposizioni date fossero eseguite; - ma sempre coll'approvazione del Gran Giurì e del Lord luogotenente.

Ad ogni carcere di Contea, Borough, ecc. era addetto un ispettore locale, nominato esso pure dal Gran Giurì, con incarico di sorvegliarne lo andamento sia per la parte disciplinare, sia per la parte amministrativa - sentire i reclami dei detenuti e riferire po-

(1) 19-20 Vitt. c. 24. An Act for enabling the Commissioners of public works in Ireland to acquire certain lands for the site of a prison for the reception of juvenile convicts.

(2) 19-20 Vitt. c. 68. An Act to further amend the Laws relating to prisons in Ireland.

scia alle autorità superiori immediate, non che agli ispettori generali coi quali dovevano tenersi in continue relazioni.

Le nomine dei governatori, cappellani, medici, ecc. erano provvisorie, e non potevano rendersi definitive se non dopo tre mesi, ed in seguito ad una nuova risoluzione del Consiglio, il quale aveva sempre il diritto di licenziarli. Però se un ispettore generale trovava qualcuno di cotesti funzionari poco capace o immeritevole del suo grado, doveva riferirne al Lord Luogotenente; ed a questi spettava la definitiva determinazione, non senza aver prima fatto procedere ad un'inchiesta, coll'intervento dello stesso ispettore generale che aveva mosse le accuse.

I governatori locali dovevano dare non solo guarentigia di buona morale, ma anche una cauzione effettiva per la somma che il Consiglio stabiliva, e se qualcuno di coloro che si erano impegnati a rispondere per lui veniva a morire od a fallire, occorreva di rimpiazzarlo senza ritardo.

Ai cappellani era imposto l'obbligo di riferire al Consiglio tutti gli abusi che egli poteva osservare nel carcere, non che l'altro di tenere un giornale che doveva essere di tempo in tempo esaminato e vistato dal presidente del Consiglio suddetto.

Nulla dicevasi nella nuova legge sulla classificazione dei detenuti: il sistema della separazione aveva già avuto piena adesione, e le carceri sorgevano conformemente a quelle norme.

La legge del 1826 aveva stabilito che tutti i condannati a più d'un mese dovessero indossare gli abiti del carcere, salvo al Consiglio di disporre altrimenti: la nuova legge prescrisse che qualsiasi eccezione dovesse essere fatta in seguito ad un ordine scritto, e che di essa bisognava informare il Lord Luogotenente, adducendo i motivi che l'avevano consigliato.

Altre modificazioni vennero fatte al trattamento dei detenuti, in forza delle quali, a mo' d'esempio, la paglia de' letti che prima mutavasi ogni mese fu fatta cambiare ogni due mesi - i lenzuoli che erano stati tolti furono ridati, ecc., ecc.

Per la parte amministrativa erano prescritti gli appalti e le richieste fatte con apposite schede - era assolutamente proibito alle autorità ed agli impiegati del luogo di prender parte nelle forniture, sotto pena di una multa di 500 lire sterline, che andava a beneficio di colui che provava in giudizio il delitto - e misure di

severe restrizioni erano apposte alle possibili larghezze de' medici sul vitto straordinario da dare ai reclusi.

Il lavoro era obbligatorio pe' detenuti poveri e pe' condannati, ed il benefizio di esso andava per un terzo a benefizio loro, per due terzi in conto delle spese di mantenimento; a qual uso erano pure rivolti i danari che si trovavano indosso agli oziosi e vagabondi. Quei condannati ad una pena che non fosse il lavoro forzato (hard labour) potevano esentarsi dall' obbligo del lavoro, pagando una certa somma stabilita.

A colui che con travestimenti, maschere, armi, ecc. somministrava ad un detenuto i mezzi di evadere, era comminata la pena della servitù penale per anni 6 in *minimum* e 9 al *maximum*, sia che la evasione avesse avuto effetto, sia che fosse rimasta un solo tentativo - e la pena di un mese di carcere, con o senza lavori forzati, era comminata a chi introduceva nel carcere tabacco, lettere, ecc., a meno che il reo non pagasse una multa che poteva essere da 40 scellini a 5 lire sterline.

Del resto la proibizione d' infliggere ai detenuti la pena del bastone senza l'ordine del magistrato, o di prendere mancie di qualunque sorta o sotto qualsiasi titolo - l'obbligo di tenere il libro delle osservazioni esposto a tutte le autorità che visitavano il carcere - non che quello di fare custodire le detenute dalle donne, ecc. furono conservati quali erano stati prescritti dalle leggi precedenti.

IX. Malgrado tutto questo, le interpellanze al Governo non venivano meno, specialmente su liberati col *ticket*, e sugli effetti poco felici della legge del 1853, che sostituiva la servitù penale alla deportazione.

Si voleva che il Governo pensasse a dar lavoro a quella categoria di condannati, che ricadeva nel delitto appunto perchè non trovava da vivere onestamente - si voleva ripristinata la deportazione anche modificandola in parte e commutandola in una specie di esilio - si voleva vedere allungato il termine delle condanne. Vi fu persino chi propose di dare al Governo il diritto di tenere in carcere un condannato finchè non desse prova sincera di emenda, dovesse quella detenzione durare per tutta la vita (1); e le parole

(1) Lord Lyttelton sosteneva: « that imprisonment should go on indifinitely until the convict had by good conduct earned his discharge, even for life where there was no appearance of reformation. » *Hansard* op. cit., 18 aprile 1856.

del ministro non valevano ad assicurare i rappresentanti della nazione.

Nè le rimostranze sui risultati della legge del 1853 venivano dalla stampa periodica o dal Parlamento: erano anche i pubblici funzionari che si rivolgevano al Ministero perchè provvedesse ed il capitano Whitty, uno dei direttori generali delle carceri, scriveva nel luglio del 1855: « Lo stadio dei lavori pubblici pei condannati alla servitù penale dà molto da pensare, perchè essendo stata tolta la speranza di poter abbreviare la loro pena colla buona condotta e col lavoro, non si trova più nessuna molla che li animi e li renda volenterosi; sicchè credo che la violenza e l'insubordinazione o, quando null'altro, la resistenza passiva rimpiazzeranno la ubbidienza, la buona volontà e la laboriosità, distruggendo i buoni risultati ottenuti dalla severa disciplina combinata col principio dell'incoraggiamento. »

Il mezzo più acconcio per far cessare gli esagerati timori, e portare nella legge del 1853 le necessarie modificazioni, era quello appunto di nominare una Commissione d'inchiesta; ma quando la proposta fu fatta, non una, ma due Commissioni vennero chiamate a studiare l'argomento – una dalla Camera dei Comuni e un'altra dalla Camera dei Pari.

X. Le due Commissioni avevano, diremo quasi, lo stesso mandato, e tennero le loro adunanze a un dipresso nel medesimo tempo; poichè quella della Camera dei Comuni cominciò i suoi lavori il 17 aprile terminandoli il 26 giugno, e quella della Camera dei Pari li cominciò il 17 giugno per finirli il 4 del seguente mese di luglio.

Però, percorrendo i quattro volumi di documenti che in seguito furono pubblicati, è facile vedere come tra un'inchiesta e l'altra passi grandissima differenza, quasi tendesse ciascuna ad uno scopo diverso (1).

La Commissione della Camera dei Pari non si riunì che 6 volte - chiamò a deporre 16 persone che per cognizioni speciali stimò op-

(1) *Report from the select committee of the House of Lords appointed to inquire into the provisions and operation of the Act* 16, 17 *Vict. c.* 99 *intituled: « An Act to substitute in certain cases, other punishment in lieu of Transportation »*, 1856.

First, second, and Third report from select committee on Transportation, 1856.

portuno di consultare - e rivolse le sue ricerche principalmente sul quesito di sapere se la deportazione potesse essere di bel nuovo applicata su larga scala, e dove i deportati potessero essere più facilmente inviati, nell'interesse della Colonia, ma più ancora della madre patria.

La Commissione della Camera dei Comuni al contrario allargò l'orizzonte delle proprie vedute - si riunì meglio che 16 volte - interrogò ben 27 persone che per studi speciali o per esperienza potevano apportare lumi su tutte le questioni che si collegavano all'argomento - sicchè dagli interrogatori che fece e dai documenti che raccolse, molte cose utili vi sono da rilevare.

Noi non ritorneremo su quel che riguarda la storia dei fatti relativi alla deportazione. In generale tra i vari sistemi applicati, quello delle assegnazioni fu riconosciuto il migliore - come fu riconosciuto che esso fallì al suo scopo quando mancò la popolazione libera per assorbire quella dei condannati liberati.

Il modo col quale il Governo aveva cancellato una pena in vigore da più di sessant'anni, alla quale tutti erano già abituati, ed in virtù della quale vedevasi ogni anno schiumare la popolazione delle carceri e mandare in terre lontane i delinquenti più gravi, parve essere stato adottato con poca previdenza. Sicchè, mentre una volta la questione riducevasi alla sola spesa, poichè la madre patria si dispensava assai volentieri di occuparsi del resto, « ora, diceva alla presenza della Commissione della Camera dei Comuni il signor Elliot (assistente del sotto-segretario di Stato pel dipartimento delle Colonie), ora più di prima tre debiti hanno il Governo ed il paese: procurare di diminuire le cause dei reati - procurare di riformare i giovani delinquenti - procurare di rendere più efficace la disciplina delle carceri (1). »

Se la deportazione avesse veramente i caratteri costitutivi della pena, non fu quesito discusso da nessuna delle due Commissioni, le quali, più che ai principii astratti, attenendosi a quelli di un ristretto utilitarismo, chiesero soltanto se essa fosse utile.

Ed a siffatta domanda molti risposero affermativamente. La deportazione era una pena utile, perchè rendeva difficile il ritorno in patria dei condannati, diminuendo così la delinquenza e le recidive

(1) *First report on Transportation* 456.

utile, perchè coloro che finivano di espiare la loro pena trovavano, specialmente le donne, da vivere lavorando, e potevano in tal modo emendarsi.

Però non mancarono di coloro i quali parlarono in senso diverso trattando la questione da un punto di vista più spassionato; ed il signor Elliot confermò che negli ultimi documenti ufficiali eravi un dispaccio del governatore di Van-Diemen, signor E. Young, nel quale si diceva che la deportazione aveva lasciato colà una numerosa classe di poveri e di delinquenti (large a class of paupers and criminals).

Constatata la utilità della deportazione in quanto che essa toglieva senza dubbio dall'Inghilterra un numero grande di condannati, era d'uopo riconoscere la potenza che quella pena aveva di intimorire gli altri, poichè non solo occorreva togliere il male presente, ma anche impedire che esso gettasse nuove e continue radici.

Parecchi di coloro che furono interrogati su quell'argomento, dichiararono che a loro modo di vedere la deportazione intimoriva moltissimo per il dolore di dover lasciare la patria, la famiglia, gli amici — ed il signor Barrington sostenne che per taluni essa era più spaventevole della pena di morte, principalmente in Irlanda (1).

(1) Il signor Barrington Procuratore della Corona in Munster (Irlanda) dice « che nel 1816 e 1821 i reati di sangue contristavano l'Irlanda e la pena di morte non giovava a nulla. Nel 1831 la Contea di Clare si ribellava e gli assassinii succedevansi con una straordinaria frequenza, sicchè fu proposto di sostituire alla pena di morte quella della deportazione per vedere se essa rispondeva meglio alla scopo d'intimorire i colpevoli. Più di 60 individui condannati per quel reato furono imbarcati e fatti partire, non appena pronunziata la loro sentenza e l'effetto fu magico (effect was magical), in guisa che da venti anni que' reati sono divenuti molto rari.

In quell'istesso anno M. Stanley (diventato poscia Lord Derby), visto il risultato ottenuto da cotesta riforma, volle applicare il medesimo principio ai delitti di aggressione. Fino allora in Irlanda le aggressioni, delle case che si commettevano dopo il tramonto del sole erano punite colla morte, mentre erano punite con pene secondarie se commettevansi nelle ore del giorno. E poichè il rigore della pena applicavasi con poca equità, perchè nelle aggressioni fatte di giorno vi ha un carattere di maggior violenza, così la pena della deportazione fu applicata in tutti e due i casi, e quei reati diminuirono sensibilmente.

Prima del 1829 gli omicidi commessi in rissa nelle fiere ecc. erano molto frequenti, tanto che a Kerry una volta rimasero vittime dodici individui nel

Però altre persone non meno autorevoli sostennero proprio il contrario; e il colonnello Jebb citava tra le molte cose anche l'esempio della Francia, dove, quando i condannati de' Bagni furono richiesti se volevano andare a Cajenna, ben tre mila risposero affermativamente — e Cajenna era ben lontana dal somigliare alle colonie inglesi, e si trattava di andar pe' primi in luoghi sconosciuti.

Dopo la deposizione del colonnello Jebb, un'altra molto più autorevole era fatta alla presenza della Commissione, poichè il conte Grey diceva: « come pena io considero molto male adatte le colonie, le quali se possono servire per aiutare a far rientrare i condannati nel civile consorzio, non servono a ricevere chi deve espiare la condanna. »

In quanto all'esame della legge del 1853 che sostituì la servitù penale alla deportazione, nei termini già da noi riferiti, molte furono le osservazioni fatte alla presenza delle due Commissioni. Taluno si dolse dell'autorità soverchia data ai magistrati, di potere infliggere da certi gradi in poi una pena o l'altra, e del soverchio distacco che vi era tra i diversi gradi della servitù penale — tal'altro fece rilevare l'incertezza in cui eransi trovate (1) e trovavansi tuttavia le autorità giudiziarie, non sapendo se la stessa condanna alla servitù penale espiavasi in patria o fuori, a Gibilterra o alle

medesimo giorno. Quel delitto era punito, in Irlanda, colla lunga prigionia, vi fu sostituita la deportazione e la cessazione di tali reati, è stata straordinaria. » *Second report on Transportation* 2339-31.

Avvertiamo i nostri lettori che queste cifre e queste asserzioni van prese con molta riserva, come noi mostreremo in altro luogo, non essendo qui il caso di entrare in lunghi particolari.

(1) Risulta infatti dall' inchiesta che molti magistrati dell' Inghilterra e dell' Irlanda ritenendo che i periodi stabiliti dalla nuova legge del 1853, avessero, come quelli della deportazione, una parte redimibile colla buona condotta, erano stati indotti da questo errore ad infliggere condanne molto più lunghe di quel che la giustizia reclamava; sicchè fu d' uopo ricorrere alla grazia sovrana e con questa rimediare l'errore de'giudici tra'quali fu lo stesso signor Davemport Hill il celebre *Recorder* di Birmingham, uno dei giurisperiti più eminenti del Regno Unito.

Par evitare che quella erronea interpetrazione continuasse a falsare lo spirito della legge, fu d'uopo che il col. Jebb nel 1855 pubblicasse una lettera nel *Times*, dichiarando che le condanne alla servitù penale si facevano espiare per intero senza alcuna diminuzione.

Bermude — troppo lunghi parvero i periodi della detenzione, specialmente per le donne — incompatibile colla natura umana quello di dieci anni; e tutti furono di accordo nel convenire del grave errore di aver tolto ai condannati la speranza di abbreviare la durata della pena col lavoro e colla buona condotta, poichè non era possibile mantenere la disciplina col solo timore dei castighi.

A dire dello stesso conte Grey i direttori degli stabilimenti penali dell'Inghilterra avevano dovuto sperimentare gli effetti di quella legge nella insubordinazione della popolazione detenuta — il signor Alison, sceriffo del Lanarkshire, attestava la cattiva impressione che le nuove disposizioni avevano prodotto in Iscozia, dove i soli condannati per gravi delitti erano soggetti alla deportazione — ed il signor Elliot dichiarò qualmente gl' impiegati superiori delle Bermude avevano manifestata la impossibilità di mantener l'ordine, se quelle norme dovevano esser tenute in vigore.

Fu detto e ritenuto per fermo che colla riforma del 1853 altro non erasi fatto che sanzionare un uso, o per dir meglio stabilire che i periodi della servitù penale corrispondessero a quelli che i condannati alla deportazione espiavano effettivamente prima di essere liberati condizionatamente col *ticket of leave*. Ma cotesta asserzione non era del tutto conforme al vero; e già fu mostrato come nel 1851 una circolare aveva in certi casi ridotto i termini del secondo stadio (opere pubbliche), di guisa che un condannato a 7 anni, quando pure alla fine del primo periodo d'isolamento non era direttamente mandato alle colonie e colà rilasciato, poteva ottenere a titolo di buona condotta una riduzione nel secondo stadio da due anni, ad uno; o in altre parole un condannato a 7 anni poteva riacquistare la sua libertà dopo poco più di due anni di detenzione, mentre colla legge suddetta gli era forza rimanere in carcere per quattro anni, e sottoposto a disciplina alquanto più rigida.

Questo difetto di equivalenza tra l'antico sistema ed il nuovo, fu rilevato alla Commissione della Camera de' Comuni, sebbene trovaronsi anche di coloro i quali opinavano che la deportazione era molto più temuta di qualsiasi altra pena.

A dir vero sull'influenza che la riforma del 1853 ebbe sulla delinquenza del paese, poco poteva essere raccolto, poichè non è dai risultati e dalle cifre di un anno o due che devono esser desunte conseguenze tali da rivelare il male o il bene di una istituzione.

Stando alla deposizione del signor H. Waddington sotto segretario di Stato per l'Interno, l'anno 1852 avrebbe dato una diminuzione nelle cifre de' delinquenti di fronte a quella del 1851 — il 1853 un'altra diminuzione sul 1852 — il 1854 avrebbe dato un aumento sul 1853 — ed il 1855 invece una nuova diminuzione sul 1854; e però se era difficile spiegare la ragione della cresciuta cifra del 1854, per la riduzione del 1855 è facile trovarne le cause nelle guerre di Crimea, che tolse molto di quell'elemento riottoso ed avventuriero, dal quale ben di sovente vien fuori l'assassino ed il ladro.

D'altro canto il signor E. Mayhew, autore dell'opera reputatissima *The great world of London*, e che per molti anni aveva studiato tutto quanto riferivasi alla popolazione delinquente, alle carceri ed ai riformatori dell' Inghilterra, mostrava colle cifre alla mano come per venti anni, dal 1832 al 1853, la proporzione dei reati era stata quasi sempre costante — come costante era stata la proporzione dei recidivi — e come la sola cosa che potevasi osservare era la diminuzione di certi reati di fronte ad un aumento in certi altri. Sicchè essendo insufficienti i primi dati per il breve periodo di tempo al quale si riferiscono — insufficienti i secondi perchè si arrestano all'anno 1853, non fu possibile avere un criterio positivo su gli effetti dell'ultima riforma che gli uni riguardavano come un gran benefizio, e gli altri invece come un grandissimo errore.

L'ultima questione da trattare era quella della spesa: e sebbene fosse cosa molto ardua il sostenere che la deportazione veniva a costar meno del sistema della servitù penale, pure sì dall'una che dall'altra Commissione si interrogarono in proposito uomini competenti, e si richiesero documenti ufficiali.

Il colonnello Jebb, che per la sua posizione di Presidente del Consiglio dei Direttori generali degli stabilimenti penali dell'Inghilterra, è di una autorità incontrastabile, fece il seguente calcolo alla presenza della Commissione della Camera de' Comuni.

Col sistema del 1854 il costo del mantenimento annuo e trasporto de' condannati dell'Inghilterra e dell'Irlanda era questo:

Inghilterra					
2000	condannati in isolamento a . .	Ls. 24	per ciascuno	Ls.	48000
7500	id. abili ai lavori all'aperto a	» 23	id.	»	172500
1500	id. invalidi a	» 25	id.	»	37500
1000	id. minorenni a	» 20	id.	»	20000
1200	id. donne a	» 20	id.	»	24000
Irlanda					
5250	condannati d'ambo i sessi a . .	Ls. 11	id.	»	57750
				Totale Ls.	**359750**
Più per trasporto di					
800	a Gibilterra o alle Bermude .	*Ls.* 7.10	id.	»	6000
200	all'Australia occidentale . . .	» 25.00	id.	»	5000
				Totale generale Ls.	370750

Detratto il ricavato dal lavoro de' condannati, ragionato

a Ls. 12 per uno in med.	su' condann. d'Inghilterra	Ls.	144000	Ls. 175050
» 4 id.	sulle donne id.	»	4800	
» 5 id.	su' condannati d'Irlanda	»	26250	
Il costo effettivo al netto ascenderebbe a				» 195700

ossia a Ls. 10.13 circa per individuo — mentre col sistema della deportazione la spesa annua per 15720 condannati era stata di Ls. 587294, la quale, tolto il beneflzio del lavoro, erasi ridotta a Ls. 419476 ossia circa a Ls. 26.14 per ogni individuo.

Il col. Jebb soggiunge che in quest'ultima cifra non vi sono comprese tutte le spese accessorie che la deportazione naturalmente cagiona (1).

Da un documento pubblicato in appendice al rapporto della Commissione della Camera de' Pari risultava che nell'anno amministrativo dal 1° aprile 1855 a tutto marzo 1856, la somma votata dal Parlamento per gli stabilimenti delle colonie era stata ripartita così:

Bermude Ls. 48510 — Gibilterra Ls. 19015 — Nuova Gallia del Sud Ls. 5800 — Van Diemen Ls. 142236 — Australia occidentale Ls. 82060.

e la popolazione detenuta per conto del Governo di Londra era

Alle Bermude, Num. 1300 — Gibilterra, 800 — Nuova Gallia del

(1) *First report* ecc., pag. 1138.

Sud, 500 — Van Diemen, 4000 — Australia occidentale, 2000. sicchè il costo medio di un condannato poteva calcolarsi ascendere:

Alle Bermude Ls. 37 — a Gibilterra Ls. 24 — alla Nuova Gallia del Sud Ls. 12 — in Van Diemen Ls. 36 — e nell'Australia occidentale Ls. 41.

Ma questo calcolo è poco esatto mancando il prodotto del lavoro del condannato, ed essendo indicata la somma votata dal Parlamento, non le spese effettivamente sostenute.

Dopo siffatte dichiarazioni poteva la pena della deportazione essere nuovamente richiamata in vigore? Qui è d'uopo che i documenti pubblicati dalle due Commissioni non siano confusi insieme, nè esaminati in complesso.

Alla Commissione della Camera de' Pari parecchi tra coloro che furono interrogati risposero in senso favorevole, quando il quesito era loro posto in termini generali ed astratti. Le contraddizioni invece erano molte quando si veniva al concreto: e mentre a mo' d'esempio, il capitano Sulivan sosteneva che Falkand Island era un punto molto adatto per stabilirvi una colonia penale, il signor Rennel asseriva il contrario, adducendo per ragione che la popolazione libera di quell'isola non poteva assorbire i condannati liberati; sicchè nelle proposte fatte dalla Commissione in seguito alla lunga inchiesta non si credè conveniente di uscire dai termini vaghi, che lasciavano le cose quali erano per lo innanzi.

Alla presenza della Commissione della Camera de' Comuni le opinioni de' personaggi più ragguardevoli furono spesso di parere diverso: di guisa che mentre il signor Smart reputava utile d'inviare alle colonie i condannati, per diminuire probabilmente la cifra della delinquenza — il capitano Whitty giudicava più utile di tenerli in patria, dove essi potevano essere meglio sorvegliati; e mentre il signor Crofton ed il conte Grey eran di avviso di far partire i condannati migliori — il colonnello Jebb sosteneva al contrario che quella sorte dovesse riservarsi ai peggiori, per non togliere alla madre patria braccia che potevano esserle utili senza pericolo.

Però, a dire il vero, la maggioranza mostrossi ostile alla istituzione di nuove colonie, e peggio ancora alla istituzione di colonie esclusivamente penali.

Fu allegato il difetto di donne come uno degl'inconvenienti più gravi del quale la terra di Van Diemen, la Nuova Gallia ecc., avevano risentito terribili effetti, poichè spesso tra quelle appartenenti

alle famiglie de' condannati, le buone si rifiutavano di andare, e le cattive non servivano che a perpetuare una razza perversa. Fu allegato il difetto di popolazione libera sufficiente per assorbire la popolazione de' condannati, e qualcuno propose che il Governo dovesse per ogni deportato spedire a carico dell'Erario tre altre persone non condannate; ma facilmente venne riconosciuto che in questo caso il solo trasporto di un delinquente sarebbe costato meglio che cento lire sterline, senza calcolare le spese occorrenti per sopperire a' bisogni di tanta gente, non bastando talvolta la sola buona volontà per trovar lavoro.

Ma più di tutto le parole del conte Grey e del signor Elliot meritano una speciale menzione.

Richiesto il conte Grey sulla utilità e sulla pratica attuazione della deportazione, rispose: «Io dubito se al dì d'oggi quel sistema possa essere possibile, e ritengo che sia più vantaggioso fare espiare le pene nel proprio paese, salvo poi a mandare alle colonie i condannati liberati. Certamente la istituzione di nuove colonie non è difficile, quando si vogliano spendere ingenti somme per riuscire (to incur the very great expense of doing so); ma sebbene possibile, io sono convinto che sia cosa molto inopportuna (J am very strongly persuaded that it would be highly inexpedient). A mio avviso le colonie sono poco o punto adatte per la espiazione di una pena - le difficoltà per il governo sono moltissime, e gli abusi vi si possono correggere difficilmente. Le colonie possono servire per dare sfogo ai condannati liberati che non potrebbero trovar lavoro in patria, e perciò vorrei che si cercasse il modo come mandarli in quelle già avviate, chè lo impianto di colonie nuove porterebbe difficoltà, spese e svantaggi grandissimi (the difficulty and expense, therefore of employng these men, and the moral disadvantages would be very great indeed) (1) ».

Il sig. Elliot interrogato a sua volta sull'argomento medesimo, disse: che a suo modo di vedere nessuno de' tre sistemi di deportazione precedentemente provati poteva più ritornare in vigore - che le nuove colonie in pochi anni avrebbero imitato le antiche, ribellandosi contro la madre patria dopo di avere ottenuto a costo di spese enormi tutti i vantaggi possibili, poichè i figli de' depor-

(1) *First report*, ecc. 1693-95.

tati erano stati gli oppositori più terribili della deportazione; e conchiuse a un dipresso in questi termini: « Io sono schiettamente di avviso che sia impossibile formare una nuova colonia penale... quelle che l'Inghilterra possiede costarono enormemente, ma le difficoltà e le spese per una nuova colonia sarebbero di gran lunga maggiori (the establishment has been enormously costly in proportion to the relief which this country has enjoyed. But all these difficulties would be far greater in an entirely new country). Sarà difficile trovare un luogo adatto per impiantarla: se vi è popolazione libera le nostre pratiche saranno respinte, nè saprei capire cosa diverrebbe un golfo o una spiaggia qualunque nella quale si concentrerebbero in cinque o sei anni da venti a trenta mila condannati, e qual minaccia diverrebbero essi per le ricchezze e pel commercio delle vicine contrade. » E quando gli fu chiesto se le colonie dell'impero britanno non dovevano il loro splendore alla deportazione, il sig. Elliot tranquillamente rispose che quella prosperità ebbe origine solo da quando fu trovato il valore della esportazione della lana, nel cui traffico la popolazione libera adoperava i servi di pena (1).

Nella Commissione della Camera de' Pari si parlò dell'Australia occidentale, e sebbene i signori Yule ed Henderson assicurassero che i deportati erano desiderati da quella popolazione, pure il sig. Bryde Browne opinava che il numero che vi si poteva spedire doveva essere piuttosto limitato, causa la scarsezza della gente libera; ed il col. Jebb aggiungeva che non dovesse oltrepassare gli 800 all'anno (2).

Ciò malgrado lo stesso col. Jebb diceva alla Commissione della Camera dei Comuni: «Quale che sia il vantaggio che si suppone possa risultare dalla deportazione, egli è certo però che le spese sono enormi. Voi avete spediti 3500 condannati all'Australia e la spesa ascende fin oggi a 400,000 lire sterline. Quei condannati erano stati scelti tra i migliori, ed io sono convinto che 2500 di essi avrebbero trovato in patria da guadagnarsi la vita onorevolmente: voi dunque avete speso 400,000 lire sterline per liberarvi di mille uomini (3).

(1) *First report*, ecc. 371. 404. 407, 474.

(2) *Report from the select Committee of the House of Lords*, ecc. 595. 602. 816. 899. 1208.

(3) *First report*, ecc , 1347.

Ma sul proposito dell'Australia occidentale degne di tutta l'attenzione sono le parole del sig. Elliot. Il quale dopo aver messo di fronte lo stato in cui essa trovavasi nel 1849 (epoca del primo invio colà di condannati), con quello in cui era nel 1854, ed aver paragonato la differenza che passava tra la cifra delle importazioni, fatte tutte col denaro dell'Inghilterra, e quella delle esportazioni che costituiscono la vera ricchezza di una colonia (1) - dopo aver mostrato come il governo inglese aveva dovuto non solo sostentare i deportati, ma spender meglio che L. s. 2,500 nel solo anno 1854 per soccorrere la popolazione libera - dopo aver dato le cifre enormi delle spese occorse nel quinquennio, che il col. Jebb aveva accennate di volo (2), e provato come ciascun deportato costava all' erario da 35 a 40 lire sterline all'anno, così termina la sua deposizione: « La mia opinione è che il sistema fallisce completamente - la colonia non ha fatto nessun progresso - la popolazione libera non si è accresciuta - e nessun nuovo colono è andato a stabilirsi colà. La colonia non ha prosperato come speravasi e non ha guadagnato che le grandi somme largite dal governo. I condannati non han prosperato, essi non trovano lavoro per vivere, perciò ricorrono nuovamente al delitto invece di emendarsi... E se questo è lo stato dell'Australia occidentale che presenta tanti vantaggi, dove il clima è eccellente, dove già sono strade, ecc., giudichi la Commissione quale successo potrebbe avere una colonia fondata in un territorio affatto nuovo » (3). I nostri lettori ricorderanno che il signor Elliot per la sua posizione ufficiale era in grado di conoscere

(1) Nel 1849 le importazioni dell'Australia occidentale ascendevano a L. s. 29,500; nel 1854 ascendevano a L. s. 128,200. Nel 1849 le esportazioni erano pel valore di L. s. 26,100 e pel 1856 di L. s. 34,100. *First report*, ecc., 347.

(2) In cinque anni, cioè fino al 1855, le somme votate dal Parlamento erano state L. s. 322,525, ed i condannati spediti all'Australia occidentale erano stati 3900. Aggiungendo a quelle somme le spese di trasporto de' detenuti e de' custodi in L. s. 80,000, si avrà un totale di L. s. 402,525, nel quale non è compreso il mantenimento de' detenuti, nè la paga de' governatori, nè le spese di polizia, ecc, ecc., perchè la somma di L. s. 322,525 comprende principalmente gli stipendi del personale - le spese pei fabbricati, non che quelle per aprir strade, ecc., nello scopo di trovar lavoro ai liberati. — *First report*, ecc., 356-60.

(3) *First report*, ecc., 4095.

meglio di chiunque altro le condizioni delle colonie delle quali parlava.

Molto discordi furono le opinioni relative al *ticket of leave* ed alla sorveglianza sui liberati dal carcere.

Il signor Waddington, sotto segretario di Stato per l'interno, riconosceva nella concessione del *ticket of leave* vantaggi incontestabili, adducendo a prova la diminuzione sensibilissima de' recidivi il cui numero era appena del 12 o 15 0[0 sui nuovi condannati; e l'onorevole sig. Erle, giudice della Corte del Banco della regina, il sig. Davemport Hill e qualche altro magistrato vi si mostrarono anch'essi favorevoli, sebbene taluno riconoscesse le difficoltà del controllo che necessariamente dovevasi esercitare sui liberati.

D'altro lato non pochi nè deboli furono gli oppositori. Il signor Alison, Sceriffo di Lankashire (Scozia), ed il signor Levy, ufficiale della polizia di Edimburgo, dichiaravano che il sistema del *ticket* aveva fatto cattiva prova: i signori Crofton (1) e Jebb dubitavano molto dei suoi buoni effetti: e parecchi ufficiali di polizia asserivano che, stando alla loro esperienza, nove su dieci liberati in quel modo ricadevano nel delitto - che dovevasi attribuire alla loro triste influenza l'aumento dei furti - e che era impossibile sperar bene da quella gente, perchè appena usciti dal carcere essi stracciavano il congedo per non essere riconosciuti, e ritornavano agli antichi compagni ed alle antiche abitudini.

Tra le due opinioni si trovò il conte Grey. Egli mostrò come l'allarme generale, in riguardo al sistema del *ticket of leave*, dovesse essere attribuito al solo fatto della presenza in paese dei molti condannati rimessi in libertà, quando prima erano mandati alla colonia, ed allo spirito di esagerazione che in ogni delitto perpetrato faceva vedere la mano di uno di costoro; però egli non volle difendere nè attaccare quel sistema, e disse che per ciò fare con senno occorreva un maggior tempo di prova.

XI. Molte proposte furono fatte alle due Commissioni, ma più specialmente a quella della Camera dei Comuni, dalle persone autorevoli che vennero interrogate; e tra quelle proposte, le principali sono queste:

(1) Il sig. Crofton aveva poca fiducia nella istituzione del *ticket of leave* per il modo come esso era accordato, e per le poche guarentigie che offriva: infatti egli ne fece una ben diversa applicazione in Irlanda e ne ebbe splendidi risultati come si vedrà in seguito.

Sostituire la servitù penale alla deportazione in modo che i periodi della prima pena corrispondessero ai periodi della seconda, quali erano anteriormente alla legge del 1853;

Riformare la scala penale in modo che il primo stadio di essa pena fosse da 3 a 5 anni;

Alla deportazione dei condannati sostituire la trasportazione dei liberati;

Per fare accettare i deportati alle colonie pagare ad esse 5 lire sterline per ciascun deportato; e se la deportazione riuscisse impossibile, mandare quei condannati a lavorare le terre incolte e selvagge della Scozia;

Adottare un sistema penale misto e graduale: I. Servitù penale. — II. Colonia agricola. — III. Deportazione. (Signor Alison). I. Isolamento. — II. Lavori pubblici. — III. Case di lavoro. (Signor Sepherd) I. Isolamento. — II. Lavori pubblici. — III. Relegazione in un' isola. (Signor Elliot);

Stabilire nella scala della espiazione delle pene uno stadio intermedio tra il carcere e la libertà;

Abolire definitivamente i pontoni (1);

Procurare che ai lavori agricoli si sostituissero quelli delle opere pubbliche;

Trovar modo come rendere il lavoro del condannato veramente utile, in guisa da giovargli in libertà;

Aumentare la gratificazione alle donne liberate e regolare l'Amministrazione in modo che un condannato di cattiva condotta, ma abile, non guadagnasse più degli altri;

Detenere in carcere per tutta la vita i condannati incorreggibili (2);

(1) Il signor Thwaites, maestro insegnante in uno dei pontoni, disse: « Io credo che i pontoni servono a demoralizzare di più i condannati, ed a renderli nocivi alla società più di quel che erano prima di entrarvi... La disciplina è messa a dura prova e la istruzione morale è perduta per un gran numero di essi, perchè sono così confusi insieme, che i delitti più vergognosi vi si possono commettere all'insaputa dei custodi. » *First report*, 1868-80.

(2) Il signor D. Hill, interrogato sul modo come trattare la classe de' delinquenti incorreggibili, rispose: « Io non toglierei loro la speranza di potere abbreviare la loro pena colla buona condotta; ma se essi mettono in non cale cotesto sentimento, io sono anche disposto ad esaminare se non convenga di tenerli in carcere per tutta la vita come pazzi (like lunatics)... in un carcere, a dir vero, senza sofferenze, ma che impedisca il loro ritorno in società... Esistono infatti degli individui che i medici non considerano

Deportare in un'isola lontana i condannati a più di 10 anni;

Preferire i piccoli ai grandi Stabilimenti;

Abolire il principio di stabilire determinati periodi di pena per determinate categorie di delitti, ed affidare cotesta facoltà al magistrato (1);

Stabilire nella determinazione della pena un *maximum* ed un *minimum*, ed assegnare un periodo che si potesse accorciare colla buona condotta e col lavoro (secondo i più), o col solo lavoro (secondo il signor Alison), perchè il lavoro è la sola prova della buona condotta, e dà al condannato abitudini che lo guarentiscono dalle recidive (2);

Lasciare al segretario di Stato il diritto di accordare la liberta col *ticket of leave*;

Affidare i condannati liberati alla carità dei privati e le donne ai rifugi; o stabilire Case di lavoro dove i liberati dal carcere potessero trovare da occuparsi e guadagnar da vivere fino a che non avessero un più utile collocamento;

Fare ogni opera per conoscere la vita e la condotta dei condannati liberati;

Escludere dal beneﬁzio del *ticket of leave* i delinquenti abituali, o proporzionarne i beneﬁzi alla natura del reato commesso;

Lasciare al magistrato la revoca del *ticket of leave*, dando al condannato il diritto di essere inteso per la discolpa dall'autorità competente;

Obbligare il condannato, cui era tolto il *ticket*, a stare in cella, per tutto il tempo della rimanente condanna privandolo delle visite degli amici, delle corrispondenze, ecc.

Affidare i figli dei condannati ai Riformatorj per levarli dalla via del delitto (3);

come pazzi, ma che mancano affatto della forza di dominare le loro tendenze, e che sono più felici in carcere che fuori. Per costoro io non sarei lontano di affidare al potere esecutivo la facoltà di tenerli in carcere per tutta la vita. » *Second report*, 1878-81.

(1) Hon. sir W. Erle. *Second report*, 3338.

(2) Contrario al principio della remissione della pena, per qualsiasi ragione, fu il solo signor Shepherd, direttore della carcere di Riding, il quale, ammettendo nella espiazione penale un terzo stadio riformativo, trovava questo preferibile alla remissione. *Second report*, 3134.

(3) Il signor barone De Katte della legazione prussiana disse che in Prussia da venti anni a quella parte toglievano i figli a coloro che erano più volte recidivi e passavano quasi tutta la loro vita in carcere - che quei fanciulli erano fatti educare altrove, e che questo sistema aveva corrisposto benissimo nell'arrestare l'eredità del delitto. *Third report*, 3897-99.

Finalmente ottenere che le duo autorità - la giudiziaria, che infligge la pena, e l'amministrativa che veglia alla esecuzione di essa - potessero intendersi tra loro, di guisa che i magistrati sapessero quali siano le condizioni nelle quali è messo il condannato, quale la pratica applicazione delle condanne, e gli effetti di esse; poichè i magistrati e le autorità amministrative vedevano il delinquente sotto un punto di vista ed in momenti molto diversi.

XII. Le risoluzioni delle due Commissioni si possono riassumere così:

Risoluzioni della Commissione della Camera dei Pari.

« La Commissione è di avviso:

1. Che sia utile continuare il sistema della deportazione, conciliandolo sempre cogl'interessi delle colonie e colla piena soddisfazione dei coloni;

2. Che il vero vantaggio della deportazione non debba riguardarsi nello allontanamento dei tristi, ma invece nel pensare che i liberati dal carcere possano trovare oneste occupazioni e diventare utili coloni;

3. Che i condannati deportati non siano spediti colà dove l'opera loro non venga richiesta, o dove non abbondi la popolazione libera, per evitare i mali già sperimentati dalla sproporzione dei sessi;

4. Che non debbano quindi essere spediti condannati a Moreton-Bay, a Red-River od a Falkland-Island;

5. Che per la deportazione a Vancouver's-Island la cosa meriti ulteriori studi;

6-8. Che piuttosto sia da volgere l'attenzione all'Australia del Nord, non che all'Australia Occidentale, la quale aveva del resto risentito grandi vantaggi dall'opera dei deportati;

9. Che sia d'uopo ritornare al sistema di scegliere i condannati da mandare alle colonie;

10-11. Che sia d'uopo altresì di aumentare la popolazione libera dell'Australia Occidentale, chiamandovi speculatori e capitalisti col ceder loro a basso prezzo le terre di quelle contrade, e diminuire le spese che sostenevano i condannati per richiamare le loro famiglie;

12. E finalmente che bisognava esaminare se, nel sostituire la servitù penale alla deportazione, la diminuzione fatta nella durata della condanna era stata consentanea ai principii della giustizia,

essendo quella una circostanza che ha esercitato una grande influenza sull'animo dei detenuti. »

XIII. Risoluzioni della Commissione della Camera de' Comuni.

La Commissione è di avviso: »

1. Che tra tutte le pene secondarie la deportazione sia quella che inspiri maggior timore — che concorra più efficacemente alla riforma del condannato — e che torni di maggior utile al paese;

2. Che per conseguenza essa sia da raccomandarsi per essere applicata ne' dominii di S. Maestà;

3. Che le condanne a 10 anni di deportazione debbano, in quel caso, ritornare in vigore;

4. Che gli Stabilimenti penali al di là de' mari debbano essere riguardati come luoghi per espiarvi le condanne alla deportazione;

5 e 6. Che qualunque condanna alla servitù penale debba comprendere un primo periodo certo ed irriducibile da espiarsi in carcere e ai lavori pubblici, ed un secondo riducibile colla buona condotta, poichè era stato evidentemente mostrato che la mancanza di questa speranza nei condannati aveva avuto una nociva influenza sulla disciplina interna delle carceri;

7 e 8. Che in quanto alla durata, le condanne alla servitù penale siano sostituite a quelle anteriori della deportazione; mantenendo però come periodo irriducibile il tempo attuale delle condanne in vigore;

9. Che sia necessario per completare la scala delle pene secondarie, una pena che stia tra il *maximum* di quella del carcere ed il *minimum* della deportazione;

10. Che i pontoni (Hulks) già a poco a poco diminuiti di numero, siano del tutto abbandonati;

11 e 12. Che sul sistema delle liberazioni condizionate (*ticket of leave*) non si possa dare giudizio alcuno in vista del breve tempo di esperienza che si è fatto, sebbene sembri fondato su' sani principii della ragione;

13. Che non bisognava confondere cotesta categoria di condannati condizionatamente co' condannati definitivamente, come talvolta era accaduto;

14. Che sebbene taluni de' liberati condizionatamente si siano resi nuovamente colpevoli per non aver trovato onesto lavoro: pure era certo che molti altri avevano avuto una buona condotta;

15. Che per rendere il sistema del *ticket of leave* mezzo di riforma morale sia d'uopo fare eseguire rigorosamente le condizioni che ad esso si appongono;

16. Che i condannati liberati in quel modo debbano essere costretti a presentarsi alla polizia del loro rispettivo distretto;

17. E finalmente che di tempo in tempo esatte informazioni debbano esser date dal Ministero dell'Interno a' diversi magistrati del Regno sulle modificazioni che potrebbero essere state fatte in riguardo ai condannati alla deportozione ed alla servitù penale. »

Coloro de' nostri lettori che han seguito i particolari da noi esposti su' lavori fatti dalle due Commissioni, avran veduto come di fronte a tutte le questioni che vi si agitarono, ed a' documenti che si raccolsero, i risultati e le conclusioni siano stati piuttosto meschini, specialmente per quel che riguarda la Commissione della Camera de' Pari (1).

(1) Verso la fine dell'anno 1851 il Governo inglese per mezzo de' suoi rappresentanti all'estero aveva chiesto informazioni su taluni punti che riguardavano la espiazione delle pene ne' principali Stati d'Europa, e i quesiti fatti erano questi:

1° Quale pena è inflitta a' colpevoli de' più gravi delitti, tolto il supplizio capitale? — 2° Quali misure di precauzione sono prese verso cotesti condannati che ritornano in libertà? — 3° Quale è il numero medio annuo di cotesti condannati in carcere, e quale quello de' liberati? — 4° Quanto costa il loro mantenimento? — 5° Qual'è l'opinione del Governo sull'efficacia del sistema vigente? — 6° Qual'è l'opinione del Governo sulla mancanza della pena della deportazione?

Le risposte di cotesti Stati, fra i quali ve n'è più d'uno affatto secondario, formano un allegato alla relazione della Camera de' Comuni. Giudicando superfluo occuparci di tutte, crediamo cosa opportuna riprodurre solamente quelle relative alla deportazione.

Belgio — Impossibile introdurre la pena della deportazione per mancanza di colonie. La mancanza di cotesta risorsa potrebbe in certo modo essere riguardata come uno svantaggio. La deportazione applicata con misura può liberare il paese da una classe pericolosa di delinquenti ed aprire una nuova vita a coloro tra essi che volessero riabilitarsi. In tutti i casi però sarebbe utile anzi necessario sottoporre il condannato ad un periodo di detenzione prima di deportarlo; ed in tal guisa si potrebbe stabilire la disciplina alla quale assoggettarlo.

Austria. — L'Austria non ha colonie da destinare a' condannati. La proposta è stata fatta talvolta per introdurre la deportazione, ma parve che non si potesse mandare ad effetto senza grandi difficoltà, e del resto non è stata provata abbastanza la necessità di simili stabilimenti.

XIV. Al principio della sessione parlamentare del mese di febbraio 1857 il conte Grey, allora ministro dell'interno, presentò una legge (2) colla quale veniva ad essere modificata quella precedente del 1853. La nuova legge, semplice in apparenza, ma che in fatto apportava radicali riforme, proclamava in principio l'abolizione della deportazione sostituendovi la servitù penale - estendeva i termini di questa ultima specie di pena ai termini della prima - riduceva il periodo più breve della condanna a tre anni - e stabiliva che la pena della servitù penale si potesse scontare anche alle colonie, per semplice disposizione del potere esecutivo.

Nel cominciare la discussione di quella legge, il signor Giorgio Grey procurò di mostrare i punti nei quali essa era andata d'ac-

Prussia. — L'introduzione della pena della deportazione è stata spesso discussa dal Governo, ma le risoluzioni sono state sempre contrarie. La Prussia non ha colonie — non vuole mettere i suoi condannati sotto la dipendenza di un'altra nazione — e manca di naviglio sufficiente.

La Baviera e gli altri Stati della Germania risposero a un dipresso nei medesimi termini della Prussia.

Svezia. — L'opinione pubblica è stata sempre contraria alla deportazione riguardandola come una pena non che abbia abbastanza i caratteri dell'espiazione ed anche molto costosa per quel paese che non ha colonie.

Norvegia. — La Norvegia non ha colonie penali e non ne ha mai sentito il bisogno.

Portogallo. — Dal 1847 al 1850 quasi 260 condannati all'anno sono stati spediti alle colonie. I giovani sono colà incorporati nell'armata, gli altri o coloro che meritano speciali riguardi sono obbligati a soggiornare in luoghi designati dove è facile trovare lavoro per vivere sotto la sorveglianza delle autorità locali. Alla fine della pena que' condannati che vogliono ritornare in patria ottengono il viaggio *gratis*, gli altri rimangono nella colonia come liberi cittadini. Questo sistema è riconosciuto benefico e non si è trovato ragione per abbandonarlo.

Russia. — La deportazione in Siberia è inflitta per i gravi reati, e ad essa si possono anche aggiungere i lavori forzati. I condannati a quest'ultima doppia pena sono distribuiti tra i lavoranti di grandi opifici. Gl'inabili al lavoro hanno il mantenimento dagli stabilimenti pubblici di beneficenza.

La deportazione al di là del Caucaso è inflitta per reati religiosi commessi dagli abitanti della Russia europea. Quando cotesti delinquenti appartengono alla provincia del Caucaso sono mandati in Siberia; quelli della Siberia nell'ultima estrema regione dello stesso Stato.

(2) 20-21 Vitt. c. 3. An Act to amend the Act of the Sixteenth and Seventeeth Years of her Majesty to substitute in certain cases other punishment in lieu of Transportation.

cordo coi voti della Commissione, non che le difficoltà che sorgevano per provvedere alla sorte dei liberati dal carcere, e propose di deportare tutti i condannati, meno i colpevoli di delitti atroci e gli incorreggibili, ai quali credeva che la società avesse il diritto d'infliggere una prigionia perpetua come pazzi delinquenti (1).

Il signor Collier sorse a parlare nei medesimi sensi (2). Ma in quanto alla deportazione vi si mostrò contrario, adducendo per ragione che l'esperimento delle colonie esclusivamente penali non aveva dato buoni risultati; nella quale idea conveniva altresì lord Stanley, dicendo che egli era convinto che la fondazione di una nuova colonia penale in qualunque parte del globo sarebbe stato un tentativo fallito e un nuovo disinganno (an experiment necessarily ending in disappointment and failure)

Nella Camera dei Comuni sir J. Pakington, il signor Fitzgerald e qualche altro; nella Camera dei Pari il conte di Harrowley, lord Campbell, il conte Derby, ecc., trovavano che la legge aboliva in diritto la deportazione, mentre la conservava in fatto - che dando al potere esecutivo la facoltà di applicarla a suo talento, si ledeva l'autorità del potere giudiziario - e che tramutando in premio quel che avrebbe dovuto essere pena, si scuotevano i principii morali che dovevano essere la base costante della scala penale.

Nè meno severe furono le osservazioni fatte contro il *ticket of leave* sanzionato da quella legge. Nell'una e nell'altra Camera si disse che cotesto sistema era di difficile attuazione - che toglieva ai condannati liberati i mezzi di trovar lavoro - che l'elemento della speranza poteva nuocere anzichè giovare alla riforma morale dei detenuti, schiudendo l'adito all'ipocrisia - e che l'autorità data al segretario di Stato di rimettere in carcere un condannato liberato

(1) They almost belong to the class of criminals lunatics who have committed some great crime, for which they are confined for life, not as a punishment for an offence for which they are not responsible but, to secure society against the consequences of their being at large. HANSARD Op. cit. 9 febb. 1857.

(2) Sul proposito dei delinquenti perversi li descrive come « living in permanent hostility against society to which they were as inimical as dangerous lunatics, » e continua dicendo che « it seemed to him there was but one thing to do with regard to that class of criminals and there was permanently to seclude them from society for the whole of their lives. » HANSARD, Op. cit. loc. cit.

provvisoriamente era, non solo incostituzionale, ma apriva una larga strada all'arbitrio.

Il ministro rispose a quelle accuse che si potevano facilmente combattere - fece appello alla storia della riforma penitenziaria del Regno-Unito, agli usi prevalenti, ai buoni risultati avuti specialmente dagli Stabilimenti destinati ai lavori pubblici, e la legge passò malgrado l'opposizione del conte Harrowley che la voleva rimettere all'esame di una Commissione, e del signor Bentinck che la voleva rimandata a sei mesi.

In occasione di quella discussione il marchese di Salisbury e lord Carnarvon proposero la nomina di una Commissione per lo studio della questione relativa alla scala delle pene secondarie; ma la proposta venne respinta.

Votata la legge, il Ministero, nel comunicarne i sensi alle autorità giudiziarie del Regno, volle accompagnarla da un'apposita circolare che avesse reso viemmeglio lo spirito che la informava.

Uniformandosi ai voti della Commissione della Camera dei Comuni, il periodo della condanna sarebbe diviso in due: uno d'isolamento che durerebbe da 8 a 9 mesi, ed uno di lavori all'aperto, dopo il quale sarebbe stato concesso il *ticket of leave*, seguìto poscia dalla liberazione condizionata. Per coloro che dovevano rimanere in paese, il periodo della detenzione avrebbe dovuto avere una durata più lunga, mentre per gli altri che dovevano andare alle colonie, (i quali non potevano essere scelti tra' condannati a meno di 7 anni) esso ne avrebbe avuta una più breve (1): pei condannati a vita si sarebbero prese ad ogni singolo caso le risoluzioni occorrenti, ben

(1) I condannati che erano deportati dovevano espiare almeno la metà della pena in paese - poco dopo il loro arrivo alla colonia essi potevano avere il *ticket of leave* - e passato poco altro tempo il perdono condizionale, quando avessero tenuto una buona condotta; gli altri che rimanevano in paese potevano avere il *ticket* nei termini seguenti: per 3 anni di condanna si poteva accorciare la pena di 6 mesi - per 4 anni, di 9 mesi - per 5 anni, di 1 anno - per 6 anni, di 1.6 - per 7 anni, di 1.9 - per 8 anni, di 2 - per 10 anni, di 2.6 - per 12 anni, di 3 - per 15 anni, di 5.

I condannati deportati nell'Australia Occidentale erano mandati nei diversi distretti della colonia, e quando volevano uscirne per lavorare presso nuovi padroni, dovevano avere un permesso speciale. Essi dovevano presentarsi al magistrato del distretto al quale erano assegnati, non appena giunti colà, e tenerlo informato di tutto quanto riguardava le loro occ pazioni, il loro

inteso però che non avrebbero dovuto essere deportati se non dopo una detenzione di 8 anni, nè godere della remissione della pena se non dopo 12 anni almeno: ed in quanto alle donne esse sarebbero state tenute tutte in paese mancando colonie dove spedirle.

Queste erano le istruzioni date nella circolare del conte Grey (27 giugno 1857); e poichè colla nuova legge si accordava nuovamente ai condannati di buona condotta il premio di una libertà anticipata, così fu prescritto che da quel momento in poi le gratificazioni dovessero essere proporzionate più che altro al prodotto del lavoro.

Volendo inoltre che i detenuti sapessero quel che potevano giustamente sperare e giustamente temere, apposite istruzioni furono compilate nelle quali dicevasi; che la mancanza di punizioni non dava titolo a considerazione di sorta - che per ottenere cotesta considerazione era d'uopo che i superiori avessero il convincimento che il condannato liberato col *ticket of leave* terrebbe per l'avvenire una condotta onesta ed irreprensibile - che le mancanze disciplinari avrebbero ritardato per più o meno tempo la concessione del *ticket of leave* - e che questo sarebbe tolto sempre quando il liberato avesse una cattiva condotta, o commettesse un nuovo delitto, od anche frequentasse cattivi compagni o luoghi sospetti.

A dire il vero le critiche fatte alla nuova legge del 1857 non erano senza qualche fondamento. Le Commissioni delle due Camere del Parlamento, bene o male che fosse, si erano mostrate partigiane della deportazione: il Ministero invece ne proclamava l'abolizione; però, mentre essa da un canto era cancellata dalla scala

stipendio, ecc. Queste informazioni dovevano pure essere date nella prima quindicina di gennaio e nella prima quindicina di giugno. Nessuno di questi condannati in libertà provvisoria poteva star fuori della casa del suo padrone dopo le dieci ore della sera, senza un'autorizzazione apposita. Tutti i deportati dovevano pagare, colla mercede che guadagnavano, le spese del loro trasporto in ragione di lire 5 sterline all'anno. Quelli che non trovavano da lavorare presso i privati dovevano lavorare per conto del Governo, e ricevevano, oltre la razione del vitto e una parte del vestiario, dodici lire sterline all'anno. Nessuna convenzione per lavorare presso i privati poteva aver la durata minore di un anno; ma questo termine poteva essere abbreviato per coloro le cui spese del trasporto erano state pagate. Nessun debito poteva essere contratto dai deportati col *ticket*, ed ogni domenica essi dovevano assistere al servizio religioso.

penale, dall'altro pareva destinata a sopravvivere, ma a servire in modo affatto eccezionale, in modo da dare al potere esecutivo un'autorità senza limiti. La Commissione della Camera dei Comuni aveva fatto, riguardo alla questione del *ticket of leave*, talune raccomandazioni meritevoli di essere tenute presenti: il Ministero lasciò che le cose procedessero come potevano - circondò la concessione di quel favore con una serie di clausole che potrebbe parere troppo minuziosa ed ineseguibile; ma del condannato rimesso in libertà non si diede pensiero, e solo appose al *ticket* le viete condizioni, senza curarsi se l'esecuzione poteva riuscire all'intento.

Dopo la legge del 1857 tre categorie di detenuti si trovavano di fronte nelle case penali dell'Inghilterra La prima si componeva di coloro che erano stati condannati alla deportazione anteriormente al 1853, colle norme e sotto le discipline in allora vigenti in virtù delle quali avevano diritto ad una sensibile diminuzione di pena — la seconda di coloro che erano stati condannati colla legge del 1853 e pei quali nessuna diminuzione di pena era concessa — la terza finalmente di coloro che erano condannati in forza della nuova legge del 1857, colla quale non solo era data facoltà al magistrato di potere infliggere una pena in *minimum* di tre anni, ma si rimetteva in vigore il beneficio della liberazione condizionata.

Nè il Ministero, nè il Parlamento si occuparono di quel grave contrasto; ma i condannati, ai quali nulla più riesce penoso della disuguaglianza di trattamento tra i colpevoli degli stessi delitti, si mostrarono assai minacciosi, ed in qualche stabilimento di pena proruppero in aperta sommossa.

Nessun provvedimento prese il Governo in quella circostanza, e solo pei condannati alla deportazione stabiliva, con una semplice circolare (2 febbraio 1858): che coloro i quali erano stati colpiti da cotesta pena prima del 1853 e dopo di quell'anno fino al 1857, fossero liberati dopo 6 anni, se la condanna era stata di 14 — dopo 6 1/2 se era stata di 15 — e dopo 8 se era stata di 20, riservandosi di provvedere caso per caso riguardo ai condannati a vita, i quali avrebbero potuto godere del medesimo favore dopo un termine massimo di 10 anni. E perchè i condannati colla legge del 1857 fossero soggetti alle norme pubblicate in proposito, fu parimenti disposto che tutti dovessero essere liberati condizionatamente.

Nel 1858 il sistema de' pontoni era definitivamente abolito.

XV. Applicata anche all'Irlanda la legge del 1857, per la quale i condannati a tre anni dovevano essere inviati negli stabilimenti penali governativi, la popolazione reclusa ebbe ad accrescersi, sicchè fu d'uopo provvedere all'ingrandimento di quei fabbricati che già esistevano, non volendo affrontare spese per nuove costruzioni una volta che il sistema applicato dal Crofton cominciava a dare ottimi risultamenti (1).

I terreni di Lusk che sul principio erano stati destinati all'impianto di una colonia penale pei minorenni, furono invece riservati alla formazione di un carcere intermediario di carattere esclusivamente agricolo, mentre quello di Smithfield continuava a conservare il carattere industriale: due baracche mobili costruite in ferro e legno vi furono collocate, capaci di contenere un centinaio di condannati oltre il personale di custodia corrispondente; e nell'aprile 1857 ben sessanta detenuti vi erano addetti ai lavori di dissodamento (2), mentre Fort Camden era assegnato ai condannati del secondo stadio.

Un nuovo regolamento veniva intanto sanzionato dal segretario

(1) Alla relazione del 1857 il capitano Crofton fece seguire un *memorandum* sui vantaggi delle carceri intermedie, quali egli li aveva stabilite in Irlanda; ed in prova della sua asserzione adduce i seguenti fatti:

1° I condannati liberati dalle carceri dell'Irlanda, che prima erano respinti da tutti, in allora al contrario tutti li ricevevano come operai.

2° Su 1067 liberati dalle carceri intermedie 559 erano stati liberati col *ticket of leave*, e di essi appena 17 erano stati rimessi in carcere, mentre 42 erano al lavoro e si conducevano bene, meno due — 81 erano stati liberati definitivamente per buona condotta — e gli altri erano andati alle colonie.

3° La disciplina nelle carceri intermedie era esemplare, sicchè su 1300 solamente 26 erano stati retrocessi alle carceri ordinarie.

4° A ciascun condannato delle carceri intermedie era dato di poter spendere sei *pence* per settimana, ed a turno uno di essi andava in città per fare acquisti, o altre commissioni: malgrado ciò nessuno inconveniente era mai accaduto, ed un solo condannato era tornato ubbriaco.

5° Oltre alle economie dei grandi fabbricati, ecc., le carceri intermedie erano utili anche dal punto di vista economico perchè a calcolo fatto, cento uomini lavoranti consumano per Ls. 1072.12.0 e producono per Ls 1308 18.0 sicchè eravi un benefizio di Ls. 236.6.0, ecc. ecc.

(2) Anche i condannati alla servitù penale colla legge del 1853 erano ammessi nelle carceri intermedie. I condannati a 4 anni, che si conducevano bene vi passavano 9 mesi — i condannati a 5 anni 12 — a 6, 18 — a 7, 21 — ad 8, 24 — a 10, 30 — a 12, 36.

capo del Governo, col quale, pur lasciando fermo il periodo della condanna redimibile, determinavasi l'altro che occorreva passare negli stabilimenti penali prima di ottenere la liberazione condizionata (1): e verso la medesima epoca le norme necessarie erano prescritte a riguardo di cotesti liberati col *ticket of leave*.

In forza di quelle norme la Direzione generale degli stabilimenti penali doveva dare avviso all'Ispettore generale del corpo della gendarmeria (Constabulary) di tutti quei condannati che uscivano a libertà provvisoria, non che del luogo dove andavano a soggiornare ed a lavorare; ed a sua volta l'Ispettore generale della gendarmeria doveva informare l'ufficio della Direzione generale surriferita della condotta da essi tenuta. I condannati liberati col *ticket of leave* dovevano una volta al mese presentarsi alla stazione più vicine della gendarmeria -- dovevano dar conto delle loro occupazioni, del modo come guadagnavano da vivere, e di qualunque mutamento di domicilio, e se ciò non facevano erano considerati come vagabondi e rimessi in prigione.

A cotesto indispensabile accordo tra le due autorità (carceraria e di polizia) che hanno quasi il medesimo scopo e che a vicenda si completano — a questa sorveglianza sulla classe de' liberati dal carcere il signor capitano Crofton attribuiva un'influenza grandissima sulla diminuzione de' reati e de' recidivi. Seguire il colpevole nella sua vita di recluso, — seguirlo quand'egli riacquisti la sua libertà — seguirlo sempre; mostrargli che la Società è disposta a proteggerlo se egli vuole emendarsi, ma parimenti pronta ad essergli inesorabile se per poco si mostra riottoso e perverso: raccogliere sulla delinquenza e sulla classe de' delinquenti accurate informazioni e studiarne i caratteri e le tendenze, nello scopo di cercare i rimedi: separare la classe de'delinquenti comuni o, come direbbesi, accidentali, dalla classe de' delinquenti abituali, e questa trattare in modo affatto

(1) La scala dell'espiazione della pena della servitù penale dopo la legge del 1857 era questa:

3 anni = nelle carceri ordinarie anni 2, mesi 2, — nelle carceri intermedie anni 0, mesi 4 — in libertà condizionata anni 0, mesi 4.

4 anni = 2,10 — 0,5 — 0,9. 5 anni = 3,6 — 0,6 — 1,0.
6 anni = 3,9 — 0,9 — 1,6. 7 anni = 4,0 — 1,3 — 1,9.
8 anni = 4,8 — 1,4 — 2,0. 10 anni = 6,0 — 1,6 — 2,6.
12 anni = 7,3 — 1,9 — 3,0. 15 anni = 8,0 — 2,0 — 5,0.

speciale (1), vincendo quel sentimento di simpatia imfermiccia (morbid simpaty) che fa confondere insieme l'infelice che si vuole rialzare dalla colpa con colui che, al contrario, trova in essa il proprio elemento: erano questi i principii seguiti da quel benemerito riformatore — principii che già portavano mirabili risultati ed attiravano l'attenzione del mondo civile.

XVI. L'obbligo di dover provvedere ai condannati del paese coi proprii mezzi, senza speranza di sgravarsi, a condizioni più o meno onerose per l'Erario, della maggior parte di essi, aveva mostrato il bisogno di pensare molto più seriamente al modo come mettere un freno alla delinquenza, rivolgendo più assidue cure all'educazione de' giovanetti discoli.

La confessione che il signor Elliot aveva fatto su tal proposito alla Commissione della Camera dei Comuni, era tanto esplicita quanto consentanea al vero: e la carità cittadina chiamata a prestarsi per un' opera così benefica com' era quella di soccorrere, ravviare, riabilitare la classe infelice de' giovanetti derelitti, aveva risposto volonterosa all'appello. Nella Metropoli, nelle grandi come nelle piccole città cominciavano a vedersi i risultati della santa alleanza tra la filantropia e l' opulenza; e da cotesto accordo, da cotesto scambievole aiuto ebbero origine molti istituti di una incontrastabile utilità, i quali in altre condizioni non avrebbero avuto che breve esistenza o non avrebbero corrisposto all'intento.

Aumentando il numero de' riformatori e delle scuole industriali, volle dapprima il Ministero provvedere al miglior ordinamento di queste ultime, destinate più specialmente ai giovanetti vagabondi: e la legge pubblicata in proposito passò alle due Camere del Parlamento quasi senza discussione (2).

Scopo precipuo di quella legge, come si rileva dal breve cenno

(1) In proposito di cotesta categoria di delinquenti abituali il capitano Crofton nel suo quarto rapporto (1857) sugli stabilimenti penali dell' Irlanda scriveva: « Cotesti detenuti sono facilmente riconoscibili fin dal primo inizio della loro carriera del carcere; e poichè la loro condotta si avvicina a quella dei pazzi (their conduct approximates to that of Lunatics) così dovrebbero essere sottoposti ad un trattamento speciale e severo, esser chiusi in prigioni speciali, custoditi da guardie speciali ad essere addetti a speciali lavori. »

(2) 20-21 Vitt. c. 48. An Act to make better provision for the care and education of wagrant destitute, and disorderlyChildren, and for the extension of Industrial schools.

che la precede, era quello di richiamare i genitori, o chi per essi' ad aver cura dei propri figliuoli; e molte disposizioni a tal fine vi si contengono.

Le scuole industriali, distinte dai riformatori e non aventi un carattere veramente penale, dovevano essere visitate ed esaminate nel loro andamento disciplinare (certified) dal comitato del Consiglio d'istruzione se volevano essere prese in considerazione dal governo ed essere riconosciute ufficialmente, col darne avviso sulla gazzetta di Londra. Appositi ispettori dovevano inoltre visitarle ogni anno e pubblicare i loro rapporti, come del resto si praticava pe' riformatorii, per gli stabilimenti penali e per tutti gli istituti governativi.

Il giovanetto accusato di vagabondaggio poteva, durante l'inchiesta, esser tenuto in una di coteste scuole, salvo nel giudice il diritto di condannarlo o di consegnarlo ai parenti dopo averne avuto le debite guarentigie.

Se il giudice consegnava ai parenti il giovanetto, e malgrado le guarentigie date questi ricadeva nella medesima colpa, coloro che si erano resi responsabili della buona condotta di lui potevano esser condannati ad una multa che non doveva oltrepassare i 40 scellini. Se il giudice riconosceva invece poco prudente di consegnare ai parenti il giovanetto trovato colpevole, allora poteva farlo ricoverare in una di codeste scuole per quel tempo che credeva necessario; ma non poteva tenervelo un giorno di più, quando questi avesse compiuto i suoi quindici anni.

Era nella facoltà de' parenti di indicare lo istituto nel quale desideravano che il loro figliuolo fosse collocato; però essi avevano l'obbligo di pagare una somma settimanale che non doveva eccedere i tre scellini, e che poteva esser ridotta per ordine del magistrato. Ritardando per il periodo di 40 giorni il pagamento della quota fissata, si procedeva sommariamente contro di essi.

Il magistrato poteva a qualunque epoca ordinare il rilascio, quando gli si davano guarentigie valevoli per fargli credere che il giovanetto ricoverato avrebbe avuto una occupazione, e le cure più speciali della famiglia.

E poichè coteste scuole industriali non erano destinate a punire, ma piuttosto a ravviare i fanciulli abbandonati o discoli, le società di beneficenza e i caritatevoli cittadini facevano opera per aiutarli e collocarli utilmente, così la legge dava facoltà ai di-

rettori di poterli mandare a dormire e ad abitare fuori dell'istituto presso persone di moralità conosciuta, provvedendoli anche di tutto il necessario come se fossero tuttavia appartenenti alla casa - e dava loro altresì il diritto di revocare quel permesso quando lo credevano necessario.

Il signor Barrow fece rilevare alla Camera dei Comuni l'autorità eccessiva che si concedeva ai magistrati, nel poter chiudere un giovanetto in uno di cotesti istituti fino all'età di quindici anni, mentre il giovanetto convinto di fellonia non poteva stare in un riformatorio più di cinque anni - rilevò come la educazione ed il trattamento che si dava nelle scuole industriali erano nocivi più che utili, perchè abituavano i giovanetti ad una vita ben diversa dalla vita dura de' campi; ma bisognava por mente che la detenzione in que' stabilimenti doveva essere riguardata come una educazione obbligatoria non come una pena; e che in quanto al trattamento potevasi ben facilmente provvedere a che esso rispondesse meglio al suo scopo.

Quasi contemporaneamente alla legge sulle scuole industriali, un'altra legge era presentata al Parlamento per migliorare le condizioni de' riformatorii in Inghilterra (1); avvegnachè si dava autorizzazione ai magistrati delle Contee, Borough, ecc. di potere assegnar de' soccorsi ai riformatorii riconosciuti dal governo (certified) nel modo istesso che si faceva per le carceri.

Quei soccorsi dovevano servire specialmente per il primo impianto di cotesti istituti, acquisto di terreni, fabbriche, ecc., ecc., ben inteso però che i progetti di tali opere dovevano essere prima approvati dal segretario di Stato.

In quanto al mantenimento de' giovanetti ricoverati, i parenti erano obbligati a pagare una quota settimanale di 5 scellini al *maximum;* e quando il magistrato, riconosciuta la loro impotenza, li esentava dal pagamento o diminuiva la quota, allora era la Contea o il Borgo che dovevano pagare.

Riparando ad una omissione che poteva benissimo essere sottintesa, la nuova legge stabiliva che i giovanetti ricoverati fossero istruiti ne'principii della loro religione da preti appositamente ad-

(1) 20-21 Vitt. c. 55. An Act to promote the establishment and extension of reformatory schools in England.

detti a quell'ufficio: e che ai migliori fosse accordata una specie di libertà condizionata. I direttori degl' Istituti erano nell'obbligo di mettere in relazione il minorenne recluso colla persona indicata nella licenza, accordandogli di convivere con essa per un termine di trenta giorni; e codesto termine poteva naturalmente essere rinnovato se la condotta del giovinetto non dava ragione a doglianze, come poteva essere dichiarato scaduto anzitempo se v'era luogo di credere il contrario.

Nella discussione di questa legge il conte di Carnarvorn chiese che l'età di ammissione ne' riformatorii fosse portata ai venti anni invece che limitata ai sedici, a condizione che a coloro i quali oltrepassassero i sedici anni il segretario di Stato potesse accordare il perdono condizionato dopo espiata la metà della condanna - e che i riformatorii fossero classificati secondo la diversa età de' giovanetti da farvi ricoverare. Però nessuna di queste proposte fu accolta, perchè al di là de' sedici anni non si può ammettere generalmente nell'uomo la mancanza di discernimento, e perchè la classificazione che proponeva il conte di Carnervorn avrebbe dato luogo a moltissimi inconvenienti, senza portare grandi vantaggi.

Il principio che la Camera dei Pari avrebbe dovuto prendere in considerazione era quello, a credere nostro, che stabiliva di formare una classe a parte de' giovani delinquenti dai 15 ai 20 anni, applicando ad essa norme speciali. Tra il minorenne sul quale la ragione non ha preso tuttavia dominio sull' impulso, e l'uomo adulto nel quale il dominio di se stesso deve credersi intero, havvi senza dubbio uno stadio intermedio, o come direbbesi di transizione che va ragionevolmente distinto. A codesto stadio appartengono i giovani dai 16 ai 20 anni, che sarebbe troppa indulgenza confondere co' giovanetti di tenera età, come sarebbe soverchio rigore nè meno pericoloso confondere co' delinquenti adulti.

Lord Carnarvorn avrebbe voluto da un canto separarli dagli altri e sottoporli alla disciplina de' riformatorii, ma nell'istesso tempo risvegliare in essi il sentimento della speranza, potendo essere liberati condizionatamente quando, scontata la metà della pena, avessero avuto buona condotta; e non comprendiamo perchè la Camera dei Pari non accolse la di lui savia proposta.

XVII. Una legge sui riformatorii d'Irlanda fu votata l'anno se-

guente (1); e ai magistrati superiori di quella parte del Regno furono accordate le facoltà medesime che godevano i magistrati d'Inghilterra, per quanto riferivasi ai soccorsi che potevano essere dati agli istituti de' quali è parola. La medesima quota era imposta ai parenti per il mantenimento dei loro figliuoli - e le medesime formalità erano stabilite per le riscossioni di quelle quote, e per la esenzione intera o parziale del pagamento. Qualche lieve differenza tra le due leggi riguarda piuttosto la parte disciplinare. In forza delle nuove disposizioni il giovanetto convinto reo di un'azione contraria alle leggi (eccettuato il vagabondaggio), era portato alla presenza del magistrato, il quale gl' infliggeva la pena meritata: e se questa era superiore ai 14 giorni di carcere, allora doveva essere espiata in *separazione continua*, ed il magistrato poteva inoltre farlo chiudere in un riformatorio per *non meno di un anno*, per non più di cinque; ben inteso però che il minorenne non doveva aver raggiunto i 16 anni di età, nel qual caso, era sottratto a cotesta eccezionale giurisdizione.

Il giovanetto non poteva essere tenuto in un riformatorio di rito diverso da quello seguito dai suoi genitori. Colui che fuggiva dall'istituto o si nascondeva per non andarvi, era punito *con sei mesi di carcere da espiarsi in separazione continua*; e chi gli prestava aiuto, con una multa di 5 lire sterline.

Finalmente poteva il direttore del riformatorio collocare il giovanetto che gli era affidato presso una persona onesta, per un tempo non *maggiore di dodici mesi*. e poteva ritrarnelo se credeva di ciò fare: ma la liberazione doveva in ogni modo seguire per ordine del segretario capo del Lord Luogotenente.

La nuova legge, come è facile rilevare, aveva un carattere di severità più spiccato delle precedenti, e dava ai magistrati ed agli amministratori locali poteri alquanto più estesi. Nè di questa differenza di trattamento si chiese ragione in Parlamento, dove non si fece che ripetere cose già dette, cioè: che il magistrato aveva un'autorità molto estesa, potendo per una lieve colpa condannare un giovinetto a cinque anni di carcere (poichè il riformatorio era a un di presso la medesima cosa che un carcere) - e che bi-

(1) 21 - 22 Vitt. c. 103 An Act to promote and regulate reformatory schools for juvenile offenders in Ireland.

sognava fare molta attenzione alla educazione che si dava in quegli istituti, per evitare che le famiglie povere spingessero al delitto i loro figliuoli nello scopo di ottenere che fossero edùcati ad altrui spese.

XVIII. Mentre il governo inglese riformava nel modo che abbiamo accennato le sue leggi sulle carceri, sorgeva a Londra per iniziativa di cittadini privati la Società per il progresso delle scienze sociali (British Association for the progress of the social science), la quale fece dello studio delle discipline penitenziarie uno dei principali argomenti delle sue pubbliche adunanze: e per iniziativa privata sorse l'anno appresso anche la Società di patrocinio pei liberati dal carcere, della cui benefica influenza avremo occasione di far parola in appresso.

Il Governo accolse favorevolmente la formazione di questa seconda filantropica Associazione, chè ben comprese i servizî grandissimi che essa poteva rendere, agevolando non solo con mezzi pecuniari, ma più ancora coll'opera e coi consigli coloro i quali, espiata la condanna, ritornavano nel consorzio civile. Il segretario di Stato approvò perfino la nomina di un agente speciale incaricato di trovar lavoro per quella classe infelice, e di spiegare su di essa una specie di protezione morale che li mettesse al coverto dei pericoli inerenti alla loro difficile nuova posizione sociale; ed intanto per evitare gl'inconvenienti che potevano nascere dalla liberazione di molti detenuti, fatta ad un tempo e senza le debite precauzioni, veniva disposto che qualche tempo prima del termine della condanna fossero tutti spediti al penitenziario di Milbank, da dove erano poscia inviati alla loro destinazione.

Precipuo scopo della società di patrocinio era quello di aprire ai suoi patrocinati la via dell'emigrazione alle colonie, le quali, o mal si prestavano, o con più forza che mai si mostravano avverse alla deportazione, come chiaramente rilevasi dai documenti presentati al Parlamento nel 1857 (1).

XIX. Nell'Australia Occidentale le spese si facevano sempre più forti - il vitto dei condannati dovette essere aumentato - e le difficoltà di sorvegliare e di portare in giudizio i liberati col *ticket of leave* non potevano essere superate che a prezzo di somme piutto-

(1) *Further correspondence on the subject of convict discipline and transportation.* London, 1857.

sto considerevoli. Per fare economia furono chiusi i depositi più lontani, e fu tolta la mercede a quei liberati a titolo provvisorio, che in mancanza di lavoro privato erano occupati per conto del Governo alla costruzione di opere pubbliche; ma quest'ultimo provvedimento, che a dir vero era poco ragionevole, doveva necessariamente produrre del malumore, per attutire il quale venne disposto che le spese del viaggio alle colonie, messe fino allora a carico dei deportati, fossero sostenute dal Governo.

Il difetto di personale di custodia era un male di grave momento, e molte delle guardie andate colà dall'Inghilterra, essendosi trovate in condizioni molto diverse da quelle createsi colla loro immaginazione, erano diventate piuttosto di ostacolo alla disciplina che di vantaggio. In generale poco vi era da esser soddisfatti della condotta dei liberati, specialmente per l'immenso abuso che facevano di bevande spiritose; e nei primi sei mesi di quell'anno, su 871 di essi colpiti dalla legge, ben 456 (52 0[0) erano stati condannati per ubbriachezza.

Ma degna di più seria attenzione è la parte di quella corrispondenza ufficiale che si riferisce allo sviluppo di tutta la colonia. La popolazione erasi di certo accresciuta, ma per la maggior parte i nuovi venuti erano condannati o militari. Nell'anno 1856 il numero dei liberati col *ticket of leave* che avevano potuto trovare collocamento ed essere assorbiti dalla popolazione libera, era stato appena di 280, cifra molto inferiore a quella del 1855, sicchè bisognava mettere da parte le illusioni e ritenere che non più di 300 a 400 deportati all'anno potevano essere colà spediti. Era però indispensabile che il Governo facesse tutti gli sforzi per accrescere la popolazione libera ed i capitali degli speculatori, se si volevano evitare ulteriori inconvenienti. « Io ho grande timore, scriveva il controllore generale signor Wray, che, se capitali privati più grandi non verranno introdotti ed impiegati utilmente, in guisa da dare al progresso della colonia, una spinta più vigorosa di quella che le hanno impresso finora, molti dei condannati liberati non potranno trovare occupazione, e ricadranno sulle braccia del Governo, sia come possessori di *tickets of leave* senza lavoro, sia come recidivi meritevoli di compassione, inquantochè essi sono stati spinti nuovamente al delitto per non aver trovato da vivere onestamente colle proprie fatiche. » (1)

(1) Op. cit. pag. 22.

Dalla Tasmania una deliberazione del Consiglio legislativo pregava il Governo della Regina di allontare da quelle parti dell'Australia, nonchè dalle isole vicine i condannàti alla deportazione, per non sollevare il malcontento universale ed evitare deplorevoli conseguenze; ma più esplicito e più energico fu tra tutti il voto del potere legislativo della Vittoria. Il quale, mostrando come gli abitanti di quelle colonie fossero stati costretti a pagare per sole carceri e polizia tasse enormi da potersi calcolare alla ragione di due lire sterline a testa (tassa che, applicata in Inghilterra, avrebbe dovuto dare 56 milioni di lire sterline) - mostrando come la memoria delle sofferenze avute dai coloni per la presenza dei condannati fosse tuttavia vivissima, e come le risorse di quelle ricche terre sarebbero seriamente compromesse dalla presenza di deportati, scongiurava il Governo della Gran Brettagna a non permettere che di quei condannati venissero spediti nelle colonie dell'Australia o nelle isole vicine. « Se il popolo della Gran Brettagna, così termina quella specie di *Memorandum*, non può sopportare il danno di cotesti liberati col *ticket of leave* che ritornano nel civile consorzio; se la Gran Brettagna, coi suoi 28 milioni di abitanti, non può ricevere nel suo seno i suoi condannati dopochè essi hanno espiato per mesi ed anni la loro condanna, come può questa colonia con una piccola popolazione di 300 mila anime, quasi tutti europei, essere messa a contribuzione per punire i delinquenti della Gran Brettagna - e, quel che è peggio ancora, in quali condizioni ci troveremmo noi se i più tristi assassini della Gran Brettagna fossero costretti ad entrare nel nostro ristretto consorzio civile? » (1)

Convinto della gravità della situazione e della evidenza delle cose esposte, il Ministero della metropoli inglese faceva sapere al governatore della Tasmania che nessun progetto esisteva per stabilire una colonia penale nell'Australia del Nord - faceva sapere al governatore di Vittoria che la regina aveva benignamente accolto l'indirizzo di quel Consiglio legislativo - e mostrava così più senno di quanto non ne avevano dimostrato le due Camere del Parlamento.

(1) Op. cit. pag. 99.

CAPITOLO V.

SOMMARIO. — I. Il sistema Irlandese ed i suoi oppositori. — II. Progetto di legge per le carceri di Contea dell'Irlanda (1860) — III. Riforma delle leggi sui detenuti pazzi — IV. Riformatori e Scuole industriali — *Meeting* di Londra e leggi in proposito — V. Sistema Irlandese e sistema Inglese — Scrittori: Crofton, Holtzendorff, Clay, Jebb, Burt, ecc. — La Società per il progresso delle scienze sociali — La relazione de' Magistrati di Riding e quella del Buxton — VI. Riforma delle carceri della Scozia — VII. Broadmoore e Perth — Pazzi delinquenti dell'Irlanda — VIII. Società di patrocinio di Londra — IX. Legge sulla istruzione religiosa nelle carceri inglesi — X. Commissione d'inchiesta presieduta da Lord Carnarvon — Relazione e proposte — XI. Regolamento del carcere di Hampshire — XII. Reclami su' risultati del sistema della liberazione condizionata — Commissione d'inchiesta sulla servitù penale e la deportazione — Relazione e proposte — Giudizio — XIII. Il Colonnello Henderson succede al colonnello Jebb — Riforme — Legge sulla servitù penale (1864) — XIV. La deportazione — *Meeting* di Londra — Proteste delle colonie dell'Australia — Fine della deportazione — XV. Leggi su' delinquenti pazzi — XVI. Legge sulle carceri di Contea dell'Inghilterra — XVII. *The Reformatory and Refuge Journal* — Condizioni de' Riformatori e delle Scuole industriali in Inghilterra — Leggi in proposito — Scuole industriali d'Irlanda — XVIII. Delinquenti abituali — Leggi e provvedimenti a loro riguardo — XIX. Il partito oltramontano e la istruzione religiosa nelle carceri — XX. Interpellanze sulle carceri di Contea dell'Inghilterra — Le carceri di Contea d'Irlanda e i progetti di leggi su di esse — Altre riforme — Il colonnello Henderson e il capitano Du Cane — XXI. Dal 1618 al 1872.

I. Il sistema penitenziario adottato in Irlanda, cominciava ad attirare l'attenzione degli uomini più versati in coteste materie, poichè ai principii di sana morale e di benintesa filantropia che il signor Crofton aveva seguìto, tenevan dietro risultati felici che le relazioni e le statistiche ufficiali non mancavano di constatare. Il barone di Holtzendorff, il professore Mittermaier, i signori Bérenger de la Drôme, des Pontés, de Metz e parecchi altri avevano già cominciato a fissar lo sguardo su quel nuovo esperimento: la pubblica opinione dell' Inghilterra, facendo eco a quella di Dublino, aveva già cominciato ad additarlo con ammirazione e con compiacenza, al Governo ed al Parlamento nazionale; nè bisognerà quindi far le meraviglie se vediamo sorgere al tempo stesso gli oppositori.

Primo a lanciarsi nella lotta fu il colonnello Jebb, forse un po' geloso del Crofton, in cui vedeva l'uomo che veniva ad essergli emulo nella fama che meritamente erasi acquistata colla riforma degli Stabilimenti penali dell'Inghilterra. In un rapporto che sui primi del 1858 presentava alle Camere, il Jebb si accinse a mostrare ed a combattere l'errore di credere che il così detto sistema irlandese fosse di nuova istituzione, ed a far rilevare la impossibilità di adattare in Inghilterra tutti i provvedimenti applicati in Irlanda. Ma le ragioni alle quali egli ebbe ricorso non parvero abbastanza convincenti, ed il Crofton ne rilevò ad uno ad uno, ed in modo assai convincente, gli errori e le inesattezze (1).

Il colonnello Jebb asseriva che il sistema delle carceri intermedie nulla aveva di nuovo, perchè esso era adottato, in parte, ad una classe di condannati (special service class) ne' due penitenziari di Dartmoor e Portland; e perchè vigeva nel penitenziario per le donne a Fulham fin dal 1853, a norma delle istruzioni date dal ministro Palmerston. Il capitano Crofton rispondeva che nulla avevano di comune le carceri intermedie colle sezioni di Dortmoor o di Portland - e che fino al maggio del 1856 lo stabilimento di Fulham non era stato tuttavia aperto, quando l'altro di Smithfield era stato inaugurato fin dal gennaio; di guisa che le parole del visconte Palmerston avevano potuto accennare ad un'idea, non già stabilire un sistema, e molto meno mandarlo ad effetto (2).

Il col. Jebb asseriva che la vita in comune de' condannati aveva prodotto a Portland gravissimi inconvenienti. Il cap. Crofton rispondeva che ciò poteva accadere pe' condannati che non avevano passato per tutta la trafila degli stadi della espiazione penale, e che gl'inconvenienti ai quali alludevasi non erano stati sperimentati in Irlanda.

Il col. Jebb asseriva che il carcere intermedio perdeva il carattere dell'intimidazione - che i benefizi pecuniari accordati a quei detenuti erano troppi - che la sorveglianza della polizia era un danno piuttosto che un benefizio - e che in Inghilterra non sa-

(1) *Notes on colonel Jebb's report on intermediate prison.* August 1858.

(2) La istruzione alla quale si allude è questa: it would be very desirable to place the women in some intermediate condition between close imprisonment and discharge on licence (sarebbe desiderabile metter le donne in una condizione intermedia tra la prigione e la libertà condizionata).

rebbe stato possibile seguire l'esempio dell'Irlanda, perchè i condannati liberati non trovavano favore tra la popolazione libera. Il cap. Crofton rispondeva che secondo lui il carattere d'intimidazione doveva essere veramente spiccato nel primo stadio del sistema, ma andar mano mano scemando - che i benefizi pecuniari accordati ai condannati erano molto maggiori in Inghilterra, mentre in Irlanda erano meglio ripartiti - che la sorveglianza della polizia quando è ben regolata riusciva ai buoni di aiuto efficace, ai tristi di ostacolo a commettere nuovi delitti - e che l'Irlanda non era tenera pe' delinquenti più di quel che fosse l'Inghilterra; ma che essa era stata piuttosto rassicurata, vedendo la diminuzione di delitti e di recidivi tener dietro alla graduale attuazione del nuovo sistema penitenziario.

Alle critiche del Jebb fece seguito lo scritto anonimo di un volgare oppositore, il quale per combattere l'apologia del sistema irlandese fatta dal rev. Orby Shipley (1) intese a provare: che in Irlanda tutta la simpatia era per chi violava la legge, mentre in Inghilterra era per la legge - che in Irlanda era facile ad un condannato trovar lavoro, mentre non lo era in Inghilterra - che in Irlanda non erano in vigore le medesime leggi su' giuochi, su' vagabondi ecc. che erano in vigore in Inghilterra - che malgrado i Direttori generali degli Stabilimenti penali avessero in Irlanda l'autorità di privare del *ticket of leave* un condannato liberato, ed in Inghilterra non l'avessero, pure il numero de' recidivi era uguale ne' due paesi - e che le carceri intermedie non erano un luogo di pena, ma luogo di piacere dove i detenuti, ben alloggiati, ben pasciuti, ben vestiti non mancavano di nulla, e potevano, volendo, soddisfare i loro capricci (2).

A queste e ad altre accuse di simil natura rispondevano, meglio che le parole, le esperienze de' fatti.

I Direttori generali de' penitenziari d'Irlanda tracciavano nei loro rapporti i principî ai quali essi inspiravansi, cioè: 1° procurare di modificare possibilmente la disciplina del carcere a seconda la diversità dell'indole de' condannati - 2° piegare in loro favore la

(1) *The purgatory of prisoners: or an intermediate stage between the prison and the public.* London 1858.

(2) *Purgatorial purification of irish convicts* ec. *by Ignotus.* London 1858.

opinione pubblica ed inspirare fiducia, non col nascondere ma bensì col mostrare i delinquenti ravveduti - 3° rendere più pronta e più sicura l'azione della giustizia, trovando modo di scoprire i recidivi per mezzo della fotografia di tutti i condannati, della sorveglianza della polizia, delle continue relazioni de' Direttori delle carceri di Contea. E come effetti di quelle norme, essi dichiaravano che il sistema già rispondeva pienamente allo scopo della economia nelle spese e della diminuzione de' condannati; poichè malgrado la deportazione cessasse di essere applicata in Irlanda fin dal 1853, volendo il Governo di Londra volgerla tutta in benefizio della popolazione delle sue carceri, pure il numero de' condannati dal 1854 al 1860 era sceso da 710 a 308 - la media de' reclusi da 4878 era venuta fino 1631 - e gli Stabilimenti di pena cominciarono a chiudersi essendo superflui al bisogno.

Mentre coteste riforme attuavansi nelle carceri d' Irlanda con ordine ammirevole, ne' penitenziari inglesi si mostravano sintomi molto diversi. Dopo una sommossa a Portland, insorgevano in massa i condannati di Chatham, ed il colonnello Jebb scriveva che quel gravissimo disordine non solo provava che lo Stabilimento di cui è parola era in assoluta disorganizzazione; ma che lo stato degli altri non era punto migliore (1).

II. Al nuovo ordinamento degli Stabilimenti penali era ben naturale che tenesse dietro quello delle carceri di Contea, non tanto perchè le leggi mancassero, ma perchè fossero in miglior modo raccolte e, quel che più importava, mandate ad effetto.

Nel febbraio del 1860 un apposito progetto veniva distribuito alla Camera de' Comuni, compilato e presentato da' signori Cardwell e G. Servis (2) - il primo ministro per l' Irlanda, il secondo ministro dell' interno.

Molte delle precedenti disposizioni erano riprodotte in quel progetto; ma non poche riforme vi erano apportate, e sopratutto l'ordine che vi si dava era evidentemente più logico, più semplice, più rispondente al suo scopo. Dopo le solite premesse e le solite

(1) ... not only that the establishment was in a hopeless state of disorganisation, but that others were no better.

(2) A Bill te consolidate and amend the dans relating to County prison in Ireland (24 febb. 1860).

definizioni, seguono nette e precise le definizioni dei doveri e delle attribuzioni delle diverse autorità che hanno ingerenza nelle carceri, a cominciare dagli Ispettori generali fino al farmacista - e per ogni singolo ramo di servizio è destinato un capitolo: mantenimento di detenuti, regolamenti interni, trasferimento di condannati, bilanci, costruzione di nuove opere, ecc. ecc.

Il Lord Luogotenente è sempre il capo supremo dell'amministrazione, come rappresentante l'alta autorità del potere esecutivo - il Gran Giurì è sempre il capo supremo che regola l'andamento del servizio per mezzo del Consiglio di soprintendenza (Board of superintendence) nominato anno per anno - e gl'Ispettori generali sono l'attivo ed intelligente controllo, dipendenti dal Lord Luogotenente, mentre d'altro canto sono in costante relazione con tutte le autorità locali.

È il Consiglio di soprintendenza che nomina i funzionari - provvede ai fabbricati - stipula i contratti - invigila alla esecuzione dei regolamenti; sono gl'Ispettori che stabiliscono il vitto e il vestiario da dare ai detenuti - gli stipendi da assegnare agli agenti di custodia ecc.: il Lord Luogotenente approva o cancella gli ordini dati dall'uno o dagli altri, ed a questo scambievole controllo, a quest'opera distinta ed unisona è confidato il buon andamento del servizio. Ogni disposizione, ogni rilievo, ogni alterazione ai regolamenti, per leggiera che sia, deve esser registrata, colla indicazione delle ragioni che l'han consigliato - al potere individuale non è lasciata che una sfera di azione ristretta, mentre l'autorità dirigente è sempre collettiva, sempre estranea alle influenze meschine del carcere; e se da una parte ciascun impiegato è libero ed indipendente nell'esercizio delle sue attribuzioni, dall'altra non v'è fatto che possa sfuggire alla vigilanza superiore.

In maggior considerazione è tenuta la sorte dei detenuti. Sono stabilite le ore della scuola, di passeggio, di riposo, ecc. — è assolutamente vietato di metterli in celle sotterranee — su ciascun decesso si richiedono certificati e dichiarazioni tendenti ad allontanare il sospetto di qualunque menomo abuso — ed ai giudici di pace è dato libero accesso nel carcere, perchè egli possa visitarlo e riferirne.

Di fronte a coteste guarentigie, una certa riforma è anche apportata in talune sanzioni penali. Così la cooperazione alla evasione,

che in virtù della legge del 1856 era punita colla servitù penale da 6 a 8 anni, secondo il nuovo progetto è punita colla servitù penale da 4 ad 8 anni - e la introduzione in carcere di lettere, tabacco, ecc., che in forza della legge del 1856 era punita al massimo con un mese di prigionia, con o senza lavoro penale (hard labour), quando il colpevole non consentiva a pagare una multa da 40 scellini a 5 lire, stando al nuovo progetto è punita con una multa non eccedente 20 lire sterline od in mancanza colla prigionia per tre mesi al più, con o senza lavoro penale.

III. Anche in Inghilterra era sentito il bisogno di una riforma alle disposizioni che regolavano il servizio delle carceri di Contea, per introdurre in esse quella unità di sistema che così intimamente si lega coll'amministrazione della giustizia e colla espiazione delle pene. E poichè la Commissione nominata fin dal 1858 per lo studio delle questioni che riferivansi al trattamento dei detenuti pazzi, aveva formulato la sua proposta, una legge su quel soggetto era presentata ed approvata dal Parlamento, quasi senza discussione.

In virtù di questa legge (1) il Governo della Regina era autorizzato a raccogliere cotesti detenuti infermi in un asilo — a nominarne la Commissione di sorveglianza, il medico-direttore e gli altri impiegati — a provvedere a tutte le spese necessarie ed a stabilire quanto occorreva per togliere lo sconcio che frammisti a detenuti sani, stessero altri che avevano smarrita la ragione e che riuscivano di grandissimo ostacolo al mantenimento della disciplina.

IV. Quasi contemporaneamente a quel rapporto un altro ne era presentato dai Commissari incaricati di fare un'inchiesta sulla educazione popolare in Inghilterra. Quei Commissari avevano rivolto la loro attenzione sui Riformatorj non che sulle Scuole industriali, e pur dichiarando che la legge relativa a queste ultime, pubblicata nel 1857, aveva completamente mancato al suo scopo, riconoscevano la importanza grandissima che esse potevano avere nel diminuire la classe dei delinquenti minorenni.

Nell'agosto del 1860, in forza di una legge speciale (2), la ingerenza e l'alta sorveglianza delle Scuole industriali era passata dalla

(1) 23-24, Vitt. c. 75. An Act to make better provision for the custody and care of criminals lunatics.

(2) 23-24, Vitt. c. 108. An Act to amend the Industrial Schools Act 1857.

dipendenza del Comitato del Consiglio d'istruzione sotto quella del Ministero dell'interno, ed era stato stabilito che il Tesoro dovesse pagare una quota pei giovanetti rinchiusi in cotesti istituti che si sperava di vedere avviati su principii molto più umanitari, senza soverchia asprezza di rigore che mal si addice a fanciulli piuttosto traviati che malvagi.

Sir J. Pakington nella Camera dei Comuni, miss M. Carpanter nella Società per il progresso delle scienze sociali, avevano già mostrato i difetti inerenti alla legge del 1857, difetti che avevano contribuito a far sì che essa rimanesse una vera lettera morta — ed il venerando magistrato, signor M. Davenport Hill, univa agli altri l'autorità della sua parola per impegnare il Governo a volervi riparare con prontezza, biasimando acerbamente « la meschina economia e la meravigliosa contraddizione del Ministero che, contando scellino a scellino le poche somme spese in favore degl'istituti pei poveri, si mostrava poi così generoso verso la classe agiata cui non mancavano i mezzi per educare i propri figliuoli...»

Un progetto di legge si preparava all'uopo per contentare i giusti reclami della pubblica opinione; però nello scopo di spingere sempre più il Governo ad adottare solleciti provvedimenti, un numeroso *meeting* si riuniva a Londra, ed una Commissione era delegata al Ministro dell'interno chiedendo :

Che ai direttori delle scuole industriali fosse pagata una quota non inferiore ai 5 scellini per settimana e per ciascun ragazzo ricoverato;

Che i giovanetti colpiti dalla legge non fossero indicati col solo titolo di vagabondi (*vagrant*), ma vi si aggiungesse la qualifica di *abbandonati e viziosi* (destitute and disorderly);

Che non fossero parimenti colpiti coloro i quali si rendessero rei di piccoli furti (petty pilfering), e che d'altronde sarebbero puniti troppo severamente se fossero chiusi in un riformatorio;

Che fosse data facoltà a tutti di procedere contro chiunque violasse quella legge;

E che fosse tolta la clausola che il magistrato potesse indugiare una settimana per emettere la sua sentenza, sopratutto quando la colpa era evidente (1).

(1) *The Reformatory and Refuge Journal*. London 1861, pag. 17.

Il Ministero fece buon viso a quelle domande, nè di poco peso doveva riuscire la opinione del rev. Sydney Turner, l'eminente ispettore dei riformatori d'Inghilterra, il quale, nel suo rapporto di quell'anno (giugno 1861), mettendo in rilievo le diversità di criteri adottati dai magistrati riguardo all'invio dei giovanetti nei Riformatori, mostrava la grande utilità che ne sarebbe conseguita se i giovanetti colpevoli di un primo delitto fossero chiusi nelle Scuole industriali - se il carattere distintivo di queste ultime fosse appunto quello di somigliare alle scuole pubbliche ordinarie — se i recidivi fossero invece chiusi nei Riformatori per non meno di tre anni — se in un caso o nell'altro i parenti fossero sempre obbligati a pagare una quota, anche minima, per sopperire alle spese di mantenimento — e se ai direttori delle Scuole industriali fosse data una maggiore latitudine nella facoltà di accordare la libertà provvisoria ai loro ricoverati.

La legge della quale parliamo fu promulgata nell'agosto dell'anno 1861 (1), appagando quasi tutte le domande che erano state riconosciute ragionevoli.

In virtù della nuova disposizione potevano esser chiusi nelle Scuole industriali non solo i giovanetti vagabondi, ma tutti coloro che, non avendo raggiunto i 14 anni, erano trovati per le strade domandando o ricevendo elemosina, che mancavano di domicilio e di mezzi da vivere, o frequentavano ladri conosciuti — tutti coloro che, non avendo raggiunto i 12 anni, si rendevano colpevoli di lievi delitti punibili colla prigionia — tutti coloro che non avevano i 14 anni, quando i loro parenti dichiarassero di essere incapaci a contenerli nella buona via, e di volerli tenere in uno di cotesti istituti.

L'autorità di tradurre davanti al magistrato competente i giovanetti colpiti da queste prescrizioni, era estesa a tutti i cittadini, sicchè rendevasi superflua la cooperazione di un agente di polizia.

Il magistrato poteva ordinare la detenzione del minorenne riconosciuto colpevole, in una Scuola industriale, per tutto il tempo creduto necessario a compierne l'educazione morale ed industriale (for

(1) 24-25 Vitt. c. 113. An Act for amending and consolidating the law relating to Industrials schools.

such period as they think necessary for his education and training); e prima di pronunziare la regolare sentenza poteva ordinare la detenzione in una casa di lavoro della parrocchia, fino a sette giorni.

I direttori (managers) erano autorizzati a compilare i regolamenti interni pei loro rispettivi istituti, salvo a metterli in vigore dopo l'approvazione del Ministro dell'interno, ed avevano facoltà di permettere che i giovanetti andassero a dormire o lavorare fuori della scuola, presso le proprie famiglie o presso altre persone di moralità conosciuta, dovendo tuttavia continuare a vestirli, a nutrirli, ad istruirli come se facessero ancora parte dell'istituto. Se il direttore o i parenti o altre persone trovavano una occupazione ai giovanetti reclusi, in guisa da aver guarentigia sicura della loro buona condotta, essi potevano essere liberati dal magistrato competente, prima del termine della sentenza.

Lo Stato pagava fino alla concorrenza di cinque scellini per individuo e per settimana, detraendo le somme che si riscuotevano dalle famiglie dei giovanetti ricoverati; non pagava nulla per coloro i quali erano stati fatti ricoverare per domanda dei genitori.

I giovanetti non potevano essere detenuti oltre il loro quindicesimo anno. Coloro che fuggivano dalla scuola potevano esservi tenuti fino al compimento del loro quindicesimo anno, se i magistrati lo giudicavano conveniente, come potevano altresì essere rimandati in un Riformatorio; e colui che aveva consigliato a fuggire era punito con una multa di 5 lire sterline o con 20 giorni di carcere.

Questa legge non era applicabile all'Irlanda, nè alla Scozia e doveva aver vigore fino al dicembre del 1864. Però quest'ultima clausola distruggeva tutto il ben fatto, poichè non era possibile che in un tempo così breve se ne sperimentassero i buoni effetti, nè che si trovassero persone o Società filantropiche che spendessero il loro tempo ed il loro danaro per metter su degli istituti che potevano forse avere una vita di due o tre anni; sicchè un'altra legge del 1862 (25 Vitt. c. 10) prolungò il termine fino a tutto il 1867.

V. Intanto la lotta che si era impegnata tra i sostenitori e tra gli avversari del sistema irlandese attuato dal capitano Crofton, non era punto venuta meno; chè a quando a quando i giornali dell'un paese o dell'altro tenevano desta l'attenzione del pubblico.

Il capitano Crofton non poteva naturalmente tenersi estraneo a quella discussione, e poichè gli premeva di portare a fine il piano

che si era tracciato nel 1861, pubblicava uno scritto col quale delineava a grandi tratti i principii fondamentali del suo sistema ed accennava ai mezzi come diminuire il numero dei delinquenti abituali, alla soluzione del quale grave problema da un pezzo alacremente intendeva (1).

Egli metteva chiaramente in rilievo la mancanza dei dati abbisognevoli per conoscere le vere condizioni del paese, rispetto a quella classe più d'ogni altra pericolosa - mostrava la pochezza degli sforzi fatti fino a quell'ora - l'interesse di venirne a capo - le spese ingenti che tuttavia si facevano, e conchiudeva proponendo:

Che coloro i quali erano stati precedentemente condannati fossero per un secondo delitto puniti sempre con maggior rigore, e che a coloro i quali erano stati precedentemente condannati alla servitù penale o alla deportazione non si potesse infliggere mai una pena minore di sette anni di servitù penale;

Che ciò non potendo effettuarsi senza aver prima i mezzi come constatare la recidiva, si ricorresse alla vigilanza della polizia;

Che si stabilisse in Inghilterra il sistema della liberazione condizionata e della inscrizione di tutti i liberati sopra registri speciali, come praticavasi in Irlanda;

Che nelle carceri di Contea non fossero lasciati i condannati a più di un anno;

Che appositi stabilimenti ed apposito trattamento si stabilissero pei condannati a vita;

Avvegnachè a queste sole condizioni potevasi riuscire ad ottenere indicazioni vere e precise sulla classe dei delinquenti - a rendère per lo meno innocua una gran parte di essi ed a colpirne inesorabilmente i perversi.

Allo scritto del capitano Crofton tenevan dietro altre non meno importanti pubblicazioni che facevano sempre più salire in fama il sistema penitenziario dell'Irlanda.

Il barone di Holtzendorff, professore dell'università di Berlino, si era recato a Dublino per prender parte ai lavori dell'adunanza

(1) *The immunity of habitual criminals with a proposition for reducing their number by means of longer sentences of penal servitude: intermediate convict prison; conditional liberation; and police supervision*. London and Dublin 1861.

della Società per il progresso delle scienze sociali; ed avendo visto sul luogo come quel sistema era messo in pratica, di ritorno in patria scrisse un libro per farne conoscere i principii costitutivi, i pregi, i risultati (1) - libro che ebbe l'onore di essere tradotto in inglese dalla esimia signora Lentaigne, e che fece nel pubblico una grandissima impressione.

Nè meno interessante riusciva lo scritto del Rev. W. L. Clay M. A., (2) autore anche lui conosciuto per altri pregevoli lavori, e certamente non sospetto di parzialità.

« Il sistema inglese è *probabilmente* (e senza il mistero in cui esso di proposito si circonda potrei dir *certamente*) un sistema mancato, sebbene costi 35 lire sterline all'anno per condannato. Il sistema irlandese è provato dal suo pieno successo, e ciascun condannato costa lire italiane 24 6 all'anno. Un tal fatto forma una vera apologia e l'argomento di questo scritto ». Era questa l'epigrafe che il Rev. Clay metteva al suo libro: però egli non si fermava allo esame de'soli risultati economici, nè rimpicciolivа così la sua tesi; ma gettando un rapido sguardo sulla storia della riforma penitenziaria dell'Inghilterra e dell'Irlanda, esaminandone i diversi provvedimenti conchiudeva col mostrare la differenza che esisteva tra due paesi. Così mentre rilevava pel sistema inglese mancanza di dati statistici e di controllo dei recidivi — lautezza nel vitto distribuito senza ragionevole gradazione — imperfezione nella classificazione dei detenuti — difetto di tutela sui liberati ecc., per l'irlandese provava che a tutti cotesti inconvenienti erasi posto riparo.

Noi non diremo che qualche esagerazione non vi sia nel biasimo, come nella lode; ma molte delle cose dette erano attinte alle fonti ufficiali, erano attinte alla storia, sicchè nessuno osò contradirle.

Nel giugno del 1862 la Società per il progresso delle scienze sociali teneva la sua sesta adunanza generale a Londra, sotto la presidenza del principe regnante, e fu quello il vero campo in cui la discussione vivamente impegnavasi.

Il colonnello Jebb sosteneva che nulla eravi di nuovo nel sistema irlandese, mentre esso era interamente simile al sistema inglese

(1) *Bemerkungen und Beobactungen über den gegenwärtigen Zustand der irischen gefängnisseinrichtungen*. Berlin 1862.

(2) *Our Convict Systems*. Cambridge and London 1862.

riguardato nel suo svolgimento e completato colla deportazione alle colonie - procurava dimostrare che i buoni risultati colà ottenuti superavano quelli vantati dal capitano Crofton - e pur dichiarando le difficoltà di applicare all'Inghilterra i provvedimenti adottati in Irlanda, proponeva che si dovesse esser più severi verso i liberati condizionatamente col *ticket of leave*, e dare un impulso maggiore alla società di patrocinio.

D'altra parte il rev. J. P. Burt imprese a sostenere che i buoni risultati ottenuti in Irlanda, superiori a quelli dell'Inghilterra, doveano iscriversi alle condizioni diverse de' due paesi - che la diminuzione ne' delitti non era conseguenza della efficacia del sistema, ma bensì della mancanza nella spinta a delinquere - e che la teoria di rendere la pena un mezzo di riforma era fatale all'ordine sociale, perchè sostituiva all'autorità giudiziaria le autorità preposte alle carceri. (1)

Il capitano Crofton rispondeva dichiarando che egli non credeva di avere tratto dal nulla le norme da lui seguite, ma solamente di aver preso a guida i principii ed i suggerimenti di molti che si erano occupati di quella grave questione: e, ripetendo le cifre statistiche sui risultati ottenuti dalle nuove discipline, opinava che queste avrebbero potuto senza dubbio alcuno essere applicate in Inghilterra. Il rev. Clay dal suo canto sosteneva le cose dette sull'opuscolo del quale poco prima si fece parola: ed il Congresso si sciolse, apertamente convinto della evidenza di fatti che militavano in favore del sistema irlandese.

Quasi contemporaneamente alla discussione che aveva luogo a Londra nell'adunanza delle Società per il progresso delle scienze sociali, veniva fuori un documento de' più pregievoli nella letteratura penitenziaria.

Fin dall'ottobre del 1861, una Commissione di quattro rispettabili magistrati di Riding era stata spedita in Irlanda per studiare il sistema penitenziario. Essa si recava colà senza idee preconcette, senz'altro scopo che quello di conoscere il vero; e dopo parecchio tempo di osservazione e di studio, ritornava in paese, e

(1) Al Rev. Burt rispose il signor Crofton in un opuscolo che ha per titolo: *A Few observations on a pamphlet recently published by the rev J. Burt on the Irish system*. London 1863.

pubblicava una relazione (1) nella quale, seguendo passo a passo lo svolgimento e l'applicazione delle teorie del capitano Crofton - raccogliendo preziosi dati statistici - mettendo in mostra i più semplici particolari, chiaramente dimostrava il vantaggio di quel sistema sull' inglese.

Cotesta relazione è il risultato di un esame imparziale, calmo, inappuntabile; e se occupò per qualche tempo tutta la stampa dell'Inghilterra e dell'Irlanda - se attirò l'attenzione di scrittori distinti in Belgio, in Olanda, in Germania, egli è certamente a convenire che i pregi non son pochi, nè di poco momento.

Al plauso generale di tanti ragguardevoli personaggi, il colonnello Jebb oppose un ultimo scritto: (2) esso non è che la riproduzione di cose già precedentemente dette; e se ha qualche interesse, per quel che riguarda la storia della riforma penitenziaria dell'Inghilterra, ne ha relativamente poco o punto per quel che si riferisce allo studio de' sistemi.

Anche da Edinburgo, verso la medesima epoca era mandato in Irlanda il signor J. H. Buxton, direttore delle carceri scozzesi: però il rapporto che egli scrisse al ritorno della visita fatta (3), si tiene sulle generali; poichè conviene di taluni pregi, ma mette in forse taluni risultati, e finisce per conchiudere che il sistema irlandese sarà buono per l' Irlanda - ma che per la Scozia bisognava ancora sospendere ogni giudizio.

Abbiam voluto entrare ne' particolari di questo breve, ma importante periodo di storia, perchè esso segna appunto l' epoca della lotta tra il vecchio sistema ed il nuovo - tra il principio che ammetteva come scopo principale della pena quello di punire, e l'altro che voleva punire ed emendare ad un tempo - tra la scuola che vedeva nell'autorità preposta alle carceri una vera forza esecutrice, e l'altra che vi vedeva una intelligente cooperatrice per ottenere la riforma morale de' delinquenti. Ed accennando agli scritti più interessanti dell'epoca, non abbiamo tenuto conto degli altri, per

(1) *Observations on the treatment of convicto in Ireland with some remarks on the same in Ergland.* London 1862.

(2) *General report on the Convict prisons with observations on seeral questions connected with management and disposal of convicts tickets-of-leave* ecc. London 1862.

(3) *Report of a visit to the convict establishments in Ireland.* Edinburg 1862.

non fare una rassegna bibliografica, e per non occuparci di quelli dettati da passioni poco dignitose, alle quali non va dato posto nella storia che tracciamo. (1)

VI. Le mutate condizioni de' tempi e la riconosciuta importanza dell' unità direttiva delle carceri, avevano reso indispensabile una modificazione nelle leggi relative alle carceri della Scozia.

Questo servizio che da' tempi antichi era affidato alle corporazioni municipali, cominciò ad essere modificato fin da' primi del secolo attuale, dalla legge di Giorgio III (59 cap. 61) in forza della quale i Magistrati delle Contee erano autorizzati a toglier danaro per la costruzione ed il buon andamento delle carceri.

Nel 1826, quando una Commissione fu nominata per fare un' inchiesta riguardante lo stato in cui esse trovavansi, il rapporto che ne venne fatto era poco rassicurante; e quando, qualche anno dopo, l' ispettore generale delle carceri della Scozia fu obbligato a fare anche lui i suoi rapporti periodici, nel primo che scriveva, e che porta la data del 3 febbraio 1839, diceva tra le altre cose: « Le carceri della Scozia non offrono i mezzi per separare un detenuto da un altro ed impedire le comunicazioni - non offrono i mezzi per dar lavoro ai reclusi ed insegnar loro un'arte o un mestiere - manca in esse l'educazione intellettuale, morale, religiosa - manca la sicurezza - mancano i mezzi come impedire che coloro i quali devono rimanervi per alcun tempo non escano più pervertiti di quando vi entrarano - le donne non sono custodite da donne - non vi sono mezzi sufficienti di sorveglianza - non vi è nettezza, nè ventilazione - il corso della giustizia è paralizzato - e le spese per il mantenimento de' detenuti sono distribuite siffattamente che non sempre gravano sulle Contee che dovrebbero sostenerle. »

Questo stato di cose creò la necessità, come altrove fu detto, della legge del 1839 (2 3 Vitt. c. 42) colla quale era costituito a Edinburgo il Consiglio generale delle carceri; ma la riforma di tutta la legislazione inglese rendeva necessaria anche quella della legislazione della Scozia - nè essa si fece lunga pezza aspettare.

(1) Con queste parole abbiamo voluto alludere, tra' pochi, al libello del Gibson *Irish convict reform. The intermediate prisons, a mistake - by an irish prison Chaplain.* Dublin 1863 - e del quale avremo occasione di occuparci in appresso.

Avvegnachè la legge del 1860 (1) abolì cotesto Consiglio generale e mise tutte le carceri della Scozia sotto una più diretta dipendenza del Ministro dell'Interno, sebbene lasciasse tuttavia moltissima autorità alle rappresentanze locali. Ed infatti ciascuna Contea aveva il suo Consiglio (County Board) nominato annualmente dai Commissari *of supply* - e da esso dipendevano le carceri (fabbricati, mantenimento de' detenuti, regolamenti interni, ecc.) non che gli impiegati che vi erano addetti. Il Ministro dell'Interno doveva solamente approvarne la nomina, e poteva destituirli se credeva; ma si comprende che questa suprema autorità non aveva che rarissime applicazioni.

Il carcere centrale di Perth, messo a carico dello Stato e destinato a raccogliere da' diversi distretti della Scozia i condannati alla detenzione per più di nove mesi, e che fino allora erano rimasti nelle carceri di Contea, fu sottoposto alla direzione collettiva di un Consiglio. Esso era formato dallo Sceriffo principale della Contea di Perth, dell'Ispettore generale delle carceri della Scozia, dell'agente della Corona in Scozia, e di un quarto, nominato dalla Regina; nè pare improbabile che queste riforme siano state la conseguenza delle proposte fatte dalla Commissione del 1850.

VII. In seguito alla legge che autorizzava il governo della Regina a raccogliere i pazzi delle carceri in un asilo speciale, era sorto a poche miglia da Londra il celebre stabilimento di Broadmoor. Anche per la Scozia si domandava una simile istituzione, e la legge approvata dal Parlamento e promulgata nel 1862, rispose al bisogno: (2) poichè il Ministro dell'Interno era autorizzato con essa a far chiudere nella sezione del carcere centrale di Perth, destinato a manicomio, tutti i condannati pazzi della Scozia quand'anche avessero finito di espiare la loro pena, e i detenuti giudicabili che avessero dato sintomi di alienazione mentale.

Però ugual sorte non ebbero le rimostranze degl'ispettori generali delle carceri d'Irlanda; i quali, nei rapporti che pubblicavano,

(1) 23-24 Vitt. c. 105. An Act to provide for the management of the general prison at Perth, and for the administration of local prisons in Scotland.

(2) 25-26 Vitt. c. 54. An Act to make further provision respecting Lunacy in Scotland.

apertamente dolevansi dell'abbandono in cui si lasciava cotesta parte di servizio, e mostravano la ingiustizia di prodigar tutte le cure possibili a' condannati pazzi, mentre pei giudicabili si praticava diversamente, lasciandoli chiusi nelle carceri giudiziarie, sottoposti a trattamento diverso, sparsi nelle celle e frammisti ai detenuti sani che dovevano spesso servire da infermieri ed esser sempre esposti ai disturbi, ed ai pericoli che necessariamente incontravansi nella convivenza con cotesta gente (1).

VIII. Le interessanti discussioni alle quali dava luogo l'argomento delle carceri, e della riforma morale dei condannati - lo studio che vi rivolgevano personaggi ragguardevolissimi e venerandi per nobiltà di animo o per elevatezza di mente, avevano sempre più mostrato la verità di quel grande assioma: che se la civile comunanza ha il diritto supremo di guarentire la propria esistenza, punendo severamente chi osa violare le leggi che ne stanno a difesa, essa ha pure il dovere di prevenire i delitti nella sfera del possibile e procurare di rialzare chi è caduto nella colpa.

La Società di patrocinio (Prisoners'aid Society) costituitasi nel 1857 per iniziativa privata, aveva procurato di trovare cooperazione efficace nei Comitati che andava man mano istituendo nelle diverse Contee, e mercè le sottoscrizioni pubbliche, mercè le contribuzioni volontarie era riuscita ad aver mezzi bastevoli per assicurare l'opera propria; sicchè il numero di coloro ai quali essa aveva prestato assistenza, che nel 1857 fu solamente di 49, era salito a 315 nel 1858 - a 440 nel 1859 - a 741 nel 1860 - a 769 nel 1861.

Il governo dal canto suo procurava di far quanto poteva nello scopo di renderle più facile il còmpito, prestando aiuto ai liberati, perchè alla loro uscita dal carcere non fossero colti in agguato dagli antichi compagni - perchè le Società ferroviarie dassero loro ogni possibile alleviazione - perchè i cappellani delle carceri spiegassero la importanza della benefica istituzione, in guisa da indurre i detenuti a domandarne l'aiuto.

(1) Forty, forty-first forty-second and forty-third reports of inspectors general of prisons in Irland.

Il numero dei pazzi pericolosi (lunatics committed as dangerous) chiusi nelle carceri fu di 644 nel 1860 - 653 nel 1861 - 653 nel 1862 - 998 nel 1863 - 1076 nel 1864.

Su' primi del 1862 il colonnello Jebb, dandosi più specialmente pensiero delle donne liberate, come quelle che molto più difficilmente riuscivano a trovar lavoro, proponeva al Ministero di dare alla società anzidetta da 30 scellini o 2 lire sterline per ciascuna donna che essa metteva sotto la sua protezione, a condizione che nel totale non si dovesse pagare una somma maggiore di 150 a 200 lire sterline all'anno. Egli faceva osservare che quand' anche due sole su cento si ravvedessero a questo prezzo, l' erario avrebbe avuto un vantaggio economico, avvegnachè una condannata non contava meno di 120 a 150 lire sterline. La proposta era assai ragionevole: solo parve un privilegio non equo quello di limitare il benefizio alle donne, e la legge che a quel proposito fu fatta (1) autorizzò i magistrati (Visitiug justices) a corrispondere due lire sterline per ogni condannato ammesso al patrocinio, in favore di quella Società i cui regolamenti fossero stati precedentemente approvati dal governo.

IX. Qualche rimostranza era stata fatta intanto sulla necessità di regolare il servizio religioso nelle carceri di Contea e, come si può finalmente supporre, esse provenivano dal partito cattolico, che era andato sempre più acquistando autorità ed influenza.

Il Ministro, inspirandosi a que'sentimenti d'imparziale tolleranza che forse prepara all'Inghilterra giorni di lotta, credette suo debito promettere che avrebbe provveduto, ed una legge apposita era compilata, della quale la Camera de'Comuni ne' primi del febbraio cominciò lo esame.

Sia che veramente le disposizioni contenute di quella legge non paressero tali da dover suscitare una gagliarda opposizione, sia che giovasse non destar l'allarme con anticipata paura, egli è certo che il Ministro G. Grey, nel domandarne la prima lettura, presentavala nel modo più semplice, dichiarando: che essa era fatta per contentare i reclami de'cattolici detenuti nelle carceri dell'Inghilterra e della Scozia, ascendenti quasi a 3370, senza contare 1400 condannati negli stabilimenti di pena, e che non aveva carattere obbligatorio, ma semplicemente facoltativo, avvegnachè le autorità superiori locali erano lasciate libere di stipendiare un cappellano quando ne avessero riconosciuto il bisogno.

(1) 25-26 Vitt. c. 44. An Act to amend the Law relating to the giving of Aid to discharged prisoners.

Con molto calore sorsero a combattere la proposta, parecchi tra i deputati non meno influenti; e rimproveravano il Ministro di fare una vera concessione politica al partito ultramontano, contrariamente alla costituzione del 1688 la quale prescriveva di non incoraggiare in nessun modo la religione cattolica romana - gli rimproveravano di tollerare che nello Stato si formasse e si rafforzasse un altro Stato (imperium in imperio) il più ostile a tutte le libertà politiche e civili - nè tacevano sulla dolorosa impressione che quella debolezza avrebbe cagionato a quanti comprendevano la importanza del nuovo provvedimento.

All'opposto, con apparente mansuetudine, i deputati del partito cattolico facevano plauso al signor Grey per aver mantenuto la parola data: e la battaglia fu aggiornata fino alla seconda lettura.

Il Ministro signor G. Grey difese allora strenuamente l'operato del governo, invocando il sacro principio dell'uguaglianza in faccia alla legge, non avendo riguardo a differenza di paese o di credenza - accennò il fatto che in Irlanda presso tutte le carceri eravi addetto un cappellano protestante, quand'anche mancassero i detenuti appartenenti a quella religione - e ad un dipresso sui medesimi termini si tennero gli altri oratori favorevoli al progetto di legge, taluni dei quali non sapevano dividere i sentimenti degli avversari, perchè li credevano dettati da una paura non giustificabile, nè giusta.

Portata sul terreno della stretta legalità, la opposizione de'deputati dissenzienti non poteva sostenersi, e la proposta del signor H. Gore Langton, di rimandar la seconda lettura a sei mesi, fu respinta con una maggioranza di trenta voti: maggioranza colla quale a un di presso furono approvati tutti gli articoli, malgrado la ostinata resistenza della parte opposta.

La legge cotanto combattuta può riassumersi ne' seguenti termini: Quando i magistrati locali crederanno che il numero de' detenuti appartenenti all'una od all'altra religione sia tale da richiedere l'opera assidua di un cappellano, essi potranno richiederla e stipendiarlo. A'cappellani delle religioni dissidenti sarà permesso di entrare nelle carceri, di vedere ed intrattenersi co' loro correligionari, osservando tutte le regole e le discipline prescritte (1).

(1) 26 27 Nitt. c. 79. An Act for amendment of the Law relating to the religious istruction of prisoners in County and Borough prisons in England and Scotland.

X. Nell'adunanza della Società per il progresso delle scienze sociali, che ebbe luogo a Londra nel giugno del 1862, il signor O' Hagan, Attorney generale dell'Irlanda, nel suo discorso inaugurale aveva fatto cenno del bisogno di una inchiesta speciale su'risultati ottenuti dalle riforme vigenti nelle carceri, e quella opinione erasi fatta strada in uno de'due rami del parlamento.

Il conte Carnarvon, uno de'più strenui propugnatori delle riforme penitenziarie dell'Inghilterra, nella seduta del 19 febbraio dell'anno seguente (1863) interpellava il Ministero su quel proposito, ed il discorso che egli pronunziò in tale occasione fu pieno di vivacità ed appoggiato alla evidenza delle cifre e de' fatti.

Deplorando anzitutto che le statistiche ufficiali soffrissero un grave ritardo, tanto che le ultime pubblicazioni riferivansi tuttavia agli anni 1860 e 1861, egli cominciò per rilevare la cresciuta popolazione delle carceri e delle case di correzione, l'aumento del 9 0/0 nei recidivi e quello del 33 0/0 ne' delinquenti pazzi. Una legge aveva regolato il modo di esecuzione del lavoro penale (hard labour); ma era stata poco eseguita, di guisa che vi erano delle carceri nelle quali la durata di esso era portata a 6 ore, delle altre nelle quali era ridotta a tre o quattro ore al giorno. Nè questa era la sola differenza che si osservava tra carcere e carcere, poichè ve n'eran di quelle nelle quali il lavoro penale consisteva nell'esercizio del *treadwheel*, e delle altre nelle quali era limitato al solo servizio delle trombe - ve n'eran di quelle nelle quali era organizzato altresì un lavoro industriale e proficuo, e delle altre nelle quali esso mancava affatto - delle une nelle quali il vitto era abbondante e variato, delle altre nelle quali era piuttosto scarso e monotono - delle une dove i detenuti stavano in letto dodici o quattordici ore al giorno, e delle altre dove vi si stava solamente otto o nove - delle une nelle quali il costo di un detenuto era di 87 lire sterline, e delle altre nelle quali era appena di 16; e tutto ciò doveva riuscire di gravissimo nocumento alla giustizia, poichè mentre il soggiorno in un carcere incuteva spavento, in un altro esso era, al contrario, riguardato e desiderato come un beneficio, specialmente nelle stagioni invernali.

Il conte Granville attenuò le cose dette dal suo interpellante, convenendo che il male pur tropo esisteva, perchè l'autorità del governo era assai limitata. Promise ciò non di meno di nominare

una Commissione per fare gli studi opportuni, nello scopo di trovarvi un rimedio: di fatto essa fu nominata nel seguente mese di marzo, con incarico di esaminare le condizioni disciplinari delle carceri di Contea e delle case di correzione, e Lord Carnarvon che ne era stato il promotore ne venne eletto presidente.

Molto importante è il lavoro di quella Commissione (1). Riunitasi ben sedici volte dal 3 marzo al 7 maggio, essa ricevè le deposizioni degli uomini più competenti nella materia, vuoi per la posizione sociale che occupavano, vuoi per specialità di studi, ed a tutti quei pregevoli documenti (un volume di 512 pagine in 4°) unì una breve relazione nella quale raccoglieva le proposte della maggioranza, mentre metteva alla portata di tutti, le fonti alle quali erano stati attinti i fatti che servirono di guida.

Però, come per le Commissioni precedenti, anche per questa abbiam dovuto osservare che la ricchezza dei processi verbali supera di gran lunga il pregio della relazione - e che sarebbe assa difettoso il giudizio che si farebbe dell'una ove non si tenesse conto anche degli altri.

Sullo stato delle carceri, particolari di molto interesse furono rilevati. Di fronte alle molte, spaziose, bene ordinate e ben dirette ve n'erano talune nelle quali i detenuti dormivano a due ed a tre per letto, o dormivano per terra gli uni accanto agli altri, in guisa da non esservi tra loro separazione di sorta - ve n'erano di quelle nelle quali i detenuti rimanevano per sedici ore al buio e senza possibile sorveglianza, contraendo le più vergognose abitudini - di quelle nelle quali le prostitute si tenevano confuse colle altre detenute - o nelle quali mancavano i regolamenti - o nelle quali era uso lasciare uscire i detenuti per far commissioni - o nelle quali gratificazioni erano accordate a solo titolo di buona condotta, premiando per siffatto modo i peggiori soggetti che nelle carceri sogliono essere i più tranquilli e i più obbedienti, ecc., ecc.

In quanto al lavoro, le differenze tra carcere e carcere non erano lievi. In talune esso mancava affatto, in talune altre si adoperava il solo *treadwheel* per tutto il tempo del soggiorno in carcere di

(1) *Report from the select committee of the House of Lords on the presen state of discipline in Gaols and Houses of correction; together with the procedings of the committee, minutes of evidence and appendix.* London 1863.

un detenuto - ovvero lo si adoperava nel primo stadio della detenzione - o vi si sostituiva il tagliar pietre o qualche altro faticoso incarico.

Nè altrimenti accadeva pel vitto: avvegnachè diversa era la qualità e la quantità che si distribuiva nelle carceri: della circolare e delle istruzioni emesse dal Ministero dell'Interno su quel proposito non si era tenuto gran conto, e mentre in talune Contee si dava a' detenuti una lauta razione di carne al giorno, in altre la carne era bandita affatto.

A dire il vero le opinioni riguardo al lavoro penale furono molto discordi. Lo si trovava dagli uni ingiusto e di troppo aggravio alla pena, degradante per la dignità umana ed irritante gli animi più calmi; dagli altri invece lo si giudicava efficace nell'intimorire specialmente coloro che abbandonati all'ozio ricorrevano al delitto per vivere - ed a sostegno di quest'ultima opinione giovava potentemente la giurisprudenza carceraria, poichè le tre Commissioni del 1835, del 1847 e del 1850 erano state concordi nel riconoscerne la importanza.

Taluno propose di applicare il lavoro esclusivamente penale nelle brevi condanne ed anche nel primo stadio delle lunghe, in vista delle grandissime difficoltà che presenta la questione del lavoro in quelle carceri, la cui popolazione fluttuante si oppone a qualsiasi stabile intrapresa: tal altro, voleva ad ogni costo che il detenuto vivesse dell'opera delle proprie braccia, per non esser di peso all'onesto cittadino - e ad ottenere cotesto intento si proponeva di concedere vitto migliore ai più laboriosi, e di accordar loro tutti que' vantaggi che fossero compatibili colle discipline interne.

La Commissione mise in evidenza una parte di cotesti mali, e limitossi a raccomandare: che il trattamento de' detenuti nelle carceri fosse in tutto e per tutto, il più che possibile, uniforme - che il lavoro penale (hard labour) non fosse abolito - e che se ne stabilisse per legge il vero significato e la estensione. Il lavoro produttivo, il lavoro utile non doveva esser vietato; ma si lasciava alle autorità giudiziarie locali la cura di stabilirlo, in quel modo che credevano più conveniente e più adattato alle condizioni delle carceri di loro dipendenza.

Sul proposito della questione non meno grave della dieta delle carceri, piena d'interesse è certamente la deposizione del signor

Eduardo Smith, dottore in medicina e conosciuto da quanti studiano le scienze medico-legali.

Parecchi anni addietro, quell'egregio dottore era stato incaricato dalla grande Società scientifica di Londra di fare taluni studi, per constatare e definire la influenza della disciplina e del trattamento dietetico delle carceri sul fisico de' detenuti - e lunghe, pazienti, dotte esperienze erano state tentate nelle carceri di Coldbath Fields a Londra e di Wakefield. Le esperienze avevano avuto per punto di partenza lo esame delle materie nutritive ingerite, non che l'altro de'le materie espulse - la importanza che esse avevano sul rifacimento delle forze riguardo al lavoro, e primi a sottoporsi alle prove erano stati appunto i medici, poichè il dottor Smith aveva avuto per collaboratore il dottor Milner chirurgo delle carceri di Wakefield.

Noi non si fermeremo sulle deposizioni che il dottor Smith ebbe a fare alla presenza della Commissione, perchè dovremmo entrare in particolari che giudichiamo estranei al nostro lavoro. Diremo solamente che egli fu di avviso: non potere un detenuto essere addetto al lavoro penale per più di sette ore e mezzo al giorno - nuocere l'ozio alla salute de' detenuti, e giovare al contrario il lavoro all'aperto per quanto faticoso lo si volesse supporre - la detenzione in isolamento richiedere cibi diversi dalla detenzione che permetteva gli esercizi corporali - potersi fare a meno della carne nelle carceri - esser da preferire il pane bianco al bruno, il cibo caldo al freddo - essere da evitare i cessi nelle celle - ecc. ecc.: e poichè alle cause morali attribuivasi una influenza di poco o nessun momento, e molta invece alle fisiche, il dottor Smith non si asteneva dal mostrare di quanta utilità riuscirebbero studi speciali che avessero per iscopo di approfondire gli argomenti da lui appena sfiorati (1).

Nella sua deposizione, il dott. Smith aveva ammesso una specie di vitto graduale, e la riduzione di esso come pena disciplinale. La Commissione raccomandava le di lui proposte al Governo, desiderando che al medico dello stabilimento fosse lasciata la facoltà di accordare una razione più copiosa, purchè ne mettesse in iscritto

(1) *Report from the select committee of the House of Lords ecc.* 914, 3746, 3758, 3780 - 3788.

le ragioni - e mostrava la necessità di nominare una Commissione per continuare e portare a fine le ricerche alle quali l'egregio dottore aveva accennato.

Nel vedere i mali che travagliavano e rendevano così degno di biasimo il servizio delle carceri dell'Inghilterra, taluno potrà chiedersi la ragione per la quale il governo non vi poneva riparo; ma essa risulta evidente dalla lettura de' processi verbali. Mancava una legge generale per le carceri, « ed il potere centrale non aveva quell'autorità che sarebbe stata necessaria per unificarne la disciplina. » In fatto, diceva il signor Perry uno degli ispettori generali, il potere del Segretario di Stato è nullo « (the power of the Secretary of State is null); egli non ha potuto qualche volta ottenere il lincenziamento d'un guardiano, e gli ispettori ne hanno anche meno, poichè ai loro rapporti nessun presta ascolto, sicchè essi stessi finiscono per riguardarli come una mera formalità » (1).

La Commissione entrò con molti riguardi in cotesto argomento, e si contentò di proporre: che una legge comprendesse altresì le basi principali de' regolamenti interni - che le ispezioni si facessero sul serio, in guisa che le carceri fossero almeno visitate una volta l'anno - e che le relazioni degl'Ispettori fossero comunicate alle superiori autorità giudiziarie locali che ne erano a capo.

Sul sistema fondamentale da adottare, le opinioni furono concordemente favorevoli alla separazione continua: « there is no difference of opinion about that », diceva l'ispettore generale signor Perry, e non vi era nulla da ripetere. Però sopra qualche punto la divergenza era tuttavia notevole; poichè taluni volevano che quel sistema fosse applicato in tutto il suo rigore, nella chiesa come nella scuola, nella passeggiata come nel lavoro; mentre gli altri reputavano che se ne potesse fare a meno nella chiesa e nella scuola, o nella sola chiesa - e si valevano del fatto che in talune

(1) Q. Then as a matter of fart the report reaches the office, and passes through the office of the Secretary of State as a mere matter of form? R. Quite so.

Q. As a general rule no comment is made upon the report either by any one in the office to the Secretary of State, or by the Secretary of State to the magistrates? R. As a general rule, nonc. *Report from the select committee of the House of Lords ecc. ecc.* 2272, 2273.

carceri (a Wakefield per esempio) gli stalli d'isolamento erano stati tolti senza inconveniente di sorta.

La Commissione, dolente di conoscere la diversità de' sistemi applicati nelle carceri di Contea, si mostrò decisamente favorevole alla separazione continua, invocando la opinione della Commissione del 1847 riguardo al penitenziario di Pentonville: « essere la separazione de' detenuti la base sulla quale possa fondarsi un sistema riformatore, con qualche ragionevole speranza di successo; » ma poichè bisognava venirne a capo una volta, raccomandò caldamente al Governo di proporre, a tal uopo, i provvedimenti necessari per renderlo obbligatorio nelle carceri dell'Inghilterra e delle Gallie, e che le somme assegnate in pro delle carceri, delle Contee e dei Borghi fossero corrisposte solo in proporzione dell'adattamento del sistema cellulare

Parecchi degli autorevoli personaggi interrogati, si eran mostrati favorevoli alle pene brevi ma severe, sostituendo a mo' d'esempio, poche settimane di cella col vitto strettamente necessario, a molti mesi di comoda prigionia. La Commissione fece sua in parte quella proposta, dichiarando che l'isolamento assoluto da 3 a 7 giorni poteva tener luogo della detenzione da 7 giorni a 21, anche coll'aggravio del lavoro penale (hard labour). Il signor Crofton aveva chiesto inoltre che dalle carceri di Contea venissero tolti i condannati a pene maggiori di un anno, per essere trasportati negli Stabilimenti governativi, dove la disciplina fosse più severa; ma la Commissione, a giudicarne dal silenzio tenuto, non fu del medesimo avviso, e solamente propose che per le pene di durata non breve potesse essere adottato il sistema delle marche. Propose inoltre che il primo stadio della pena fosse reso molto più sensibile - che le ore del sonno fossero ridotte a non più di otto - che tutti i condannati indossassero l'abito del carcere - che alla scuola fossero ammessi i detenuti in proporzione maggiore - che le lezioni fossero date nelle ore della sera - e che la scelta di libri non fosse lasciata esclusivamente ai cappellani delle carceri, ma anche ai magistrati locali.

Sulla severità delle punizioni disciplinali da adottare, le opinioni furono molto discrepanti, e qualcuno non tralasciò di richiamare alla memoria della Commissione come parecchi anni addietro, specialmente nel carcere di Birmingham, erano stati inflitti castighi

veramente crudeli (very cruel punishments were inflicted). L'applicazione della pena delle bastonate ebbe in suo favore la maggioranza di coloro che la Commissione volle interrogare, ritenèndola come di una incontrastabile efficacia da infliggersi ne' casi di violenza o di via di fatto contro il personale di custodia, ed il maggiore Fulford, direttore del carcere di Stafford, dichiarava, tra gli altri, che senza di quella pena egli credeva di non poter mantenere la disciplina. All'incontro il signor Shepherd, direttore del carcere di Wakefield, non che il signor H. P. Voules, uno degli Ispettori generali, la ritenevano poco o punto intimidante: anzi quest'ultimo assicurava che essa, nel modo come oramai applicavasi, faceva ridere non solo il detenuto che vi era sottoposto, ma anche gli altri (the prisoners laugh at it, not only those upon whom the punishment is inflicted but the others); e ciò malgrado la Commissione seguì lo avviso della maggioranza, e decise di mantenere in vigore quella punizione.

Una deposizione molto importante fu fatta in proposito delle infrazioni disciplinali.

Il dott. Guy, medico soprintendente del penitenziario di Milbank, si doleva del trattamento eccezionale di che godevano i detenuti, essendo sottratti per la loro posizione alla severità delle leggi comuni, quando al contrario essi dovrebbero sperimentarne maggiormente il rigore. Se un detenuto, diceva egli, attenta alla vita del custode, suscita un ammutinamento ecc. non è per questo fatto deferito al potere giudiziario, non è nemmeno punito col massimo delle pene disciplinali; ma spesso è sottoposto a leggiero castigo, laddove se ciò facesse un cittadino libero egli verrebbe ben altrimenti punito. Lo aver commesso un delitto - il trovarsi in istato di espiazione di pena giova dunque in tal caso, e chi mette seriamente in pericolo la esistenza della guardia non è punito di morte come dovrebbe, ma è ritenuto invece come meritevole di speciale indulgenza ciò che costituisce una vera ingiustizia.

Richiesto dal presidente se egli ragionava su teorie astratte, o per propria esperienza, il dott. Guy citò parecchi fatti de' quali era stato testimone, chiedendo che per i delitti commessi in carcere fosse chiamato ad intervenire il giudice competente. La domanda non poteva essere più giusta, eppure la commissione trovò bene di non tenerla di conto.

Le due ultime questioni sulle quali l'inchiesta presentò particolari molto importanti, riguardarono i liberati ed i recidivi.

In quanto ai liberati, la utile cooperazione della Società di patrocinio generalmente fu riconosciuta; ma per ciò che riguardava i recidivi, le decisioni della commissione non abbracciarono tutte le questioni che le erano state presentate.

Che la pena debba emendare il colpevole, nell'interesse dell'individuo e della civil comunanza, è un principio al quale molti oramai rendono omaggio in Inghilterra, e che fu da parecchi eminenti personaggi confermato alla presenza della Commissione. Taluno non mancò di fare osservare i danni gravissimi che arreca il soverchio umanitarismo, infondendo ne' condannati il sentimento di essere vittime oppresse, ed incoraggiando la classe de' delinquenti nella guerra contro le istituzioni sociali; però non bisogna farsi un erroneo concetto della parola *umanitarismo*, e per essa non deve intendersi debolezza verso i colpevoli, ma giusta pietà in riguardo a coloro che vogliono emendarsi e severità inflessibile contro gl'incorreggibili.

Su quest'ultima classe di delinquenti, molte e preziose indicazioni furono date, per le quali se ne constatava l'aumento, attribuendolo all'azione poco intimidante della pena ed alla mancanza di lavoro. Nè degna di minore attenzione è la deposizione del maggiore Fulford, direttore della carcere di Stafford: il quale pregato a voler dire se il contingente più alto de' recidivi proveniva dalla classe stupida e bestiale de' detenuti (animal stupid classe), ovvero dalla classe svegliata e desiderosa d'istruirsi - rispose: « per quel che riguarda i giovanetti, che sono numerosi nel carcere di Stafford, molti vi hanno imparato a leggere e scrivere ed è quasi certo di vederli ritornare - essi formano la proporzione maggiore di fronte agli altri che non hanno imparato nulla » (1).

In generale fu voto unanime degl'interrogati, che i recidivi fossero puniti molto più severamente di coloro i quali cadevano per la prima volta nel delitto; e del pari unanime fu il voto che si

(1) With regard to juveniles, of whom we have a great many in Staffordshire, there are a great many who have learned entirely to read and write in the prison, ad they are almost certain to come back again.

Q. More so than those who have not learned to read and write in prison?
R. Yes, they are of the sharpest of the lot. *Report*. ecc. 1582 1583.

facesse di tutto perchè il riconoscimento seguisse con prontezza e con sicurezza per la imparziale applicazione della legge.

Come mezzo di riuscire nell'intento fu proposto il sistema della fotografia; ma i pareri non furono uniformi. I signori Jebb e Shepherd dichiaravano di non sperarne grandissimi risultati - i sigg. Gardner, Keene e Crofton sostenevano il contrario, e quest'ultimo faceva osservare che la fotografia era utile non solo per il facile mezzo che offriva di riconoscere chi altra volta fu condannato, ma per l'effetto morale che produceva su' delinquenti i quali perdevano la sicurezza di rimanere occulti alle ricerche della giustizia.

Anche della sorveglianza della polizia fu fatta parola. Taluno propose di sostituirla alla cauzione in danaro, ed infliggerla come pena - il signor Crofton mostrò i vantaggi che si erano avuti e la importanza di mettere in relazione tra loro le autorità di polizia e quelle delle carceri; ma la Commissione evitò l'una e l'altra quistione, le quali, a dir vero, uscivano dalla sfera del suo mandato.

L'accordo più perfetto rilevasi tra quasi tutte le persone chiamate nel seno della Commissione, circa alla utilità di apporre un marchio indelebile ai condannati recidivi, perchè potessero facilmente essere riconosciuti. I signori Jebb, Everest, Shepherd, Keene, Gardner, Linton, Colwill vi si mostrarono apertamente favorevoli; il solo Crofton fu di contrario avviso, non perchè il farlo gli sembrasse cosa poco consentanea alla giustizia, ma perchè aveva piena fede nel sistema delle fotografie; e la Commissione, senza entrare in altri particolari, convenendo della importanza di riconoscere i recidivi, sulla parola del Crofton, raccomandò al governo la istituzione di questa specie di casellario fotografico.

A parecchi altri, e non lievi inconvenienti si accennò pure negli interrogatori. Fu notato, per esempio, il trattamento demoralizzante delle case di lavoro (Workhouses) come sorgente di delitti, fu notato il male che proveniva da que' Riformatori dove tutte le classi erano in confuso, dove accanto all'accattone stava il ladro giovane di età, ma provetto nel vizio - fu notato come in tal caso valesse meglio il soggiorno nel carcere cellulare delle Contee - come d'altro canto i Riformatori stessi procedevano con norme diverse, gli uni ammettendo i soli giovanetti di cattiva condotta, mentre gli altri non volevano accettarli, gli uni ammettendoli al disopra di una certa età, gli altri al di sotto ecc. ecc.; ma queste osser-

vazioni non riguardavano strettamente le carceri di Contea, e la Commissione non ne fece cenno nel suo rapporto.

XI. Non appena il lavoro di questo rispettabile Comitato fu sottoposto alla Camera de' Pari, nella Contea di Hamp una Commissione era nominata con incarico di studiare la proposta e compilare un regolamento speciale da essere applicato nel carcere. Presidente di quella Commissione fu lo stesso Lord Carnarvon, e fu suo il lavoro pubblicato (1) in quella occasione, che i magistrati della Contea approvarono con unanime voto.

Nella prefazione era detto il fine cui quel lavoro intendeva: attuare i suggerimenti della Commissione della Camera dei Pari - rendere più semplice la infinita varietà di punizioni che toglieva forza alla disciplina delle carceri d' Inghilterra. Non si trattava di inventar teorie, ma di farne una utile applicazione; e se lo scopo era modesto, l'opera non fu, per questo, meno agevole e proficua. Punire severamente e procurare di emendare - ecco i principii che predominano nel regolamento compilato dal conte di Carnarvon, perciò: classificazioni di detenuti, diverso regime disciplinale, diversa quantità e qualità di lavoro e di vitto, le ricompense accordate più sulla operosità che sulla buona condotta apparente, il sistema delle marche introdotto, e messi in vigore il registro delle punizioni, ed il sistema della fotografia pe' condannati liberati.

Fu quello il primo regolamento compilato dopo la pubblicazione degli atti dell' inchiesta fatta dalla Camera de' Pari, precedendo la legge che le tenne dietro, ma che tardò lunga pezza a venire.

XII. L'aumento dei delitti più gravi che le statistiche ufficiali avevano segnalato negli anni 1861 e 1862 di fronte ai precedenti, e le condizioni che avevano accompagnata la perpetrazione di essi - le dichiarazioni fatte dal col. Jebb, sulla difficoltà di spiegare una vera ed efficace sorveglianza sugli usciti dal carcere col *ticket of leave*, avevan sollevato la pubblica opinione contro la legge del 1857 che taluni tacciavano d'impotente a guarentire la tranquillità e la sicurezza del paese.

Il governo preoccupandosi seriamente de' reclami che gli faceva la stampa periodica, e che gli venivano non solo da' circoli più

(1) *Prison discipline: A report adopted at the Hampshire quarter session* (*January* 4*th* 1864) *with a preface and notes* by the EARL OF CARNARVON. London 1864.

autorevoli della Metropoli, ma anche dagli altri delle città più importanti del Regno Unito, pensava ai provvedimenti da adottare, ed apposite istruzioni erano state impartite per non accordare la liberazione condizionata a coloro che erano condannati per la seconda volta; ma stimò partito migliore quello di nominare una Commissione alla quale affidò lo incarico di studiare gli effetti delle due leggi del 1853 e del 1857 (1) sulla deportazione e la servitù penale - e fare, ove ne fosse il caso, la proposta per le opportune riforme.

Di quella Commissione fu nominato presidente il conte Grey e ne furono componenti i personaggi più ragguardevoli dell' Inghilterra. Essa lavorò alacremente per parecchi mesi a cominciare dal febbraio 1863 - chiamò nel suo seno gli uomini da' quali credette di poter trarre deposizioni meritevoli di fede, i documenti che rispondessero al vero; e nel giugno di quel medesimo anno presentava il suo rapporto - uno de' più interessanti, de' più completi che si siano mai fatti.

Noi procureremo di rendere in breve i punti principali di questo pregevole lavoro.

Sono note ai nostri lettori le disposizioni contenute nella legge del 1853, e nell'altra del 1857, promulgate in seguito alle proposte della Commissione d' inchiesta nominata nel 1856. La legge del 1857 prescriveva che la pena della servitù penale fosse espiata in tre stadii : 1° isolamento assoluto per nove mesi - 2° lavori pubblici e classificazione diversa di condannati con diverse gratificazioni assegnate a ciascuna di esse - 3° Liberazione condizionata, o col *ticket of leave,* e specialmente in esecuzione di quest' ultima parte, apposite istruzioni erano state date, le quali mentre imponevano al liberato taluni obblighi riguardanti la condotta da tenere, davano al governo il diritto di rimetterlo in carcere per il rimanente della pena ove egli non li avesse adempiuti.

Cotesto sistema di espiazione che in apparenza rassomigliava a quello vigente in Irlanda, ne era alquanto diverso in taluni particolari interessanti che la Commissione stimò utile di far rilevare. In Irlanda il trattamento dietetico del primo periodo d' isolamento era molto minore di quello adottato in Inghilterra, poichè colà nei primi quattro mesi non si dava carne, e il lavoro vi era alquanto

(1) 16-17 Vitt. c. 99 e 20-21 Vitt. c. 3.

più duro: in Irlanda i condannati del secondo stadio erano divisi in un numero di classi maggiore che in Inghilterra, il passaggio da una classe all'altra si faceva in seguito al numero di marche che essi guadagnavano giornalmente per la buona condotta ed il lavoro, e le gratificazioni erano misurate a seconda delle classi: in Irlanda l'ultimo periodo della detenzione era passato nelle così dette carceri intermedie che mancavano in Inghilterra: in Irlanda una vigilanza speciale era spiegata sui condannati in libertà provvisoria - una vigilanza che aveva per iscopo di aiutarli piuttosto che esser loro di nocumento, e che in Inghilterra era stata dichiarata quasi di un'attuazione impossibile.

La Commissione riconosceva il fatto dell'aumento nel numero dei reati, avvenuto in quegli ultimi anni, ed in parte ne ricercava la causa nel crescente numero di liberati condizionatamente - nella brevità delle condanne inflitte - nel difetto della vigilanza della polizia. Si punivano in allora con soli tre anni di servitù penale i delitti pe' quali un tempo infliggevansi sette o più anni di deportazione - alla soverchia indulgenza della legge non andava disgiunta la difficoltà di riconoscere i recidivi, che metteva al coperto la classe de' delinquenti abituali - nè poca influenza esercitava la debolezza de' magistrati o la soverchia latitudine lasciata ad essi dalle leggi, sulla quale i malfattori facevano assegnamento e fondavano i loro calcoli.

Le sregolate abitudini e la tendenza all'ozio essendo riconosciute come due de' precipui fattori del delitto, la Commmissione era d'avviso che il sistema penitenziario dovesse aver per iscopo di combattere appunto quelle cause, procurando di rendere il condannato sobrio e laborioso; ma poichè bisogna prender l'uomo qual'è colle sue passioni e co' suoi istinti, come ricompensa al suo ravvedimento era mestieri promettergli una diminuzione nella durata della condanna « il più potente incentivo alla buona condotta ed al lavoro », poichè « nessuno de' favori che si sogliono concedere a quel fine hanno forza maggiore » (1).

(1) The hope of earning some remission of their punishment is the most powerful incentive to good conduct, and industry which can be brought to act upon the minds of prisoners... none of the indulgences which were granted to them with this view, proved to have nearly so powerful an effect upon their minds.

Però cotesta diminuzione di pena non doveva essere concessa per *meriti negativi*, ossia per non aver mancato alle discipline regolamentari del carcere, come praticavasi in Inghilterra, aprendo ciò l'adito all'arbitrio ed alla parzialità; ma invece era indispensabile avere per norma il sistema delle marche, quale praticavasi in Irlanda: e queste marche dovevano esser date in base al solo lavoro, potendo invece esser tolte anche per la cattiva condotta, come praticavasi nell'Australia occidentale.

Nè la libertà condizionata doveva essere accordata senza attivare un servizio di vigilanza su' condannati usciti in libertà condizionata: vigilanza che doveva esercitarsi da funzionari dipendenti dall'amministrazione delle carceri; libertà che poteva esser tolta dal magistrato quando infrangevansi le condizioni stabilite - che doveva essere concessa molto tempo prima della scadenza della pena, perchè il desiderio di conseguirla fosse maggiore, e maggiore altresì il timore di perderla.

Fu deciso adunque di portare anzitutto il minimo della pena fino ai sette anni ed accordare la diminuzione di un giorno ogni sei marche guadagnate, sicchè il *ticket of leave* poteva essere ottenuto, compiuta l'espiazione de' due terzi almeno della primitiva condanna.

Dalle deposizioni avute risultava che in Inghilterra il periodo d'isolamento era stato alquanto ridotto per difetto di celle negli stabilimenti penali: la Commissione fu di avviso che il Governo dovesse provvedere all'occorrente, perchè lo stadio della separazione assoluta durasse nove mesi, e si rendesse quanto più penoso fosse possibile. In quanto ai lavori pubblici si riconobbe che essi non erano quell'Eden che taluni credevano, sicchè si chiese che le diverse classi fossero tra loro separate completamente come erano appunto in Irlanda, impedendo qualsiasi comunanza con gli operai liberi. E poichè, in quanto al vitto, le opinioni si mostrarono discordi, riputandolo gli uni molto abbondante e gli altri piuttosto scarso, la Commissione raccomandava che gli esperimenti in proposito fossero continuati, fino a poter risolvere come conveniva, una questione così grave.

Per mantenere la disciplina fu riconosciuta la utilità di aggiungere agli stabilimenti destinati ai lavori pubblici, delle celle di punizione invece di portare i condannati rivoltosi a Milbank od a

Pentonville. Le punizioni corporali furono ammesse; ma essendo da un canto impossibile che uno de' Direttori generali si recasse volta per volta sul luogo per esaminare la legalità e la convenienza d'infliggerle, e dall'altro poco conveniente che si prendesse una risoluzione qualunque senza la debita formalità, parve partito più conveniente quello di delegare al magistrato locale l'autorità di emettere su quel riguardo un giudizio inappellabile.

Il sistema irlandese, di far la scuola ai condannati nelle ore della sera invece che in quelle del giorno, parve molto più utile, e ne fu proposta l'adozione: tanto più che la istruzione data di giorno, come appunto praticavasi in Inghilterra, lasciava le ore della sera disoccupate e turbava l'ordine del lavoro.

Ed il lavoro continuo, ben regolato, faticoso, pareva alla Commissione la pietra fondamentale di un buon sistema penitenziario - un lavoro a compito - un lavoro in cui l'amministrazirne carceraria non avesse altro a fare che concedere gli uomini provvedendo al loro mantenimento ed alla loro disciplina, lasciando che l'Ammiragliato ne dirigesse lo andamento e ne facesse il controllo.

Diversamente da quel che si praticava in Irlanda, era prevalso l'uso ne' penitenziari inglesi di dare a ciascun custode, oltre lo stipendio, una gratificazione proporzionata alla quantità del lavoro fatto dai condannati che gli erano affidati. Questo sistema produceva gli effetti più tristi alla morale ed alla disciplina, e la Commissione propose di abolirlo, aumentando invece lo stipendio in proporzione.

In quanto alle mercedi da accordare ai condannati, la Commissione ebbe a riconoscere la grande differenza che passava tra il sistema adottato in Irlanda e quello adottato in Inghilterra, dove il condannato cominciava a trarre un beneficio pochi mesi dopo l'ingresso nel luogo di pena, e continuava a ritrarlo durante tutto il tempo della condanna; sicchè accadeva che i più cattivi soggetti condannati a pene più lunghe, uscivano dal carcere con un peculio molto più pingue degli altri, e potevano con quello abbandonarsi ad una vita più viziosa. Seguendo le norme dell'Irlanda, la Commissione fu d'avviso che l'epoca stabilita per cominciare a guadagnare una mercede dovesse essere protratta - che la mercede dovesse crescere a misura che si avvicinava il termine della pena - e che al detenuto, giunto allo stadio più vicino alla sua libera-

zione, dovesse esser permesso di poterne spendere una parte entro limiti prescritti.

Come complemento alla parte disciplinare fu raccomandata una maggior frequenza nelle visite di cappellani, nonchè l'assoluta proibizione di mutar religione durante il tempo della pena: al tempo istesso fu riconosciuto il bisogno di un aumento nel personale di custodia, specialmente per le donne, ritenendo di essere una cattiva economia quella che si faceva col diminuire le guardie nei luoghi di pena (1).

Finalmente riguardo ai Direttori generali che costituivano il centro dell'amministrazione delle carceri, la Commissione constatò che essi non formavano un vero corpo consulente e direttivo, avvegnachè era prevalso l'uso di dividersi tra loro i vari rami del servizio, l'uno agiva quasi indipendentemente dall'altro; ed in vista dei non pochi inconvenienti che da ciò derivavano, propose che i Direttori anzidetti, pur conservando una relativa indipendenza, agissero sotto la guida di un presidente, coll'obbligo di rivolgersi al Ministro dell'Interno quando il Consiglio si trovasse discorde.

L'ultima parte della relazione si riferisce alla deportazione.

La Commissione cominciò per riconoscere le difficoltà non lievi che incontravano in Inghilterra i liberati dal carcere, quando, espiata la pena, dovevano trovar lavoro per vivere; e questo pensiero la determinò ad accettare il partito di servirsi dell'Australia occidentale. Ma la deportazione, come pena, aveva oramai perduto di effetto e « tutte le testimonianze ricevute mostravano evidentemente che lo andare in una colonia lontana non era riguardato con terrore dal maggior numero dei condannati, » di guisa che era mestieri mandar coloro i quali avessero espiato in patria la più parte della pena - che fossero abili al lavoro, sani di mente, non colpevoli di certi delitti, non condannati a vita. Il governo doveva in questo essere lasciato arbitro di disporre come meglio credeva, e la liberazione condizionata poteva essere accordata anche prima dell'epoca prefissa.

L'Australia occidentale era capace di ricevere da 1500 condannati all'anno, i signori Kennedy, Henderson, du Cane, Sanford avevano assicurato che il clima era salubre, che le condizioni tutte del paese

(1) It is bad economy not to have sufficient strenght in a penal establishment, to admit of the effective discharge of their irksome duties by the officers without an undue strain upon their minds and bodies.

erano eccellenti, sicchè l'opera dei deportati poteva essere impiegata a benefizio della emigrazione libera e della Colonia, la quale col tempo avrebbe forse raggiunta la prosperità della nuova Gallia del Sud.

Cullandosi in queste speranze, la Commissione si mostrò favorevole all'idea di continuare nel sistema finora seguito, e le raccomandazioni che essa fece avevano per solo scopo di agevolare il Governo, consigliando: che al servizio della deportazione si destinassero bastimenti appositi, adattandoli a modo, per evitare i mali che pur troppo si erano sperimentati lungo la traversata - che non si mandassero condannati in numero maggiore di quel che ne era richiesto, per non gettare sul mercato una mano d'opera inutile o nociva - che i deportati si destinassero principalmente, a rendere abitabili e proficue le vaste terre vergini e incolte - che si provvedesse a non farvi mancare le donne, in guisa che i liberati potessero finalmente trovare delle mogli e fondare così il nucleo di tante famiglie - che s'istituisse una banca, per agevolare gli sconti e le altre operazioni di credito e di commercio - e che si agevolasse ad ogni costo la emigrazione della popolazione libera. Su tal proposito si proponeva di concedere ai custodi, dopo cinque anni di servizio, un tratto di terra già preparata ed una casa fabbricata dai condannati; poichè in questo modo non solo si sarebbe accresciuto il numero dei coloni, ma si sarebbe ottenuto un altro grandissimo vantaggio: quello appunto di invogliare uomini probi e capaci a prestar servizio in quell'amministrazione penitenziaria.

Alla fondazione di nuove colonie penali la Commissione si mostrò poco proclive: avvegnachè il vantaggio per esse di ricevere i condannati durante il periodo dell'espiazione della pena dipendeva non solo dall'avere una sufficiente quantità di terra disoccupata, ma anche gente libera per dar lavoro ai liberati; e il creare una nuova colonia a questo fine e provvedere ai mezzi come attivarvi la emigrazione libera, pareva opera molto difficile e molto costosa (would be a matter of extreme difficulty and very heavy expense).

A dir breve, le proposte riassuntive della Commissione furono queste:

1° Che in avvenire le condanne alla servitù penale non avessero mai un termine inferiore ai sette anni;

2° Che il principio, già conosciuto per legge, di sottoporre i recidivi a pene più severe, fosse realmente mandato ad effetto;

3° Che i condannati alla servitù penale venissero sottoposti nel primo stadio ad un sistema di separazione continua per nove mesi, e passassero poscia al secondo stadio di lavori pubblici per il rimanente della pena, colla possibilità di guadagnarsi, a titolo di buona condotta e di assiduità al lavoro, un abbreviamento del tempo di detenzione;

4° Che tutti i condannati maschi, riconosciuti capaci di essere deportati, fossero spediti all'Australia occidentale nell'ultimo periodo della loro pena;

5° Finalmente che gli altri non riconosciuti capaci di andare alla Colonia, fossero, al termine stabilito, rilasciati in patria, ma liberati condizionatamente e messi sotto una stretta vigilanza fino al termine della primitiva condanna.

A questo importantissimo rapporto tengono dietro tre pareri dissenzienti e motivati.

Uno è del signor Henley, consigliere della Regina: poche parole colle quali si oppone al sistema della liberazione condizionata, come ingiurioso all'individuo ed alla società, sostenendo che un condannato liberato debba diventare un cittadino libero.

Un altro è del signor Childers, avversario della deportazione, che dice troppo costosa, oltraggiante per la Colonia e di poca utilità nella soluzione del problema relativo alla riforma penitenziaria.

L'ultimo è del signor Cockburn, lord Presidente della Corte così detta del *Banco della Regina:* e di esso ci pare indispensabile accennare i punti principali.

Quest'autorevole personaggio ammette l'aumento dei delitti lamentato negli anni 1861 e 1862, ma lungi dall'attribuirli alla mitezza delle leggi od al modo più o meno severo di applicarla, egli, pur riconoscendo la gravissima difficoltà di entrare sicuramente in simili ricerche, crede di vederne le cause nel modo poco efficace del sistema penitenziario; poichè « un lavoro moderato, un vitto abbondante e larghe gratificazioni o mercedi, sono circostanze poco favorevoli per incutere spavento ed allontanare dal delitto: e se ad esse si aggiunge la nessuna vigilanza spiegata su coloro che escono dal carcere, sicchè possono facilmente cambiar di nome e di paese, continuando così nella criminosa carriera, non è a meravigliarsi se la delinquenza risale a proporzioni allarmanti ».

A parere dell'egregio magistrato la pena deve anzitutto atterrire

con l'esempio - e poi emendare il colpevole. Ora la vita degli stabilimenti penali invece di destar terrore era da taluno preferita a quella dell'operaio libero, e ciò bastava perchè venisse meno al suo scopo.

Come pena dei delitti più leggieri la legge stabiliva la prigionia fino a due anni, da espiarsi nelle carceri di Contea. I magistrati non la infliggevano quasi mai per un tempo maggiore di 18 mesi, e considerando il modo come essa veniva espiata, sopratutto quando all'isolamento assoluto, allo scarso vitto, ecc. vi si univa il lavoro penale, non era difficile il riconoscere che cotesta pena era di gran lunga superiore a quella della servitù penale per tre anni, espiata con pochi mesi di cella, ed in seguito coi lavori all'aperto e la liberazione condizionata. Il sistema attuale difettava adunque della gradazione necessaria, e volendo portare il minimo grado della servitù penale al termine di sette anni, sarebbe stato d'uopo allungare anche quello della prigionia da espiarsi nelle carceri di Contea, poiche l'uno e l'altro si legavano strettamente.

Se non che invece di allungare il periodo della pena, il signor Cockburn propone d'inasprirla, lasciandone il primo grado a tre anni, ma scontati per 18 mesi in isolamento, come nelle carceri di Contea, per 18 ai lavori pubblici, e togliendo il vantaggio della liberazione condizionata. D'altronde di questa istituzione egli a dir vero non si mostra partigiano. Crede che la sentenza del magistrato dovrebbe essere mantenuta inalterata, che il far diversamente tolga effetto alla condanna, e dubita assai dell'efficacia del sistema penitenziario per distaccare i colpevoli dagli antichi compagni ed infondere nei reclusi l'abitudine al lavoro.

Respingendo la liberazione condizionata, l'eminente magistrato respinge per conseguenza la vigilanza della polizia che, a di lui modo di vedere riesce talvolta più di nocumento che di vantaggio, ed è di difficile attuazione molto più in un paese, come l'Inghilterra, con tanti e sì grandi centri di popolazione. Nè l'esempio dell'Irlanda gli par che basti a convincere del contrario: avvegnachè egli nega che in Irlanda la delinquenza diminuisca in proporzioni maggiori che in Inghilterra, ove si voglia tenere a base la popolazione libera, e crede che la leggiera riduzione colà osservata debbasi attribuire al bisogno di braccia che rende agevole di trovar lavoro - alla mancanza di avversione che vi si sente pei condan-

nati - circostanze queste che nulla hanno di comune col sistema penitenziario.

In quanto alla deportazione all'Australia Occidentale, il signor Cockburn divideva le opinioni della Commissione, e per cotesta categoria di condannati spediti alle Colonie, contrariamente alle teorie esposte di sopra, egli ammetteva che dopo di avere espiata una parte della condanna, potesse esser concessa la libertà provvisoria. Però questo provvedimento non bastava per far fronte ai bisogni dell'Inghilterra. Il numero de' condannati da lasciare in patria superava di gran lunga quello de' condannati che potevano essere allontanati ed era urgente quindi di provvedere in modo diverso, tanto più che lo sbocco alle Colonie « avrebbe potuto avere una durata più breve di quel che credevasi. »

Come i lettori avran potuto agevolmente vedere, la Commissione alla cui presenza continuò la lotta tra i sostenitori del sistema irlandese e gli oppositori di esso, diede causa vinta ai primi; ed il signor Crofton non mancò di rilevarlo in un'adunanza della Società per il progresso delle scienze sociali, che si tenne nel febbraio dell'anno seguente (1864); poichè anche questa Società aveva potentemente contribuito al trionfo de' principî da lui propugnati: prolungamento nella durata delle condanne - maggiore severità nel primo stadio d'espiazione - maggiore e più esatta classificazione de' condannati - applicazione del sistema delle marche - distribuzione più equa nelle gratificazioni da accordare ai detenuti lavoranti - uso della fotografia per il riconoscimento dei delinquenti abituali - introduzione della stretta sorveglianza sui liberati col *licket of leave* - e larghe concessioni alle Società di patronato.

Il disaccordo manifestatosi tra le idee della Commissione e quelle del Presidente Cockburn non era leggiero. Sosteneva l'una dover la pena avere anzitutto come scopo quello di riformare il delinquente, ed era quindi di avviso che la durata dovesse prolungarsi - l'altro non vedeva nella pena che un castigo inflitto al colpevole, e perciò propendeva piuttosto per renderlo alquanto più sensibile: ammetteva l'una il principio che il tempo delle condanne potesse abbreviarsi colla buona condotta e col lavoro - l'altro invece sosteneva che i termini di una sentenza fossero irredimibili: chiedeva quella che su' liberati condizionatamente fosse dato al governo di spiegare

una speciale vigilanza - questo invece respingeva un provvedimento di simil fatta, giudicandolo poco utile e poco consentaneo alla giustizia.

Quel disaccordo manifestossi altresì tra gli scrittori che si occuparono di coteste pubblicazioni; e gli avversari della deportazione facevano osservare come tanto la Commissione quanto il signor Cockburn in un solo punto si trovavan d'accordo: nell'ammettere la deportazione all'Australia occidentale - poco curandosi, in questo caso, di tutte le belle teorie sulla riforma morale de' condannati.

Noi non diremo certamente che il lavoro della Commissione sia esente da pecche. Essa si diede poco pensiero de' minorenni delinquenti - nulla propose per le donne condannate, se si eccettua la raccomandazione di non mandarle alle Colonie - non disse parola sul trattamento de' detenuti incorreggibili - non rispose in modo alcuno sul riguardo della utilità delle carceri intermedie che pur formava, per così dire, il nodo più vitale della questione: ma ciò malgrado siamo ben lontani dal mettere in dubbio la grande importanza che ebbe sul sistema penitenziario dell'Inghilterra.

XIII. Le risoluzioni alle quali fu portata la Commissione, ebbero per immediata conseguenza il ritiro del col. Jebb. Al posto di presidente del Consiglio de' Direttori generali degli stabilimenti penali inglesi, fu chiamato il colonnello Henderson che fin dal 1850 occupava quello di controllore de'condannati nell'Australia occidentale, e con esso il governo di Londra diede opera alle riforme da introdurre.

Non sì tosto entrato in ufficio, un parere ragionato gli fu chiesto dal Ministero dell'interno su talune proposte, e cotesto parere veniva alle conclusioni seguenti:

Concedere ai condannati in espiazione di pena, la diminuzione di un quarto del tempo destinato allo stadio de' lavori pubblici, attuando un sistema di marche col quale avere la misura esatta dell'operosità nel lavoro, e della buona o cattiva condotta di ciascun detenuto;

Portare a nove mesi effettivi il primo stadio dell' isolamento, e questo rendere il più che possibile intimidante;

Sottoporre allo studio di speciali commissioni le tavole dietetiche degli stabilimenti di pena, collo scopo di toglierne tutto quanto poteva parer superfluo;

Introdurre una classificazione negli stabilimenti destinati allo stadio de' lavori pubblici, e trovar modo come ben dirigerli e ben controllarli;

Avere ogni possibile cura della istruzione e della educazione morale de' condannati;

Disporre che le punizioni corporali fossero inflitte solamente per ordine di un Direttore generale;

Sopprimere le gratificazioni ai custodi aumentando in proporzione i loro stipendi;

Ridurre, in generale, le gratificazioni da dare ai condannati liberati, ad un massimo di tre lire sterline, da portarsi straordinariamente fino a cinque;

Aumentare il numero del personale di custodia in guisa da concedere a ciascuna guardia una mezza giornata di libertà per settimana;

Costruire negli stabilimenti destinati ai lavori pubblici apposite celle d'isolamento;

Non permettere il passaggio d'una religione all'altra tra' condannati, quando avessero già dichiarato quella alla quale appartenevano;

Sorvegliare i condannati liberati condizionatamente;

E finalmente riordinare e rimettere in vigore il Consiglio de' Direttori generali. (1)

Il segretario di Stato rispose che aderiva alle cose dette dal col. Henderson, tanto più che esse erano in gran parte la riproduzione delle proposte della Commissione, e solamente faceve osservare:

Che egli dissentiva dall' idea di fissare a 3 lire sterline la gratificazione da dare a' condannati e dal modo come fissarla;

Che trovava troppo assoluto il divieto di cambiare di religione;

E che reputava dovessero essere stabilite per legge non solo la diminuzione delle pene da accordare, ma l'applicazione completa del sistema delle marche e della vigilanza su' liberati. Quindi mentre da un canto preparavasi il progetto di legge per quelle riforme che non potevano esser fatte altrimenti, per disposizioni ministeriali si portavano ad effetto le altre.

(1) *Copy of correspondence between the Secretary of State for the Home departement and the Directors of Convict prisons on the subject of the recomandations of the royal Commission on the penal servitude Acts.* February 1864.

Le disposizioni date in proposito stabilivano: che non fossero destinati alla Colonia dell'Australia occidentale i condannati per delitti di bestialità o contro natura - nè quelli che mostravano tendenza alla pazzia;

Che le informazioni sulla condotta de' condannati liberati fossero attinte da' cappellani degli stabilimenti penali;

Che tutti i condannati, prima di essere liberati, fossero fotografati, unendo alla fotografia le indicazioni necessarie sul delitto commesso, la pena riportata ec. per facilitare il riconoscimento dei recidivi.

Che per poter mutare di religione un condannato fosse obbligato di scrivere il suo nome in un registro, indicando altresì i motivi che lo inducevano a quella risoluzione, e che per ottenerne l'autorizzazione fosse necessario il voto del direttore visitatore (Visiting director), il quale doveva prima assicurarsi che il desiderato mutamento non si faceva per capriccio o per il desiderio di essere trasferito in un altro carcere;

Che nessuna differenza di trattamento e di sistema vi fosse, d'allora in poi, tra' condannati che rimanevano in patria e quelli che andavano all'Australia occidentale, cessando l'uso di accordare il perdono condizionato per sostituirvi invece la liberazione col *ticket of leave*;

Che le tabelle dietetiche fossero ridotte a norma de' suggerimenti avuti dalla Commissione nominata a quell'uopo; (1)

Che invece delle gratificazioni fosse aumentato lo stipendio alle guardie;

Che fossero applicate le norme prescritte in riguardo alla vigilanza de' condannati liberati; (2)

(1) Per gli stabilimenti a separazione continua Milbank, Pentoville, Brixton e Parkhurst fu ridotta la sostanza solida da 306 once a 284 per settimana; ma il vitto fu reso un poco più variato. Per gli stabilimenti destinati a' lavori pubblici, da 353 once per settimana, la sostanza solida del vitto fu ridotta a 299.

(2) In una *circolare-memorandum* del 21 marzo 1864 era prescritto: che tutti i liberati condizionatamente dalle case penali dovevano essere diretti alla Polizia, fossero o no collocati sotto la Società di patronato - che i liberati dal carcere dovevano presentarsi all' ufficio di Polizia del distretto del domicilio da essi scelto, entro i primi sette giorni dal loro arrivo - che non poteva esser loro pagata la gratificazioue se non adempievano a quell'obbligo e presentavano un certificato munito del visto della polizia, ecc.

Che la scuola fosse data di sera - che i condannati fossero divisi per classi, quando a ciò fare non si opponevano circostanze speciali;

Che cessasse l'uso de' così detti monitori scelti tra gli stessi detenuti;

E che il sistema delle marche fosse messo in vigore secondo le norme prescritte. (1)

A queste modificazioni di non poco momento, che erano man mano mandate ad effetto con apposite circolari, altre ne vennero dopo, in forza delle quali, per rendere il primo stadio di detenzione molto più sensibile, a Milbank ed a Pentoville furono abolite le *amacche* e i letti con materassi di borra per sostituirvi piccoli letti di legno - furono aboliti i dormitorj a comune - e le cose vennero disposte in modo da attuare strettamente un sistema di separazione continua tale da piegare il carattere più riottoso: del lavoro fatto da' condannati a Portland e Chatham fu tenuto conto individuo per individuo; e lo stabilimento di Parkhurst fu destinato alle condannate per il primo periodo di espiazione.

Sui primi di febbraio (1864), veniva presentato al Parlamento il progetto di legge già promesso, ed il 18 di quel mese impegnavasi la prima discussione nella Camera de' Comuni.

(1) La circolare del 22 luglio 1864 modificava tra le altre cose la classificazione de' condannati addetti ai lavori pubblici, stabilendo quattro categorie: Classe di prova, (Probation class), nella quale si doveva rimanere almeno un anno, compresi i nove mesi passati in separazione continua, a condizione di guadagnare 720 marche: Terza Classe, un anno, guadagnando 2920 marche: Seconda Classe, un anno, guadagnando 2920 marche; Prima Classe.

Le diverse classi dovevano essere sempre separate l'una dall'altra. Ogni classe portava il proprio distintivo nell'abito ed aveva un trattamento speciale.

Ciascun condannato doveva portare sul braccio una fascia coll'indicazione, in cifre, de' mesi di detenzione passati nella classe - delle marche guadagnate, ecc.

I condannati passati ai lavori pubblici dopo il 12 luglio 1864 e quelli pervenutivi prima con una condanna di 3, 4 e 5 anni, potevano ottenere la remissione di un quarto del tempo di cotesto stadio - Gli altri pervenutivi prima, condannati da 6 a 15 anni potevano ottenere la remissione di un quarto della loro condanna, e di un terzo se condannati a più di 15 anni. I condannati a vita dovevano espiare almeno dodici anni di pena prima di essere proposti per una riduzione.

Il Ministro dell'Interno, sir Giorgio Grey, cominciò per ricordare la Commissione da lui nominata e la relazione e le proposte che essa aveva fatto, soggiungendo che una parte di queste proposte era stata già accolta e mandata ad effetto per ordini ministeriali, ma che per talune altre era necessaria l'approvazione del potere legislativo, al quale appunto egli ora si rivolgeva.

La Commissione aveva proposto di portare a sette anni il minimo termine della servitù penale e di mandare in Australia il maggior numero dei condannati nell'ultimo stadio dell'espiazione - il ministro conveniva che facea d'uopo prolungare quel termine per renderlo veramente efficace; ma stabiliva il limite d'anni cinque. Però in vista delle condizioni nelle quali trovavansi le Colonie, credeva prudente partito di non spedirne colà più di 600 all'anno, scegliendoli tra coloro le cui sentenze fossero di più lunga durata, ed accettava in massima la teoria della riduzione del tempo della condanna con premio della buona condotta nel lavoro, perchè quasi tutti gli uomini sperimentati l'avevan creduto il mezzo più valido per mantenere la disciplina - e perchè, quando quella riduzione fosse stata fissata per legge, p. e. ad un quarto della condanna, non si sarebbe potuto dire che la pena rendevasi indeterminata o vaga.

In quanto alla sorveglianza della polizia, il Ministero faceva osservare che nelle Colonie era stato abolito il sistema della liberazione condizionata, che lasciava l'individuo cui concedevasi, libero di andare dove meglio credeva, ed erasi adottato invece il sistema del *ticket of leave*, in forza del quale non si poteva lasciare il luogo di dimora durante tutto il tempo della primitiva sentenza. Per riconoscere facilmente i recidivi era stato giudicato bastevole l'uso delle fotografie; e poichè l'obbligo imposto al liberato dal carcere di presentarsi mese per mese all'ufficio della polizia poteva essere di difficile attuazione e fors'anche nocivo, accettavasi come sola condizione che egli ciò facesse una sola volta, entro i primi sette giorni dall'arrivo al luogo scelto per dimora.

Il signor Adderley sorse a ragionare contro il progetto. Egli criticò acerbamente la scuola dei penalisti che confondeva la punizione colla educazione, opinando che la pena doveva avere, come caratteri principali, termini inalterabili ed applicazione uniforme.

Ritornando sui voti della Commissione d'inchiesta osservava che

essa aveva portato il minimo termine della servitù penale a sette anni, perchè intendeva che tutti i condannati fossero deportati alle Colonie, mentre il progetto di legge disponeva in modo affatto diverso; e poichè le case penali destinate allo stadio dei lavori pubblici erano riboccanti di condannati, talmente che una parte di essi doveva esser lasciata negli stabilimenti destinati allo stadio della saparazione continua, credeva molto pericoloso il consiglio di allungare il termine minimo della servitù penale, non facendo esso che portare aumento di reclusi, maggiore corruzione e più gravi spese.

Ammesso che l'avversione al lavoro era per l'Inghilterra la sorgente precipua di delitti, egli credeva che quel sentimento poteva difficilmente esser vinto, obbligando il condannato ad un lavoro faticoso e sgradevole, il quale più che un mezzo atto a tener vivo nell'animo la speranza doveva influire ad irritarlo e scoraggiarlo. Malgrado il progetto di dividere la condanna in due parti, una fissa e l'altra redimibile, egli opinava che il principio della certezza della pena era sempre scosso, e che l'autorità della legge ne scapitava; avvegnachè non si vedeva in quel procedere che l'arbitrio ed il capriccio - nè il magistrato, nè il condannato sapevano con certezza la somma della punizione che infliggevano o che dovevano sopportare, tanto più che fino allora una tale distinzione era stata fatta per semplici circolari ministeriali.

Secondo il signor Adderley valeva più la liberazione assoluta che la condizionata - il sistema del *ticket of leave* gli pareva il peggiore espediente tra tutti - la sorveglianza della polizia era di una impossibile attuazione in Inghilterra; nè l'esempio dell'Irlanda era da addursi a prova del contrario, poichè in Irlanda i condannati liberati emigravano per la più parte, e i pochi che rimanevano potevano esser tenuti d'occhio assai facilmente.

Oltre a tutto questo, il signor Adderley trovava il sistema di espiazione penale assai complicato: alle fasce, alle marche ed agli altri ritrovati di simil genere ei prestava poca fede, ed il trovar guardie ed impiegati abili, onesti, intelligenti quali appunto si richiedevano, gli pareva una difficoltà tale da meritare seria attenzione.

In una parola egli voleva che la pena fosse una pena, ossia un dolore che infliggevasi come conseguenza del delitto, e perciò ben

definito dalla legge nella sua misura, nella sua applicazione: ai colpevoli puniti dall'autorità costituita potevasi, secondo lui, far grazia, non dar diritto ad una diminuzione della condanna - e per assistere i liberati dal carcere erano appunto costituite le associazioni di Carità, la cui benefica cooperazione poteva riuscire di una utilità efficace per l'individuo e pel consorzio civile.

A dire il vero il signor Adderley combatteva e distruggeva tutto; ma pur riconoscendo i mali pe' quali si cercava il rimedio, egli non sapeva proporne alcuno - e fu questo il rimprovero che soprattutto gli mosse il deputato Withbread. Alla seconda lettura della legge (4 marzo 1864) il signor Adderley ne propose il rinvio a sei mesi, promettendo di presentare per quell'epoca un controprogetto completo; ma quel ripiego parlamentare, non trovò favore nella Camera.

Molti altri rappresentanti presero parte alla discussione (Lord Naas, i signori Walpole, Beach, Gathorne Hardy, O' Cornor Don, W. Miles, Neate, Hunt ecc.), dissentendo su l'una o su l'altra clausola, approvando la legge nel suo insieme, e mostrandosi favorevoli alla deportazione de' condannati in Australia. Il sistema attuato in Irlanda fu più volte citato come esempio da seguire: il signor G. Grey (Ministro dell'interno) rispondeva che la Commissione ne aveva tenuto conto e che la nuova legge era in armonia con le proposte che essa avea fatto.

Mentre nella Camera de' Comuni si discuteva il nuovo progetto di legge, in quella de' Pari il marchese di Salisbury (23 febbraio) interpellava il governo sul diverso trattamento cui erano sottoposti i condannati, osservando che i colpevoli di reati più gravi punivansi con una pena alquanto più mite di quella che spesso toccava ai rei di delitti più lievi. E poichè la discussione volse sulle riforme più urgenti da adottare, il conte Grey preoccupandosi, tra le altre cose, del personale che è senza dubbio, l'elemento più efficace per la buona riuscita di un sistema penitenziario, disse queste parole che ci piace di trascrivere: « Egli è certo che per attuare un sistema che abbia per iscopo la riforma morale de' condannati il mezzo principale è quello di avere un buon personale (officers), ed io mi lusingo che il governo non vorrà attenersi a meschine e false economie quando si tratti di spese relative agli Stabilimenti penali od a coloro che ne devono avere la vigilanza - non vorrà appi-

gliarsi al partito di esigere molto e pagar poco, poichè nulla si otterrà di bene senza un personale capace ».

Sul progetto di legge del quale abbiam parlato di sopra, anche la Camera de' Pari seriamente occupossi; e Lord Carnarvon, tra gli altri, fece specialmente osservare la differenza che correva tra esso e quello presentato alla Camera de' Comuni. Così nel primo progetto richiedevasi che il condannato si presentasse all'ufffcio di polizia entro i sette giorni dall'arrivo al luogo di dimora - col nuovo gli s'imponeva l'obbligo di presentarsi solo ogni mese: nel primo progetto era vietato al liberato col *ticket of leave* di emigrare, fino al termine della sua prima sentenza - col fatto poi succedeva il contrario, avvegnachè stando ai documenti ufficiali, il governo pagava tre lire sterline per ciascun condannato messo sotto la protezione della Società di patronato, la quale si adoperava a mandarne fuori dell'Inghilterra quel numero che poteva maggiore.

Ciò non ostante Lord Carnarvon dichiarava di accettare il progetto che il Ministero aveva fatto in seguito alla discussione della Camera de' Comuni e della aperta manifestazione dell'opinione pubblica. Lord Grey e gli altri furono pressochè tutti concordi - e la legge finì per essere sanzionata ne'seguenti sensi:

Il minimo termine della pena della servitù penale era stabilita a 5 anni, ma doveva essere di sette anni pe' recidivi che anteriormente fossero stati condannati per gravi reati;

Per autorizzazione del Segretario di Stato o del Lord Luogotenente d'Irlanda, poteva essere data ai giudici di pace, nella cui Contea trovavasi uno stabilimento penale, la facoltà di ordinare che fosse applicata la pena del bastone ai condannati alla servitù penale che si rendessero colpevoli di infrazioni alla disciplina, e mantenendo queste facoltà ne'limiti stessi di quella accordata ai Direttori generali;

Il condannato liberato condizionatamente, perdeva il *ticket of leave* se si rendeva colpevole di un nuovo delitto;

Il condannato liberato col *ticket of leave* doveva presentarsi alla stazione di polizia del luogo della sua dimora, entro i 3 giorni da quello dell'arrivo, ripresentarsi una volta al mese nel tempo e modi che gli avrebbe indicato l'ufficiale di polizia - dare avviso a quest'ultimo di qualunque mutamento di domicilio che si decidesse di fare, e mancando a questi obblighi il *ticket of leave* gli doveva esser tolto;

Il condannato liberato, come sopra, doveva presentare il suo *ticket of leave* a qualunque magistrato od autorità di polizia glielo avesse richiesto - e mancando, senza ragionevole scusa, a questo dovere, o infrangendo una delle condizioni espresse nella carta di licenza, poteva essere condannato sommariamente fino a tre mesi di carcere, con o senza lavoro penale;

Qualunque uomo di polizia (constable) poteva senza bisogno di regolare mandato del giudice, arrestare un condannato qualsiasi, liberato col *ticket of leave,* quando avesse ragionevoli indizi per crederlo colpevole di nuovi delitti o di infrazione alle condizioni della licenza, ed aveva il diritto di mantenerlo in custodia finchè l'autorità competente non avesse profferito un giudizio;

Qualunque reato relativo a quella legge doveva essere giudicato in via sommaria, ed in seguito alla condanna il *ticket of leave* doveva essere revocato;

Il condannato la cui licenza era revocata, dopo di avere espiata la nuova condanna, doveva essere sottoposto alla pena della servitù penale per un tempo uguale a quello che gli rimaneva ad espiare quando era uscito condizionatamente dallo stabilimento penale;

La Regina, ed il Lord Luogotenente per l'Irlanda, avevano la facoltà di liberare condizionatamente, o col *ticket of leave,* quei condannati alla servitù penale, che giudicavano meritevoli di tal favore - di liberarli sotto le condizioni che credevano, e cotesti *ticket of leave* non potevano essere revocati che dalle autorità medesime che li avevano concessi.

Le condizioni apposte alla licenza ordinaria consistevano nell'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta di autorità competente il *ticket of leave* - di astenersi da qualsiasi infrazione alle leggi - di non frequentare persone di cattiva fama - e di guadagnarsi onestamente la vita (1).

La estensione del minimo della pena di tre a cinque anni e l'aumento di altri due anni pe' recidivi - le pene sancite per coloro che si rendevano colpevoli di reati contro le nuove disposizioni - la sorveglianza della polizia stabilita in modo alquanto più severo, erano misure di una gravità non indifferente. Forse si sarebbe

(1) 27, 28 Vitt. c. 47. An Act to amend the penal servitude Acts.

potuto osservare che con quella legge veniva, in certo qual modo a turbarsi la gradazione tra la pena della servitù penale e l'altra del carcere da espiarsi negli stabilimenti di Contea, e che mentre da un canto la posizione dell'individuo sorvegliato era resa troppo vincolata, dall'altro l'autorità accordata alla polizia era molto estesa. Se non che fa d'uopo riflettere che secondo l'antico sistema, avuto riguardo al modo di espiazione, la pena del carcere poteva veramente dirsi molto più aspra della servitù penale, sicchè un maggior distacco era divenuto necessario - ed in quanto alla vigilanza su' condannati liberati, è facile riconoscere come la latitudine nell' attribuzione concessa alle autorità di polizia (prova della fiducia che quel corpo sapeva inspirare) aveva in mira di farla pesare diversamente su di essi, in guisa da renderla quasi una formalità per coloro che si conducevano onestamente, e severa e minacciosa per coloro che non davano prova di ravvedimento.

Il signor Davemport Hill, il celebre *Recorder* di Birmingham, giudicò quella legge « un fatto che segnava un'epoca nella storia della giurisprudenza patria » (an event which will form an epoch in the history of our Jurisprudence), e sperando che quello non sarebbe stato l'ultimo passo nelle riforme penali e penitenziarie, si rallegrava di veder con essa seguìti, in parte, i principii adottati già da parecchi anni in Irlanda, malgrado la formidabile opposizione di coloro che trascinati da vieti pregiudizi, avevano procurato di mantener costante la divisione tra l'Inghilterra e l'Isola sorella, perfino nel sistema dell'espiazione delle pene.

La legge della quale abbiamo fatto parola era prontamente applicata, e ne' rapporti annuali che i Direttori generali presentarono al Parlamento negli anni seguenti (1864 e 1865) ri rilevavano già i primi ottimi effetti. Il numero de' delitti, e specialmente de' delitti più gravi, era scemato, sicchè di fronte ad una maggior quantità di condanne a cinque anni di servitù penale, si osservava una diminuzione nelle altre di più lunga durata - il numero dei recidivi non era aumentato, per come tutti credevano dovesse accadere - appariva solamente aumentato quello de' condannati ai quali il *ticket of leave* era stato tolto - il sistema delle marche procedeva bene, malgrado il personale degli Stabilimenti penali fosse poco pratico nell'applicazione di esso - le misure adottate specialmente nel penitenziario di Millbank, per rendere il periodo

di separazione continua più duro e più completo, invece di cagionar disordini, avevano avuto per conseguenza una diminuzione nelle infrazioni disciplinali - ed il sistema della separazione e della classificazione aveva dato anch'esso risultati soddisfacenti.

Questo per l'Inghilterra. In quanto all'Irlanda v'era poco da dire poichè nulla era cambiato colà nel sistema vigente, se si eccettua la diminuzione del soggiorno nelle carceri intermediarie, per i condannati a lunghe pene.

XIV. La Commissione de' cui lavori noi ci siamo occupati, si era mostrata favorevole alla deportazione, e quasi tutti gli oratori che ne' due rami del Parlamento parlarono in proposito della legge che abbiamo testè preso in esame, furono di avviso che l'Inghilterra non dovesse rinunziare a quel beneficio. Però gli uomini che erano a capo della cosa pubblica non avevano saputo far eco a cotesti incoraggiamenti - ben lieti se avessero potuto riuscire a liberare la madre patria di qualche centinaio di condannati all'anno, poichè sapevano meglio degli altri le difficoltà e gli ostacoli che loro si frapponevano.

Ad onor del vero bisogna però convenire che la pubblica opinione in Inghilterra non era così unanime in favore di quella istituzione come appariva da' discorsi fatti nella Camera de' Comuni, ed in quella del Senato. Gli atti dell'inchiesta del 1856, e le relazioni venute dalle Colonie avevano accresciuto il numero degli avversari, ed il signor W. Hastings nel *meeting* della Società per il progresso delle scienze sociali, tenuto a Londra nel febbraio del 1863, ne aveva strenuamente combattuto i partigiani. In quella adunanza egli aveva mostrato come colla deportazione de' condannati si gettava il discredito su' liberi emigranti - si corrompeva una popolazione vergine e si creavano sentimenti di diffidenza tra le Colonie e la madre patria: aveva mostrato che, come per gli individui anche per le nazioni doveva star ferma la massima antica *Sic utere tuo ut alienum non laedas:* aveva mostrato come le Colonie di Queensland, dell'Australia del Sud, della Nuova Zelanda erano divenute in breve tempo floridissime, respingendo dal loro consorzio i forzati, e per ultimo aveva conchiuso col dichiarare « che il successo delle prime Colonie dell'Australia non si doveva all'opera de' *Convicts*; ma che al contrario la floridezza di esse si ottenne non ostante la loro funesta influenza, e solo per la

energia degli abitanti liberi e lo spirito intraprendente dell' Inghilterra ».

In seguito a quel discorso, malgrado la opposizione di qualcuno de' membri, furono votate, tra le altre risoluzioni anche queste:

3. Non essere desiderabile di far rivivere il vecchio sistema della deportazione, il quale, senza tener conto della opposizione de' coloni, costava enormi e continue spese alla madre patria, senza produrre proporzionati vantaggi, o risultati tali che non si sarebbero potuti ottenere in patria con un sistema penitenziario bene ordinato;

4. Essere, invece, molto utile di fare emigrare alle colonie coloro i quali avevano espiato la loro condanna, aiutandoli a sostenere le spese di viaggio.

Il primo voto era l'espressione della esperienza e della rettitudine - il secondo era l'eco del passato: era la espressione di un sentimento di egoismo al quale difficilmente si poteva rinunziare d'un tratto.

Taluni documenti ufficiali pubblicati dal 1864 al 1867 (1), sono importantissimi per far conoscere gli avvenimenti che determinarono la fine di una istituzione che per molti formava tuttavia l'ideale del sistema penitenziario.

L'agitazione che si manifestava da tempo nella colonia dell'Australia, e l'accoglienza favorevole che si faceva in Inghilterra ai nuovi progetti di riforma, avevano messo in allarme gli abitanti delle possessioni Occidentali, di quella immensa parte di mondo, i quali facevano viva istanza al Ministero di Londra perchè volesse manifestare i suoi intendimenti sul riguardo della deportazione, scongiurandolo a non farla cessare in vista delle buone disposizioni che aveva la popolazione di quelle regioni a ricevere i condannati dell' Inghilterra. Ma il Ministero che si era preoccupato ad evitare anche colà gl' inconvenienti cagionati dalle liberazioni condizionate, indugiava ad appigliarsi ad un provvedimento definitivo, e rispose col dire che quella questione non aveva ancora attirato l'attenzione del governo della regina.

(1) *Further papers on the subject of convict discipline and transportation.* February 1864 - *Correspondence relative to the discontinuance of transportation.* February 1865 - *Digest and summary of information respecting prisons in the Colonies* ecc. 1867.

Però la condizione delle cose si rendeva sempre più difficile.

Le Colonie dell'Australia del Sud, e quelle di Vittoria protestavano energicamente contro il voto della Commissione inglese che nel rapporto sulla pena della servitù penale, aveva caldeggiato perchè la deportazione non venisse a cessare, protestarono contro l'operato del Governo che dopo aver promesso di mettervi un termine ora si mostrava titubante a mantenere le promesse; e quei reclami che venivano dalle classi più elette di cittadini, e dalle autorità municipali più autorevoli erano a un di presso in questi termini:

« Le proteste fatte dalle Colonie, e gli argomenti addotti per indurre il Governo della Regina a risparmiarle dal flagello della deportazione non avevano trovato l'accoglienza che meritavano - anzi peggio, avevano prodotto l'effetto contrario, come poteva argomentarsi dalle risoluzioni alle quali era venuta la Commissione ultima nominata per lo studio delle due leggi del 1853 e 1857.

« Forse sull'animo de' personaggi componenti la Commissione ed il Ministero, avevano influito le dimostrazioni fatte dall'Australia occidentale, perchè fossero mandati colà i *convicts* dell'Inghilterra; ma cotali dimostrazioni avevano a solo movente l' interesse, in vista delle ingenti somme che la madre patria era obbligata a spendere per quel servizio.

« Comunque sia l'Australia occidentale, per la sua posizione, non poteva essere autorizzata a far causa a sè, e considerarsi come isolata dalle colonie sorelle. L'esperienza aveva mostrato per lo addietro e mostrava anche allora quale fosse la triste influenza dei luoghi dove erano spediti, e poi liberati, i peggiori condannati dell'Inghilterra. I delitti più gravi che si perpetravano nelle colonie avevano quasi sempre, per autori cotesti *convicts* - essi obbligavano a spese enormi per guarentire la sicurezza pubblica, e ciò malgrado non si raggiungeva lo scopo; poichè la Tasmania e la Nuova Gallia del Sud, dove da anni non si mandano più condannati, avevano dovuto convincersi del tempo che ci volle per sradicare le radici del male che questi avevano lasciato, e le carceri delle altre Colonie provavano tuttavia chiaramente la loro pestilenziale influenza. (yet many must yet pass over ere the taint of convictism be eradicated. Our gaols and penitentiaries testify to this pestilential ingredient throughout the Australian Colonies).

Che del resto la deportazione de' primi tempi non era da confondersi con quella di un'epoca più recente. In allora pe' reati più gravi infliggevasi la pena di morte, e si deportavano alle Colonie una quantità di delinquenti ne' quali non eravi animo malvagio o perverse abitudini - ora la deportazione era riservata principalmente a quest'ultima classe; e mentre una volta essa era una gravissima pena per le sofferenze che l'accompagnavano, ora invece si poteva considerare quasi come un premio per i vantaggi che offriva. Un onesto agricoltore, un operaio laborioso trovavano difficilmente i mezzi per venire alle Colonie, e venuti, trovavano difficilmente occupazione proficua e pronta per vivere: era strano che diventati assassini vi fossero condotti, ricoverati, alimentati a spese dello Stato, e dopo pochi anni di carcere avessero soccorsi d'ogni natura e benefizii d'ogni sorta, a sola condizione di non ricadere nella colpa.

« Non era facile indovinare in forza di quale diritto l' Inghilterra mandava i suoi condannati ai possedimenti d'oltre mare: attenendosi alle leggi di equità, essa avrebbe dovuto permettere che questi in ricambio, le mandassero i loro - ad ogni modo le Colonie, rinnovando i sentimenti di devozione che la legavano al Governo della Regina, non nascondevano che per mezzo delle loro autorità legislative farebbero di tutto per opporsi ad un aggravio che ritenevano come ingiusto. »

Erano questi i sensi della protesta trasmessa al Ministero: essi erano la fedele espressione dell'opinione pubblica, nè il sig. C. Darling, governatore di Vittoria, aveva torto allora quando nel trasmetterli al duca di Neucàstle a Londra, diceva che « difficilmente si poteva esagerare l'avversione di tutte le classi de' coloni contro la deportazione in qualunque punto dell' Australia venisse continuata. »

Il Ministero intanto fin da' primi del 1864, comunicando alle superiori autorità governative dell'Australia le risoluzioni dell'ultima Commissione d' inchiesta, aveva lasciato intravedere di approvarle, non riconoscendo in talune di quelle Colonie il diritto di parlare a nome degli interessi delle altre: prometteva però che il numero de' deportati si sarebbe tenuto entro i limiti di qualche centinaio all'anno, soggiungendo che le liberazioni condizionate dovevano essere abolite per non permettere ai condannati di lasciarsi

luogo di soggiorno prima che spirasse tutto il tempo della loro condanna.

L'effetto di quella lettera si può facilmente comprendere.

Nuove e più vive proteste furono spedite al governo di Londra da Vittoria, dall'Australia del Sud, dalla Nuova Gallia del Sud; ed una lega si organizzava per rompere qualsiasi relazione coll'Australia occidentale, escludendola quasi dal consorzio delle colonie sorelle, imprimendole quasi un marchio di disonore, come la sola, tra tutte, che si prestasse ad essere una colonia di condannati, (by which means stigma of being the only convict colony in Australia would be visibly fastenend upon her.)

I governatori delle colonie, nel far noti cotesti sentimenti ostili al Ministero inglese, non tralasciavano di aggiungervi la esposizione delle difficoltà che sarebbero sorte, se un qualche temperamento non venisse adottato.

Il Ministro, signor Cardwell, rispose al governatore di Vittoria una lettera che esprimeva sentimenti benevoli verso la colonia, ma non celava la dolorosa impressione fatta dal modo poco costituzionale col quale si voleva agire per imporne alla madre patria. Dopo questa prima parte si soggiungeva che il Governo aveva studiato seriamente la questione, e senza cedere a pressione di sorta, era venuto nel divisamento di evitare che nuove colonie di condannati fossero fondate nell'Australia - di guisa che avrebbe chiesto al Parlamento Nazionale i mezzi opportuni per potere, in tre anni circa, metter fine alla deportazione anche nell'Australia occidentale.

Di quest'ultima risoluzione contemporaneamente si dava avviso al governatore della Tasmania, non che all'altro della Nuova Gallia del Sud, e ad entrambi si diceva che il governo della madre patria operando in tal modo, aveva voluto tener conto degl'interessi, dei sentimenti e delle convinzioni dei cittadini di quelle Colonie (for the interests, the feelings and the deep convinctions of the Australian communities).

All'Australia occidentale non potevasi lasciar ignorare l'adottata determinazione. Con lettera di pari data il Ministro di Londra scriveva a quel governatore signor Hampton: « Che avendo riconosciuto la utilità di non fondare altre colonie penali nei nuovi possedimenti scoverti, come necessaria conseguenza ne veniva l'abolizione delle antiche, sicchè la deportazione avrebbe avuto quanto prima un ter-

mine, per non lasciar di fronte il sistema fondato sull'opera libera e quello fondato sull'opera dei condannati, che scoraggiava ed allontanava la immigrazione volontaria (a system of convict labour practically discouraging, if not excluding the immigration of free labour) ». La deportazione, soggiungeva il Ministro, cesserà in un tempo che non oltrepasserà i tre anni. Forse questa decisione sarà ricevuta di mal animo in cotesta Colonia; ma il Governo non poteva non tener conto dei sentimenti e degli interessi delle altre - ed è sicuro d'altronde che coloro i quali avevano a soffrire in conseguenza delle progettate riforme, potrebbero essere compensati della perdita nell'occupazione delle nuove possessioni.

Ed invero una spedizione era stata organizzata da tempo, per esplorare le regioni al nord dell'Australia occidentale e l'esito poteva dirsi felicissimo; avvegnachè erano state scoverte terre molto estese e fertili che senza indugio si destinarono a nuova colonizzazione.

Però un fatto della più grande importanza ebbe a rilevarsi in quella occasione: i due ministri dell'interno e delle colonie, dopo maturo esame, avevano riconosciuto di accordo che, per assicurare il successo di quell'impresa bisognava tenerne lontani i condannati (it very important to the success of the New settlement that it shall be clearly understood from the beginning, both in this country and in Wertern Australia that no convict labour shall be introduced there).

Come mai avevano potuto gli uomini che stavano a capo della cosa pubblica in Inghilterra venire a cotesta conclusione che finiva per dar causa vinta agli avversari della deportazione? Quali erano i risultati ultimi dell'applicazione di quel sistema all'Australia occidentale?

Le pubblicazioni ufficiali dànno gli elementi necessari per rispondere a cotesti quesiti.

L'avversione delle Colonie certamente non era da tenersi in non cale; ma quel sentimento di ripugnanza non mancava di aver fondamento nella cattiva prova che avevano fatto i condannati, e nelle somme ingenti che per essi si dovevano spendere, poichè un *convict* costava all'anno 43 lire sterline e sei *pences* (lire italiane 1090 circa) senza comprendere il trasporto e le spese di custodia - senza comprendere quel che si doveva pagare per vigilanza di liberati condizionatamente, per amministrazione di giustizia, ecc., ecc.

In quanto alle altre considerazioni, giova ripetere le parole di

un rapporto che il Consiglio per l'emigrazione dirigeva al segretario di Stato per le Colonie, il 2 novembre 1864. « Ci par superfluo, dice quel rapporto, insistere sulla profonda avversione che provano tutte le Colonie, eccetto la sola Australia occidentale, per la presenza dei condannati; ed è certo che cotesto sentimento deve avere molta influenza per allontanare quante persone vorrebbero dirigersi verso quelle parti. D'altro canto si può assicurare che quando sul mercato d'una Colonia abbonda l'opera dei condannati, quella delle persone libere non può far vantaggiosa concorrenza, e l'esempio dell'Australia occidentale viene a comprovare il fatto. Quando essa Colonia acconsentì a ricevere i condannati, lord Grey prometteva di mandare colà, a spese del Governo, un numero quasi uguale di persone libere; ma queste persone non potevano essere che le guardie di scorta, sicchè tutta la immigrazione riducevasi alle famiglie dei condannati ed a 200 circa domestiche all'anno con qualche altro loro parente. Laddove si volesse continuare ad applicare il sistema finora adottato, una grandissima differenza verrebbe a rilevarsi tra gli antichi distretti ed i nuovi, i progressi di questi ultimi sarebbero ritardati ed è per questa ragione che occorrerà abolire definitivamente la deportazione anche nell'Australia occidentale ».

Dopo meglio che quattordici anni di prova, il Governo dell'Inghilterra aveva dovuto convincersi che i grandi benefizi economici sperati non si erano punto ottenuti, mentre le spese erano enormi e sempre crescenti: che non si era ottenuto il benefizio della diminuzione della delinquenza, mentre negli ultimi anni specialmente essa erasi aumentata: che alla riforma morale dei condannati non influiva punto lo allontanamento dal paese natio, mentre essi trovavano altrove un campo forse più vasto e più sicuro per abbandonarsi al delitto: che la emigrazione libera si allontava dai centri della deportazione, mentre accorrevano uomini e capitali là dove ai condannati era impedito l'accesso: che l'Australia occidentale non prendeva nessun serio sviluppo industriale od agricolo, mentre le altre Colonie prosperavano di anno in anno: e che laddove queste stringevansi fra di loro in fraterno consorzio, per opporsi all'egoismo della madre patria e rivendicare i propri diritti, l'altra si vedeva isolata e reietta, povera di risorse, estenuata di forze, riguardata come un ricettacolo di assassini - come una terra che a null'altro

serviva se non a sgombrare le carceri dell'Inghilterra dei più tristi soggetti, ricevendo il prezzo di quell'abbietto ufficio. Cotesti fatti, molto più eloquenti delle parole degli oratori dei due rami del Parmento, non rendevano dubbia la via da scegliere.

Il consiglio dei Direttori generali degli stabilimenti penali vedeva con rincrescimento venir meno la deportazione, giustificata, come esso diceva, dall'utile che ne veniva ai condannati, alla Colonia ed alla madre patria - tanto più se il numero dei *convicts* deportati non oltrepassava la cifra di qualche centinaio. Ma il Ministero fu d'avviso contrario, mantenendo la propria risoluzione; e nelle norme fissate per la concessione de' nuovi possedimenti, de' quali fu fatto cenno, fu espressamente detto « che nessun individuo stato già condannato o liberato col *ticket of leave* - nessun individuo in espiazione di una pena, sia essa deportazione o servitù penale, doveva essere ammesso temporaneamente o stabilmente in una parte qualsiasi dei territori al Nord dell'Australia Occidentale. » La esclusione non poteva essere più assoluta - il divieto non poteva essere più eloquente per mostrare la fiducia del Governo nell'opera e nella influenza dei condannati.

Frattanto l'Australia Occidentale, non sapendo tuttavia questa determinazione del Governo di Londra, aveva cominciato a dolersi della prima dichiarazione fatta dal Ministero sulla limitazione nel numero de' condannati che annualmente le sarebbero stati spediti, e sull'abolizione del sistema della grazia condizionata da concedersi a coloro tra essi che se ne rendevano meritevoli. La poca quantità di deportati non permetteva di ottenere quei vantaggi che la Colonia sperava dalla deportazione applicata sopra larga scala, quale dapprima il Governo aveva lasciato intravedere di voler attuare; e, tolta la speranza di ottenere una riduzione nel tempo della pena, poteva di leggieri prevedersi che i condannati non avrebbero avuto più il medesimo stimolo al lavoro ed alla buona condotta.

Quando finalmente si seppe che la deportazione doveva, nel termine di tre anni, cessare affatto, i reclami si fecero molto vivi, ed un apposito *Memorandum* fu trasmesso al Governo di Londra da' cospicui cittadini che rappresentavano gl'interessi dell'Australia Occidentale.

Nel *Memorandum* si diceva, che quella Colonia, accogliendo nel suo territorio i condannati alla deportazione, aveva creduto che

per una serie di anni non breve le ne sarebbe stato spedito costantemente un numero abbastanza importante, e che il Governo di Londra fosse in questa determinazione lo avevano argomentato dai preparativi fatti e dalle misure adottate.

Senza quella convinzione i coloni non avrebbero aderito ai desiderii della madre patria, nè si sarebbero indotti a sostenere spese ingenti per vedersi ad un tratto frustrati nelle loro speranze. L'Australia Occidentale era dapprima una Colonia libera; essa trovasi ora sotto lo stigma indelebile di essere stato un luogo di pena (irremediable stigma of having been a penal settlement); e molti anni dovevano passare prima che si potesse purgare da cotesta macchia degradante, che allontanava la libera emigrazione e rompeva i cordiali rapporti tra le diverse Colonie sorelle (and many years must pass before its population can be freed from this degrading stain, so repellant to voluntary immigration from without, as well as to free and cordial social intercourse within the colony). Ad ogni modo, non potendo domandare al Governo dell'Inghilterra di restituire la colonia allo *statu quo ante pactum*, i coloni dell'Australia Occidentale speravano di avere un compenso degl'immensi danni che la recente determinazione cagionava, ed avrebbe in seguito cagionato; e fra le altre cose chiedevano facilitazioni ed assistenza pei piccoli capitalisti ed operai d'ogni sorta che si sarebbero colà recati, « perchè con una immissione di nuovo sangue non contaminato dal delitto potesse essere neutralizzato il male che la deportazione lasciava. »

Il signor Elliot, a nome del ministro Cardwell, rispose che non si poteva sul serio muovere doglianza per il piccolo numero di condannati mandati nell'Australia Occidentale, avvegnachè erano quelli i soli dei quali si era potuto disporre; negava che l'opera dei condannati non aveva contribuito al benessere della Colonia, ricordando che nel 1849 essa era quasi rovinata, e che il Governo in 14 anni vi aveva speso da circa un milione di lire sterline — e finalmente conchiudeva col dichiarare che, dopo tutto quanto aveva fatto la madre patria per la Colonia, era cosa irragionevole chiedere altro compenso; ma che d'altronde questo compenso lo aveva negli estesi possedimenti aggregati al suo territorio.

Il grave e difficile problema della deportazione, dopo sì lunga serie di anni, e dopo tante vicissitudini e tante lotte, era in sif-

fatto modo risoluto. Fino al 1867 si spedirono annualmente in Australia poche altre centinaia di condannati - ma venuta l'epoca stabilita il Governo dichiarò al Parlamento che avrebbe mantenuto gli impegni contratti, uniformandosi al principio così santo e così lungamente discusso: che le nazioni, come gl'individui, devono bastare a loro stesse e provvedere ai propri bisogni.

XV. Un clamoroso avvenimento aveva in quel frattempo commosso il pubblico della grande metropoli inglese. Un certo signor V. Townley, distinto maestro di musica, era stato condannato per omicidio premeditato; ma dopo pronunciata la sentenza lo si dichiarava pazzo, e si riferiva il caso al Ministero. Il sig. G. Grey, ministro dell'interno, non trovò una disposizione precisa che gl'indicasse la via da tenere: la legge vigente non aveva preveduto il caso; e poichè le opinioni dei magistrati e dei sanitari erano in aperta contraddizione circa la esistenza del male, egli si appigliò al partito più equo, disponendo che il Townley fosse sottratto al patibolo e chiuso in un manicomio.

Non sì tosto dato quel provvedimento, giudicò opportuno di presentare un progetto di legge, perchè non mancassero, all'occorrenza, norme da seguire; e nel febbraio del 1864 esso era discusso alla Camera elettiva.

A dire il vero, quasi tutti gli oratori furono d'accordo nell'ammettere che la condotta del ministro era stata consentanea, se non altro, all'equità; ciò non di meno parecchi deputati manifestarono la viva impressione che aveva cagionato quel fatto, attribuendo la risoluzione governativa alla influenza di riguardi personali, tanto più che poco tempo dopo, un certo Wright, colpevole esso pure di omicidio, era stato giustiziato, malgrado tutte le prove conducessero a ritenerlo demente.

Molte proposte furono svolte nel corso della discussione. Si sollevò il quesito di sapere se la pena poteva essere applicata ad un pazzo che si fosse reso colpevole in un momento di lucido intervallo - si accennò alla divergenza costante che separa i giuristi dai medici, quando si tratta di questioni relative alla pazzia - si accennò alla facilità che hanno i medici di estendere ai delinquenti i caratteri delle malattie mentali ed al pericolo di dar loro un'autorità indipendente da quella dei magistrati - si accennò d'altro lato alla soverchia deferenza che hanno i magistrati gli uni per gli

altri, alla influenza che potrebbero avere le loro opinioni talvolta contrarie alla pena capitale, ed alla importanza di richiedere che la iniziativa degli atti venisse da un magistrato piuttosto che da un altro - si propose la istituzione di una specie di giurì per giudicare sulla pazzia dei delinquenti - si propose la istituzione di una Commissione per studiare tutte quelle ardue questioni - si trasse argomento dal pericolo in cui potevasi incorrere di far giustiziare un delinquente pazzo, per domandare l'abolizione della pena di morte - e ad ogni modo si domandò che la legge proposta fosse estesa anche alla Scozia ed all'Irlanda.

La gravità di tutte coteste questioni non isfuggiva certamente al ministro dell'interno, il quale promise che se ne sarebbe occupato, soggiungendo che intanto proponeva quella legge per la sola Inghilterra, nell'idea di non toccare gli Statuti della Scozia e dell'Irlanda.

I sensi nei quali la legge fu votata erano questi:

Se un detenuto qualsiasi (condannato o inquisito), ed a qualunque titolo di reato, mostrava di essere pazzo, due o più magistrati (*Visiting justices* o *Justices*), sotto la cui giurisdizione trovasi il carcere, richiesto l'avviso di due sanitari, dovevano spedire il loro certificato al ministro dell'interno, il quale poteva disporre il trasferimento dell'infermo in un asilo di salute. Se il ministro suddetto era informato dell'esistenza in carcere di un pazzo condannato a morte, doveva richiedere il parere scritto di due o più sanitari da lui scelti, ed avutane la conferma, mandarlo in un manicomio, dove era mestieri che stesse, finchè non riacquistava la salute; nel qual caso se il tempo della condanna era scorso, allora il detenuto doveva essere liberato, altrimenti doveva passare in uno stabilimento per continuare la espiazione. Nelle case penali i direttori avevano le attribuzioni stesse dei *Visiting justices* (1).

XVI. Quasi contemporaneamente alla legge sulla servitù penale, un altro progetto era presentato al Parlamento sulle carceri di Contea; un progetto che il Ministero aveva compilato, attenendosi in parte alle proposte della Commissione del 1862 presieduta da Lord Carnarvon.

(1) 27-28 Vitt. c. 29 An Act to amend the Act Third and Fourth Victoria, Chapter Fifty-four for making further provision for the Confinement and Maintenance of insane prisoners.

A combattere le disposizioni di quel progetto, sorse nella Camera de'Comuni il signor Adderley; il quale, mentre da un lato mostrava come i voti della Commissione mirassero specialmente ad introdurre nelle carceri una più severa disciplina, ed una maggiore uniformità, dall'altro accusava la legge di non rispondere nè all'una nè all'altra di quelle vedute, lasciando al Segretario di Stato poteri che dovevano esser definiti dal Parlamento, nè soffrire eccezioni per mutar di persone - differenze grandissime esistevano nella interpretazione e nell'applicazione del lavoro penale - in un carcere si eccedeva di severità sottoponendo i detenuti per lunghe ore ad una fatica tutta corporale, in un altro si credeva fosse bastevole di trattenerli per tutto quel tempo nella scuola - lauto era il vitto stabilito pe'detenuti di una Contea, insufficiente per quelli di un'altra - carceri esistevano senza regolamenti o con regolamenti che portavano la impronta di strane teorie - diversa e difettosa era la classificazione de' reclusi: nè a tutti cotesti inconvenienti la nuova legge metteva riparo.

Altri oratori fecero eco alle parole dell'Adderley. Il Ministro sentì che gli avversari aveano in gran parte ragione e ritirò il progetto, prendendo impegno di ripresentarlo modificato.

In quel tempo la Società per il progresso delle scienze sociali teneva la solita sua annuale adunanza; e poichè la questione palpitante era quella che riguardava appunto la riforma della legge delle carceri di Contea, così essa attirò in modo speciale l' attenzione di coloro che vi presero parte.

Il signor Crofton propose il quesito di sapere se un sistema di disciplina interna poteva essere applicato nelle carceri di Contea, e fino a qual punto ciò era possibile. Venendo poscia allo svolgimento della sua tesi egli si mostrò favorevole all' uniformità, ed alla progressività del sistema dietetico - ed in quanto al lavoro penale fu di avviso doversi fare una distinzione tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo, ed applicar questo nel primo stadio della detenzione, affinchè l'altro fosse maggiormente apprezzato e servisse quasi di stimolo alla buona condotta negli stadi successivi.

Un principio quasi contrario sostenne il Rev. J. Field, per quel che si riferiva al lavoro penale, ritenendolo poco efficace come mezzo d'intimidazione, e causa efficiente di cattive passioni. In generale la maggior parte degli oratori prese a discorrere sulla necessità di

rendere molto più sensibili le detenzioni di breve durata - ed in ultimo le risoluzioni approvate dall'adunanza furono queste:

1° Abolire tutte le carceri disadatte a mantenere una buona disciplina interna;

2° Sospendere il pagamento delle quote dovute dal Tesoro a tutte quelle carceri che a giudizio del Ministero dell'interno non abbiano i requisiti voluti dalla legge;

3° Rendere il lavoro del detenuto, al più presto che sia possibile, produttivo;

4° Disporre che le condanne infra i quattordici giorni siano scontate in separazione continua con poco cibo, senza lavoro penale;

5° Adottare un sistema graduale nel vitto come nel lavoro, facendo in modo che il primo stadio delle pene al disopra di quattordici giorni sia espiato anch' esso in separazione continua, con poco vitto, e senza lavoro.

6° Accordar la gratificazione come ricompensa del lavoro e della buona condotta in carcere;

7° Far dipendere tutti i vantaggi da concedere ai detenuti, dalla loro condotta e da un buon sistema di marche;

8° Adottare in tutte le carceri di Contea e di Borgo il sistema della fotografia.

All'apertura della nuova sessione il signor G. Grey, ministro dell'Interno, ripresentava la legge (25 febbraio 1865), e nel chiederne la prima lettura faceva conoscere: che egli aveva procurato di soddisfare ai desideri della Camera determinando il significato della parola « lavoro penale », e stabilendo un massimo ed un minimo nella durata di esso per evitare le interpretazioni arbitrarie: che aveva procurato di fissare in modo inalterabile le norme principali de'regolamenti di disciplina interna, spogliando di quella facoltà il potere esecutivo; ma che in quanto al trattamento dietetico era sembrato difficile di richiedere la uniformità tra luoghi che differivano per clima, per abitudini degli abitanti, ecc. La Camera dei Comuni approvò l'operato del Ministro, ed una Commissione nominata per la discussione delle disposizioni particolari, si mise prontamente di accordo, sicchè la legge fu votata a grande maggioranza. (1)

(1) 28-29 Vitt. c. 126 An Act to consolidate ande amend the Law relating to prisons.

Nulla era mutato con essa alle leggi precedenti per le disposizioni relative alla dipendenza delle carceri dalle autorità locali, per la nomina degl'impiegati, pe'loro diritti e loro doveri - il numero delle celle fu determinato dovesse essere uguale a quello della media della popolazione detenuta, nè potevano essere adoperate alla dedetenzione degl'inquisiti o de'condannati, se prima un ispettore governativo non le avesse riconosciute adatte (certified), esaminandone il sistema di ventilazione di riscaldamento ecc. non che il numero delle ore che il recluso vi doveva passare.

Il lavoro penale fu definito un lavoro corporale (bodily labour), e diviso in due categorie, comprendendo nella prima il *treadwheel*, il *crank*, il tagliar pietre ecc. - ammettendo nella seconda tutte le altre occupazioni che fossero scelte da'magistrati locali (Justices) riuniti in sessione, ed approvate dal Ministro dell'Interno: ed a questi stessi magistrati era data facoltà di compilare altri regolamenti per la disciplina del carcere, e per fissare le tabelle dietetiche, salva l'approvazione del Ministro;

Gl'ispettori generali, dopo le loro visite alle carceri, dovevano scrivere tutte le osservazioni che avevano creduto di fare, e comunicarle alle autorità locali, con lettere da inserirsi in un registro apposito (Minute book), rimettendone copia al segretario di Stato. Cotesti rapporti dovevano poscia essere pubblicati annualmente e presentati al Parlamento;

Tutte le opere d'ingrandimento, di nuove costruzioni ecc. dovevano avere l'approvazione governativa prima di essere eseguite: i Commissari de' prestiti per le opere pubbliche (public works loan Commissioners) potevano, volute le debite guarentigie, anticipare le somme necessarie per i lavori di cui sopra - ed alla vigilanza delle nuove carceri doveva assistere un delegato governativo;

L'autorità d'un carcere poteva contrattare con quella di un altro carcere per il ricovero ed il mantenimento di taluni detenuti - quei contratti dovevano però essere approvati dal segretario di Stato - e quando entro la giurisdizione de'medesimi magistrati si trovassero parecchie carceri, potevasene destinarne una a'condannati alla detenzione col lavoro penale;

Il segretario di Stato aveva il diritto di vegliare alla esecuzione della legge e delle disposizioni date - in caso di trascuranza egli poteva sospendere i pagamenti delle quote dovute, e se le carceri

non erano secondo prescriveva la legge, egli doveva ordinare che fossero chiuse;

Chiunque prestava aiuto diretto od indiretto ad una evasione o ad un tentativo di evasione, poteva essere condannato fino a due anni di carcere, con o senza lavoro penale - Chiunque introduceva e somministrava ai detenuti tabacco, liquori spiritosi ecc. poteva essere condannato fino a sei mesi di carcere od a 20 lire sterline, o all'una e all'altra se i magistrati credevano e se il colpevole era un custode egli doveva inoltre essere destituito - Chiunque portava lettere ecc. doveva essere punito con una multa non eccedente le dieci lire sterline, e se il colpevole era un custode doveva essere destituito;

Per ciascun condannato liberato dal carcere ed affidato alla Società di patrocinio, i magistrati locali potevano far pagare alla Società stessa due lire sterline, e dovevano fornire a tutti i mezzi necessari per ritornare al loro paese, od al domicilio che avevano scelto.

A questa legge tengono dietro tre Appendici. La prima comprende un regolamento delle carceri - la seconda la determinazione del carattere di talune di esse - la terza il notamento delle leggi precedenti in tutto o in parte richiamate in vigore.

Delle due ultime poco giova tener conto, sicchè diremo poche parole della prima. Il regolamento tratta della nettezza delle carceri ecc., stabilisce l'ora dell'apertura e della chiusura di esse - gli obblighi che incombono al personale di custodia - le registrazioni e le formalità da eseguirsi all' ingresso de' detenuti - classificazioni principali che devono mantenersi tra i condannati, gl' inquisiti, e i debitori - le facoltà concesse agl' inquisiti di procurarsi tutto il necessario: vitto, vestiario, effetti letterecci ecc. ciò che ai condannati era assolutamente vietato - le ore di passeggio, di scuola, di preghiera ecc., ed i doveri che hanno, il direttore, il cappellano, il chirurgo, ecc. ecc.

Per quel che si riferisce ai condannati al lavoro penale, il regolamento determina che per i maschi da' 16 anni in su, pei primi tre mesi debbono essere sottoposti ai lavori di prima categoria da 6 a 10 ore al giorno - ed a quelli di seconda categoria per il resto della pena - che le donne ed i minori di 16 anni debbono essere sottoposti a questi ultimi solamente, e che il Chirurgo poteva accordare la esenzione di qualsiasi lavoro per motivi di salute: determina pure le infrazioni che il direttore poteva infliggere, e quelle

che poteva infliggere il magistrato (visiting justice) - l'uso limitato che si doveva fare de' ferri, non che delle punizioni corporali ecc.

Nel trasmettere copia della legge suddetta ai Presidenti delle *Sessioni quatrimestrali* (quarter session) delle diverse Contee, il Mistero dell'Interno vi accompagnava una circolare apposita per meglio spiegare i concetti principali che la informavano. Egli ricordava come per lavoro penale dovesse intendersi un lavoro corporale - accennava all'obbligo che correva ai magistrati locali (justices) di compilare i regolamenti disciplinari per la classificazione de' detenuti ecc., non che per il vitto da distribuire ad essi; e per dare una norma su questo grave argomento, univa un estratto del rapporto presentato dalla Commissione nominata nel 1864 per lo studio del sistema vittuario delle carceri di Contee, la quale proponeva di dare ai detenuti un vitto diverso a seconda della durata della detenzione e del sesso.

A dire il vero la legge lasciava molta latitudine alle autorità locali; ma in Inghilterra non si capisce una uniformità stereotipata che si voglia imporre a due diverse Contee, a due Borghi, a due Città diverse d' indole e di popolazione: del resto si faceva grande assegnamento sulla iniziativa privata; e poichè il sistema graduale o irlandese applicato in parte al carcere di Winchester per opera del signor Crofton aveva dato ottimi risultati, poteva credersi di leggieri che esso sarebbe stato preso generalmente ad esempio.

Quella legge, però, non applicavasi che all'Inghilterra, e doveva andare in vigore col 1 febbraio 1866 - per la Scozia e per l' Irlanda il Ministero si riservava di provvedere in appresso, nè di queste due grandi parti del Regno aveva avuto incarico di occuparsi la Commissione d' inchiesta.

Per l' Irlanda uno speciale progetto era stato presentato nel 1865; ma non aveva avuto alcun seguito per l' avvenuto cambiamento ministeriale (1), e non è quindi a far le meraviglie se gl' Ispettori

(1) Questo progetto era stato compilato sulla traccia delle ultime leggi sulle carceri della Scozia e su quella del 1865 votata già per l' Inghilterra. In esso si adottava definitivamente il sistema della separazione continua - si stabiliva la natura e la durata del lavoro penale - si determinavano le penalità da infliggere in caso di inadempimento alle date disposizioni - si assegnava al Lord Luogotenente una sfera di azione alquanto più larga - si dava agl' Ispettori Generali una maggiore e più efficace autorità - si provvedeva in modo più stabile alle carceri dette Bridwelles ecc.

Generali domandavano un qualche provvedimento, mostrando lo stato poco felice delle carceri di quell' isola - la giustizia di estendere anche ad esse i benefizi delle riforme legislative, e la opportunità di farlo senza indugio, in quanto che le migliorate condizioni economiche del paese permettevano di gravare un poco più i contribuenti e dare un assetto a quel ramo di servizio. (1)

Gl' Ispettori Generali chiedevano:

1° L'abolizione del carcere pe' debitori, salvo i casi di frode;

2° La revoca delle leggi che autorizzavano i magistrati a far chiudere in carcere i pazzi pericolosi;

3° Il trasferimento dalle prigioni delle Contee, in appositi stabilimenti centrali e governativi, di tutti i condannati al carcere coll'aggravio del lavoro penale, quando la durata della pena oltrepassasse un determinato tempo;

4° Il trasferimento in appositi stabilimenti centrali e governativi di tutti i condannati al carcere per un determinato tempo, anche senza l'aggravio del lavoro penale - di tutti i detenuti politici - di tutti gli accusati di gravi delitti che interessassero specialmente l'ordine pubblico;

5° La soppressione delle carceri di Contea piccole o poco utili, e la sostituzione di altre più grandi, e meglio disposte fabbricate in consorzio;

6° Una radicale riforma nelle carceri così dette *Bridwells*: perchè esse erano per la maggior parte insufficienti, poco sicure, mancanti di acqua e con cessi mal fatti - non avevano spesso il personale di custodia corrispondente - e servivano ben di sovente ai magistrati per eludere le leggi e tenervi indebitamente i cittadini in arresto.

XVII. La Commissione presieduta da Lord Carnarvon aveva rilevato non pochi inconvenienti riguardo ai minorenni, ed altri non meno gravi ne avevano messi in evidenza gl' Ispettori delle case di educazione correzionale, o Riformatorj I genitori da un canto

(1) Dalle relazioni degl' Ispettori Generali risulta, infatti, che in molte carceri la classificazione de' detenuti era molto incompleta - che talune mancavano di cappelle o di sufficienti cortili di passeggio o di sufficienti infermerie ecc. che in talune altre il lavoro non era diviso per categorie - o non si applicava il lavoro penale, o applicavasi male - che l' istruzione morale lasciava molto a desiderare ecc.

facevano di tutto per far chiudere in cotesti stabilimenti i loro figliuoli, a farli mantenere ed educare a pubbliche spese - dall'altro si credeva opporre un argine a quella corrente, ed alla delinquenza de' giovinetti con discipline molto severe, e a quanto pare l'uso del bastone era frequentissimo. Intanto aveva cominciato a veder la luce, in Londra (1861), un giornale *The Reformatory and Refuge Journal*, destinato ad essere l'organo della Società di patroni e di matrone che, sposata la causa de' poveri fanciulli traviati, avevano posto ogni cura a rendere l'opera loro proficua sotto ogni aspetto.

Quali teorie propugnasse cotesto giornale è facile indovinarlo. Informato a sentimenti di carità cristiana, pur astenendosi dagli eccessi di mal' intesa filantropia, esso sosteneva che i giovanetti dovevano esser trattati con severità ma senza inasprirne gli animi - che la loro educazione doveva avere uno scopo pratico e sociale ed essere affidata a persone che vi si consacravano con amore - che dovevano venire allontanati per sempre dalle loro famiglie quando esse non erano che fomite di corruzione e di vizi; ed a questa propaganda faceva nobile eco la Società per il progresso delle scienze sociali.

Le leggi esistenti su' Riformatorj e sulle Scuole industriali avevano avuto ottimi risultamenti; ma talune modificazioni parevano necessarie. In quanto ai minorenni da chiudere ne' Riformatorj si voleva ridurre il primo stadio di soggiorno nelle carceri da quattordici a sette giorni solamente, da non potersi in niun caso prolungare oltre l'anno - si voleva assegnare una maggior durata alle licenze che potevano essere accordate da' direttori di essi (managers) - si voleva affidare a questi ultimi invece che ai parenti la cura de' giovanetti ritornati a libertà; e poichè la detenzione in que' Stabilimenti aveva per iscopo la emenda più che la punizione, si voleva che la durata non fosse previamente stabilita, ma regolata invece sulla condotta stessa de' reclusi, anche per invogliarli maggiormente a ben governarsi.

In quanto alle Scuole industriali, il cui carattere era meno penale di quello de' Riformatorj, si voleva che la facoltà concessa al padre o alla madre di chiudervi un giovanetto incorreggibile, fosse estesa anche ai tutori - che il Governo pensasse a riscuotere le quote che gli uni o gli altri dovevano pagare alle direzioni dei sin-

goli istituti - che le licenze potessero essere accordate colle norme medesime de' Riformatorj - che fosse lecito ai magistrati delle Contee e de' Borghi di venire in soccorso di cotesti istituti come praticavasi appunto in favore de' Riformatorj - e che nessun giovanetto al disotto i dodici, od anche meglio al disotto dei quattordici anni fosse rinchiuso in carcere per non abituarsi ad una atmosfera che corrompe, cagionando una spesa molto più grave.

Le leggi su' Riformatorj e sulle Scuole industriali cessavano di aver vigore nel 1866, e nella Sessione di quell'anno il Ministero si affrettò a presentare nuovi progetti, per prolungarne la durata e per introdurvi le riforme che giudicava veramente necessarie.

Que' progetti, approvati senza grande opposizione e senza alterazioni di rilievo, riprodussero in gran parte le prescrizioni precedenti; e per i Riformatorj, dopo aver richiamato in vigore i modi coi quali essi dovevano ottenere l'attestato governativo - le ispezioni alle quali dovevano di tempo in tempo andar soggetti - l'autorità concesse ai direttori locali (managers) di fare i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'interno ecc.; aggiungevasi:

Che il giovanetto al disotto de' sedici anni, convinto di delitto, e condannato al carcere per più di dieci giorni, poteva per ordine del magistrato, e dopo espiata quella pena, essere inviato in un Riformatorio per un tempo non minore di due anni nè maggiore di cinque: e se aveva meno di dieci anni, poteva esservi mandato ugualmente quando risultasse di essere recidivo;

Che il direttore d'un Riformatorio poteva collocare presso un onesto operaio libero, o presso persona di probità conosciuta, il giovanetto ricoverato, quando avesse fatto almeno diciotto mesi di soggiorno nello Stabilimento - ma questa specie di licenza non doveva essere stabilita per più di tre mesi, potendo però rinnovarsi sempre fino alla fine del tempo della sentenza;

Che se il giovanetto fuggiva dalla casa della persona che lo aveva in consegna, o si rifiutava di ritornare al Riformatorio, caso mai la licenza gli fosse stata revocata, egli doveva essere punito come se fosse fuggito dal Riformatorio;

Che il direttore era in facoltà di avviare ad un'arte o ad un commercio il giovanetto, durante il tempo della licenza;

Che il giovanetto ricalcitrante alle regole del Riformatorio, poteva essere condannato al carcere fino a tre mesi, e poscia rimandato al medesimo istituto fino al termine della sentenza, nella quale non doveva computarsi il tempo del carcere sofferto;

Che il trattamento medesimo era inflitto a quel minorenne che fuggiva dal Riformatorio;

Che colui il quale direttamente o indirettamente prestava assistenza od aiuto al giovanetto per fuggire - o si opponeva direttamente o indirettamente a che egli ritornasse nell'istituto, doveva esser punito con la multa, fino a venti lire, o con due mesi di carcere, con o senza lavoro penale (1).

In quanto alle Scuole industriali, era lasciato alle autorità locali, sotto la cui dipendenza erano le carceri, di venire ad esse in soccorso con fondi speciali ed alle medesime condizioni de' Riformatorj. In quelle scuole potevano esser chiusi i giovanetti, al disotto di quattordici anni, che fossero trovati questuando ecc. i giovanetti delle case di lavoro, o scuole di poveri che si mostrassero indisciplinati - e i giovanetti discoli quando i genitori o tutori dichiarassero al magistrato di non poterli più contenere, ed il magistrato si convincesse delle ragioni addotte. Del resto per quel che riguardava la facoltà accordata a' direttori, di far uscire con licenza o collocare i minorenni ad essi affidati, e le pene inflitte ai riottosi, ai fuggitivi ed ai loro complici diretti o indiretti, erano ripetuti quasi tutti gli articoli della legge relativa ai Riformatorj - aggiungendo, come pena della cattiva condotta o della fuga, il passaggio in questi ultimi istituti, la cui disciplina interna era alquanto più severa, e dichiarando che i giovanetti ammessi nelle scuole industriali dovevano essere rilasciati in libertà, quando avessero compiuto il loro sedicesimo anno, a meno che essi stessi non consentissero a prolungarvi il loro soggiorno.

Per la contribuzione de' parenti alle spese di mantenimento dei giovanetti reclusi ne' Riformatorj o nelle Scuole industriali - per il modo come procedere contro i negligenti ecc. erano richiamate in vigore le disposizioni precedenti ma rese più semplici e più efficaci: (2) sicchè chi volesse stabilire un confronto tra le antiche leggi

(1) 29-30 Vitt. c. 17. An Act to consolidate and amend the Acts relating to Reformatory Schools in Great Britain.

(2) 29-30 Vitt. c. 18. An Act to consolidate and amend the Acts relating to Industrial Schools in Great Britain.

e le nuove, troverebbe unificate le norme regolatrici delle due categorie di istituti dell'Inghilterra e della Scozia - reso più spiccato il carattere degli uni e degli altri - migliorate le condizioni economiche - fatta più severa la disciplina - e data ai direttori una maggiore e più larga sfera di azione in guisa da potere, volendo, riuscire di vera utilità ai giovanetti affidati alle loro cure.

L'anno appresso (1867) una legge era stata presentata alla Camera de'Comuni per iniziativa del signore O'Connor Don, nello scopo di estendere all'Irlanda la benefica istituzione delle Scuole industriali; ma si ebbe paura di veder con essa estesa altresì la potenza retriva ed ostile del partito ultramontano, ed il progetto fu arrestato alla seconda lettura. Però la opposizione fatta sulle prime, fu di breve durata: nel maggio del 1868 quella legge fu definitivamente sanzionata, riproducendo quelle già applicate in Inghilterra con qualche leggiera modificazione (1), e pochi mesi dopo veniva altresì rinnovata l'altra riguardante i Riformatorj (2).

Promulgata quella legge, il signor W. Crofton, la di lui moglie e Miss Carpanter si recarono in Irlanda - un numeroso *meeting* fu tenuto a Dublino - Miss Carpanter mostrò con uno splendido discorso - gl'immensi bénefizi che esse evevano portato in Inghilterra - e, dovute alla carità privata, cominciarono ad essere inaugurate le Scuole industriali alle quali deve l'Irlanda il compimento del suo sistema penitenziario.

XVIII. L'ordinamento delle carceri di Contea, degli Stabilimenti penali, de' Riformatorj e delle Scuole industriali non bastava per

(1) 31 Vitt. c. 25 An Act to extend the Industrial Schools Act to Ireland. In questa legge manca la disposizione che dà facoltà ai genitori o a'tutori di far chiudere un loro figlio o pupillo in una Scuola industriale quando dichiarino di non avere più modo di correggerlo e il magistrato si convinca delle loro ragioni - manca la disposizione che autorizza il passaggio nelle Scuole industriali di quei giovanetti che essendo nelle case de' poveri si mostrino indisciplinati, ecc. ecc.

(2) 31-32 Vitt. c. 59 An Act to amend the Law relating the Reformatory Schools in Ireland.

Questa legge è uguale alla precedente, 21-22 Vitt. c. 103, meno qualche piccola differenza. Così mentre prima i magistrati potevano far chiudere un giovanetto in un Riformatorio, per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque, in seguito alla nuova legge il minimo della detenzione fu portato a due anni

assicurare all'Inghilterra la pronta e reale diminuzione della delinquenza. Una grave questione rimaneva tuttavia da risolvere - una questione che aveva formato argomento di serie e profonde discussioni, alla quale tutte le Commissioni avevano accennato, della quale il signor Crofton aveva da anni mostrato l'importanza: vogliam dire la questione de'delinquenti abituali.

E poichè urgeva di venirne a capo, ed il governo pareva disposto a secondare la pubblica opinione, un *meeting* tenevasi a Londra, dalla Società per il progresso delle scienze sociali e da quella dei Riformatorj, nel quale furono votate all'unanimità le due seguenti risoluzioni:

Essere di una pressante necessità la organizzazione della vigilanza della polizia, stabilendo un'autorità centrale per controllare e seguire in tutti i loro movimenti, i condannati liberati con licenza;

Essere indispensabile alla tutela della vita e delle proprietà dei cittadini, di ottenere dal Parlamento una legge riguardante la vigilanza de'delinquenti abituali, che desse facoltà ai magistrati di condannare al carcere coloro i quali essendo stati condannati due volte per grave reato (felony), fossero convinti di frequentar ladri e non potessero mostrare di vivere onestamente, nè dare guarentigie sufficienti da assicurare che essi non commetteranno in avvenire nuovi reati.

I signori Crofton, F. Hill, Henderson, Safford e Marshall, presentarono al Ministro dell'Interno, onorevole signor Bruce, le due risoluzioni, appoggiandole coll'autorità de'loro nomi: il Ministro rispose promettendo di secondare que'voti, ed un apposito progetto di legge era sottoposto, poco tempo dopo, all'approvazione del Parlamento.

Era facile al Ministero trovare valide ragioni in prò della nuova legge. L'abolizione della deportazione gettava ogni anno in mezzo alla popolazione libera un gran numero di condannati, usciti per fine di pena o per licenza, ed era naturale che parecchi di essi, non abbastanza emendati, ricadessero nel delitto. Di fatti i reati erano diminuiti nel loro totale: però il numero de'reati gravi, specialmente in certe località, non era disceso a proporzioni più basse - la cifra de'recidivi si faceva sempre maggiore, ed era questo il male cui si credeva di poter mettere riparo, circoscrivendo sempre più la libertà di coloro i quali non davano prove di essersi ravveduti, nè bastevole sicurezza della loro onorata esistenza.

Il signor Adderley combattè strenuamente, come sempre, il progetto del Governo per il soverchio potere accordato all'autorità di polizia, e per il principio che si veniva a stabilire di poter infliggere una pena senza la indicazione del reato commesso, avvegnachè il carattere di delinquente abituale non costituiva per se stesso un'azione criminosa che la legge specificava. Naturalmente egli scagliossi contro le opinioni del Taylor, citate dal ministro Bruce, colle quali si voleva riconoscere nella civile comunanza il diritto di escludere per sempre dal suo seno il recidivo - biasimava il sistema penitenziario, che aveva per unico scopo la educazione del condannato, e che in sostanza finiva per perdere il carattere della intimidazione senza ottenere la riforma del colpevole - e dichiarava di preferire la liberazione assoluta alla liberazione condizionata, l'opera della società di patrocinio alla vigilanza della polizia.

Parecchi altri deputati riconobbero anch'essi le troppo severe misure che si proponevano alla sanzione del Parlamento; però trattavasi di tutelare la classe dei cittadini onesti, di stringere in una cerchia di ferro quella de' perversi, obbligandola a lavorare od a vivere in carcere, e la legge venne approvata a un dipresso in questi termini:

Qualunque agente di polizia, in seguito ad autorizzazione avuta per iscritto dall'ufficiale superiore (chief officer), potrà, senza bisogno di regolare mandato dell'autorità giudiziaria, procedere all'arresto di coloro i quali siano stati liberati dal carcere con regolare licenza e in virtù delle leggi del 1853, 1857, 1864, quando abbia sospetto che vivano disonestamente, e deferirli a due o più giudici di pace, o ad un magistrato stipendiato. Risultando provati i sospetti, cotesti magistrati faranno tenere in arresto gli accusati, aspettando che possano essere ricondotti ai relativi luoghi di pena, come se fossero stati condannati per altro delitto;

Per la più esatta vigilanza dei delinquenti, un registro sarà istituito, nel quale dovranno essere iscritti tutti i condannati più gravi coi loro principali connotati. Questo registro sarà tenuto: per l'Inghilterra, dal commissario di polizia della metropoli - per l'Irlanda, dal commissario di polizia di Dublino, salvo il diritto nel ministro dell'interno per l'Inghilterra, e del Lord Luogotenente per l'Irlanda di affidarne l'incarico ad altra persona;

Le autorità di polizia e le autorità preposte alle carceri di cia-

scuna Contea, Borgo ecc. dovranno intendersi tra loro per verificare se trovavansi d'accordo nelle informazioni date;

Colui il quale si renderà per due volte colpevole di grave reato, malgrado non fosse stato punito colla pena della servitù penale, cadrà sotto la vigilanza della polizia per sette anni, a meno che il tribunale non giudicasse diversamente;

L'individuo sottoposto a questa sorveglianza potrà essere punito fino ad un anno di carcere con sentenza sommaria

a) Se, essendo accusato di vivere con mezzi illeciti, non produrrà prova del contrario;

b) Se sarà trovato da un agente di polizia in un luogo, sia pubblico o privato, o giardino, magazzini, case di piacere, ecc., e si potrà credere che egli avesse la volontà di delinquere;

Gli spacciatori di birra, albergatori, ecc., i quali daranno asilo a ladri conosciuti od a persone credute tali - che permetteranno ad essi di riunirsi - che accetteranno in deposito oggetti che ragionevolmente dovevano essere creduti di provenienza furtiva, potranno venire condannati sommariamente ad una multa fino a 10 lire sterline, ed i magistrati potranno richieder loro la guarentigia di persone conosciute ed anche una cauzione per la durata d'un anno. Questa cauzione non potrà ascendere a più di venti lire sterline, ed in mancanza vi si dovrà sostituire il carcere fino a tre mesi;

Gli spacciatori di birra, albergatori, ecc., di cui sopra, in seguito ad una prima infrazione a questa legge, saranno multati, e la seconda volta perderanno per due anni il permesso di tener lo spaccio, l'albergo ecc.;

Coloro i quali saranno trovati in possesso di oggetti rubati, se per l'addietro erano stati condannati o implicati in frodi, truffe, ecc., dovranno essere ritenuti come ricettatori di cotesti oggetti, a meno che non proveranno il contrario;

Gli agenti di polizia, in seguito ad ordine scritto ricevuto dal loro capo, potranno entrare in qualunque casa, bottega, ecc., e cercare e sequestrare tutti gli oggetti che avranno ragione di credere di provenienza furtiva. Le persone a cui saranno tolti o trovati cotesti oggetti, dovranno essere chiamate a dare gli schiarimenti necessari sulla provenienza di essi, e il magistrato competente disporrà in seguito quel che crede opportuno, tenuto presente le condizioni di quelle persone, ecc.;

Chiunque procederà a vie di fatto contro un agente di polizia in esercizio delle sue funzioni, potrà essere condannato alla multa fino alla somma di venti lire sterline, od al carcere fino a sei mesi, con o senza lavoro penale;

Si provvederà coi mezzi dati dalla legge sulle Scuole industriali del 1861, ai figli al disotto del 14° anno appartenenti ad una donna che per la seconda volta sarà colpita per violazioni di questa legge, quando essi saranno sotto la di lei tutela, e non avranno altri mezzi di sussistenza (1).

Attuata la legge, fu tosto riconosciuta imperfetta. Nell'adunanza della Società per il progresso delle scienze sociali, il sig. Barwick Baker, più degli altri, ne fece argomento di una memoria accurata, e lord Carnarvon, alla Camera dei Pari, ne rilevava i difetti, sia nelle disposizioni prescritte, sia nel modo come erano state mandate ad effetto.

In quella legge vi erano inesattezze non lievi, e confusione, e mancanza di armonia per assicurarne i risultati - l'azione dell'autorità delle Contee non era abbastanza determinata - i registri non erano abbastanza ben tenuti - le fotografie dei condannati erano fatte mentre questi indossavano la divisa del carcere - i condannati che si volevano mettere sotto vigilanza non erano previamente avvertiti degli obblighi loro imposti - l'obbligo, nei sorvegliandi, di presentarsi ogni mese alla polizia era stato tolto - la clausola di punire, con sette anni almeno, di servitù penale coloro che per la terza volta commettevano un reato grave, era stata soppressa, sicchè pareva, non che necessario, ma urgente di venire ad una riforma.

Il Ministero conveniva de' molti difetti della legge, nonchè della giustezza delle osservazioni, promettendo di correggerli; e le medesime dichiarazioni ripeteva alle interpellanze che nel 1870 e 1871 gli mossero i signori Hunt, Stapleton; finchè verso la fine della Sessione di quest'ultimo anno venne presentato un altro progetto che ne modificava grandemente le disposizioni:

Il liberato condizionatamente, sul quale cadevano sospetti di vivere con mezzi disonesti, poteva esser tratto in arresto da qualunque agente di polizia, che ne avesse ricevuto l'ordine scritto

(1) 32-33 Vitt. c. 99. An Act for the more effectual prevention of crime.

dall'ufficiale superiore (chief officer), ed essere privato della licenza se per poco risultava che i sospetti avessero un fondamento di vero;

La infrazione d'una condizione apposta alla licenza, quantunque non costituisse per se stessa un reato, poteva essere punita sommariamente colla pena del carcere fino a tre mesi, con o senza l'aggravio del lavoro penale;

Qualunque condannato liberato condizionatamente doveva presentarsi in ciascun mese all'ufficiale superiore di polizia del rispettivo distretto, e dar conto d'ogni suo mutamento di domicilio - però la presentazione mensile poteva anche farsi per lettera, quando ne avesse ottenuto l'autorizzazione;

Mancando a quest'obbligo, egli perdeva la licenza e poteva essere condannato ad un anno di carcere, con o senza lavoro penale - comprendendo, ben inteso, in questo tempo, quello che gli rimaneva tuttavia da scontare al momento del nuovo arresto;

I registri e le fotografie dei condannati dovevano esser tenuti, a Londra per l'Inghilterra, a Edimburgo per la Scozia e a Dublino per l'Irlanda; i direttori delle carceri erano tenuti a dare gli elementi necessari su ciascun condannato, e per ciascun rifiuto o mancanza, come per ciascuna notizia inesatta, potevano essere condannati ad una multa fino alla concorrenza di venti lire sterline: il Ministro dell'Interno per l'Inghilterra e la Scozia, il Lord Luogotenente per l'Irlanda erano lasciati in libertà di stabilire quanto occorreva per quel che riferivasi ai registri suddetti, alla fotografia, ecc.;

Chiunque fosse stato già condannato due volte per reati (crime) commessi, poteva essere condannato al carcere fino ad un anno, con o senza lavoro penale: *a)* se accusato di vivere con mezzi illeciti non poteva dar prova del contrario *b)* se trovato in un luogo pubblico o privato (giardino, case di convegno, spaccio di birra, ecc.), non poteva provare di non trovarvisi collo scopo di commettere un delitto *c)* se nascondeva o mentiva il suo nome, ecc. purchè però dalla espiazione dell' ultima condanna fossero scorsi meno di sette anni;

Il recidivo in un secondo reato poteva, per questo solo titolo, essere condannato alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di sette anni, e quindi essere obbligato alla presentazione mensile all'ufficiale superiore della polizia del distretto;

Gli spacciatori di birra, albergatori, ecc., i quali davano asilo a ladri conosciuti o sospetti, e accettavano in deposito oggetti di provenienza furtiva, ecc., potevano esser condannati ad una multa di dieci lire sterline, in difetto al carcere fino a quattro mesi, con o senza lavoro penale, ed essere obbligati a dar guarentigia o cauzione, ecc. - il permesso di vendere birra, di tenere albergo, ecc. poteva essere sospeso a chi infrangeva la clausola suddetta e doveva essergli assolutamente tolto, almeno per due anni, alla seconda mancanza. - lo spaccio di birra, l'albergo, ecc. nel quale, entro il periodo di tre anni, erano state commesse tali infrazioni a quella legge da aver dato occasione a due condanne, poteva esser chiuso per un tempo non maggiore di un anno;

I tenenti bordello potevano esser puniti colla multa fino a dieci lire sterline, ed in difetto al carcere fino a quattro mesi, con o senza lavoro penale, se ricoveravano ladri conosciuti o sospetti, se permettevano ad essi di trovarsi insieme, se ricettavano oggetti di provenienza furtiva, ecc. - ed inoltre potevano essere obbligati a dar guarentigia o cauzione come sopra;

Le vie di fatto contro un agente di polizia in esercizio delle sue funzioni, erano punite con una multa fino a venti lire o col carcere fino a sei mesi, con o senza lavoro penale: per chi si rendeva recidivo, entro due anni, la pena del carcere si doveva estendere a nove mesi;

Coloro i quali comperavano metalli come oro, argento, rame, ecc. venivano puniti di multa fino a cinque lire sterline se lo acquisto era maggiore di una certa quantità indicata;

Ai figli della donna condannata la seconda volta per un reato, ai quali mancavano altri mezzi di vivere o parenti, ecc. potevano essere applicate le disposizioni delle leggi ultime sulle Scuole industriali, quando essi non avessero ancora raggiunto i quattordici anni;

Gli agenti di polizia, in seguito ad ordine scritto ricevuto dal loro capo, potevano entrare in qualunque luogo, sequestrare gli oggetti che credevano di provenienza furtiva, ecc. - però l'ordine poteva essere rilasciato quando il luogo suddetto era stato occupato da persone condannate per ricettazione di effetti rubati o da ladri, purchè il tempo decorso non oltrepassasse un anno, o quando era occupato da persona condannata altra volta per delitti di frode

e simili, punibili colla servitù penale o col carcere: in tali casi l'ordine di cui sopra poteva essere rilasciato anche per semplice sospetto. (1)

Nella breve discussione che seguì in Parlamento, taluno fece osservare l'autorità grandissima che si accordava ai funzionari di polizia - tal'altro trovò pericolosa la presentazione mensile dei liberati con licenza, e l'incoraggiamento che davano al delitto, provvedendo ai figli delle condannate; ma quelle erano semplici riflessioni piuttosto che vera opposizione alla legge, la quale fu votata a notevole maggioranza, poichè, a dir vero, essa era molto meglio disposta delle precedenti - più facile ad essere eseguita - e spiegava un'azione molto più diretta, molto più severa sulla classe pericolosa che voleva colpire.

XIX. Fin da quando la legge del 1863 aveva, in certa qual guisa, dato causa vinta al partito ultramontano del Parlamento, per quel che riguardava la istruzione religiosa nelle carceri, le interpellanze al Ministero si erano succedute l'una all'altra, nello scopo di spingere il Governo a più larghe concessioni e ad una riforma che avesse a base le leggi in vigore per la chiesa protestante.

Però se da un canto i ferventi partigiani della Curia Romana si tenevano saldi sul terreno della legalità e dell'uguaglianza di trattamento, al quale avevan diritto tutti i detenuti, dall'altro non mancavano oppositori che riguardavano la questione sotto un diverso punto di vista. Così il deputato Mac Laren, che era stato direttore di un carcere per parecchi anni, dichiarava che secondo lui avrebbero dovuto essere mandati via tutti i cappellani, rimpiazzandoli con persone probe e caritatevoli la cui presenza e la cui opera presso i detenuti sarebbe stata molto più efficace: ed il signor Whalley, avversario più deciso, si opponeva a qualunque maggiore ingerenza del partito cattolico nelle carceri - perchè, come egli diceva, « non eravi delitto, dall'assassinio al piccolo furto, che i preti cattolici romani non trovavano giustificabile quando esso legavasi in un modo qualunque agl'interessi della loro chiesa, nè delinquente che non assolvevano *in foro coscientiae* quando trattavasi di estendere e di sorreggere il proprio dominio che, confuso oramai col potere temporale, era diventato il principio antagonista di tutte le libertà religiose e civili. »

(1) 34-35 Vitt. c. 112. An Act for the more effectual prevention of crime.

Più d'una volta, per contentare le esigenze di quel partito irrequieto e tenace, qualche nuovo progetto fu presentato, ma non potè mai essere definitivamente approvato, ed ora ne pende la discussione al Parlamento.

XX. Anche su' buoni effetti della legge del 1865, che regolava le carceri di Contea, cominciarono a nascere dubbii, sicchè Lord Carnarvon aveva interpellato il Ministero per aver comunicazione dei documenti ufficiali che mettessero il Parlamento in grado di sapere quel che si era fatto per mandarla in esecuzione.

I documenti richiesti furono presentati ; ma la domanda era stata troppo prematura per poter da essi trarre un costrutto.

Passò qualche anno ed il signor Bowring, nell' adunanza della Società per il progresso delle scienze sociali, sosteneva: che quella legge non era soddisfacente - che il lavoro penale era da proscriversi, relegando il *treadmill* fra gli antichi strumenti di tortura - che non vi erano in tutto il Regno due carceri uniformi ne' particolari del servizio, nel trattamento disciplinare, nel vitto ecc., sicchè le differenze del costo erano stranamente diverse da 20 a 100 lire sterline per detenuto - che nuove rivelazioni mettevano sempre più in evidenza gli abusi e gl' inconvenienti del sistema - che nelle nuove costruzioni si era sacrificata la vera utilità dello scopo al lusso monumentale architettonico - che la classificazione de' detenuti era stata prescritta molto imperfettamente, confondendo i delinquenti perversi ed abituali con gli altri i quali da una mera occásione, da un impeto momentaneo, da una passione violenta erano stati spinti al resto ecc.

Che la legge votata nel 1865 e raccomandata dal Ministero con tanta efficacia, dopo circa quattro anni non era stata dappertutto messa in vigore, pareva un fatto incontrastabile. La dichiarazione veniva dallo stesso Ministero dell' Interno, signor Bruce, il quale nell'aprile del 1870 dichiarava alla Camera che ben quaranta tra Contee e Borghi non vi si erano tuttavia uniformati; sicchè in un discorso che Lord Teignmouth pronunziava nell'adunanza della Società per il progresso delle scienze sociali, raccomandava tra le altre cose:

Una maggiore uniformità nell' andamento interno delle carceri di Contea;

Un servizio d' ispezione più efficace, istituendo all'occorrenza un consiglio centrale di controllo;

La graduale, ma pronta abolizione delle piccole carceri, stata già raccomandata dalla Commissione del 1863;

La ricostruzione delle altre che erano piccole e non adattate a sistema cellulare;

La graduale sostituzione, nelle carceri, del lavoro utile al lavoro penale;

Un più vigoroso impulso all'educazione de' detenuti, come era prescritto dalla legge del 1865.

Una più stretta applicazione della legge del 1863 sulla istruzione religiosa ecc. ecc.

Verso la medesima epoca anche in Irlanda si facevano vive istanze per la riforma delle carceri di Contea.

Sul cadere del 1867 una legge aveva tolto a que' magistrati la facolta di far chiudere nelle carceri i pazzi pericolosi o gl'idioti, disponendo si mandassero al manicomio (1) - appositi provvedimenti erano stati presi per modificare le tavole dietetiche, a norma della relazione accurata fatta da'dottori Stokes, Hill e Burke (2); ma queste erano misure parziali che per nulla alteravano il vero stato delle cose.

E quale fosse cotesto stato, ben manifestavano gl'ispettori generali nei loro rapporti, proponendo al tempo stesso i mezzi che a loro avviso erano più acconci a far cessare il doppio inconveniente - della differenza nel costo de' detenuti nelle diverse carceri, e della differenza nel loro trattamento disciplinare, di guisa che una detenzione di pochi giorni in una prigione non riuscisse un castigo molto più severo di una lunga detenzione in un'altra.

Occorreva aver delle carceri centrali per la espiazione delle pene

(1) 30-31 Vitt. c. 118 An Act to provide for the appointment of the Officers and servants of district Lunatic Asylums in Ireland, and to alter and amend the Law relating to the custody of dangerons Lunatics and dengerous idiots in Ireland.

(2) *Report of the Committee appointed by His Excellency the Lord Lieutenant to inquire into the dietaries of Couty and Borongh Gaols in Ireland.* Dublin 1868. In questa bellissima relazione i tre dottori che formavano la commissione, tennero conto degli studi fatti sull'istesso argomento in Inghilterra, e paragonando il sistema dietetico in uso tra la popolazione urbana o rurale con quello dei detenuti, del lavoro che facevano ecc. vennero nella conclusione di proporre per taluna classe un aumento di vitto, o una maggiore varietà nella scelta de'cibi ecc.

di maggior durata, e pe' condannati politici o pericolosi - occorrevano delle carceri di secondo ordine per le pene di minor tempo, lasciando i Bridwells per i colpevoli di poca importanza, ubbriachi ecc. - le carceri centrali dovevano dipendere dal potere esecutivo, esser mantenute dallo Stato, e rette colle medesime norme e con sistema uniforme - finalmente agl'ispettori locali dovevano essere sostituiti ispettori di distretto, dipendenti dal Lord Luogotenente: erano queste le proposte che gl'ispettori facevano al Lord Luogotenente d'Irlanda, e che ripetevano ogni anno per fino colle medesime parole, sperando di persuadere il governo che pur bisognava far qualche cosa.

Però cotesta lodevole perseveranza non è stata tuttavia coronata da esito felice. Nell'ottobre del 1868 un progetto era presentato al Parlamento, e con quello si volevano stabilire le carceri governative (government prisons) - le carceri di distretto (district prisons) - le carceri ordinarie (ordinary prisons);

Le prime (government prisons) dovevano dipendere interamente dal Lord Luogotenente e per esso dal consiglio de' Direttori generali degli Stabilimenti di pena dell' Irlanda - dovevano esser destinate principalmente ai condannati al carcere con lavoro penale da sei mesi in su - dovevano aver per iscopo di fare acquistar loro l'abitudine al lavoro, separandoli affatto dalla compagnia de'malvagi.

Le seconde (district prisons) dovevano esser carceri che potevano sorgere o venire adottate per il servizio di due o più Contee i cui Grandi Giurì, da'quali dipendevano, si fossero messi di accordo, costituendo un comitato misto per fare i contratti necessari ecc. ed il Lord Luogotenente non aveva su di esse che il diritto di controllo, poichè le convenzioni stipulate non avevano vigore senza la di lui approvazione.

Finalmente le ultime (ordinary prisons), quelle cioè che non appartenevano alle due categorie di sopra indicate, dovevano dipendere dalle autorità locali delle Contee, sempre sotto l'alta sorveglianza del Lord Luogotente, il quale poteva ordinar la chiusura delle inservibili, o la riduzione delle superflue ecc. ecc,

Nelle carceri governative, distrettuali ed ordinarie il sistema cellulare doveva esser prescritto di regola, e in tutte dovevano esservi locali adatti per il lavoro penale che era diviso in due gradi; del resto si ripetevano nel progetto molte delle solite clausole delle quali ci pare superfluo di dir parola. Solo diremo che esso venne

ritirato - che nel 1872 un altro se ne presentava (1) nel quale le carceri erano divise in case penali (convict prisons) e carceri ordinarie (ordinary prisons); ma anche su di questo fu sospesa la discussione, poichè il Ministero, a quanto pare, propose di modificarlo nuovamente.

In quanto al sistema penitenziario, poco o nulla può dirsi di nuovo, poichè l'aumento nel numero de' Rifugi per le condannate giunte all'ultimo stadio della loro pena, aveva appianato una delle difficoltà più gravi; e le ultime leggi su' delinquenti abituali avevano, diremo quasi, coronato l'edifizio. Edifizio dovuto in gran parte alla iniziativa di un vero filantropo, qual'è il signor Crofton, non che alla cooperazione di altri che gli furono compagni nella non agevole impresa. Uno di essi (2) era, pochi anni or sono, rapito dalla morte: deponiamo una corona sul di lui modesto sepolcro.

Verso l'aprile del 1869 il colonnello Henderson, presidente del Consiglio de' Direttori generali de' penitenziari dell' Inghilterra, veniva chiamato a capo della polizia di Londra, ed a sostituirlo era scelto uno de' Direttori, il capitano del Genio militare, signor Du Cane, che già serviva nell'Australia occidentale, fin dal primo impianto di quella Colonia. Uomo di modi semplici, di carattere franco ed energico, e di una intelligenza pratica, positiva, concreta, egli ha dato agli stabilimenti penali da lui dipendenti un notevole impulso nella parte che si riferisce alle lavorazioni ed al servizio economico - egli ha provveduto alla completa attuazione del sistema penitenziario determinato dalle norme in vigore, malgrado l' aumento de' condannati dovuto alle ultime leggi, ed alla soppressione totale della deportazione alle Colonie.

Noi diremo in altro luogo le riforme che a di lui suggerimento sono state introdotte e i vantaggi che egli ha ottenuto: per ora, attenendosi alle disposizioni generali, faremo solamente notare che sulla fine del 1868 anche gli stabilimenti penali delle Colonie furono messi sotto la dipendenza del Consiglio de' Direttori generali dell' Inghilterra; e poichè il numero delle gravi insubordinazioni nell'armata cresceva sempre, specialmente dacchè erano state abo-

(1) A Bill intituled: An act te make further and better provision for the custody of prisoners, and to amend the Law relating the prisons in Ireland.
(2) Il signor Organ morto a Dublino nel 1869.

lite le punizioni corporali, ed una Commissione d' inchiesta sulle Corti marziali, aveva riconosciuto la necessità di sottoporre i colpevoli ad un sistema di detenzione molto più rigido, costruendo ove occorresse uno speciale stabilimento centrale, il Ministero decise di affidarne l' incarico e la direzione al Consiglio di sopra menzionato, il quale destinava a quell'uopo una parte del penitenziario di Milbarnk.

XXI. Noi abbiamo fin qui rapidamente tracciato meglio che due secoli e mezzo della Storia della riforma penitenziaria dell'Inghilterra e dell'Irlanda: e diciamo *rapidamente tracciato*, avvegnachè fermandoci ai fatti più spiccati, non abbiam potuto, che in parte, accennare alle circostanze che ne furono causa, al loro sviluppo, alla loro influenza. Il fare diversamente sarebbe stato lo stesso che scrivere la storia dell' incivilimento di quella grande nazione.

Il concetto più elevato e più notevole di questo lungo periodo, è il carattere che prendono la pena e la espiazione di essa. Dall'azione affatto materiale e rivolta al solo intento d'incutere spavento, si passa man mano all'azione affatto morale che mira alla emenda: dalla violenza sull'uomo riguardato come bruto, si passa ad un sistema equo e intelligente qual si conviene ad uomini ragionevoli - ed il carcere non è più una fossa per gli esseri viventi (a grave for one alive), ma si trasforma invece in luogo da dove esseri morti alla virtù ritornano a nuova vita.

Ci pare superfluo richiamare a memoria la severità delle antiche leggi penali dell' Inghilterra. La pena di morte largamente prodigata mieteva ogni anno centinaia di vite, e coloro i quali venivano sottratti al patibolo, eran venduti come bestie da fatica, o confusi gli uni con gli altri in orribili luoghi di pena, da' quali lo sguardo dell'onesto cittadino rivolgevasi inorridito.

Un grande filantropo, che la storia della umanità non potrà mai dimenticare, si presenta sulla scena del mondo - si consacra alla causa de' poveri detenuti, ed il mondo gli fa plauso perchè egli aveva toccato una delle piaghe sociali più vive. La figura di quell'uomo scompare; ma lo spirito di lui ha già vivificato tutta una scuola la quale fa delle carceri argomento di studi speciali, oggetto di cure indefesse e benefiche.

Cotesta scuola, alla quale i seguaci non son venuti mai meno, e della quale gli uomini più eminenti d' Inghilterra e d' Irlanda han

fatto parte, non ha mirato che ad uno scopo, non ha avuto che un programma: individualizzare la pena piuttosto che applicarla ciecamente - prender l'uomo qual'è coi suoi vizi e colle sue passioni, e mettere in giuoco le buone per vincere le malvage, piuttosto che confonderle tutte e non trarre da esse elemento alcuno di forza - rigenerare l'uomo per l'uomo e trarlo a poco per volta dall'ozio e dal delitto ad una vita laboriosa ed onesta, piuttosto che confidare ne' mezzi meccanici e da essi aspettare la di lui rigenerazione.

Il sistema misto e graduale nacque adunque con quella scuola: gli scrittori delle epoche posteriori non han fatto che svolgerne il principio archetipo - i risultati della esperienza non han giovato che a servir di guida per le più esatta e più efficace applicazione di esso - ed il merito precipuo del signor Crofton è quello di averlo applicato nella sua più estesa forma, con saggio intendimento e con mirabile armonia.

Combattuto ed osteggiato dapprima, il sistema da lui sostenuto ed attuato in Irlanda, rispose colla eloquenza dei fatti alle vaghe accuse; e se la verità indugiò a farsi strada, il trionfo non mancò di coronare cotanti nobili sforzi, sicchè oramai il *sistema irlandese* può chiamarsi ugualmente *sistema inglese.*

La pena della deportazione, per la quale la lotta fu tutt'altro che breve, non fa più parte del sistema penitenziario della Gran Brettagna, e con nuove leggi Essa ha già purgato da qualche anno il lungo fallo, rendendo finalmente omaggio ad un inconcusso principio di giustizia: che vieta alle nazioni, come agl'individui, di alleviare i proprii mali facendo sì che altri ne sopporti il peso.

Nè meritevoli di minore attenzione sono i progressi ottenuti pei giovanetti delinquenti, deportati essi pure dapprima, confusi spesse volte insieme agli adulti e riguardati come frutto di seme malvagio - come esseri destinati a somministrare l'annuo contingente al patibolo e al carcere. A poco per volta quell'ingiusto trattamento si modifica affatto - alla prigione sottentra il Riformatorio, ed a questo si sostituisce la Scuola industriale. Ogni stadio segna un nuovo sistema, informato a più sani principii, e la eredità della colpa è combattuta con mezzi che valgano ad arrestarne i germi funesti, sicchè la pena si trasforma in una educazione industriale e morale.

Quali siano stati i fattori di tanti e così grandi progressi non è malagevole di rilevare.

Il senno pratico della nazione inglese non si è mai perduto in cerca di teorie che non fossero realizzabili - non ha mai vagheggiato riforme che non fossero pratiche: e senza illusioni, come senza debolezza. Essa ha cercato di studiare il male in tutto il suo aspetto, risoluta di provvedervi con mezzi efficaci e pronti, e di offrire ai condannati resipiscenti la via per emendarsi, mostrandosi con gli altri inesorabile e ferma. Le leggi che Essa ha applicato possono forse esser credute severe, urtano forse talvolta anche coi principii della più rigorosa giustizia; però non sono state mai inconseguenti, nè si è voluto mai raggiungere un gran fine con mezzi insufficienti e meschini.

Ma tutto non è dovuto al solo senno pratico. Lo spirito d'iniziativa privata che così potentemente prevale nel carattere e nelle istituzioni della Gran Brettagna - il sentimento di una vera filantropia così generalmente sentito dalle classi più colte e più elevate - l'interesse che prende ciascuno per tutto quanto riguarda il proprio paese, vi ebbero parte non secondaria, guidando la pubblica opinione, preparando e maturando i provvedimenti necessari, sicchè non è a far le meraviglie se abbiamo visto il Governo seguire anzichè precedere quel movimento.

Noi non diremo per questo che il problema della repressione della delinquenza sia completamente risoluto in Inghilterra e in Irlanda. La utilità delle ispezioni ed il modo come esse dovrebbero esser fatte per raggiungere il loro scopo - il potere che dovrebbe essere lasciato alle autorità locali sulle carceri, e quello che dovrebbe essere riservato all'autorità centrale - le modificazioni da apportare nelle leggi vigenti, specialmente per le carceri di Contea, nella parte che si riferisce al vitto, al lavoro penale, all'istruzione religiosa, ecc. - i nuovi temperamenti da adottare nelle leggi relative ai delinquenti abituali e incorreggibili, o nel sistema di detenzione da applicare alle donne, ai condannati a vita, o ai minorenni, tengono tuttavia divise le opinioni in Inghilterra.

Nel discorso col quale inaugurava a Londra il congresso penitenziario internazionale (luglio 1872), Lord Carnarvon accennava a taluni di cotesti quesiti, richiamando su di essi l'attenzione di quanti eran convenuti a quell'adunanza; e poichè egli ha ora l'onore

di siedere nel Consiglio della Corona non è a dubitare che avranno una piena soluzione, sicchè la riforma penitenziaria di quel paese possa dirsi compiuta: nè sarà questa certamente l'ultima delle sue glorie.